

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	80
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	83
GIUSTIZIA (II) .....	»	116
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	131
DIFESA (IV) .....	»	148
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	153
FINANZE (VI) .....	»	181
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	207
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	215
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	284
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	299
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	316
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	332

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	339
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	351
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	366
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	382
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	384
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	386
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	387

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (4158 Governo – approvato dal Senato). Parere alla Commissione VIII ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni</i> ) .....	3
Sui lavori del Comitato .....	6
ALLEGATO ( <i>Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione</i> ) .....	8

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.*

#### La seduta comincia alle 18.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (4158 Governo – approvato dal Senato).**

Parere alla Commissione VIII.

*(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, illustra il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, che, mediante un insieme molto articolato di disposizioni, detta misure volte a disciplinare gli interventi conseguenti agli eventi sismici del 2016, anche in deroga all'ordinamento vigente. Segnala di aver formulato due raccomandazioni che si pongono

nel solco di rilievi già espressi dal Comitato nel corso della legislatura. Le questioni affrontate costituiranno oggetto anche delle successive analisi che il Comitato ha concordato di effettuare con l'obiettivo di una più lineare legislazione, anche al fine di garantire la certezza del diritto.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 4158 e rilevato che:

*sul piano dell'omogeneità del contenuto:*  
il decreto-legge in titolo, che, all'esito dell'esame svoltosi presso il Senato, si compone di 59 articoli, suddivisi in 5 titoli, reca un contenuto articolato ma omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto le disposizioni nello stesso contenute disciplinano la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso;

*sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:*

il decreto-legge all'esame riproduce integralmente, attraverso numerose modi-

fiche e l'introduzione di 6 nuovi articoli, i contenuti del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 205 sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che contestualmente lo abroga; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – potrebbero discendere incertezze interpretative ed applicative, e potrebbe derivarne, oltre ad un uso anomalo dello strumento del decreto-legge, un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge;

*sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

il decreto-legge, all'articolo 51-*bis*, che riproduce i contenuti dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, detta una disposizione transitoria in materia elettorale volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all'evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si

caratterizza come disciplina generalmente derogatoria del diritto vigente e, in alcuni casi, di carattere temporaneo; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano richiamate puntualmente (per esempio, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 50-*bis*, comma 1, in materia di contenimento della spesa per il personale), mentre, in altri casi le disposizioni derogatorie incidano su ampi ambiti materiali (per esempio, l'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*) consente di derogare “ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente” per quanto concerne l'istituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mentre l'articolo 29 dispone che non si applica, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo);

in altri casi, le disposizioni di deroga si riferiscono genericamente alla legislazione vigente (per esempio: articolo 28, comma 7, in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici), oppure consentono di derogare a regolamenti richiamati puntualmente (per esempio: l'articolo 18-*bis*, comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche a “derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81”) ovvero di derogare a regolamenti attraverso il riferimento alla sola norma di legge che ne ha autorizzato l'adozione (per esempio: l'articolo 18-*bis*, comma 4 autorizza i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome ad “individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”. In attuazione del citato articolo 4 sono stati adottati i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione 25 maggio 2000, n. 201, 13 dicembre 2000, n. 430 e 13 giugno 2007, n. 131);

ulteriori norme consentono deroghe a deliberazioni eventualmente assunte in

sede territoriale (per esempio, l'articolo 28, comma 9 consente di derogare "alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani"), derogano alla legislazione regionale (l'articolo 8, comma 3, deroga, tra l'altro, "alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi"), ovvero attribuiscono alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, la facoltà di autorizzare "le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008" (articolo 48, comma 9);

il decreto-legge contiene anche numerose deroghe implicite: ad esempio, l'articolo 11 detta procedure *ad hoc* per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi da parte dei comuni colpiti dal terremoto, derogando implicitamente alla normativa urbanistica in materia;

inoltre, configurandosi come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato anche in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 2, autorizza il Commissario straordinario a provvedere "anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo": è implicita nella formulazione l'autorizzazione a derogare alla legislazione vigente;

*sul piano dei rapporti con le altre fonti del diritto:*

con il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, del quale è stato dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre, è stato nominato, per la durata di un anno, il "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal-

l'evento sismico del 24 agosto 2016"; in proposito, si osserva che l'articolo 1 e l'articolo 50 del decreto-legge si intrecciano con tale decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, amplia i compiti del commissario straordinario in relazione anche agli eventi sismici successivi a quelli del 24 agosto 2016; l'articolo 1, comma 4, stabilisce che "La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018", così derogando implicitamente anche al disposto dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 225 del 1992, che fissa in 180 giorni, prorogabili per non più di altri 180 giorni, la durata delle gestioni straordinarie; l'articolo 50 disciplina inoltre la struttura del Commissario straordinario istituita con il citato decreto del Presidente della Repubblica e ne incrementa la dotazione organica;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, autorizza la proroga del periodo di sospensione dei termini relativi ad adempimenti fiscali, contabili e certificativi a carico dei comuni, fissato in dodici mesi dal medesimo comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;

il provvedimento d'urgenza incide altresì su altri atti, di varia natura. In particolare, l'articolo 4, comma 6, integra la composizione del comitato dei garanti previsto dall'articolo 6 del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali sottoscritto il 27 giugno 2014 tra il Dipartimento della protezione civile, la RAI e gli operatori della comunicazione e della telefonia, da istituire con decreto del Capo del Dipartimento entro un mese dal termine della raccolta fondi (peraltro

la disposizione in esame si riferisce al “comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5”: si tratta di due ordinanze del Capo del Dipartimento prive di riferimenti a tale organismo); l'articolo 4-bis, comma 8, invero con formulazione di difficile comprensione, interviene, per quanto riguarda i moduli di container necessari per stalle e fienili, sull'esecuzione “dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare,” consentendo di chiedere un aumento delle prestazioni “alle stesse condizioni previste dal contratto originario”; l'articolo 42, comma 3, e l'articolo 43 fanno salvi gli effetti di ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione civile, estendendone anche l'arco temporale di applicazione a tutta la durata della gestione straordinaria, fissata al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 4; infine, all'articolo 48, i commi 10 e 10-bis ampliano l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

il provvedimento d'urgenza contiene alcune imprecisioni: ad esempio, nella numerazione dei titoli, si passa dal IV al VI mentre, all'articolo 43, comma 1, figura l'espressione “persone sgomberate”;

sul piano del coordinamento interno del testo, l'articolo 14, comma 5, attribuisce al Commissario straordinario il compito di approvare definitivamente i progetti esecutivi, previo parere della Conferenza permanente, mentre l'articolo 16, comma 3, lettera b), enuclea tra le funzioni della stessa Conferenza – in luogo del parere – l'approvazione degli stessi progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali;

infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, raccomanda quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo primario che l'ordinamento riserva alle sole fonti del diritto previste a livello costituzionale e di atternersi al modello di delegificazione disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

#### **Sui lavori del Comitato.**

Gianluca PINI presenta il rapporto sull'attività svolta nei dieci mesi nei quali ha avuto l'onore di esercitare le funzioni di Presidente. Ritiene che il rapporto ben esemplifichi le problematiche affrontate dal Comitato nel suo analitico lavoro di esame dei provvedimenti, che, anche grazie all'impulso dell'attuale Presidenza, potrà sicuramente portare a raggiungere un buon risultato (*vedi allegato*).

Andrea GIORGIS, *presidente*, ringrazia il collega Pini per la presentazione del rapporto, senz'altro utile anche ai fini del lavoro di approfondimento sul sistema delle fonti che il Comitato ha concordato di svolgere. Nei primi giorni della pros-

sima settimana si potrà mettere a punto il calendario delle audizioni da svolgere, anche in base all'evoluzione del quadro politico.

**La seduta termina alle 18.10.**

ALLEGATO

# RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Quarto turno di Presidenza  
Presidente On. Gianluca PINI

*(8 novembre 2015 – 7 settembre 2016)*



# INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI</b>	<b>3</b>
▪ 1.1. <i>Gli Appunti del Comitato</i>	3
▪ 1.2. <i>Il sito internet</i>	3
<b>II. L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO</b>	<b>4</b>
<b>III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA</b>	<b>6</b>
<b>IV. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO</b>	<b>8</b>
▪ 4.1. <i>La struttura dei pareri</i>	8
▪ 4.2. <i>I parametri utilizzati nei pareri</i>	10
▪ 4.3. <i>Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)</i>	12
▪ 4.4. <i>Profili di formulazione tecnica dei testi normativi</i>	14
▪ 4.4.1. <i>Considerazioni generali</i>	14
▪ 4.4.2. <i>Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento</i>	17
▪ 4.4.3. <i>Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio</i>	20
▪ 4.4.4. <i>Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio</i>	24
▪ 4.5. <i>Sistema delle fonti</i>	25
▪ 4.6. <i>Richiami alla legge n. 400 del 1988</i>	34
▪ 4.7. <i>Profili della legislazione delegata</i>	41
▪ 4.8. <i>Omogeneità/eterogeneità del contenuto</i>	44
▪ 4.9. <i>Richiami alla legge n. 212 del 2000</i>	47
▪ 4.10. <i>Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale</i>	49
▪ 4.11. <i>La giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	52
▪ 4.11.1. <i>Limiti di contenuto dei decreti-legge</i>	52
▪ 4.11.2. <i>La formulazione di disposizioni di delega</i>	52
▪ 4.11.3. <i>I decreti di natura non regolamentare</i>	54
<b>V. CONCLUSIONI</b>	<b>57</b>
<b>VI. TABELLE</b>	<b>59</b>
▪ TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”	61
▪ TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”	63

▪ TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”	65
▪ TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI”	66
▪ TAB. 5 “LEGGE 400/1988”	68
▪ TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”	69

## **PREMESSA**

*Il quarto turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase centrale della legislatura, che consolida, dal punto di vista della produzione normativa, le tendenze in atto da alcuni mesi e già descritte nel rapporto sul precedente turno di presidenza, con qualche passo indietro dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti.*

*Le tendenze di questi dieci mesi possono essere così sintetizzate:*

*i decreti-legge vengono utilizzati con una certa parsimonia ma si susseguono incessantemente in alcuni ambiti cruciali. Dei 13 decreti-legge sui quali si è pronunciato il Comitato: 3 hanno riguardato il settore bancario; 2 la problematica cessione dell'ILVA; 2 hanno prorogato la partecipazione italiana alle missioni internazionali; 3 contengono variegata misure, per lo più di carattere finanziario, per i territori e gli enti locali e regionali; 2 sono stati finalizzati a prorogare termini (il tradizionale "milleproroghe" di fine anno e il puntuale intervento per posticipare l'entrata a regime del processo amministrativo telematico); 1 ha riguardato il sistema scolastico e la ricerca. Il risultato è che in certi settori si produce una accentuata volatilità e una stratificazione normativa, non sempre facilmente dipanabile, anche per i ricorrenti difetti di coordinamento della nuova normativa rispetto a quella già vigente;*

*per quanto riguarda gli adempimenti previsti negli atti legislativi, si registra qualche differenza rispetto al precedente turno di presidenza, nel quale, per esempio, non era mai stata constatata la previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. In questi dieci mesi, sono diversi i pareri che si occupano del ricorso ad atti atipici e di fenomeni speculari di legificazione di fonti subordinate e dequalificazione delle fonti legislative e regolamentari;*

*si consolida l'attenzione per la legislazione delegata, per lo più rivolta a complessi procedimenti di riforma: ne sono testimoni i 13 pareri (su 26) espressi dal Comitato.*

*Restano le problematiche evidenziate in tutti i rapporti degli ultimi anni, poiché la produzione normativa resta volatile, stratificata, difficile da attuare.*

*Il Comitato per la legislazione ha continuato la propria attività, intercettando la produzione legislativa di maggior rilievo, con poche eccezioni (prima delle quali la legge di stabilità): da un lato, i decreti-legge chiamati ad affrontare talune tra le problematiche attualmente più spinose, dall'altro, i processi riformatori affidati a procedimenti delegati.*

*Il successo dei procedimenti legislativi nei quali il Governo gioca ruoli da protagonista assoluto (decretazione d'urgenza; legislazione delegata; leggi di ratifica) denota le difficoltà di un Parlamento sempre più emendatore piuttosto che legislatore; dà la possibilità al Comitato di pronunciarsi sui progetti di legge più rilevanti; là dove non sia obbligatorio il parere del Comitato, è intervenuta in qualche caso la richiesta proveniente dalle Commissioni di merito, che ha permesso al Comitato di esprimere il parere – nei precedenti turni di presidenza – sulla riforma costituzionale e, in questi dieci mesi, su un testo delicato come quello riguardante la disciplina dei partiti politici.*

*Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.*

---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

## ***I.***

### ***PUBBLICAZIONI ED EVENTI***

#### ***1.1. Gli Appunti del Comitato***

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa:

- il settimo fascicolo ha puntato l’attenzione sull’attuazione del diritto europeo a tre anni dalla legge 234/2012;
- l’ottavo fascicolo ha analizzato in dettaglio la legge di stabilità 2016;
- il nono fascicolo reca una disamina dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri emanati nel biennio 2014-2015.

#### ***1.2. Il sito internet***

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

## **II.**

### **L'ATTIVAZIONE DEL COMITATO**

Nel quarto turno di presidenza il Comitato si è riunito **20** volte, esprimendo **26** pareri su **26** provvedimenti normativi, tutti rimessi al suo esame d'ufficio, con la rilevante eccezione del progetto di legge riguardante la disciplina dei partiti politici (A. C. 2839, TU con altre 21 proposte di legge):

- ◆ **12 disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell'articolo 96-bis, comma 1 del regolamento della Camera);**
- ◆ **13** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all'esame del Comitato a norma dell'**articolo 16-bis, comma 6-bis del regolamento della Camera**, dei quali<sup>1</sup>:
  - **6** disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di processo civile (C. 2953), di agricoltura (C. 3119, collegato agricolo), di consumo del suolo (C. 2039), di magistratura ordinaria e giudici di pace (C. 3672), di Terzo settore (C. 2617-B) e di contrasto alla povertà (C. 3594);
  - **1** disegno di legge governativo di delegazione europea (C. 3540, legge di delegazione europea 2015);
  - **1** disegno di legge governativo di legge europea (C. 3821, legge europea 2015 - 2016), contenente una disposizione di delega;
  - **1** testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardante il Fondo per l'editoria (C. 3317 e abb.);
  - **4** proposte di legge parlamentare contenenti disposizioni di delega in materia di gestione delle acque pubbliche e servizio idrico (C. 2212), unioni

---

<sup>1</sup> Tre disegni di legge di conversione provenienti dal Senato recano disposizioni incidenti su disposizioni di delega.

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

civili e convivenze (C. 3634), riforma del sistema dei confidi (C. 3209) e di ratifica della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale (C. 1460-B);

- ♦ **1 proposta di legge parlamentare sottoposta al parere del Comitato a norma dell'articolo 16-bis, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali, riguardante la disciplina dei partiti politici (TU 2839 ed abb.).**

<i>Tipologia pareri</i>	<i>Numero</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia provvedimenti</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 96-bis, co. 1</i>	<i>12</i>	<i>46,2%</i>	<i>12 disegni di legge di conversione</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 6-bis</i>	<i>13</i>	<i>50,0%</i>	<i>13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega</i>
<i>Pareri espressi ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 4</i>	<i>1</i>	<i>3,8%</i>	<i>1 proposta di legge parlamentare</i>

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

### **III.**

## **CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA**

I dati sull'attivazione del Comitato evidenziano un fenomeno interessante: il “sorpasso” dei pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega rispetto ai pareri su disegni di legge di conversione. Prosegue così un processo che si è sviluppato nel corso della legislatura e che in parte è stato descritto nel rapporto relativo al precedente turno di presidenza.

Il lento riequilibrio tra disegni di legge di conversione e progetti di legge contenenti deleghe si è accompagnato alla costante, graduale e fisiologica diminuzione dei pareri espressi dal Comitato: il loro numero è passato dai 39 del primo turno ai 32 del secondo, ai 27 del terzo ed ai 26 del quarto.

Nel corso del primo turno, 29 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Nel terzo turno i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale).

Durante il quarto turno, infine, 12 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega (un altro parere ha riguardato la proposta di legge parlamentare riguardante la disciplina dei partiti politici, sottoposta al parere del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*,



---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali).

Quindi, nei quasi 42 mesi di attività i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato quasi i due terzi dei pareri espressi dal Comitato; negli ultimi 10 mesi tale rapporto si attesta a poco meno della metà.

La differenza rispecchia l'evoluzione della produzione normativa nel corso della legislatura: su 244 leggi approvate alla data del 7 settembre 2016, 68 sono di conversione (il 27,9 per cento) e 24 contengono disposizioni di delega (quasi il 10 per cento). Le leggi di ratifica sono 94 (pari al 38,5 per cento); la categoria residuale delle altre leggi ne comprende 55 (il 22,5 per cento).

Nei dieci mesi di riferimento, sono state approvate 68 leggi, delle quali: 2 costituzionali (il testo della riforma della parte II della Costituzione e la legge costituzionale di modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia); 2 leggi di bilancio; 13 di conversione (19,1 per cento); 10 contenenti disposizioni di delega (14,7 per cento; ad esse vanno aggiunte tre leggi di conversione che incidono anche su disposizioni di delega); 27 di ratifica (pari al 39,7 per cento); 14 altre leggi (cioè il 20,6 per cento).

I dati statistici da soli confermano quanto già rilevato nella premessa circa il ruolo del Comitato, che intercetta la produzione legislativa di maggior rilievo, con poche eccezioni (prima delle quali la legge di stabilità, cui però è stata dedicata un'attenta analisi in un fascicolo della collana "Appunti del Comitato"): da un lato, i decreti-legge chiamati ad affrontare talune tra le problematiche attualmente più spinose, dall'altro, i processi riformatori affidati a procedimenti delegati.

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

## **IV.**

### **L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO**

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-bis, comma 4 del regolamento della Camera).

#### **4.1. La struttura dei pareri**

I pareri in genere si compongono di:

- ◆ una **PREMESSA** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
- ◆ eventuali **OSSERVAZIONI** e **CONDIZIONI** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- ◆ eventuali **RACCOMANDAZIONI** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui **26** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **2** sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

riferiti al decreto-legge 117/2016 (C. 3954 – processo amministrativo telematico) e alla proposta di legge di riforma del sistema dei confidi (C. 3209).

La struttura dei **24** pareri **contenenti rilievi** è quella riportata nella tabella che segue:

<b>Pareri contenenti rilievi</b>	
<b>Tipologia di rilievi</b>	<b>Pareri</b>
Osservazioni	<b>2</b>
Condizioni	<b>2</b>
Osservazioni e condizioni	<b>13</b>
Osservazioni e raccomandazioni	<b>2</b>
Condizioni e raccomandazioni	<b>3</b>
Osservazioni, condizioni e raccomandazioni	<b>2</b>

Complessivamente, l'**83** per cento circa dei pareri (**20** su **24**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **2** pareri contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella [tabella 1](#).

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

## ***4.2. I parametri utilizzati nei pareri***

Il Comitato, nell'esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

- ◆ **la legge 28 novembre 2005, n. 246** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l'analisi tecnico-normativa e per l'analisi di impatto della regolamentazione;
- ◆ **la circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi**, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
- ◆ **la legge 23 agosto 1988, n. 400**, che disciplina l'attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
- ◆ **la legge 27 luglio 2000, n. 212**, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all'efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il [paragrafo 4.10](#)).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d'urgenza e all'individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il [paragrafo 4.11](#)).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevati relativi alla stratificazione normativa ed all'intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

### ***4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)***

Dei **26** pareri resi dal Comitato **7** riguardano provvedimenti cui non sono applicabili le disposizioni in materia di analisi tecnico-normativa (**ATN**) e di analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei **19** provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l'assenza di AIR e ATN:

- 9** risultano corredati di AIR e di ATN;
- 2** risultano corredati della sola ATN;
- 8** sono privi sia di AIR sia di ATN.

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L'obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l'obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che "le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9"; la direttiva prevede che "la carenza o l'insufficienza dell'ATN precludano l'iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento*

---

**RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO**

---

*di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.*

*La direttiva sull'analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.*

*Il regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

*Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione ex ante, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione ex post, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.*

*Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), l'analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.*

Nei **10** casi in cui l'**AIR** è assente:

- ◆ in **6** pareri si constata semplicemente l'assenza;
- ◆ in **4** pareri si segnala che la dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigere l'AIR è allegata al provvedimento ovvero che si dà conto dell'esenzione stessa nella relazione di accompagnamento.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

## ***4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi***

### ***4.4.1. Considerazioni generali***

Il Comitato, per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche ad aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

- ◆ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;
- ◆ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;
- ◆ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei **26** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **23** si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.



## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

<b>Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi</b>	<b>23 su 26</b>
Deroghe	4
Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	2
Proroga di disposizioni transitorie	1
Richiami generici, imprecisi o errati	3
Incidenza su fonti secondarie	4
Formulazione del testo	12
Titolo e rubriche	2
Stratificazione normativa	10
Modifica di norme recenti	3
Modifiche non testuali	11
Norme di interpretazione autentica	1
Norme descrittive, ricognitive, programmatiche	4

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

- ◆ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);
- ◆ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

- previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;
- ◆ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;
  - ◆ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria);
  - ◆ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La [tabella 2](#) e la [tabella 3](#) indicano i singoli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. I fenomeni di particolare interesse, che già erano stati individuati con riguardo ai primi turni di presidenza del Comitato, sono, in particolare:

- una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi

---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;

- la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
- la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale;
- la formulazione delle disposizioni normative, spesso attraverso l'uso di termini stranieri, di locuzioni non appartenenti al linguaggio giuridico o formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili.

#### ***4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento***

Come risulta dalle tabelle 2 e 3, sono molti i pareri che si soffermano sui temi collegati del mancato coordinamento con la normativa vigente, della stratificazione normativa e della modifica di norme di recente approvazione. Ovviamente, i problemi si amplificano quando le norme si stratificano senza gli adeguati coordinamenti.

Nella premessa ho già avuto modo di annotare come gli 11 decreti-legge sui quali il Comitato si è pronunciato in questi dieci mesi siano classificabili in sei ambiti: il settore bancario (3 decreti); la cessione dell'ILVA (2 decreti); la partecipazione italiana alle missioni internazionali (2); interventi, lo più di carattere finanziario, per i territori e gli enti locali e regionali (3); proroga di termini (2); il sistema scolastico e la ricerca (1).

Una delle più note tra le ricorrenti vicende normative che hanno contrassegnato gli ultimi anni riguarda lo stabilimento ILVA di Taranto. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n.

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

98/2016 (C. 3886, cessione ILVA) il Comitato rileva che esso «interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di otto decreti-legge, che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall'altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale; in tale quadro normativo, gli articoli 1 e 2 intervengono – rendendola più complessa e spostandone in avanti il termine finale di attuazione – su una disciplina soggetta a frequenti assestamenti, anche di recentissima formulazione, tra l'altro modificando in più punti il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13».

Gli altri pareri che merita segnalare riguardano progetti di legge contenenti disposizioni di delega, nei quali il Comitato formula condizioni volte ad utilizzare le disposizioni di delega anche a fini di coordinamento normativo:

- nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2039-nuovo testo (delega consumo del suolo) si rileva che «il disegno di legge, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti assai innovativi, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi punti di contatto con altri settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di interventi legislativi e con i quali dovrebbero essere assicurati gli opportuni coordinamenti» (Scheda 10, punto 2); il Comitato formula tra le altre una condizione volta ad utilizzare la delega anche per assicurare i necessari coordinamenti normativi: «all'articolo 5, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, intervenendo su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi, si preveda espressamente che nell'esercizio della delega il Governo debba

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

assicurare il coordinamento con la normativa vigente» ([Scheda 10, condizione 1](#));

▪ nelle premesse del parere sulla [proposta di legge C. 2212](#) (gestione acque pubbliche e servizio idrico) si annota che essa, «nell'intervenire su di un settore che ha formato oggetto di una profonda stratificazione normativa, non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento vigente, al quale si sovrappone in alcuni casi ribadendo disposizioni già vigenti e, in numerosi altri casi, modificando i regimi giuridici senza procedere alle necessarie novelle e abrogazioni» ([Scheda 12, punto 2](#)); all'elenco delle disposizioni non coordinate segue questa condizione, analoga alla precedente: «si ponga riparo ai numerosi difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente indicati in premessa e, segnatamente, a quelli riscontrati con il così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale in più punti la disciplina in oggetto si sovrappone, eventualmente valutando l'eventualità di aggiungere alla delega conferita al Governo dall'articolo 12, comma 2, un nuovo oggetto, consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla presente legge con l'ordinamento vigente»;

▪ nelle premesse del parere sulla [proposta di legge C.2839 e abb.](#) (disciplina dei partiti politici) il Comitato rileva che «il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, l'articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-*bis* e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l'articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all'esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

si sovrappongono alla normativa vigente» ([Scheda 17, punto 2](#)); ne deriva la conseguente condizione: «considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l'individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l'opportunità - come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo - di delegare il Governo all'elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici».

#### ***4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio***

I decreti-legge che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed alle iniziative per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione presentano generalmente profili di interesse sul versante della stratificazione e del coordinamento normativi, che in genere investono – ed è il motivo per cui vengono trattati in questo paragrafo – disposizioni a carattere derogatorio, originariamente concepite per un limitato periodo di tempo e poi via via prorogate. Nei dieci mesi di riferimento il Comitato si è pronunciato su due decreti-legge riguardanti la proroga di missioni internazionali: il n. 174 del 2015 e il n. 67 del 2016.

Il ragionamento svolto in entrambi i pareri parte dalla constatazione che «secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

volte segnalati dal Comitato [...] effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse»;

«per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare - in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria» ([Scheda 1, punto 3](#)) ([Scheda 24, punto 3](#));

«in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a*) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all'articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all'articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all'articolo 6, comma 1, sulla competenza territoriale dei tribunali militari, sulla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale; all'articolo 7,



---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

comma 1, in materia contabile»; ([Scheda 1, punto 4](#) e [Scheda 24, punto 4](#)).

Ulteriori rilievi presenti nelle premesse di entrambi i pareri concernono l'efficacia retroattiva dei decreti: in particolare, il decreto-legge n. 67 del 2016 retroagisce di quattro mesi e mezzo rispetto alla data di entrata in vigore. Il Comitato constata in entrambi i casi che «si tratta di una circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale» ([Scheda 1, punto 5](#) e [Scheda 24, punto 5](#)).

Dal circostanziato quadro tracciato nelle premesse conseguono in entrambi i casi le seguenti raccomandazioni:

« 1) richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale;

2) in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

Occorre segnalare che l'auspicata cornice normativa di carattere generale più volte invocata dal Comitato è stata finalmente approvata: la legge 21 luglio 2016, n. 145 reca infatti disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L'altra tipologia di decreto che, insieme a quella riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali, offre



---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

numerosi spunti in materia è quella dei decreti volti alla proroga di termini (cosiddetti “milleproroghe”): nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 210 del 2015 (C. 3513) il Comitato constata, con il richiamo di numerosi esempi, l'esistenza di quattro fenomeni in parte convergenti e in parte speculari:

«il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni». ([Scheda 6, punto 4](#));

«il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni»; ([Scheda 6, punto 5](#));

«altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» ([Scheda 6, punto 6](#));

«alcune disposizioni intervengono infine a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio» ([Scheda 6, punto 7](#)).

Dalla rilevazione conseguono un'osservazione volta a verificare se talune disposizioni citate nelle premesse «debbono mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» e la seguente raccomandazione: «come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

#### ***4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio***

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnalano, tra gli altri, i pareri sui decreti-legge n. 191/2015 (C. 3481 – cessione ILVA) e n. 113/2016 (C. 3926 – enti territoriali e territorio) e su due proposte di legge, C. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) e C. 3634 (unioni civili e convivenze).

Il più interessante è il parere sulla proposta di legge C. 2212, le cui premesse offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa: «talune disposizioni presentano un contenuto descrittivo o ricognitivo, soprattutto là dove, all'articolo 2, si soffermano sulla definizione dell'acqua. A titolo esemplificativo, il comma 1, al primo periodo, definisce l'acqua "un bene naturale e un diritto umano universale"; al secondo periodo definisce a sua volta il "diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari" come "un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani"; al terzo periodo afferma che "la responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico"; meramente descrittive sono anche le norme contenute al comma 2, primo e quarto periodo, così come contenuto ricognitivo hanno anche le previsioni presenti all'articolo 5, commi 2 e 3, in ordine alle competenze del Ministero dell'ambiente e delle regioni » ([Scheda 12, punto 3](#)).

---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

#### ***4.5. Sistema delle fonti***

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

- ◆ i rapporti tra le fonti del diritto;
- ◆ il coerente utilizzo delle fonti;
- ◆ la sovrapposizione di fonti;
- ◆ la previsione di adempimenti particolari;
- ◆ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in **21** dei **26** pareri espressi.

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

<b>Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale</b>	
Coordinamento con vigenti fonti normative	<b>18</b>
Sovrapposizione di fonti normative	<b>3</b>
Coerente utilizzo delle fonti normative	<b>10</b>
Rapporti con fonti subordinate	<b>5</b>
Delegificazione spuria	<b>3</b>
DPCM con contenuto normativo	<b>6</b>
Adempimenti	<b>9</b>
Efficacia temporale	<b>5</b>
Decreti ministeriali “non regolamentari”	<b>3</b>

La [tabella 4](#) illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

I pareri più interessanti investono per lo più progetti di legge contenenti disposizioni di delega. Tra tutti, si citano 7 pareri, il primo dei quali riguardante un disegno di legge di conversione:

◆ nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 191/2015 (ILVA) si segnala che «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 8, perpetua la catena di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo, in particolare, che eventuali

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

modifiche e integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l'adozione del Piano: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal modo, si deroga implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri) e all'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”» ([Scheda 3, punto 3](#)). Ne consegue la seguente raccomandazione:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che sia assicurata la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire che ciascuno di essi sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche e sia adottato sulla base della procedura per esso prevista, abbia in particolare cura il legislatore di attenersi al procedimento delineato dall'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, astenendosi conseguentemente dal prevedere l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei ministri» ([Scheda 3, raccomandazione 1](#));

◆ nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 2039 (consumo del suolo) il Comitato rileva che «il disegno di legge, allo scopo di conseguire l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo del suolo a livello nazionale e di ripartire a livello regionale i quantitativi di consumo del suolo disponibili, delinea una complessa procedura che prevede l'adozione di numerosi atti attuativi dell'Esecutivo nazionale, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali attuative, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

enti territoriali; tale procedura contempla, tra l'altro, il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa; in particolare, il testo prevede l'adozione di direttive del Ministro di settore alle quali si assegna il compito di definire, tra l'altro, le modalità e criteri per l'attuazione della legge (articolo 3, comma 7). In relazione al ricorso a tali strumenti (dei quali, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) in luogo di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ‘fuga dal regolamento’ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”*» ([Scheda 10, punto 4](#));

◆ nelle premesse del parere sulla proposta di legge 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) il Comitato si sofferma sulle previsioni che, nel demandare al Governo compiti attuativi, gli lasciano ampia discrezionalità: «la proposta di legge, in alcuni casi, conferisce compiti al Governo senza circoscriverne adeguatamente la discrezionalità nella relativa esecuzione, o senza adeguatamente specificare a quali soggetti i suddetti compiti sono conferiti. In particolare, all'articolo 5, il comma 1, ultimo periodo prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche nonché all'acqua per l'uso umano, senza che siano indicati i Ministri componenti del medesimo; il comma 5 demanda l'istituzione di un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

tutela del territorio e del mare, senza specificarne poteri, composizione, funzioni, risorse finanziarie, strumentali e di personale e sede, ma limitandosi ad un generico rinvio alla legge; il comma 6 prevede che l'Autorità si avvalga di un Osservatorio sui settori di propria competenza, in ordine al quale, analogamente, non sono fornite indicazioni in ordine alla struttura, all'organizzazione e al personale, né all'atto di istituzione; all'articolo 6, il comma 9 prevede genericamente che "in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo" il Governo eserciti i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, senza specificare a quali organi il Governo si vada a sostituire e sulla base di quale procedura; al comma 10 del medesimo articolo 6 prevede poi l'adozione di un decreto dei Ministri competenti, senza precisare quali essi siano; all'articolo 10, comma 4, stabilisce che il Governo definisca la Carta nazionale del servizio idrico integrato, senza precisare con quale strumento (presumibilmente un regolamento) debba provvedervi» ([Scheda 12, punto 4](#)). Ne conseguono cinque condizioni: una per ciascuno dei punti evidenziati;

◆ in due casi, il Comitato registra l'intreccio tra previsioni di delegificazione spuria e disposizioni di delega:

- nelle premesse del parere sulla proposta di legge C. 3634 (unioni civili e convivenze) si registrano due fenomeni tra loro opposti: una legificazione di una fonte regolamentare preceduta, in via transitoria, da una sua dequalificazione. Da un lato, infatti, il comma 28, lettera a) dell'unico articolo «annovera tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello dell'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge all'esame: in proposito, si segnala che le succitate disposizioni sono contenute principalmente in una fonte regolamentare (si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre del 2000, recante Disciplina dell'archivio civile); conseguentemente, il medesimo articolo, alla lettera c),

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

annovera, tra i principi e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi, quello del coordinamento con la nuova disciplina delle vigenti disposizioni contenute non solo in fonti di rango primario, ma anche “nei regolamenti e nei decreti”, con la conseguenza che entrambi i principi e criteri direttivi sembrerebbero volti a delegare il Governo a modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» ([Scheda 13, punto 7](#)). Dall'altro lato, «il successivo comma 34, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 28, lettera *a*), affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire “le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile”, delineando così una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che determina, nelle more della legificazione della fonte operata dal comma 28, una transitoria dequalificazione della stessa» ([Scheda 13, punto 8](#)). Ne consegue un'unica condizione, volta a verificare «la coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*), e comma 34, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto» ([Scheda 13, condizione 1](#));

- nell'ambito del disegno di legge che delega il Governo al riordino del Terzo settore, nel testo modificato dal Senato (C. 2617-B), «l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il



## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

periodico aggiornamento di tali attività ad una fonte atipica subordinata alla legge, ed, in particolare, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto» ([Scheda 15, punto 4](#)). Anche in questo caso segue una condizione volta a verificare la coerenza della disposizione con il corretto utilizzo delle fonti del diritto ([Scheda 15, condizione 1](#));

◆ nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 3821 (legge europea 2015-2016) il Comitato rileva che l'articolo 35, comma 1, lettera *b*) «sostituisce il comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 - che demanda l'attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 - prevedendo che l'attuazione di tali disposizioni sia invece affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, “da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come peraltro stabiliva la norma novellata» ([Scheda 20, punto 4](#)). Ne deriva una condizione soppressiva ([Scheda 20, condizione 3](#));

◆ infine, nelle premesse del parere sul disegno di legge n. 3119 (collegato agricolo) si notano due fenomeni:

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

1. «in numerosissime circostanze, il disegno di legge incide in modo non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 1, commi 6 e 7, che interviene sul passaporto di identificazione dei bovini, disciplinato dal regolamento di cui al DPR 19 ottobre 2000, n. 437, di cui il comma 8 abroga due disposizioni; all'articolo 8-*quater*, che, da un lato fissa direttamente per legge la misura del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che l'articolo 233, comma 10, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda ad un decreto interministeriale e, dall'altro lato, demanda ad un decreto interministeriale l'aggiornamento dell'entità del contributo, operando così una sorta di delegificazione sulla base di una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; all'articolo 16, che integra in maniera non testuale il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2007; all'articolo 25-*septies*, sulla denominazione di “fungo cardocello” o “cardoncello”, che integra la disciplina recata dal regolamento di delegificazione concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, di cui al DPR 14 luglio 1995, n. 376, e all'articolo 29, comma 2, che novella il regolamento di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639» ([Scheda 8, punto 4](#));

2. l'articolo 1, comma 4 «demanda ad un decreto di natura non regolamentare (del quale, peraltro non è obbligatoria

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

neppure la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di “disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela” dei prodotti agroalimentari. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*» e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare*”» ([Scheda 8, punto 5](#)). Ne conseguono due condizioni:

«1) per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 4, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

2) per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 6 e 7, all'articolo 8-quater, all'articolo 16, all'articolo 25-septies e all'articolo 29, comma 2, nella parte in cui incidono in maniera non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza».

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

Si segnalano infine le raccomandazioni formulate nel parere sul decreto-legge n. 42/2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) riportate, per organicità del commento, nel paragrafo successivo.

#### ***4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988***

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **10** pareri sui **26** espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell'attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di **7** pareri espressi su disegni di legge di conversione e di **3** pareri espressi su progetti di legge contenenti disposizioni di delega.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

***Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato***

<b>Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988</b>	
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Num. pareri</b>
<b>art. 13-bis</b> Chiarezza testi normativi	2
<b>art. 15, co. 2, a)</b> Deleghe in DL	3
<b>art. 15, comma 3</b> Limiti di contenuto	2
<b>art. 15, co. 3</b> Immediata applicazione	2
<b>art. 17, co. 1</b> Reg. esec., att. integ., indep. (DPR)	1
<b>art. 17, co. 2</b> Reg. delegif. (DPR)	3
<b>art. 17, co. 3</b> Reg. settoriali (DM)	3
<b>art. 17 in generale</b> Regolamenti	2

La [tabella 5](#) dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l'analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione:

◆ l'articolo 13-bis, sulla chiarezza dei testi normativi, è stato richiamato dal Comitato nelle premesse e in una raccomandazione dei pareri sui decreti-legge n. 174/2015 e n. 67/2016 (partecipazione italiana alle missioni internazionali) in

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

relazione alla disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente (cfr. il paragrafo 4.4.3);

◆ con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, i casi più interessanti concernono:

l'introduzione nel disegno di legge di conversione di disposizioni incidenti su deleghe, puntualmente oggetto di una condizione soppressiva nei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185/2015 (C. 3495 – territorio e proroga delega sulla riforma del bilancio dello Stato), n. 42/2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) e n. 67/2017 (C. 3953 – partecipazione italiana alle missioni internazionali).

I tre pareri contengono articolati ragionamenti nelle premesse, cui conseguono condizioni più o meno laconiche e, nel caso del decreto-legge n. 42/2016, una raccomandazione. Rispetto al passato, il Comitato tiene conto non soltanto degli orientamenti ormai consolidati alla Camera, in base ai quali sono inammissibili aggiunte di carattere sostanziale ai disegni di legge di conversione, tanto più se riguardanti disposizioni di delega, ma anche la linea più flessibile che emerge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che consente l'intervento su disposizioni di delega da parte delle leggi di conversione, purché vi sia un'omogeneità contenutistica rispetto al relativo decreto-legge. In sede di conversione del citato decreto-legge n. 185/2015, sono state introdotte due disposizioni: una nell'ambito del disegno di legge di conversione e l'altra nell'ambito dell'articolo 7 del decreto. Il Comitato rileva nelle premesse che «[alcune delle modifiche apportate dal Senato sembrerebbero avere portata ordinamentale. Si tratta, in particolare] dell'articolo 7, comma 4-*bis*, che novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1° luglio 2017; con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si richiama il limite di contenuto alla

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

decretazione d'urgenza posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione” e si ricorda che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237 del 2013, “l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge”; in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si ricorda che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione *“istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”* ha affermato che *“l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta”* dalla stessa norma costituzionale; a tale ultimo proposito, si rileva tuttavia che la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013 si è discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi



---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» ([scheda 4, punto 2](#)). Ne consegue la laconica condizione: «per quanto detto in premessa, si sopprimano il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge e il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione».

Nella condizione formulata nell'ambito del parere sul decreto-legge n. 42/2016 sono presenti entrambi i parametri assunti come riferimenti dal Comitato (orientamenti della Camera e giurisprudenza della Corte costituzionale), che lo inducono a formulare la condizione stessa non in termini seccamente soppressivi, bensì come invito ad una valutazione da parte della Commissione competente: «alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti, e tenuto tuttavia conto della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 richiamata in premessa, si valuti la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione». La raccomandazione tocca, oltre questo aspetto, il profilo del rapporto con le fonti subordinate e, nel caso di specie, la rilegificazione di materie disciplinate con fonti regolamentari:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari:

- a) di attenersi alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale circa la necessità di considerare lo stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;



## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

- b) di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto."

La condizione formulata nell'ambito del parere sul decreto-legge n. 67/2016 torna a proporre la diretta soppressione delle norme incidenti su disposizioni di delega: «alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, provvedano le Commissioni a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione».

◆ con riguardo al profilo ordinamentale dell'immediata applicazione, il Comitato:

- nel parere sul decreto-legge n. 18/2016 (C. 3606 – Banche di credito cooperativo) ha rilevato nelle premesse che «all'articolo 2, comma 1, il decreto-legge dispone inoltre che, in sede di prima applicazione delle novelle introdotte nel decreto legislativo n. 385 del 1993 dall'articolo 1, comma 5 (articoli 37-*bis* e 37-*ter*), la comunicazione prevista dal nuovo articolo 37-*ter* “è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7”: si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per la cui adozione non è tuttavia previsto alcun termine» ([Scheda 9, punto 5](#)); ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa ed anche al fine della rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure contenute nel

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

decreto-legge – che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti – si dovrebbe indicare il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 37-*bis*, comma 7, dalla cui adozione decorre a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di diciotto mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-*ter*, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo»;

- nel parere sul decreto-legge n. 42/2016, si limita a rilevare nelle premesse che «le disposizioni del decreto-legge sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; fa eccezione l'articolo 1-*quinquies*, inserito al Senato, che, con previsioni di carattere ordinamentale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2017, un contributo annuale alle scuole paritarie che accolgano studenti con disabilità, nel contempo disponendo, al comma 2, ai fini della verifica del mantenimento della parità, un accertamento annuale del rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; in relazione a tali previsioni, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la rispondenza al requisito della “immediata applicabilità” dovrebbe essere valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nel caso di specie non sono espressamente indicati)» ([Scheda 16, punto 4](#)).

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

#### ***4.7. Profili della legislazione delegata***

Il Comitato ha espresso il parere su:

**13** progetti di legge recanti disposizioni di delega (sul disegno di legge C. 2617-B si è pronunciato sia in prima, sia in seconda lettura

**1** disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185/2015 contenente una nuova disposizione di delega (C. 3495 – territorio e proroga termini deleghe per la revisione del bilancio dello Stato).

L'analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

- ◆ la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 4 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 2953 – processo civile; C. 3119 – collegato agricolo; C. 3540 – legge di delegazione europea 2015; C. 3594 – contrasto alla povertà) e su 2 proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3317 e abb. - delega Fondo editoria; C. 2212 – delega acque pubbliche e servizio idrico);
- ◆ la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, rilevata in 4 pareri, su 2 disegni di legge governativi (C. 3119; C. 2039 nuovo testo – consumo del suolo) e su due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3317 e abb; C. 1460-B – ratifica Convenzione su assistenza giudiziaria penale);
  - ◆ la possibilità di scegliere tra più opzioni alternative è rilevata in 1 parere, sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540);
- ◆ le procedure di delega. In particolare, l'attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l'esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sul disegno di legge di conversione C. 3495, sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3634 e su altri 6 disegni di legge governativi (C. 2953; C. 3119; C. 2039 NT; C. 3672 –

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

delega su magistratura ordinaria e giudici di pace; C. 3594; C. 3821 – legge europea 2015 - 2016) il Comitato constata nelle premesse ([Scheda 4, punto 1](#); [Scheda 5, punto 3](#); [Scheda 8, punto 8](#); [Scheda 10, punto 8](#); [Scheda 13, punto 10](#); [Scheda 14, punto 3](#); [Scheda 18, punto 3](#); [Scheda 20, punto 3](#)) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l'esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di scorrimenti»<sup>2</sup>. In tutti i citati pareri il Comitato ha posto una condizione soppressiva della disposizione che prevede lo scorrimento dei termini<sup>2</sup>, fatta eccezione per il parere sul disegno di legge C. 2953, la cui condizione invita più genericamente ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di “scorrimenti”».

Nelle premesse del parere espresso in seconda lettura sul disegno di legge n. 2617-B il Comitato annota che «all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l'obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall'esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo» ([Scheda 15, punto 1](#)).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

---

<sup>2</sup> Nel parere sul disegno di legge C. 3821 la soppressione della previsione relativa allo scorrimento è subordinata ad una più generale condizione, volta al trasferimento della disposizione di delega nella sede propria della legge di delegazione europea (Cfr. il paragrafo 4.8).

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

<b>Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega</b>		
<b>Tipologia dei rilievi formulati nei pareri</b>	<b>N. di pareri contenenti il rilievo</b>	<b>% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe</b>
<b>Principi e criteri direttivi generici o mancanti</b>	<b>6</b>	<b>42,86%</b>
<b>Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega</b>	<b>4</b>	<b>28,57%</b>
<b>Procedure di delega</b>	<b>8</b>	<b>57,14%</b>

La [tabella 6](#) dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato su atti contenenti deleghe.

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

#### ***4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto***

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D'altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto **9** dei 12 decreti-legge esaminati hanno un contenuto omogeneo (in un caso “sostanzialmente omogeneo” e in due casi anche “corrispondente al titolo”); **2** decreti presentano un contenuto classificabile implicitamente come “disomogeneo con finalità univoca” (C. 3495, Territorio e proroga deleghe per la revisione del bilancio dello Stato; C. 3926, Enti territoriali e territorio); infine, il contenuto del decreto-legge n. 210/2015 (C. 3513 – “milleproroghe”) è considerato fisiologicamente eterogeneo: reca infatti disposizioni che intervengono «su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori» ([Scheda 6, punto 1](#)).

Nel paragrafo 4.6 si sono richiamati i pareri nei quali il Comitato, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha posto la questione dell'omogeneità con il contenuto del decreto-legge delle disposizioni incidenti su deleghe legislative.

Per quanto riguarda i progetti di legge contenenti deleghe, la maggior parte di essi tende ad avere un contenuto omogeneo, sia tra i disegni di legge governativi, sia tra i progetti di legge parlamentari; costituisce una eccezione il “collegato agricolo”

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

(C. 3119), il contenuto del quale è definito nel parere del Comitato “estremamente ampio e complesso”.

Nel parere sul disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821), il Comitato annota nelle premesse che «il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un contenuto in larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 - che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 - e contiene, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appare invece riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all'articolo 24, comma 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all'articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell'ambito della legge di delegazione europea» ([Scheda 20, punto 1](#)). Ne consegue la seguente condizione: «per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all'esame del Senato, i contenuti dell'articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della suddetta delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio».



## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

***4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000***

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nei pareri relativi alla legge europea 2015-2016 (A. C. 3821) e al decreto-legge n. 59/2016 (C. 3892 – investitori in banche in liquidazione).

Nelle premesse del primo parere il Comitato annota che «alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno efficacia retroattiva; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” (si vedano, in proposito, l'articolo 23, comma 2, l'articolo 26, comma 3, e l'articolo 28); con specifico riguardo all'articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l'abrogazione dal 1° gennaio 2016, “continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti”, non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005». La conseguente condizione si limita a «chiarire a quali anni si intenda fare riferimento».

Nel parere sul decreto-legge n. 59/2016 il Comitato rileva nelle premesse che «le disposizioni contenute all'articolo 11, comma 7, dispongono retroattivamente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, il versamento di un canone annuo a carico delle imprese che intendano continuare ad avvalersi della trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate (imposte differite attive), ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte, derogando così implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212,

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” nonché all’articolo 4 del medesimo statuto, in base al quale “Non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi ne’ prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”» ([Scheda 21, punto 3](#)).

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

#### ***4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale***

6 dei 26 pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

- i più volte citati pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185 del 2015 (C. 3495 – interventi nel territorio e proroga deleghe revisione del bilancio), n. 42 del 2016 (C. 3822 – sistema scolastico e ricerca) e n. 67 del 2016 (C. 3953 – partecipazione italiana a missioni internazionali), con riguardo all'introduzione negli stessi di disposizioni incidenti su deleghe legislative, richiamano i limiti di contenuto dei decreti-legge imposti dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, facendo riferimento sia all'articolo 76, sia all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione ([Scheda 4, punto 2](#); [Scheda 16, punto 2](#); [Scheda 24, punto 2-bis](#));

- i pareri sul disegno di legge n. 2039 (consumo del suolo) e sulla proposta di legge n. 2212 (gestione acque pubbliche e servizio idrico) richiamano l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sull'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo. Le premesse del primo parere, dopo essersi soffermate sulla complessità delle procedure attuative previste (cfr. il paragrafo 4.5), segnalano che «la procedura contempla inoltre quattro casi di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia degli enti territoriali e in caso di mancata adozione di deliberazioni della Conferenza unificata. Alcune delle suddette procedure risultano delineate in difformità rispetto a quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; in particolare:

l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione, nel termine di 180 giorni, della deliberazione della Conferenza unificata

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva del consumo del suolo a livello nazionale;

l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo del suolo;

l'articolo 3, comma 9, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di settore, sentiti l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – destinatari di una preventiva diffida – con il parere della Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte degli enti interessati, delle determinazioni volte alla riduzione di consumo del suolo;

infine, l'articolo 4, comma 4, introduce un'ulteriore ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte delle regioni, di disposizioni volte ad incentivare i comuni ad adottare iniziative di rigenerazione urbana».

La condizione è così formulata: «per quanto detto in premessa, si riformolino le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 2 e 6, e all'articolo 4, comma 4, al fine di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

Il secondo parere inserisce il rilievo sull'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nell'ambito di un più ampio ragionamento sull'indefinitezza di diverse previsioni relative all'attuazione della legge, formulando la seguente condizione, analoga a quella già citata: «all'articolo 6, comma 9, si riconfiguri l'esercizio del potere sostitutivo alla luce della procedura di

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003»;

▪ infine, un'osservazione del parere sulla proposta di legge n. 1460-B (ratifica della convenzione sull'assistenza giudiziaria penale), chiama in causa l'articolo 26 della Costituzione, sull'extradizione del cittadino (“consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali” e comunque non ammessa per reati politici): «all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 26 della Costituzione, e come peraltro stabilito in termini generali al numero 2) della medesima lettera d), che tali fattispecie non riguardano i cittadini».

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

## ***4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale***

Nel quarto turno di presidenza del Comitato, in tendenziale continuità con la linea emersa nei precedenti dieci mesi, sono stati abbastanza frequenti i richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ricorrono in **7** dei **26** pareri: **3** richiamano sentenze comunque riconducibili al tema dei limiti di contenuto della decretazione d'urgenza; **1** richiama due sentenze concernenti la formulazione di disposizioni di delegazione legislativa; **3** richiamano una sentenza della Corte costituzionale ed una del Consiglio di Stato attinenti alla previsione di atti atipici, qualificati di natura non regolamentare.

### ***4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge***

Sui tre pareri che richiamano la giurisprudenza costituzionale sui limiti di contenuto e l'omogeneità dei decreti-legge mi sono già soffermato nel paragrafo 4.6, con riguardo alla presenza di disposizioni di delega nei disegni di legge di conversione. In tali pareri, come già segnalato, il Comitato si confronta sia con la consolidata linea maturata alla Camera, volta a considerare inammissibile l'introduzione, nel disegno di legge di conversione, di previsioni sostanziali, soprattutto se incidenti su disposizioni di delega, sia con la più flessibile giurisprudenza della Corte costituzionale, che ne consente l'inserimento, a patto che tali previsioni siano omogenee con il contenuto dei decreti-legge.

### ***4.11.2. La formulazione di disposizioni di delega***

Nel parere sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) il Comitato svolge nelle premesse un ampio

## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

ragionamento sulla genericità di taluni principi e criteri direttivi, che in qualche caso lasciano aperte più opzioni, dilatando la discrezionalità del legislatore delegato: «taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; in particolare, l'articolo 13, comma 1, nell'enucleare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento: alla lettera *b*), numero 1), affida al Governo il compito di “*valutare* l'estensione della disciplina recata dagli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (...) anche” a casi ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati; alla lettera *b*), numero 4), delega il Governo a “*valutare* se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi (...)”; alla lettera *ì*), numero 5), delega il Governo a “prevedere, *ove opportuno*, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo (...)”. In altri casi, l'eventualità si riferisce all'attribuzione di funzioni e di potestà normative: in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera *d*), delega il Governo a “attribuire, *ove del caso*, alle autorità designate ai sensi delle lettere *b*) e *c*) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, *ove opportuno*, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a (...)” una serie di obiettivi; l'articolo 11, comma 2, lettera *a*) delega il Governo ad “apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, *ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB (...)”; l'articolo 12, comma 1, alinea, nell'introdurre i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, attribuisce al Governo la facoltà di prevedere “*ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze”; infine, l'articolo 14, comma 2, lettera *n*), delega il Governo a prevedere, “*ove opportuno*, il ricorso alla normativa secondaria”. In relazione a tutte le anzidette fattispecie, si segnala che, in un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha rilevato che: “*il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega*” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» ([Scheda 11, punto 2](#)).

La conseguente condizione è volta a specificare «i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato».

#### ***4.11.3. I decreti di natura non regolamentare***

Il Comitato, in presenza di previsioni relative all'adozione di decreti dei quali si specifica la natura non regolamentare, ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti



---

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

---

normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti «atipici» di natura non regolamentare” ([Scheda 8, punto 5](#) - C. 3119 – “collegato agricolo; [Scheda 9, punto 4](#) - C. 3606 - decreto-legge n. 18/2016 – banche di credito cooperativo; [Scheda 21, punto 4](#) - C. 3892- decreto-legge n. 59/2016 – investitori in banche in liquidazione). In tutti i tre casi, il Comitato formula analoghe condizioni volte a riformulare le previsioni «nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988».



## RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO

## V. CONCLUSIONI

*Il turno di presidenza che ho avuto l'onore di svolgere è stato il secondo, nella storia ormai quasi ventennale del Comitato, nel quale i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega al Governo hanno superato quelli sui decreti-legge<sup>3</sup>.*

*È un dato che ho già rimarcato nel corso del rapporto e sul quale desidero soffermarmi anche in queste conclusioni, perché la sua lettura si presta a diverse considerazioni sul ruolo del Comitato per la legislazione e del Parlamento. Quest'ultimo, l'ho scritto in precedenza, è sempre più emendatore e — aggiungo ora — consulente — e sempre meno legislatore. È un processo in atto da molti anni, nei quali il Governo ha assunto crescenti responsabilità legislative, attraverso un uso e spesso un abuso della decretazione d'urgenza e della legislazione delegata.*

*In questo contesto, il Comitato ha l'opportunità di intervenire in tutti i procedimenti legislativi più importanti (con la richiamata eccezione della legge di stabilità), tra l'altro segnalando di frequente la difficoltà del Parlamento nel definire principi e criteri direttivi di delega che indichino con precisione al Governo la direzione da seguire. Nel paragrafo dedicato alla legislazione delegata si sono citati diversi pareri che evidenziano la genericità dei principi e criteri direttivi, la loro sovrapposizione rispetto all'oggetto della delega, la discrezionalità lasciata al Governo. I rilievi avanzati dal Comitato non sempre vengono recepiti, ma le Commissioni permanenti hanno comunque la possibilità di pronunciarsi anche sugli schemi dei decreti legislativi e quindi di verificare a valle l'opera del legislatore delegato. Il coinvolgimento del Comitato è possibile anche in questa fase, su richiesta di almeno un quinto dei membri delle Commissioni competenti.*

---

<sup>3</sup> Una simile evenienza si è verificata soltanto nel secondo (e conclusivo) turno di presidenza della XV legislatura, quando, tra il 6 aprile 2007 e il 5 febbraio 2008, il Comitato si pronunciò su 14 disegni di legge di conversione, 16 progetti di legge contenenti disposizioni di delega e uno schema di decreto legislativo.

---

8 GENNAIO 2015 – 7 NOVEMBRE 2015

---

*Desidero concludere proprio su questo punto, esprimendo l'auspicio e la convinzione che sia importante per il Comitato riflettere sulla necessità per il futuro di attivarsi per l'espressione del parere anche sugli schemi di decreto legislativo che più ne investano le competenze. Penso, in particolare, agli schemi di decreto legislativo volti al riordino normativo o comunque alla semplificazione della legislazione, sui quali il Comitato potrebbe utilmente esprimersi per affiancare la propria voce specializzata sulla qualità della normazione a quella delle Commissioni competenti per il merito.*

## ***VI. TABELLE***



TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”

RILIEVI NEL PARERE						
AC	Forma Atto	Oss.	Cond.	Racc.	Note	Scheda
<a href="#">3393</a>	DL 2015/174	NO	SI	SI	1 Condizione, 2 Raccomandazioni	<a href="#">0001</a>
<a href="#">3446</a>	DL 2015/183	SI	NO	NO	1 Osservazione	<a href="#">0002</a>
<a href="#">3481</a>	DL 2015/191	SI	NO	SI	1 Osservazione, 1 Raccomandazione	<a href="#">0003</a>
<a href="#">3495</a>	DL 2015/185	NO	SI	NO	1 Condizione	<a href="#">0004</a>
<a href="#">2953</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	<a href="#">0005</a>
<a href="#">3513</a>	DL 2015/210	SI	SI	SI	1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<a href="#">0006</a>
<a href="#">TU 3317</a>	pdl	SI	SI	NO	5 Condizioni, 2 Osservazioni	<a href="#">0007</a>
<a href="#">3119</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	3 Condizioni, 6 Osservazioni	<a href="#">0008</a>
<a href="#">3606</a>	DL 2016/018	SI	SI	NO	2 Condizioni, 4 Osservazioni	<a href="#">0009</a>
<a href="#">2039 NT</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	4 Condizioni, 6 Osservazioni	<a href="#">0010</a>
<a href="#">3540</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	4 Condizioni, 1 Osservazione	<a href="#">0011</a>
<a href="#">2212</a>	pdl	SI	SI	NO	7 Condizioni, 3 Osservazioni	<a href="#">0012</a>
<a href="#">3634</a>	pdl	SI	SI	SI	2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<a href="#">0013</a>
<a href="#">3672</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	2 Condizioni, 1 Osservazione	<a href="#">0014</a>
<a href="#">2617-B</a>	ddl Gov	NO	SI	NO	1 Condizione	<a href="#">0015</a>
<a href="#">3822</a>	DL 2016/042	NO	SI	SI	1 Condizione, 1 Raccomandazione	<a href="#">0016</a>
<a href="#">TU 2839</a>	pdl	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	<a href="#">0017</a>
<a href="#">3594</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	3 Condizioni, 1 Osservazione	<a href="#">0018</a>

<b>RILIEVI NEL PARERE</b>						
<b>AC</b>	<b>Forma Atto</b>	<b>Oss.</b>	<b>Cond.</b>	<b>Racc.</b>	<b>Note</b>	<b>Scheda</b>
<a href="#">3209</a>	pdl	NO	NO	NO	nessun rilievo	<a href="#">0019</a>
<a href="#">3821</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	3 Condizioni, 1 Osservazione	<a href="#">0020</a>
<a href="#">3892</a>	DL 2016/059	SI	SI	NO	1 Condizione, 1 Osservazione	<a href="#">0021</a>
<a href="#">3886</a>	DL 2016/098	SI	NO	SI	2 Osservazioni, 1 Raccomandazione	<a href="#">0022</a>
<a href="#">1460-B</a>	pdl	SI	NO	NO	2 Osservazioni	<a href="#">0023</a>
<a href="#">3953</a>	DL 2016/067	NO	SI	SI	1 Condizione, 2 Raccomandazioni	<a href="#">0024</a>
<a href="#">3926</a>	DL 2016/113	SI	SI	NO	4 Condizioni, 3 Osservazioni	<a href="#">0025</a>
<a href="#">3954</a>	DL 2016/117	NO	NO	NO	nessun rilievo	<a href="#">0026</a>



TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”

AC	Forma Atto	Norme di interpr. aut.	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Redazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Schede
<a href="#">3393</a>	DL 2015/174	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0001</a>
<a href="#">3446</a>	DL 2015/183	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0002</a>
<a href="#">3481</a>	DL 2015/191	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0003</a>
<a href="#">3495</a>	DL 2015/185	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0004</a>
<a href="#">3513</a>	DL 2015/210	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	<a href="#">0006</a>
<a href="#">3119</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	<a href="#">0008</a>
<a href="#">3606</a>	DL 2016/018	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0009</a>
<a href="#">2039 NT</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0010</a>
<a href="#">3540</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0011</a>
<a href="#">2212</a>	pdl	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0012</a>
<a href="#">3634</a>	pdl	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0013</a>
<a href="#">3672</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0014</a>
<a href="#">2617-B</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0015</a>
<a href="#">3822</a>	DL 2016/042	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	<a href="#">0016</a>
<a href="#">3594</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0018</a>
<a href="#">3821</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0020</a>
<a href="#">3892</a>	DL 2016/059	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0021</a>

AC	Forma Atto	Norme di interpr. aut.	Deroghe	Abrogazioni	Richiami generici, imprecisi o errati	Incid. su fonti sec.	Redazione del testo	Titolo e rubriche	Mod. non testuali	Schede
<a href="#">3886</a>	DL 2016/098	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0022</a>
<a href="#">1460-B</a>	pdI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0023</a>
<a href="#">3953</a>	DL 2016/067	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0024</a>
<a href="#">3926</a>	DL 2016/113	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0025</a>

TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”

ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI									
AC	Forma Atto	Mod. norme recenti	Modifiche a norme recanti novelle	Portata normativa Nor. descr/ricogn/progr. Ambito applicaz.	Preamboli	Stratificazione normativa	Disposizioni transitorie, speciali, temporanee	Proroga disp. transitorie	Schede
<a href="#">3393</a>	DL 2015/174	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0001</a>
<a href="#">3481</a>	DL 2015/191	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0003</a>
<a href="#">3495</a>	DL 2015/185	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0004</a>
<a href="#">3513</a>	DL 2015/210	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0006</a>
<a href="#">TU 3317</a>	pdl	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0007</a>
<a href="#">3119</a>	ddl Gov	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0008</a>
<a href="#">2039 NT</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0010</a>
<a href="#">2212</a>	pdl	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0012</a>
<a href="#">3634</a>	pdl	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0013</a>
<a href="#">TU 2839</a>	pdl	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0017</a>
<a href="#">3821</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	<a href="#">0020</a>
<a href="#">3892</a>	DL 2016/059	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0021</a>
<a href="#">3886</a>	DL 2016/098	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0022</a>
<a href="#">3953</a>	DL 2016/067	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0024</a>
<a href="#">3926</a>	DL 2016/113	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	<a href="#">0025</a>

TAB. 4 "SISTEMA DELLE FONTI"

Sistema della Fonti												
AC	Forma Atto	Rapporto con fonti subordinate	Delegificazione sparis	Coerente utilizzo fonti normative	DM non regolamentari	DPCM con contenuto normativo	Sovrapposizione di fonti normative	Coord. con vigenti fonti normative	Efficacia temporale retroattiva e/o differita	Adempimenti	Scheda	
<a href="#">3393</a>	DL 2015/174	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	<a href="#">0001</a>	
<a href="#">3481</a>	DL 2015/191	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0003</a>	
<a href="#">3495</a>	DL 2015/185	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0004</a>	
<a href="#">3513</a>	DL 2015/210	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	<a href="#">0006</a>	
<a href="#">TU 3317</a>	pdL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0007</a>	
<a href="#">3119</a>	ddl Gov	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0008</a>	
<a href="#">3606</a>	DL 2016/018	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0009</a>	
<a href="#">2039 NT</a>	ddl Gov	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0010</a>	
<a href="#">3540</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0011</a>	
<a href="#">2212</a>	pdL	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0012</a>	
<a href="#">3634</a>	pdL	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	<a href="#">0013</a>	
<a href="#">3672</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0014</a>	
<a href="#">2617-B</a>	ddl Gov	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0015</a>	
<a href="#">3822</a>	DL 2016/042	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0016</a>	

Sistema della Fonti											
AC	Forma Atto	Rapporti con fondi subordinati	Delegificazione sparis	Coerente utilizzo fonti normative	Diri non regolamentari	Diretti con contenuto normativo	Sovrapposizione di fonti normative	Coord. con vigenti fonti normative	Efficacia temporale Retroattività (N.L. differita)	Adempimenti	Subditi
<a href="#">TU 2839</a>	pdl	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0017</a>
<a href="#">3821</a>	ddl Gov	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	<a href="#">0020</a>
<a href="#">3892</a>	DL 2016/059	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0021</a>
<a href="#">3886</a>	DL 2016/098	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	<a href="#">0022</a>
<a href="#">3953</a>	DL 2016/067	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	<a href="#">0024</a>
<a href="#">3926</a>	DL 2016/113	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0025</a>
<a href="#">3954</a>	DL 2016/117	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<a href="#">0026</a>

TAB. 5 “LEGGE 400/1988”

Riferimenti normativi citati (L. 400/1988)										
AC	art. 13-bis	art. 15, c.1	art. 15, c.2, a	art. 15, c.3	art. 15, c.3	art. 17 c.1	art. 17, c.2	art. 17, c.3	art. 17 in generale	Scheda
	Chiarezza testi normativi	Preambolo	Deleghe in DL	Immed. applicazione	Contenuto Limiti	Reg. esec., att.-integ., indep. (DPR)	Reg. delegif. (DPR)	Reg. settoriali (DM)	Regolamenti	
<u>3393</u>	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<u>0001</u>
<u>3495</u>	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<u>0004</u>
<u>3119</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0008</u>
<u>3606</u>	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	<u>0009</u>
<u>2039 NT</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	<u>0010</u>
<u>3822</u>	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	<u>0016</u>
<u>3821</u>	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	<u>0020</u>
<u>3886</u>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	<u>0022</u>
<u>3953</u>	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<u>0024</u>

TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

DISPOSIZIONI DI DELEGA									
AC	Forma Atto	Nuove Deleghe	Princ. e criteri dir. Generici/mancanti	Sovrapp. tra princ., crit. e ogg. delega	Procedure di delega	Scorrimiento	Prorog. a o Diff. Termini	Rif. ad eventualità e opzioni selezionabili	Schede
<a href="#">3495</a>	DL 2015/185	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	<a href="#">0004</a>
<a href="#">2953</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0005</a>
<a href="#">TU 3317</a>	pdl	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	<a href="#">0007</a>
<a href="#">3119</a>	ddl Gov	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0008</a>
<a href="#">2039 NT</a>	ddl Gov	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0010</a>
<a href="#">3540</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	<a href="#">0011</a>
<a href="#">2212</a>	pdl	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0012</a>
<a href="#">3634</a>	pdl	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0013</a>
<a href="#">3672</a>	ddl Gov	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0014</a>
<a href="#">2617 -B</a>	ddl Gov	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0015</a>
<a href="#">3594</a>	ddl Gov	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0018</a>
<a href="#">3209</a>	pdl	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0019</a>
<a href="#">3821</a>	ddl Gov	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	<a href="#">0020</a>
<a href="#">1460 -B</a>	pdl	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	<a href="#">0023</a>

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) (*Esame e rinvio*) ..... 80

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 82

AVVERTENZA ..... 82

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).**

*(Esame e rinvio).*

La Giunta inizia l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° dicembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, come comunicato nella seduta del 16 novembre scorso, ricorda che con nota pervenuta il 14 novembre 2016, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Latina ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta, nell'ambito

del procedimento penale n. 1550/14 RGNR — n. 8022/16 R. GIP.

Ricorda come la domanda sia stata assegnata il 15 novembre 2016 alla Giunta e come, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, da tale data decorra il termine tassativo di 30 giorni per riferire all'Assemblea, previsto per le richieste di autorizzazione relative a provvedimenti coercitivi della libertà personale. Tale termine scadrà, dunque, il 15 dicembre prossimo.

Nella seduta del 16 novembre scorso ha provveduto a comunicare ai colleghi della Giunta l'avvenuta assegnazione della domanda di autorizzazione. In seguito la Giunta, a causa degli impegni connessi alla recente campagna referendaria, si è riunita nella seduta del 1° dicembre per la nomina del relatore.

Rileva, quindi, come si tratti di ordinanza particolarmente ampia e complessa, con allegata una rilevante quantità di documenti processuali, e come debba essere indicato il termine per l'audizione dell'interessato e, comunque, per l'eventuale deposito da parte di quest'ultimo di



memorie scritte che, a loro volta, dovranno essere oggetto di esame e approfondimento.

Osserva, inoltre, come da notizie di stampa risulterebbe che presso il Tribunale del riesame sia in corso l'esame della vicenda giudiziaria. Tuttavia, non essendo ancora pervenuta alcuna formale comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria, non è dato sapere con certezza, allo stato, se ed in quale misura la posizione dell'interessato sia o sia stata oggetto di riesame e, dunque, come il giudizio di riesame possa incidere sulle valutazioni che la Giunta è chiamata a svolgere. Con riserva di acquisire, anche per le vie brevi, le necessarie informazioni, fa presente come, sempre da notizie di stampa, risulti che le motivazioni del Tribunale del riesame siano attese per il prossimo mese di gennaio.

Per tutte queste ragioni, ed anche in vista dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari per le prossime festività, ritiene necessario che la Giunta, ai fini di un'istruttoria completa ed esaustiva, chieda alla Presidente della Camera una proroga ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento.

A tale proposito, osserva come il termine per riferire all'Assemblea, ove prorogato di 30 giorni, andrebbe a scadere sabato 14 gennaio 2017. Poiché la Giunta, sin dall'inizio della legislatura, si riunisce ordinariamente il mercoledì, ritiene che la richiesta di proroga possa estendersi a 34 giorni, di tal che il termine massimo per riferire in Assemblea possa coincidere con la seduta che sarà convocata per mercoledì 18 gennaio 2017. Si tratta, infatti, della prima seduta della Giunta immediatamente successiva.

In primo luogo, pertanto, propone che la Giunta richieda una proroga di 34 giorni del termine di cui all'articolo 18, comma 2, del Regolamento della Camera.

In secondo luogo, per quanto concerne, segnatamente, la programmazione dei lavori della Giunta, ritiene che si debba procedere all'illustrazione della relazione introduttiva ed all'eventuale audizione del-

l'interessato prima della sospensione dei lavori parlamentari per le prossime festività.

Propone, pertanto, che la relazione introduttiva sia svolta nella seduta del 14 dicembre 2016 e che all'interessato sia indicato il termine del 21 dicembre 2016, per rendere personalmente o per iscritto i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, ai colleghi di esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod.), *relatore*, concorda sulla necessità di una proroga fino a mercoledì 18 gennaio 2017 e sugli altri termini indicati dal presidente. Si dichiara disponibile a svolgere una relazione introduttiva nella seduta che sarà convocata per il 14 dicembre prossimo.

Paola CARINELLI (M5S) dichiara che il proprio Gruppo, in linea di principio contrario alla richiesta di qualsiasi proroga ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento, sarebbe pronto a votare su un'eventuale proposta del relatore sin dalla prossima settimana. Tuttavia, in considerazione della particolare concomitanza di circostanze ed esigenze tecniche verificatesi nel caso concreto, oltre che della complessità degli atti, ritiene che, in via eccezionale, sia effettivamente opportuno chiedere alla Presidente della Camera una proroga nella misura di 34 giorni. Concorda sul termine del 14 dicembre prossimo per lo svolgimento della relazione. Quanto al termine del 21 dicembre prossimo, indicato per l'eventuale audizione dell'interessato, sottolinea come debba trattarsi di un termine massimo. Se, dunque, l'interessato esercitasse la sua facoltà di rendere chiarimenti in una data anteriore, la Giunta dovrebbe accelerare i tempi di decisione.

Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo a nome del suo Gruppo, dichiara di concordare con le valutazioni del Presidente sia in ordine alla necessità di chiedere una proroga del termine di cui al-

l'articolo 18, comma 2, del Regolamento, sia in ordine all'estensione della proroga, nella misura di 34 giorni, al fine di evitare che il termine scada di sabato. Condivide, altresì, le ulteriori valutazioni in tema di programmazione dei lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto degli interventi dei colleghi, non essendovi obiezioni, dispone che alla Presidente della Camera sia chiesta una proroga di 34 giorni del termine di cui all'articolo 18, comma 2, del Regolamento della Camera. Dispone altresì che la relazione introduttiva sia svolta nella seduta del 14 dicembre e che all'interessato sia indicato il termine del 21 dicembre prossimo per rendere, personalmente o tramite il deposito di note scritte, i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Martedì 6 dicembre 2016.*

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 novembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 9 novembre scorso, la Giunta ha deliberato di chiedere all'autorità giudiziaria di inviare il supporto in-

formatico contenente il video – non più reperibile su internet – con le dichiarazioni dell'onorevole Argentin.

L'autorità giudiziaria ha trasmesso quanto richiesto dalla Giunta ed il relativo video è a disposizione dei colleghi della Giunta.

Ricorda, altresì, che l'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, prevede che: «La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni».

Pertanto, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessata di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga in tempi certi, propone che il predetto invito sia formulato indicando all'interessata il termine di mercoledì 14 dicembre 2016, entro il quale rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota scritta.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che nella prossima seduta avrà dunque luogo l'eventuale audizione dell'interessata e, in ogni caso, sarà svolta la relazione introduttiva da parte della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestione dell'amministrazione del comune di Santa Marina (SA) .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	103
5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza nell'ambito degli uffici del comune di Vallo della Lucania .....	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	104
5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	106
5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi » dell'ex istituto Sant'Anna a centro di accoglienza profughi, a Como .....	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	108
5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell'interno per il conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito .....	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	110
5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell'Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania .....	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	112

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	86
Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	86

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. Emendamenti C. 3880 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della	

Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d</i> ) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m</i> ) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. Emendamenti C. 3917-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. Emendamenti C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	95
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	95
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	114

#### INTERROGAZIONI

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario per l'interno Domenico Manzione.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**5-06045 Valiante:** Su presunte irregolarità nella gestione dell'amministrazione del comune di Santa Marina (SA).

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in ti-

to, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone VALIANTE (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

**5-09306 Valiante:** Su questioni relative alla sicurezza nell'ambito degli uffici del comune di Vallo della Lucania.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone VALIANTE (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

**5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enzo LATTUCA (PD), cofirmatario della interrogazione in titolo, replicando si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

**5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi » dell'ex istituto Sant'Anna a centro di accoglienza profughi, a Como.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola MOLTENI (LNA) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauritiva e attendibile ricostruzione dei fatti. Esprime la sua soddisfazione per il fatto che il padiglione oggetto dell'interrogazione non sia stato destinato a centro di accoglienza profughi. Desidera però esprimere la sua preoccupazione per la situazione di grave difficoltà in cui versa il territorio di Como in relazione all'emergenza migranti. Ricorda al proposito la lettera inviata al Governo dal sindaco di Como, non appartenente alla sua parte politica. Sottolinea che il numero di richiedenti asilo giunti a Como in quest'anno è superiore alle 1.900 unità, con un incremento di più di 450 unità rispetto all'anno precedente e che sono state respinte il 75 per cento circa delle domande di asilo presentate. Sottolinea poi come solo nell'ultimo mese si è registrato a Como un arrivo di 800 migranti. È una situazione gestita in modo del tutto sbagliato, come dimostra il numero di mi-

granti ammassato nei mesi scorsi alla stazione di Como, in attesa di entrare, quasi sempre invano, nel territorio della Confederazione elvetica. Proprio il fatto che Como sia vicino al confine con la Svizzera rende insufficiente l'incremento di unità delle forze dell'ordine impiegate, indicato dal Sottosegretario nella sua risposta, anche alla luce dell'aumento della microcriminalità. Ritiene quindi necessaria, e ne fa in questa sede richiesta, l'estensione al territorio della città di Como dell'operazione strade sicure, con l'impiego di unità dell'esercito.

**5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell'interno per il conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando paradossale che non si sia riusciti ad individuare una figura professionale idonea a ricoprire l'incarico indicato, per il conferimento del quale era stato indetto un bando dal Ministero dell'interno. Ritiene più probabile che il Ministero si sia reso conto a posteriori che sarebbe stato un errore procedere al conferimento di un incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito nell'ambito della pubblica amministrazione, tenuto conto che qualsiasi lavoro richiede una remunerazione adeguata, che vada oltre il mero rimborso delle spese. Ricorda inoltre che il ricorso a collaborazioni esterne nell'ambito della pubblica amministrazione dovrebbe aver luogo solo in casi strettamente necessari, ad esempio laddove sia impossibile utilizzare personale interno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, a pena di incorrere in una ipotesi di danno erariale.



**5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell'Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emanuele COZZOLINO (M5S), cofirmatario della interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale.**

**Atto n. 360.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo (Atto n. 360) è adottato in attuazione della di-

sposizione di delega (articolo 1, comma 1 lettera *d*) e articolo 8) prevista nell'ambito della legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile, adottata, tra l'altro, con l'obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile. Viene quindi disposta l'abrogazione del decreto legislativo n. 77 del 2002 recante la disciplina del servizio civile.

Rammenta, in proposito, che l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106 di riforma del Terzo settore reca alcune deleghe al Governo – da attuare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 3 luglio 2017) – per la riforma del Terzo settore.

In sede di attuazione delle deleghe, viene richiamata (articolo 1, comma 2) l'esigenza del rispetto e della coerenza con la normativa dell'Unione europea oltre al rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti.

Tra le deleghe, l'articolo 1, comma 2, lettera *d*) della legge n. 106 del 2016 prevede la «revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale».

Per l'attuazione di tale delega la legge prescrive che il decreto legislativo siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Per le altre deleghe previste dal medesimo articolo 1 della legge n. 106 del 2016 (disciplina delle associazioni e fondazioni, codice del Terzo settore e impresa sociale) è richiesta la previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Tutti gli schemi devono essere corredati della relazione tecnica (di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il termine per l'espressione del parere parlamentare (gli schemi sono trasmessi

entro il 45° giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega) è di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. È consentita l'adozione – entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge 106 del 2016 ed attraverso la medesima procedura, di disposizioni integrative e correttive dei decreti, « tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse ».

Quanto ai principi e criteri direttivi specificatamente previsti per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, l'articolo 8 della legge n. 106 del 2016 prevede: l'istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; la definizione dello *status* giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; l'attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; la realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; la possibilità per le regioni, gli enti

locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; la previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza; la definizione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; la previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperì le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo, il Capo I dello schema di decreto individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo e reca le principali definizioni (articolo 1), dispone

l'istituzione del servizio civile universale (articolo 2) e definisce i settori di intervento (articolo 3).

L'articolo 1, in particolare, richiama la disposizione di delega (articoli 1 e 8 della legge 106 del 2016) e individua l'ambito di intervento del provvedimento nella revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. Reca quindi le necessarie definizioni. L'articolo 2 dispone l'istituzione del servizio civile « universale » (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile « nazionale ») finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione. In tale modo viene fatto riferimento – in coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto – ad un'accezione più ampia del concetto di difesa della Patria che comprende anche attività di impegno sociale. L'articolo 3 individua i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale. Si tratta in particolare dei seguenti ambiti: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. Il Capo IV dello schema di decreto definisce le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale (articoli 4 e 5).

L'articolo 4 dello schema di decreto in commento prevede che il Piano triennale sia attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori tra i seguenti, elencato all'articolo 3,

(comma 1): assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. È stabilito (comma 2) che il Piano triennale ed i Piani annuali debbano tenere conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonché delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. In relazione a ciascun anno, contenuti necessari del Piano triennale e dei Piani annuali (comma 3) – approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni (comma 4) – sono i seguenti: la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità; la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

Tale impostazione – che si fonda sull'attribuzione a livello statale del principio programmatico – costituisce uno dei tratti connotanti la nuova disciplina del servizio civile predisposta dal provvedimento, facendo seguito a quanto previsto dalla disposizione di delega (articolo 8, comma 1, lettera *d*) della legge n. 106 del 2016).

In base all'articolo 5 dello schema di decreto in commento, i programmi di intervento possono dunque riguardare uno o più settori di cui all'articolo 3 e si articolano in progetti, i quali indicano (commi 1 e 2): le azioni, con riferimento



ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione (come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera *f*)); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione (l'articolo 9 definisce i compiti ed il ruolo degli operatori volontari); il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali (comma 3). Le attività di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.

Quanto alle modalità di approvazione dei progetti, questi sono presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale (disciplinato dall'articolo 11), previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24. I programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica.

Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la previsione del comma 7 viene infine consentito alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti di Terzo settore di realizzare autonomamente progetti di servizio civile universale, con risorse proprie, presso soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile nazionale (disciplinato dall'articolo 11), previa approvazione della Presidenza del Consiglio. Ricorda altresì che ai sensi

dell'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto le regioni possono istituire un servizio civile regionale.

La disposizione di delega (articolo 8, comma 1, lettera *d*)) prevede l'attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; la realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; la possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.

Ricorda, quanto al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che la Corte costituzionale (in particolare nella sentenza n. 228 del 2004) ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso.

Alla luce della giurisprudenza costituzionale e tenuto conto della vigente normativa, sarebbe, a suo avviso, opportuno valutare se la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dei Piani (articolo 4, comma 4) e la previsione del parere delle regioni ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento (articolo 5, comma 5) siano in grado di assicurare un suffi-

ciente coinvolgimento regionale nella parte in cui la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione culturale della cultura e dello sport).

Il Capo III dello schema di decreto individua gli ambiti e le funzioni di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel nuovo sistema di servizio civile universale, così individuati: Stato (articolo 6), regioni (articolo 7), enti del servizio civile (articolo 8), operatori volontari (articolo 9) e Consulta nazionale per il servizio civile nazionale (articolo 10).

L'articolo 6 individua nella Presidenza del Consiglio l'amministrazione competente a svolgere le funzioni attribuite allo Stato, che riguardano la programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti e le attività di controllo.

In particolare, l'articolo 6 dello schema individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'amministrazione competente a svolgere le funzioni statali in materia di servizio civile universale, come già previsto nel quadro normativo vigente. Tali funzioni riguardano la programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti e le attività di controllo.

L'articolo 7 individua le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome, che riguardano la partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento del servizio civile, nonché, sulla base di specifici accordi con lo Stato, la formazione del personale e le attività di controllo. Resta salva la possibilità per le regioni e province autonome di istituire un servizio civile regionale con finalità proprie. Il comma 1, riepilogando disposizioni contenute nello schema di decreto, stabilisce che le regioni e le province autonome partecipano alle fasi di programmazione del servizio civile universale e di predisposizione del documento di programmazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, tramite il parere espresso

in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 4, comma 4 e articolo 24, comma 2); concorrono alla valutazione dei programmi di intervento che debbono essere svolti nel territorio di propria competenza, tramite parere reso alla Presidenza del Consiglio (articolo 5, comma 5); attuano programmi di servizio civile con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio (articolo 5, comma 7). Il comma 2 riconosce la possibilità per le regioni e le province autonome di svolgere alcune ulteriori funzioni, ma solo previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, possono svolgere attività di: formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale; controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile nel territorio di propria competenza; valutazione dei risultati degli interventi svolti dagli enti di servizio civile nel territorio di propria competenza; ispezioni presso gli enti di servizio civile che operano esclusivamente nel territorio di propria competenza, volte a verificare la corretta realizzazione degli interventi e il regolare impiego degli operatori. Tali funzioni sono svolte dalla Presidenza del Consiglio fino alla data della sottoscrizione degli accordi ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi (comma 3).

Infine il comma 4 mantiene salva la possibilità per le regioni e province autonome di istituire un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.

L'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale in merito è infatti che la riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale non preclude alle regioni e alle province autonome « la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale », nell'ottica del perseguimento dell'ampia finalità di realizzazione del principio di soli-

darietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione (sentenza n. 431 del 2005).

L'articolo 8 individua i compiti degli enti di servizio civile nazionale e prevede la possibilità che gli stessi possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 9 disciplina il ruolo e i compiti assegnati agli operatori volontari del servizio civile nazionale, che svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto. In particolare, viene istituita la rappresentanza nazionale degli operatori volontari al fine di assicurare in modo costante il confronto tra Stato e operatori. La rappresentanza è articolata a livello nazionale e regionale, di cui vengono disciplinati i meccanismi di elezione.

L'articolo 10 disciplina la Consulta nazionale per il servizio civile, prevedendone una nuova composizione e rinviando ad un successivo DPCM le norme sull'organizzazione ed il funzionamento.

Il capo V reca disposizioni in ordine all'istituzione dell'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del consiglio (articolo 11) e alla prestazione del servizio civile in Italia (articolo 12) e all'estero (articolo 13).

Gli articoli 12 e 13 recano disposizioni particolari e differenziate per il servizio civile svolto in Italia e per quello svolto all'estero.

Il Capo V reca la disciplina del rapporto di servizio civile universale.

L'articolo 14 individua i requisiti di partecipazione al servizio civile universale.

L'articolo 15 reca alcune previsioni circa la procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale.

La legge delega (legge n. 106 del 2016: cfr. suo articolo 8, comma 1, lettera *b*)) prescrive, per questo riguardo, un bando pubblico e procedure improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione. Il comma 1 di questo articolo dello schema ripete le previsioni della legge delega, specificando che la selezione sia effettuata dagli enti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale (articolo 11 dello schema). Il principio dell'unicità dell'Albo – in luogo della plu-

ralità di Albi (sono 22) nazionale e regionali o provinciali autonomi – è uno degli elementi connotanti la nuova disciplina prospettata dallo schema). Gli enti devono garantire una maggiore speditezza della procedura (non figura maggiore specificazione nel testo). Così come devono assicurare la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonché degli esiti delle valutazioni. Ai fini della selezione – aggiunge il comma 2 – gli enti devono nominare apposite Commissioni valutatrici dei giovani candidati, tenute a redigere un verbale, con analitico punteggio per i diversi elementi oggetto della valutazione prestata. I membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione. Sono inoltre tenuti a dichiarare di non incorrere « in alcuna causa di incompatibilità ». Peraltro, lo schema non pare recare maggiore specificazione su quali siano siffatte cause di incompatibilità. Tale dichiarazione dei membri delle Commissioni è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dunque con auto-dichiarazione da parte degli interessati, sostitutiva di certificazione.

L'articolo 16 disciplina il rapporto di servizio civile universale e la sua durata (individuata tra gli 8 e i 12 mesi).

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari. I commi 1 e 2 prevedono, in particolare, la corresponsione di un assegno, da erogare nel rispetto di specifici criteri, quali l'effettività del servizio svolto, la tracciabilità, la pubblicità, la semplificazione delle procedure amministrative mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

L'articolo 18 riconosce una serie di benefici nel campo dell'istruzione e dell'inserimento lavorativo per gli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile, quali crediti formativi universitari, collocamento nel mercato del lavoro, possibili titoli di preferenza nei concorsi pubblici se previsto dai bandi. I criteri per il riconoscimento del periodo di svolgimento del servizio civile sono defi-

nite con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta, salvo documentati motivi di salute o forza maggiore, la decadenza da tali benefici.

L'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile.

Peraltro, diversamente dall'analoga disposizione del decreto legislativo n. 77 del 2002 (articolo 9, comma 8 che fa riferimento all'Ufficio nazionale per il servizio civile o alle regioni e le province autonome, per quanto di competenza), fa presente che non appare specificato il soggetto che rilasci tale attestato.

Il Capo VI concerne il « Controllo, valutazione e verifica del servizio civile universale ».

Lo compongono gli articoli 20, 21, 22 e 23.

L'analisi di impatto posta a corredo dello schema evidenzia come l'assenza di un controllo sulla gestione delle attività è una delle criticità della vigente disciplina.

Per questo riguardo, l'articolo 20 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolga, sulla base di uno specifico piano annuale (pubblicato sul suo sito internet), un controllo sulla gestione delle attività degli enti. Il controllo si esercita onde verificare la legittimità e regolarità procedurali della realizzazione del servizio civile, con successiva eventuale adozione di « interventi correttivi » (senza maggiore specificazione).

L'articolo 21 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare una valutazione concernente l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate.

Ancora in materia di controllo, l'articolo 22 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti, anche « per il tramite »

delle Regioni e delle Province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri per gli interventi all'estero.

L'articolo 23 prevede il Presidente del Consiglio presenti al Parlamento una relazione annuale sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.

L'articolo 24 ha per oggetto il Fondo nazionale per il servizio civile. Disciplina inoltre la programmazione finanziaria del servizio civile.

L'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.

Siffatto incremento (rispetto alle risorse in bilancio che sono di 111,26 milioni secondo il disegno di legge di bilancio per il 2017, in corso di esame parlamentare) è pari a 146,3 milioni di euro.

Ricorda altresì che analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-bis (comma introdotto nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (in corso di esame parlamentare), che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 « anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale ».

L'articolo 26 reca norme transitorie e finali.

L'articolo 27 concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo oggetto del presente schema (la quale decorre dal giorno successivo della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.**

**Emendamenti C. 3880 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra**



il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

**Emendamenti C. 3917-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.**

**Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.**

**Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.**

**Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore Cozzolino, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.**

**Emendamenti C. 3947 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge contiene disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Il decreto legge n. 189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame. Per tale ragione, il titolo del decreto legge fa ora riferimento a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga il successivo decreto-legge n. 205, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.

Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende i primi quattro articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia.

L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario, che opera con propri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei vice commissari.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di uffici speciali per la ricostruzione «, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali. Il capo *I-bis* (strutture provvisorie di prima emergenza), introdotto al Senato, consta del solo articolo *4-bis*, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili. Il titolo II reca misure per la ricostruzione pubblica e privata e il rilancio del sistema economico e produttivo.

L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese.

L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.

L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati.

L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.

L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la



definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009.

L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge n. 205 del 2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale.

L'articolo 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 205 del 2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.

L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.

L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.

L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze per quanto concerne le misure destinate al sistema produttivo.

L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari.

L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.

L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Ulteriori disposizioni riguardano la tutela dell'ambiente.

L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi.

L'articolo 28-*bis*, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.

Nell'ambito delle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori.

L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sor-

veglanza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.

L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale.

L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del La-

voro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto.

L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di *slot machine*, *videolottery* e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro. Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti.

L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile.

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN).

L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali), reca disposizioni all'articolo 44, che prevedono: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio

colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-*bis*).

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.

L'articolo 50-*bis*, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguiti dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e

per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.

L'articolo 51-*bis* (che riproduce il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.

L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Le predette del decreto-legge disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una « figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio » coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata « in funzione programmatica e di supporto alle autonomie territoriali »; i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge. Gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio

economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – « si configura come un valore 5 costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile” » (sentenza n. 214 del 2005). Il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, « con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione » (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16). Le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2). In relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale, che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; tutela dell'ambiente, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione; ordinamento e organizzazione am-



ministrativa dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione; governo del territorio, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Con riferimento a specifiche disposizioni si rileva quanto segue. L'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017. La materia turismo è ascritta alla competenza residuale delle regioni

(articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cosiddetto principio dell'« attrazione in sussidiarietà », è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76/2009; nello stesso senso, sentenze n. 80/2012, n. 88/2007, n. 214/2006).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestione dell'amministrazione del comune di Santa Marina (SA).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Valiante richiama l'attenzione del Ministro dell'interno su alcune anomalie che, secondo quanto denunciato da un consigliere di minoranza del comune di Santa Marina, si sarebbero verificate negli anni scorsi nella gestione amministrativa di quell'ente.

Le anomalie consisterebbero in particolare:

in brogli di variazione anagrafica finalizzati ad alterare il risultato del voto delle elezioni amministrative della primavera 2011;

in irregolarità poste in essere nelle procedure di affidamento esterno dei servizi portuali e sociali del comune, con contestuale illegittimità di alcuni atti formati dall'Amministrazione;

in irregolarità in materia ambientale segnalati alla Procura della Repubblica di Sala Consilina e alla Soprintendenza competente.

Al riguardo, la Prefettura di Salerno, dopo aver acquisito le necessarie informazioni presso il Comando provinciale dei carabinieri, ha comunicato che i procedimenti penali avviati per ciascuno dei predetti fatti si sono conclusi con decreti di archiviazione emessi dalle Autorità giudiziarie di volta in volta competenti il 4 settembre 2012, il 15 ottobre 2011 e il 9 giugno 2010.

In relazione alle asserite irregolarità del comune in tema di affidamento di incarichi professionali, la Prefettura ha riferito che sono in corso delle indagini da parte della Compagnia dei Carabinieri di Sapri, su delega della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Sulle medesime irregolarità l'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato, nel giugno dello scorso anno, un'istruttoria inerente a 61 determinazioni dirigenziali riguardanti altrettanti incarichi tecnici, che, però, risultano essere stati revocati poco dopo.

Al riguardo, l'Autorità ha riferito che le modalità di affidamento degli incarichi non sono risultate coerenti con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici allora vigente. Essa, quindi, pur prendendo atto della revoca degli incarichi, ha chiesto al comune di fornire puntuali informazioni finalizzate, in particolare, ad accertare la sussistenza di eventuali danni derivanti dalle procedure in questione.

All'esito della verifica, l'Autorità non ha rilevato elementi criticità aggiuntivi alle dubbie modalità di affidamento degli incarichi già rilevate in un primo momento. L'istruttoria è in via di definizione e il provvedimento finale sarà adottato dall'Autorità nelle prossime settimane.

Quanto alla richiesta di avviare iniziative per lo scioglimento del Consiglio comunale di Santa Marina, mi limito a rilevare che tale misura di rigore può essere adottata, come noto, solo sul presupposto – al momento insussistente – che siano stati commessi atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o, ancora, che vi siano gravi motivi di ordine pubblico.

Giova ricordare, infine, che lo scorso 5 giugno il Comune di Santa Marina è stato interessato da una tornata elettorale amministrativa, a seguito della quale vi è stato un avvicendamento negli organi di governo dell'ente locale.

## ALLEGATO 2

**5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza nell'ambito degli uffici del comune di Vallo della Lucania.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Valiante pone all'attenzione del Ministro dell'interno l'aggressione consumata nello scorso mese di luglio da un giovane di etnia Rom in danno del vicesegretario comunale, all'interno della sede municipale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

Al riguardo, l'interrogante evidenzia come l'aggressore abbia potuto entrare in comune e muoversi indisturbato per i suoi uffici, senza essere sottoposto ad alcun controllo, e chiede al Ministero dell'interno quali iniziative intenda assumere per garantire la sicurezza e l'incolumità del personale dipendente e dei cittadini che si recano presso gli uffici comunali.

Effettivamente, il 12 luglio scorso, il vicesegretario comunale di Vallo della Lucania è stato aggredito in comune riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni dai sanitari del pronto soccorso in cui è stato immediatamente condotto.

L'aggressore è risultato essere un rom stanziale di 24 anni, residente a Vallo della Lucania dalla nascita, disoccupato e padre di tre bambini, già noto ai servizi sociali del comune e dai medesimi seguito, in ragione della situazione di disagio economico e sociale in cui versa il suo nucleo familiare.

Il giovane, in vista dell'imminente sfratto dall'abitazione condotta in locazione, si era recato negli uffici comunali per chiedere l'assegnazione di una casa popolare. È qui che egli ha avuto una reazione improvvisa e violenta nei confronti del vicesegretario, che stava cer-

cando di spiegargli le difficoltà burocratiche impeditive dell'immediata soddisfazione della sua richiesta.

Il giorno stesso dell'aggressione, la parte lesa ha presentato una formale denuncia presso la locale Stazione dei carabinieri, i quali hanno immediatamente deferito l'aggressore in stato di libertà per i reati di «violenza e minaccia a pubblico ufficiale», «interruzione di ufficio e servizio pubblico», «lesioni personali» e «danneggiamento».

Attualmente risultano ancora in corso le indagini preliminari coperte da segreto istruttorio. Il comune ha già preannunciato che si costituirà parte civile nel relativo procedimento penale.

Questi i fatti, ad integrazione dei quali il sindaco di Vallo della Lucania ha riferito, su un piano più generale, che la comunità non vive situazioni di particolare emergenza legata alla presenza di minoranze o a conflitti sociali in atto né si riscontrano significativi rischi per la sicurezza dei cittadini vallesi.

Comunque, a complemento della costante attività di monitoraggio svolta dalle Forze di polizia, l'Amministrazione comunale ha adottato già da tempo una serie di misure atte a potenziare il dispositivo di tutela della comunità. Ad esempio, da circa un anno è stato attivato un moderno sistema di videosorveglianza che consente di controllare tutti i punti più sensibili delle aree pubbliche. Il sistema controlla anche l'ingresso del palazzo comunale dove, al piano terra, è stato attivato un congegno di porte scorrevoli, ad apertura comandabile a distanza, per regolare l'accesso degli utenti.



In relazione alla richiesta di notizie circa le iniziative che il Ministero dell'interno intende assumere per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano gli uffici comunali, rappresento che tutte le strutture municipali, quali sedi istituzionali, sono considerati obiettivi sensibili, rientranti, in quanto tali, nei piani di prevenzione generale e controllo del territorio da parte delle Forze di polizia.

Sulla base delle criticità di volta in volta riscontrate, tali piani vengono pe-

riodicamente aggiornati, in sede di riunione tecnica interforze presso le Prefetture, attraverso specifiche rimodulazioni che consentono l'intensificazione dei servizi di pattugliamento e dei posti di controllo in prossimità di quei punti che sono ritenuti strategici ed esposti a rischio.

Ciò consente il pronto intervento delle Forze di polizia presso le citate sedi, qualora ricorrano situazioni di emergenza o, comunque, particolari esigenze.

## ALLEGATO 3

**5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Zoggia ed altri deputati, prendendo spunto da alcuni atti vandalici posti in essere il 5 dicembre dello scorso anno durante una manifestazione indetta dagli anarchici a Venezia, chiede di conoscere quali iniziative si intendano porre in essere per prevenire analoghi episodi e garantire adeguati standard di sicurezza nel capoluogo veneto.

Effettivamente, nella predetta giornata si è svolta a Venezia, ampiamente propagandata ma mai preavvisata all'Autorità di pubblica sicurezza, una manifestazione di matrice anarchica diretta a esprimere solidarietà a 17 esponenti di analogo orientamento, raggiunti rispettivamente da 15 fogli di via obbligatori e 2 avvisi orali della locale Questura, in quanto individuati come responsabili di una serie di condotte cosiddette « anti-repressive » e « anticarcerarie ».

La manifestazione era stata preceduta, nei giorni prima, da alcune eloquenti avvisaglie, ragion per cui, sin dal mattino del 5 dicembre, erano state predisposte particolari misure di vigilanza e sicurezza a tutela degli obiettivi che potevano essere nelle mire dei manifestanti. Tali misure sono rimaste attive fino alle prime ore della giornata seguente.

All'iniziativa hanno partecipato circa 150 persone appartenenti a varie realtà anarchiche del territorio nazionale, che hanno dato vita ad un corteo per le calli della città, partito da Campo Santa Margherita.

Come riportato nell'interrogazione, lungo tutto l'itinerario i manifestanti hanno imbrattato con vernici spray muri,

vetrine, banche e diversi edifici e danneggiato gli apparecchi bancomat di alcuni istituti di credito.

Alla fine, il corteo – impossibilitato ad avvicinarsi agli obiettivi della protesta, quali il Carcere, il Palazzo di Giustizia e la Questura, in quanto adeguatamente presidiati – ha raggiunto nuovamente il luogo di partenza Campo Santa Margherita, dove la manifestazione si è conclusa.

Tengo a precisare che, proprio grazie alla predisposizione di mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica e alla presenza di presidi rinforzati di polizia – gli uni e gli altri attentamente pianificati in apposite riunioni presso la Prefettura –, si è impedito ai manifestanti di raggiungere gli obiettivi della protesta prima citati e di entrare nell'Area Marciana, zona di attrazione turistica della città, scongiurando così più gravi turbative ed evitando danneggiamenti a sedi e monumenti storici.

Soggiungo che le indagini condotte dalla Digos di Venezia, in collaborazione con gli omologhi uffici di altre province, hanno consentito di deferire alla Autorità Giudiziaria 113 persone responsabili a vario titolo dei reati di danneggiamento e imbrattamento aggravati, oltraggio a pubblico ufficiale, vilipendio delle Forze Armate, mancato preavviso di riunione pubblica e accensione di articoli pirotecnici.

Allo stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha emesso i decreti di avviso di chiusura delle indagini a carico di 10 soggetti per i quali sono stati raccolti i maggiori elementi di reità.

Informo, inoltre, che il Questore di Venezia ha emesso 14 fogli di via obbli-

gatori a carico di altrettanti appartenenti all'area anarchica provenienti da altre province.

Queste, in estrema sintesi, le attività – ritengo incisive – che le pubbliche autorità hanno posto in essere in risposta agli atti vandalici del 5 dicembre 2015.

Più in generale, posso assicurare che le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia, a Venezia come nel resto del territorio nazionale, pongono la massima attenzione alla prevenzione e al contrasto delle iniziative dei gruppi estremistici di qualunque estrazione e orientamento che, nel manifestare il dissenso

mediante l'uso della violenza, finiscono per ledere i diritti costituzionalmente garantiti.

In particolare, tali sodalizi sono oggetto di un assiduo monitoraggio e di un'accurata raccolta informativa, finalizzata a cogliere il minimo segnale di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica e ogni ipotesi di deviazione dalle regole del diritto e della pacifica convivenza.

In tale contesto, vengono costantemente controllati anche i luoghi di aggregazione degli aderenti ai movimenti in questione, perseguendone con fermezza i comportamenti illeciti.

## ALLEGATO 4

**5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi » dell'ex istituto Sant'Anna a centro di accoglienza profughi, a Como.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Molteni pone una serie articolata di quesiti su un progetto che, secondo notizie di stampa, sarebbe stato presentato nello scorso mese di febbraio al comune di Como, teso a realizzare un centro di accoglienza per migranti nel padiglione dell'ex sanatorio « Grassi », all'interno dell'area del dismesso nosocomio cittadino « Istituto Sant'Anna ».

Al riguardo, premetto che il predetto padiglione è stato alienato dalla locale Azienda ospedaliera al Comparto Extra del Fondo Investimenti per la Valorizzazione, gestito da CDP Investimenti SGR, società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi e prestiti.

La missione del Fondo è quella di stimolare e ottimizzare l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico sul mercato privato.

Come riportato nell'interrogazione, l'immobile è effettivamente soggetto a vincolo monumentale. Il Piano di governo del territorio del comune di Como prevede comunque la trasformazione della sua destinazione d'uso, con insediamento di funzioni residenziali, turistico-ricettive, culturali, congressuali e ricreative, e prescrive la salvaguardia del parco antistante. Il complesso è inutilizzato dal 2010.

Nello scorso mese di febbraio, la Prefettura di Como ha appreso dall'Ente proprietario che una società appartenente a un gruppo imprenditoriale privato operante nel settore dell'assistenza sociale, con strutture ubicate nella regione Lombardia e in particolare nella provincia di

Como, ha formulato un'offerta di acquisizione dell'immobile per utilizzarlo per finalità socio assistenziali.

L'offerta è stata vagliata dalla Società CDP Investimenti SGR, in quanto il collocamento sul mercato privato di un immobile precedentemente pubblico, peraltro con l'insediamento di servizi socio assistenziali, è astrattamente in linea con la missione e le aspettative economiche del predetto Fondo Investimenti.

In tale contesto, è stata ventilata la possibilità di utilizzare il padiglione in questione, in una prima fase, per attività connesse all'accoglienza di stranieri richiedenti asilo.

Tale ipotesi è stata sottoposta anche all'esame della Prefettura.

L'Ente proprietario ha effettuato le verifiche tecnico-amministrative del caso in ordine alla compatibilità della soluzione prospettata con lo strumento urbanistico generale. In tale sede, è emersa la necessità di procedere preliminarmente a una modifica dell'Accordo di programma finalizzato alla localizzazione e alla realizzazione del « Nuovo ospedale S. Anna », siglato il 13 dicembre 2003 e integrato il 1° marzo 2011, tra la regione Lombardia, la provincia di Como, l'Azienda ospedaliera Sant'Anna di Como e i comuni di Como, Montano Lucino e San Fermo della Battaglia.

In relazione a ciò, il Prefetto di Como ha comunicato che si è ritenuto di non dare corso ad ulteriori approfondimenti e valutazioni circa l'impiego del padiglione dell'ex sanatorio « Grassi » come centro di accoglienza per migranti. Tale ipotesi, quindi, non è perseguita.

Nell'interrogazione si chiede anche il rafforzamento dei presidi delle Forze di polizia presenti nell'area comasca.

In proposito, rappresento che il dispositivo dispiegato dalla Polizia di Stato nella provincia si compone di 363 unità appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato sono, ai quali si aggiungono 8 appartenenti ai ruoli tecnici.

Sottolineo che nell'anno in corso, in occasione della distribuzione tra le varie sedi di servizio degli agenti di nuova nomina, è stata disposta l'assegnazione alla Questura di Como di 11 unità.

Quanto all'Arma dei carabinieri, che opera nella provincia attraverso il Comando provinciale, 3 Compagnie, 1 Tenenza, 28 Stazioni e 1 Nucleo, l'organico complessivo è attualmente di 525 militari.

La Guardia di Finanza dispone, a sua volta, di 698 unità di personale.

Quindi, l'organico effettivo delle Forze di polizia in provincia ammonta complessivamente a 1.586 unità.

Al fine di ottimizzarne l'impiego, i servizi di prevenzione generale vengono, di volta in volta, rimodulati nel corso di apposite Riunioni tecniche interforze presso la Prefettura, sulla base di criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscono sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio.

Soggiungo che durante la stagione estiva le Forze territoriali del Comasco sono di solito rinforzate con personale aggiuntivo (quest'anno i rinforzi sono stati pari a 8 unità della Polizia di Stato e 4 militari dell'Arma).

Inoltre, in occasione dei servizi straordinari di prevenzione generale, il dispositivo territoriale di sicurezza viene supportato da aliquote regionali dei Reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato e delle Compagnie di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri.

Nei primi dieci mesi dell'anno in corso, sono state circa 2.400 le unità regionali di rinforzo impiegate in questi servizi straordinari, che hanno consentito di effettuare varie migliaia di controlli su persone e autovetture, con vari deferimenti all'Autorità giudiziaria in stato di arresto o a piede libero, perquisizioni personali e domiciliari e sequestri.

Concludo, assicurando che grazie al costante e sinergico impegno di tutte le istituzioni preposte a vario titolo alla tutela della legalità e all'ordinata e civile convivenza della comunità locale, la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico in provincia di Como è sostanzialmente sotto controllo.

## ALLEGATO 5

**5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell'interno per il conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Rizzetto solleva perplessità sulla procedura comparativa esperita dal Ministero dell'interno per il conferimento di un incarico esterno per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale in tema di immigrazione e asilo.

Le perplessità riguardano, da un lato, l'applicazione distorta delle disposizioni normative che disciplinano l'attribuzione di incarichi esterni nella pubblica amministrazione, dall'altro, la gratuità dell'incarico per il cui espletamento non sarebbe previsto né il compenso né il rimborso delle spese.

Effettivamente, nello scorso mese di marzo, la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno, a fronte della perdurante imponenza dei flussi migratori e degli innumerevoli problemi che ne sono scaturiti sul territorio, ha ravvisato l'esigenza di potenziare il proprio staff con un giornalista di consolidata e pluriennale competenza, in grado di gestire professionalmente i rapporti con i mezzi di informazione e l'opinione pubblica.

Penso sia difficile disconoscere l'importanza di un'efficace ed equilibrata comunicazione e informazione pubblica istituzionale in un settore, quello dell'immigrazione appunto, che sta vivendo da tempo una fase parossistica densa di criticità, tensioni sociali e contrapposizioni, aggravate, talvolta, da esasperazioni ideologiche, talaltra, dal coinvolgimento, in varie vicende, di diritti umani fondamentali, quale la stessa vita dei migranti.

È stata indetta, così, la procedura comparativa a cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo.

In proposito, desidero sottolineare – e con questo rispondo alla prima sollecitazione rivolta dall'onorevole interrogante – che la procedura è stata espletata nel pieno rispetto dei presupposti posti dall'ordinamento giuridico agli incarichi di lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni, che – come noto – consistono nella straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nell'alta qualificazione delle prestazioni richieste, nella carenza di personale idoneo all'interno dell'Amministrazione, nella durata limitata e nell'oggetto circoscritto dell'incarico.

Riguardo alla questione della gratuità dell'incarico, è evidente come non si sia trattato di una scelta dell'Amministrazione, ma di una legittima soluzione da essa adottata giocoforza, in assenza di risorse finanziarie destinate specificamente alla remunerazione delle prestazioni di lavoro autonomo.

Contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, è stato previsto, invece, il rimborso delle spese sostenute fuori dal comune di residenza, essendovi per esse la necessaria copertura finanziaria.

Comunque, faccio presente che, a garanzia della legittimità della procedura comparativa, il bando aveva subordinato l'efficacia dell'incarico all'esito positivo del controllo preventivo da parte degli organi a ciò deputati.

Aggiungo, per completezza, che già in passato questa Amministrazione aveva sperimentato la gratuità della prestazione proprio per un incarico identico a quello in esame, senza che gli organi deputati al controllo preventivo di legittimità avessero avuto nulla da eccepire sul contratto sottoposto al loro vaglio.

Terminato con ciò l'esame degli aspetti giuridici della procedura, passo a illustrarne gli esiti concreti.

Sono state presentate complessivamente venticinque domande, di cui ventiquattro nel termine previsto dal bando e una fuori tempo massimo.

Tali cifre testimoniano che diversi giornalisti hanno colto lo spirito dell'iniziativa e l'hanno considerata, indipendentemente da forme di retribuzione, un'importante opportunità di arricchimento professionale e umano, in un momento in cui l'immigrazione è un tema di grande rilievo e interesse lavorativo, culturale e mediatico.

Al di là di questa considerazione, la procedura si è conclusa con un nulla di fatto, cioè senza il conferimento dell'incarico, in quanto nessuno dei candidati è risultato in possesso dei requisiti indicati nel bando.

## ALLEGATO 6

**5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell'Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Grillo, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione su alcune anomalie che avrebbero caratterizzato l'iter amministrativo di individuazione del Giardino Bellini a Catania, quale area di svolgimento della Festa nazionale dell'Unità tenutasi dal 28 agosto all'11 settembre scorsi.

Gli interroganti segnalano anche le doglianze espresse *on line* da un'associazione ambientalista siciliana, secondo cui la scelta del Giardino Bellini per la predetta festa sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Chiedono, quindi, al Governo quali iniziative intenda adottare per rimediare alle suddette criticità.

Preliminarmente, giova ricordare, in linea generale, che in Sicilia il controllo, la vigilanza, le attività ispettive e sostitutive sugli organi degli enti locali sono riservati alla competenza dell'Amministrazione regionale.

Alla Regione spetta in via esclusiva anche la tutela del patrimonio culturale siciliano, attraverso l'attività e i poteri delle proprie Soprintendenze per i beni culturali e ambientali.

Venendo al merito dell'interrogazione, si è rilevato che le questioni sollevate attengono, *ratione materiae*, alla sfera di autonomia valutativa e decisionale del comune di Catania.

Si è reso necessario, quindi, assumere gli elementi informativi utili alla risposta presso quell'ente locale, che ha rappresentato quanto segue.

L'autorizzazione all'utilizzo del « Giardino Bellini », quale sito della Festa nazionale dell'Unità, è stata rilasciata dal comune lo scorso 19 agosto, al termine di una complessa istruttoria nella quale è stato acquisito anche il nulla osta condizionato della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania.

L'autorizzazione e gli atti endoprocedimentali ad essa connessi sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del comune, riportando gli estremi dei principali provvedimenti contenuti nel fascicolo.

Durante l'evento è stata soddisfatta anche l'istanza dell'associazione « Catania Bene Comune » volta ad ottenere l'accesso ai documenti presenti nel fascicolo di servizio, con estrazione delle relative copie.

Quanto ai contenuti, l'autorizzazione comunale comprendeva una serie di articolate prescrizioni, tra cui quelle di:

non arrecare danni al giardino e restituirlo, alla fine della manifestazione, nello stato originale;

rispettare le condizioni di igiene e pulizia del luogo occupato;

ottemperare a tutte le prescrizioni inserite nel citato nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali;

effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico calcolato sulla base di parametri espressamente riportati;

e, infine, acquisire, prima dell'inizio della manifestazione, il parere favorevole



della Commissione provinciale di vigilanza competente.

A garanzia dell'adempimento delle prescrizioni, l'ente organizzatore della festa è stato obbligato a stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità civile e i rischi diversi, della quale è stato previsto lo svincolo solo dopo la verifica post manifestazione in contraddittorio con il responsabile dell'organizzazione medesima.

Sempre l'Amministrazione comunale ha reso noto che, sia nel periodo di svolgimento che a conclusione della manifestazione, i propri uffici tecnici hanno effettuato puntuali verifiche, riscontrando che l'ente organizzatore aveva rispettato le prescrizioni imposte.

È stato rilevato anche l'avvenuto pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per un importo pari a 27 mila 857 euro, di cui 5 mila 991 euro per attività politica. Vi è l'impegno del comune a utilizzare quest'ultima somma per apportare migliorie al Giardino Bellini.

In relazione a quanto appena riferito, l'Amministrazione comunale ritiene di aver posto in essere, in occasione della Festa nazionale dell'Unità, tutte le oppor-

tune misure a tutela dell'integrità delle persone e dei beni, nel rispetto della prestigiosa sede individuata e delle procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo degli spazi pubblici.

Concludo la mia risposta, informando, per quanto di stretta competenza del Ministero dell'interno, che, per tutta la durata della festa nazionale, le Forze di polizia hanno controllato continuamente la porzione del Giardino Bellini interessata dalla manifestazione, attraverso l'impiego di pattuglie appiedate nell'arco delle 24 ore.

L'area dell'evento è stata opportunamente perimetrata e l'accesso al suo interno è stato consentito attraverso varchi presidiati da personale dell'organizzazione e delle Forze di Polizia, munite — queste ultime — di metal detector portatili, in ossequio alle misure di prevenzione anti-terrorismo degli obiettivi sensibili.

È evidente come tali misure, unitamente a quelle attuate dall'ente organizzatore in ottemperanza all'autorizzazione comunale, abbiano concorso ad evitare danni alle opere scultoree e al patrimonio arboreo e arbustivo del Giardino Bellini, in linea con quanto auspicato dagli onorevoli interroganti.

## ALLEGATO 7

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4158 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

preso atto che il decreto in esame è stato adottato al fine di individuare i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016 e di adottare disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi medesimi;

osservato che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia « protezione civile », attribuita, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che il provvedimento disciplina gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una « figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio » coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata « in funzione programmatica e di supporto alle autonomie territoriali »;

considerato che i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di Vice

Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

preso atto che il decreto-legge prevede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione, quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione (articolo 1, comma 5), il comitato istituzionale (articolo 1, comma 6), gli Uffici speciali per la ricostruzione (articolo 3), la Conferenza permanente e le Commissioni paritetiche (articolo 16);

rilevato che le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2);

osservato che in relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: « giurisdizione e norme processuali », nonché « ordinamento civile e penale », che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; « tutela dell'ambiente », assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; « governo del territorio », che rientra tra le

materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto che l'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017;

considerato che la materia « turismo » è attribuita alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato, in proposito, che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cosiddetto principio dell'« attrazione in sussidiarietà », è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76 del 2009; nello stesso senso, sentenze n. 80 del 2012, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

richiamata pertanto l'esigenza di valutare il citato articolo 22, comma 1, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, che richiede per gli interventi statali in materia l'intesa con le Regioni interessate;

valutato che l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato, prevedendo, in particolare, al comma 9-*bis*, un incremento dell'importo di 146,3 milioni di euro per il Fondo nazionale per il servizio civile riferito all'anno 2016, anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016, nonché ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale;

rilevato che l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo relativo al servizio civile universale (A.G. 360), in corso di esame per l'espressione del parere parlamentare, prevede un intervento analogo, facendo riferimento ad un incremento del medesimo importo – 146,3 milioni di euro – per lo stesso Fondo nazionale per il servizio civile riferito all'anno 2016,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito all'articolo 22, comma 1, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, l'opportunità di prevedere l'intesa con le Regioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

*b)* valuti la Commissione di merito la previsione dell'articolo 50, comma 9-*bis* alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	116
Sull'ordine dei lavori .....	121
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i> ) .	122
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
SEDE CONSULTIVA:	
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129
Sull'ordine dei lavori .....	125
AVVERTENZA .....	126

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.**

**Atto n. 354.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge n. 247 del 2012 recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La citata lettera n), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il riferimento è, quindi, allo

strumento del regolamento ministeriale adottato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e del Consiglio di Stato. Sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 22 aprile 2016. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nella seduta del 30 agosto 2016.

Sottolinea che il provvedimento detta le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati.

Rammenta che il regolamento si compone di 16 articoli divisi in sei Titoli (la relazione ministeriale riferisce erroneamente di 17 articoli e cinque titoli): Titolo I (Disposizioni generali), articoli 1 e 2; Titolo II (Camera arbitrale e di conciliazione), articoli 3-5; Titolo III (Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori), articoli 6-11; Titolo IV (Incompatibilità e onorabilità degli arbitri e conciliatori), articoli 12 e 13; Titolo V (Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), articolo 14; Titolo VI (Disposizioni finali), articoli 15 e 16.

Evidenzia che gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente, l'oggetto del regolamento (ovvero le citate modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali e di conciliazione e degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie) nonché le definizioni volte ad una più immediata comprensione del testo. L'articolo 3 prevede la possibilità e modalità di costituzione delle camera arbitrale e di conciliazione da parte dei consigli degli ordini circondariali forensi. Tale costituzione avviene, anche mediante intese con altri consigli dello stesso distretto di corte d'appello, con delibera del consiglio dell'ordine, pubblicata sul suo sito Internet, contenente l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo. I contenuti dello statuto riguardano il nome della struttura, lo

scopo, la sede, i criteri per l'adozione del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione, inerente alle disposizioni su organizzazione, funzionamento e costi della stessa. La disposizione introduce, infine, un obbligo di stipula di una polizza assicurativa volta a cautelarsi dai danni provocati dagli arbitri e dai conciliatori nello svolgimento delle loro attività. La polizza copre, quindi, i soli danni derivanti dalle decisioni di questi ultimi. Il testo iniziale dell'articolo 3 prevedeva, invece, l'estensione della polizza per la responsabilità a qualunque titolo delle attività della camera arbitrale; tale ambito comprendeva, quindi, anche il personale del consiglio dell'ordine ivi operante. La limitazione dell'ambito soggettivo della polizza è frutto del recepimento del rilievo del Consiglio di Stato. Il Consiglio ha, infatti, osservato come, anche sulla base delle previsioni vigenti dell'ordinamento, sono disincentivati, e in alcuni casi sanzionati con la nullità, i contratti di assicurazione stipulati dalle amministrazioni pubbliche in favore del proprio personale. L'articolo 4 stabilisce l'autonomia organizzativa, economica e contabile della camera arbitrale e di conciliazione in conformità delle norme regolamentari in esame. In tale ambito, con il regolamento di organizzazione, i cui criteri sono indicati nello statuto, devono stabilirsi le modalità di funzionamento della camera arbitrale nonché di tenuta della propria contabilità. L'articolo 5 precisa che la camera arbitrale svolge le sue funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine o presso altri locali da questo messi a disposizione, avvalendosi del personale dipendente dello stesso consiglio. Per le attività inerenti al suo funzionamento l'organo arbitrale non potrà, quindi, dotarsi di personale autonomamente assunto. Il ricorso obbligatorio al personale degli ordini forensi (la versione iniziale della disposizione lo prevedeva solo come possibilità: «la camera può avvalersi...») è, anche in questo caso, frutto del recepimento del parere sul punto del Consiglio di Stato che ha ritenuto che l'autonomia organizzativa

delle camere arbitrali, in quanto organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscono, dovesse avere un collegamento con l'analoga autonomia di questi ultimi. L'articolo 6 detta disposizioni sul consiglio direttivo, definito organo di amministrazione della camera arbitrale, i cui componenti – nominati dal consiglio dell'ordine forense – devono rispondere a requisiti di specifica e comprovata competenza. In relazione a tale disposizione sono stati recepiti diversi rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato. Al contrario, non è stato accolto il rilievo del CNF che riteneva superfluo il riferimento alla competenza (giuridica) dei membri del consiglio sulla base della natura esclusivamente amministrativa-gestionale dell'organo. La consistenza numerica del consiglio direttivo viene determinata dal numero degli iscritti al consiglio forense (il limite massimo è individuato in 3, 5 o 7 membri). In relazione a tali limiti, il comma 3 prevede che il numero effettivo dei componenti del consiglio potrà essere, comunque, determinato dal consiglio dell'ordine in base al numero degli iscritti. Tale previsione recepisce solo il citato parere del Consiglio di Stato, che aveva suggerito soglie numeriche differenziate per fasce in relazione alla consistenza numerica degli ordini (lo schema di regolamento prevedeva, inizialmente, soltanto un numero minimo di «almeno cinque» membri). Dopo avere individuato la necessità di specifici requisiti di onorabilità dei consiglieri (si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti, ad eccezione dei profili disciplinari, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile e commerciale, di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010), l'articolo 6 prevede che possono essere nominati sia avvocati (con un'anzianità minima di iscrizione all'albo del consiglio dell'ordine di almeno 5 anni) che docenti universitari in materie giuridiche (l'estensione a questi ultimi deriva, anche in tal caso, dal recepimento di un'osservazione in tal senso contenuta

nel parere del Consiglio di Stato, sulla cui base il comma 5 stabilisce che i componenti avvocati (almeno 2) non possano costituire più di 2/3 del consiglio direttivo. Ancora frutto di un rilievo del Consiglio di Stato recepito nel testo è la previsione sulla permanenza in carica triennale del consiglio direttivo che, nella versione iniziale del regolamento, prevedeva la simultanea decadenza dei consigli degli ordini forensi e dei consigli direttivi delle camere arbitrali. Il disallineamento della durata in carica dei due consigli deriva dal fatto che i consigli direttivi delle camere arbitrali presiedono al funzionamento di organi giustiziali ed il legame temporale tra i due consigli è apparso lesivo della caratteristica specifica di detti organi che è, appunto, l'indipendenza. Sempre per garantire l'indipendenza del consiglio è previsto, per i consiglieri, un limite massimo di due mandati consecutivi oltre a specifiche incompatibilità allo svolgimento di incarichi professionali in procedure oggetto dell'attività della camera arbitrale. È infine stabilito, agli stessi fini, il diritto dei consiglieri al solo rimborso spese.

Rileva che l'articolo 8 è rubricato «Funzioni e compiti del consiglio direttivo» della camera arbitrale. Dal punto di vista sistematico ritiene opportuno osservare, tuttavia, che una delle principali funzioni, ovvero quella dell'assegnazione degli affari agli arbitri, è disciplinata al successivo articolo 9. È anzitutto compito del Consiglio direttivo la tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta. Su tale punto è critico il parere del CNF secondo il quale la creazione di un «avvocato arbitro di diritto» riporta alle censure contenute nella sentenza n. 5230 del 2015 del Consiglio di Stato in riferimento all'avvocato mediatore di diritto di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2010. Tale sentenza aveva precisato, in ogni caso, la sussistenza di oneri formativi nel settore. Inoltre, in caso di questioni particolarmente tecniche, più che un arbitro giurista – per il CNF – può meglio assolvere



il compito un esperto di altra area scientifica. Tale articolo prevede che gli avvocati che abbiano fatto richiesta debbano indicare preventivamente una o più aree professionali di riferimento tra quelle individuate in una tabella (Tab. A) allegata allo schema di regolamento, documentando le proprie competenze; tale indicazione è, peraltro, modificabile in ogni momento. Sul punto, si segnala il rilievo del CNF secondo cui la citata divisione in aree professionali mal si adatterebbe alla multidisciplinarietà di numerose controversie. Le aree professionali individuate dalla citata Tabella A riguardano: diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; diritto della responsabilità civile; diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali; diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; diritto amministrativo; diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto della Unione europea. Il consiglio, verificati positivamente i requisiti, iscrive l'avvocato nell'area professionale richiesta. Ricependo sul punto i pareri di CNF e Consiglio di Stato, lo schema di regolamento stabilisce l'obbligo: al momento della dichiarazione di disponibilità, di comunicare al consiglio direttivo eventuali motivi di incompatibilità e la carenza di quelli di onorabilità; successivamente, di comunicare immediatamente allo stesso consiglio le incompatibilità sopravvenute e il venir meno dei requisiti di onorabilità. Al venir meno di detti requisiti, come in caso di revoca della disponibilità alla mediazione, il consiglio provvede alla cancellazione dell'avvocato. L'indicazione di ulteriori funzioni del consiglio direttivo sono frutto di rilievi del CNF recepiti nel testo e riguardano l'approvazione del codice etico degli arbitri e conciliatori, la comunicazione e le iniziative volte alla promozione e alla formazione della funzione di mediazione, il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti con altri enti pubblici e privati anche di livello sovranazionale. Segnalo

che sono stati espunti dall'articolo 8 i riferimenti ai soli « arbitri » che sembravano indicare – secondo il Consiglio di Stato – una preferenza per la funzione arbitrale a scapito di quella conciliativa; l'articolo 8 parla infatti di « iscritti » (all'elenco degli arbitri e conciliatori). L'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo. Anzitutto, è stabilito – in via generale – che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica (tra gli arbitri e conciliatori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8) mediante sistemi informatizzati (comma 1), rotazione che è, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3); la rotazione automatica soccorre anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6). Il testo accoglie, quindi, parzialmente il rilievo contenuto nel parere del CNF che criticava il ricorso generalizzato alla rotazione automatica. Il CNF riteneva, al contrario, che dovesse essere il consiglio direttivo a scegliere l'arbitro più adeguato al caso di specie, senza vincolarlo alla scelta nell'ambito di rigidi elenchi che troverebbe ulteriore limite nel vincolo territoriale; al contrario, riteneva inoltre il CNF che, nei fori più piccoli, per le questioni di maggior rilievo o in relazione alla stessa qualità delle parti, potesse essere più opportuno designare arbitri « esterni », di altro foro. Se la controversia appare particolarmente complessa sarà il consiglio direttivo ad individuare l'area professionale in tabella A nel cui ambito designare l'arbitro con le modalità indicate. Accogliendo un'osservazione del Consiglio di Stato, in considerazione del profilo di doverosità dell'intervento, si prevede al comma 4 la cancellazione dagli elenchi (anziché la revoca dell'iscrizione) disposta dal consiglio direttivo in presenza di incompatibilità sopravvenuta e violazioni gravi del codice etico. Le previsioni del comma 5 intendono, invece, evitare che all'iscrizione di un avvocato in una diversa area di riferimento possa conseguire un'alterazione della rotazione

nell'assegnazione degli incarichi. Su indicazione del CNF sono state, infine, introdotte due disposizioni; la prima prevede la liquidazione dei compensi da parte del consiglio direttivo ad arbitri e conciliatori (comma 7) in base alle previsioni del regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014); la seconda concerne l'obbligo di pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito Internet del Consiglio dell'ordine forense. L'articolo 7 determina i compiti del presidente del consiglio direttivo della camera arbitrale, nominato a maggioranza dei componenti: convocazione, formazione dell'ordine del giorno e coordinamento delle sedute. Poiché – almeno teoricamente – i consigli potrebbero essere costituiti da un numero pari di componenti, evidenzia l'opportunità di prevedere anche in tale ipotesi le modalità di nomina del presidente. Su indicazione del Consiglio di Stato, in chiave di semplificazione, si è prevista la possibilità che le convocazioni del consiglio – anziché per iscritto o per posta – avvengano per posta elettronica (e altri mezzi di comunicazione telematica), anche in considerazione della progressiva digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 10 riguarda i compiti della segreteria della camera arbitrale, l'organo di supporto amministrativo all'attività della stessa camera. A parte quelle più strettamente amministrative, tra le diverse attività di competenza della segreteria si segnalano, per rilevanza, la tenuta del registro informatico di tutti i procedimenti arbitrali e di conciliazione nonché la riscossione delle spese e di ogni altro compenso relativo ai procedimenti svolti. In particolare, sull'attività di riscossione, non è stato accolto il rilievo del Consiglio di Stato che aveva suggerito di escludere dall'attività della segreteria quelle relative alla riscossione, anche coattiva, dei compensi dovuti ad arbitri e conciliatori, attività che – stante il rapporto di natura privatistica di questi ultimi con la camera arbitrale – appare di spettanza degli stessi arbitri e conciliatori.

La relazione illustrativa precisa che il Governo non ha ritenuto di adeguarsi a tale rilievo, ritenendo che anche tale attività fosse necessaria conseguenza del fatto che i compensi degli arbitri sono liquidati non dalle parti ma dalla stessa camera arbitrale (articolo 9, comma 7). La stessa relazione – stante la non appartenenza alla Pubblica Amministrazione del personale dei consigli dell'ordine forense (ente pubblico non economico *ex* articolo 24, comma 3, della legge n. 247 del 2012) che opera nelle camere arbitrali – confuta l'affermazione del Consiglio di Stato secondo cui questa attività di riscossione coattiva comporti oneri per la finanza pubblica. L'articolo 11 prevede un generale obbligo di riservatezza sulle informazioni inerenti ai procedimenti trattati in capo ai soggetti a vario titolo coinvolto nelle attività della camera arbitrali (dagli arbitri e conciliatori, ai membri del consiglio direttivo, al personale). Previo assenso delle parti, viene, tuttavia, consentita a fini di studio la pubblicazione anonima di atti dei procedimenti arbitrali e dei lodi concordati. L'articolo 12 individua i casi di incompatibilità alla nomina ad arbitro e conciliatore. Non possono essere nominati i membri e i revisori del consiglio dell'ordine forense che costituisce la camera arbitrale; i membri del consiglio direttivo della stessa camera, i dipendenti della segreteria, i soci, gli associati, i dipendenti di studio e gli avvocati che esercitano negli stessi locali (ove è ubicata la camera arbitrale), il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta dei membri e revisori del consiglio dell'ordine e dei membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera arbitrale e tutti coloro che con tali soggetti hanno stabili rapporti di collaborazione. Nel proprio parere il Consiglio di Stato ha osservato che il regolamento non chiarisce quale tipo di arbitrato sia quello amministrato dalla camera arbitrale presso i consigli dell'ordine forense. Si precisa, tuttavia, che nel caso si tratti di un arbitrato rituale dovrebbero costituire motivo di ricusa-



zione per incompatibilità le più stringenti ipotesi di cui all'articolo 815 del codice processuale civile. Non è stato recepito il rilievo dello stesso Consiglio che riteneva opportuno espungere da una delle due lettere *a*) o *b*) del comma 1 il riferimento alla segreteria (che faceva supporre l'esistenza di due segreterie ovvero di una distinzione tra membri e dipendenti della segreteria) in base alla circostanza che non vi potesse essere una segreteria della camera arbitrale distinta da quella del consiglio direttivo della stessa camera. Osserva che l'articolo 2 del regolamento conosce la sola definizione di segreteria della camera arbitrale e di conciliazione. Lo stesso articolo 12 rende più stringente il sistema delle incompatibilità, affermando la necessaria indipendenza e imparzialità di arbitri e conciliatori. Questi, dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento arbitrale, devono essere indipendenti dalle parti e dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale; a corollario di tale principio, viene precisato che non può essere considerato imparziale l'arbitro (o un suo socio o avvocato associato o che eserciti negli stessi locali) che – nel triennio precedente il procedimento arbitrale – abbia assistito in giudizio (o in via stragiudiziale) una delle parti del procedimento stesso. È, infine, imposto agli arbitri e ai conciliatori di comunicare (potrebbe essere opportuno, come all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, aggiungere l'avverbio « immediatamente ») a procedimento in corso, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità.

Rammenta che l'articolo 13 detta i requisiti di onorabilità degli arbitri e conciliatori anche in tal caso riproducendo, stavolta integralmente, gli stessi requisiti previsti dal citato regolamento n. 180 del 2010 (articolo 4, comma 3), attuativo del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla conciliazione civile e commerciale. È quindi necessario: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdi-

zione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento (l'articolo 6 dello schema di regolamento prevede, invece, tra gli analoghi requisiti per i membri del consiglio direttivo, l'assenza di qualsiasi condanna disciplinare definitiva). Il testo ha qui accolto l'osservazione del Consiglio di Stato, volta a precludere l'accesso alla funzione arbitrale e conciliativa solo in caso di sanzioni disciplinari gravi. Analogamente, la formulazione precettiva dell'articolo 13 è frutto di un rilievo dello stesso Consiglio di Stato, motivato dal fatto che la disposizione demandava al regolamento la previsione di specifici requisiti di onorabilità degli arbitri, dettandoli poi direttamente. L'articolo 14 demanda ad uno specifico regolamento la disciplina relativa ad altri strumenti di risoluzione delle controversie (diversi da arbitrato e conciliazione). Il regolamento deve essere approvato dal consiglio dell'ordine in conformità con le disposizioni della legge e del decreto ministeriale in esame. L'articolo 15, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 16 concerne la sua entrata in vigore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta e di svolgere immediatamente la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di adottare alcune determinazioni in merito alla programmazione dei lavori.

La Commissione approva la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.20.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Atto n. 350.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione. Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame riunisce i due decreti legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti.

Ricorda che le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno interessato un'area di oltre 600 chilometri quadrati, provocando ingenti danni ai comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il sisma ha coinvolto oltre 300.000 persone, danneggiato oltre 200.000 edifici privati e pubblici tra i quali scuole, municipi, ospedali e sedi di uffici giudiziari.

In particolare, il decreto legge n. 189 del 2016, che stiamo esaminando, è stato emanato il 17 ottobre scorso in relazione al terremoto del 24 agosto. L'11 novembre scorso è stato emanato il decreto legge n. 205 in relazione ai terremoti del 26 e 30 ottobre, che hanno colpito aree ulteriori rispetto a quelle colpite dal terremoto del 24 agosto. Nel corso dell'esame al Senato del decreto legge n. 189, le disposizioni del decreto legge n. 205 sono state fatte confluire nel decreto legge n. 189, che ora stiamo esaminando, per cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame contiene l'abrogazione del decreto legge n. 205, il quale, comunque, continuerà a produrre i suoi effetti finché la legge di conversione del decreto legge n. 189 non entrerà in vigore. In sostanza, il decreto legge n. 250 è un cosiddetto decreto a perdere, emanato per produrre immediatamente effetti giuridici, ma destinato a non essere convertito, venendo recuperato ad altro provvedimento legislativo.

Come è già avvenuto in altre occasioni, si prevedono diverse sospensioni di termini sostanziali e processuali in ragione dei gravissimi disagi nei quali si trovano le popolazioni colpite da eventi sismici. L'articolo 1, pertanto, definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include i comuni elencati negli allegati 1 e 2, con la precisazione che per alcuni comuni dell'allegato 2 alcune disposizioni del decreto legge trovano applicazione solo ove sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Questa limitazione risponde proprio alla ratio del decreto legge che deve essere individuata nell'esigenza di prevedere particolari misure di sostegno per le popolazioni colpite dai eventi sismici ovvero la sospensione di alcuni procedimenti amministrativi o di termini solo nel caso in cui ciò sia necessario proprio per l'eccezionalità di tali eventi sismici. Le misure previste dal provvedimento in esame, pertanto, sono giustificate dalla presenza di un nesso di causalità tra il danno subito dalle popolazioni e l'evento sismico, per cui nel caso in cui non sia riscontrabile tale danno le stesse misure del decreto legge sarebbero ingiustificate.

Ricorda che l'elenco di cui all'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e che l'allegato 2 reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016.

Fa presente che la Commissione Giustizia dovrà soffermarsi sulle disposizioni di propria competenza che rientrano negli articoli 48 e 49. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Più in particolare, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giu-

stizia, evidenzia che, tra i termini e i versamenti sospesi fino al 31 dicembre 2016 dal comma 1 sono ricompresi, alla lettera *f*) del comma 1, quelli relativi a sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA – di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581), il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (legge 25 gennaio 1994, n. 70) nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa. Inoltre, il comma 5 stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l'inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche.

Rammenta che l'articolo 1 prevede una limitazione dell'applicabilità soggettiva di tali disposizioni con particolare riferimento a comuni inseriti nell'allegato 2, ma che non hanno riportato danni nella totalità del loro territorio. Nel secondo periodo (introdotto dal Senato) dell'articolo 1 si prevede l'applicazione degli articoli da 45 a 48 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti. Questa precisazione, che si basa sulla ratio del decreto-legge, non viene fatta anche per l'articolo 49, in materia processuale, che si

riferisce senza alcuna esclusione a tutti i comuni contenuti negli allegati 1 e 2.

Tuttavia, in ragione di un'interpretazione sistematica del decreto legge, che tiene conto della ratio del medesimo e del tenore delle diverse disposizioni da esso previste, ritiene che le misure previste dall'articolo 49 non possono determinare una indiscriminata sospensione di termini processuali e di processi anche quando non sia necessaria, così come potrebbe essere in quei comuni dove gli effetti del terremoto sono stati più limitati. In sostanza l'articolo 49 deve essere interpretato in materia tale da evitare il rischio di una indiscriminata sospensione dei termini processuali per quelli uffici giudiziari che pur avendo la loro sede in comuni inseriti nell'allegato 2 (ad esempio, Ascoli e Rieti e comunque tutti i comuni richiamati dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge), sono in grado di proseguire in via ordinaria le loro funzioni.

Per quanto attiene al contenuto specifico dell'articolo 49, evidenzia che questo reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre. L'articolo, più nel dettaglio, sospende fino al 31 maggio 2017 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall'Allegato n. 1 (commi 1 e 6). La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: – ad alimenti; – ai procedimenti cautelari; – ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; – ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; – a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di

primo grado (articolo 283 c.p.c.); – alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dell'ufficio giudiziario dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Il comma 2 prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 maggio 2017 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall'Allegato n. 1. Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 7) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio. I commi 4 e 5 dispongono – dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 – la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati). Il comma 6 sospende fino al 31 maggio 2017 i processi penali pendenti alla data del 24 agosto 2016 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela. La disposizione prevede, poi, con riguardo ai procedimenti di sorveglianza e a quelli di esecuzione l'osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell'articolo 2 della legge 7



ottobre 1969 n. 742 «Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».

Fa presente che, ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati: – il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente; – sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera: – per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; – per il giudizio direttissimo; – per la convalida dei sequestri; – nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La medesima disposizione prevede, inoltre, che: – la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni; – la sospensione dei termini per svolgimento di attività difensiva, per la proposizione di reclami o impugnazioni nonché per contumacia o assenza di una delle parti (o di uno dei loro difensori) non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino. Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui – ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a) – il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi del comma 7, lettera b) – il processo è rinviato.

Rammenta che nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti tre ulteriori commi (commi 9-bis, 9-ter e 9-quater) nell'articolo in esame. Il comma 9-bis sospende sino al 31 luglio 2017 i processi di cui ai commi 1 e 6, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino. Analoga sospensione è prevista con riguardo ai termini per il compimento di atti del procedimento (comma 2) da svolgersi presso tali uffici. Il comma 9-ter prevede che le

disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale (comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017. Ai sensi del nuovo comma 9-quater le disposizioni sulla esclusione della sospensione (comma 8) e sulla sospensione del corso della prescrizione (comma 9) si applicano anche ai casi contemplati dai commi 9-bis e 9-ter.

Ciò premesso, nel ribadire che l'articolo 49 deve essere interpretato in via sistematica, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

#### Sull'ordine dei lavori

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che al disegno di legge C. 3671-bis, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, è abbinata la proposta di legge C. 3884 Fanucci in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che costituisce oggetto di uno degli articoli del disegno di legge C. 3671-bis.

Avverte, altresì, che, la proposta di legge C. 2780 Spadoni, recante «Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta», sarà, in data odierna, assegnata alla Commissione Giustizia e che la stessa verrà, pertanto, abbinata alle proposte di legge C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri, già all'esame della Commissione, di contenuto analogo.

**La seduta termina alle 13.35.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.*

*C. 56 Cost. Alfreider.*

*Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in*

*materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.*

*C. 3824 Misiani.*

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.*

*C. 3500 Bindi.*

*Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.*

*C. 3772 Capelli e C. 3775 Fabbri.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

osservato che lo schema di decreto legislativo in esame – in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 9 luglio 2015 n. 114, relativa alla direttiva 2014/104/UE, la cui ratio consiste nel garantire il pieno risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese – mira a fornire un quadro uniforme tale da assicurare, in materia di illecito anticoncorrenziale, un livello di tutela analogo tra i Paesi membri dell'Unione europea, garantendo regole processuali e sostanziali omogenee da applicarsi davanti a giudici nazionali;

condivisa la scelta di dare attuazione alla direttiva 2014/104/UE cercando di lasciare il più possibile inalterato il sistema processuale vigente, intervenendo solo laddove ciò sia funzionale al corretto recepimento della direttiva, avuto riguardo alla *ratio* della medesima;

rilevato che:

l'articolo 2 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte dal medesimo decreto, tra le quali quella di soggetto danneggiato (comma 1, lettera *c*)), ricomprendendovi ogni persona, fisica o giuridica, o ente privo di personalità giuridica che

abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;

l'endiadi persona fisica o giuridica è utilizzata per chiarire che qualsiasi soggetto che abbia subito un danno ha diritto al risarcimento e che, proprio al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo in proposito, il testo fa riferimento anche agli enti privi di personalità giuridica, per cui appare opportuno richiamare tali enti anche per le definizioni di acquirenti diretti o indiretti (rispettivamente, lettere *u*) e *v*)), che, invece, fanno riferimento unicamente ad ogni persona fisica o giuridica;

per ragioni di una corretta formulazione del testo appare opportuno sopprimere all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), il riferimento alle persone fisiche o giuridiche, nella parte in cui, nell'ambito della disciplina dell'esibizione delle prove contenute nel fascicolo dell'autorità garante della concorrenza, si prevede che il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza, può ordinare l'esibizione delle « informazioni rese da persone fisiche o giuridiche nell'ambito di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza »;

l'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali offerti al danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, nei confronti

della parte o del terzo (ovvero dei rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni) in caso di determinate condotte, tra le quali vi è quella, salvo che il fatto costituisca reato, consistente nella distruzione di prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento. A tale proposito potrebbe porsi l'esigenza, per ragioni di determinatezza, di chiarire a partire da quale momento sorge l'obbligo di non distruggere prove rilevanti, in quanto vi è il rischio di considerare illecite condotte che al momento della commissione del fatto non potevano essere rappresentate dal loro autore come delle distruzioni di prove rilevanti;

L'articolo 19 stabilisce che « Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, si applicano anche ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014 ». Tale disposizione transitoria è diretta ad attuare l'articolo 22 della direttiva, che, al comma 1, stabilisce l'irretroattività delle misure nazionali adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della direttiva e, al comma 2, l'inapplicabilità delle disposizioni processuali ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014. Appare opportuno riformulare l'articolo 19 dello schema al fine di evitare qualsiasi dubbio sulle disposizioni processuali contenute nello schema di decreto, sottolineando che le uniche disposizioni proces-

suali dello schema sono quelle contenute negli articoli richiamati dallo stesso articolo 19, le quali sono le uniche che possono avere una applicazione retroattiva, che comunque non va oltre il 26 dicembre 2014,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 1, lettere *u)* e *v)* siano ricompresi anche agli enti privi di personalità giuridica;

2) all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, siano soppresse le parole « da persone fisiche o giuridiche »;

3) l'articolo 19, comma 1, sia sostituito dal seguente: « Gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali del presente decreto, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014 »;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 6, in relazione alla condotta di distruzione di prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il Governo valuti l'opportunità di chiarire a partire da quale momento sorge l'obbligo di non distruggere prove rilevanti.



## ALLEGATO 2

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

osservato che nel decreto legge in esame, riferito in origine all'evento sismico del 24 agosto scorso, è confluito, nel corso dell'esame al Senato, il decreto legge n. 205 relativo agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre scorso, per cui nell'allegato 1 sono riportati i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e nell'allegato 2 i comuni colpiti dagli eventi sismici successivi del 26 e 30 ottobre scorso;

rilevato che:

il decreto-legge in esame, come è già avvenuto in altre occasioni, prevede una serie di sospensioni di termini sostanziali e processuali in ragione dei gravissimi disagi nei quali si trovano le popolazioni colpite da eventi sismici;

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include i comuni elencati negli allegati 1 e 2, con la precisazione che per alcuni comuni dell'allegato 2 alcune disposizioni del decreto legge trovano applicazione solo ove sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Questa limitazione risponde proprio alla *ratio* del decreto legge che deve essere individuata nell'esigenza di prevedere particolari misure di sostegno per le popolazioni colpite dagli eventi sismici ovvero la sospensione di alcuni procedimenti amministrativi o di termini solo nel caso in cui ciò sia necessario

proprio per l'eccezionalità di tali eventi sismici. Le misure previste dal provvedimento in esame, pertanto, sono giustificate dalla presenza di un nesso di causalità tra il danno subito dalle popolazioni e l'evento sismico, per cui nel caso in cui non sia riscontrabile tale danno le stesse misure del decreto legge sarebbero ingiustificate;

l'articolo 48 da un lato, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, e, dall'altro, stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l'inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche;

il richiamato articolo 48 rientra, insieme agli articoli 45, 46 e 47, tra le disposizioni per le quali l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, prevede una limitazione dell'applicabilità in riferimento ai soggetti residenti in alcuni comuni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) inseriti nell'allegato 2, in base alla circostanza che tali comuni non hanno riportato danni nella totalità del loro territorio. Per tale ragione si prevede l'applicazione degli articoli da 45 a 48 nei

richiamati comuni limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti;

l'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai comuni contenuti negli allegati 1 e 2, senza prevedere disposizioni del tenore di quelle appena richiamate, di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo;

in ragione di un'interpretazione sistematica del decreto legge, che tenga conto della ratio del medesimo e del tenore delle diverse disposizioni da esso previste, le misure previste dall'articolo 49

non possono determinare una indiscriminata sospensione di termini processuali e di processi anche quando non sia necessaria, così come potrebbe avvenire in quei comuni dove gli effetti del terremoto non si sono estesi a tutto il territorio;

l'articolo 49, pertanto, deve essere interpretato in materia tale da evitare il rischio di una indiscriminata sospensione dei termini processuali per quegli uffici giudiziari che pur avendo la loro sede in comuni inseriti nell'allegato 2 (ad esempio, Ascoli e Rieti e comunque tutti i comuni richiamati dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge), sono in grado di proseguire in via ordinaria le loro funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299-A Governo, approvato dal Senato ..... 132

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765-A Governo, approvato dal Senato ..... 132

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880-A Governo ..... 132

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo ..... 133

## COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941-A Governo, approvato dal Senato ..... 133

## COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942-A Governo, approvato dal Senato ..... 133

## COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945-A Governo, approvato dal Senato ..... 133

## COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947-A Governo, approvato dal Senato ..... 134

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 134

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 139

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.32.

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel set-**

**tore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.32 alle 13.35.

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.37.

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegati, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori

e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

C. 3917-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.37 alle 13.40.

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.42.

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.

C. 3942-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.42 alle 13.45.

## COMITATO DEI NOVE

*Martedì 6 dicembre 2016.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.47.

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 6 dicembre 2016.*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.**

**C. 3947-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.47 alle 13.50.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**

**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono state presentate quarantasette proposte emendative, di cui trentuno da parte del gruppo SI-SEL e sedici da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato*).

Avverte altresì che, come da prassi consolidata e costante, sono da ritenersi

inammissibili tutti gli emendamenti riferiti agli articoli recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Dichiara conseguentemente inammissibili gli identici emendamenti Palazzotto 1.1 e Castelli 1.4 in quanto interamente soppressivi dell'articolo 1, recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo addizionale, nonché l'emendamento Della Valle 1.5, finalizzato a scindere in due distinti articoli la norma recante l'autorizzazione alla ratifica dei due provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*. In tale secondo caso l'inammissibilità è connessa all'esigenza di non alterare l'intima connessione normativa e funzionale che sussiste tra i due provvedimenti, considerato che il Protocollo addizionale, di cui alla lettera *b)*, è disciplinato da una norma, l'articolo 3, interna all'Accordo, di cui alla lettera *a)*, ed è peraltro finalizzato alla validazione del costo certificato del progetto e alla precisazione delle modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012. L'aggiudicazione degli appalti potrà, infatti, avvenire solo dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale. Ne deriva che l'autorizzazione alla ratifica, di cui all'articolo 1, pur riguardando formalmente due provvedimenti distinti, ha nella sostanza un oggetto intrinsecamente unitario e solo in quanto da intendersi come avente unico oggetto essa è idonea a realizzare la volontà delle Parti.

Dichiara, inoltre, inammissibili gli identici emendamenti Fava 1.2 e Spadoni 1.6, in quanto soppressivi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, relativo all'Accordo; gli identici emendamenti Airaudò 1.3 e Dadone 1.7, in quanto soppressivi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, relativo al Protocollo addizionale; gli identici emendamenti Palazzotto 2.1 e Spadoni 2.2 in quanto soppressivi dell'articolo 2, concernente l'ordine di esecuzione, disposizione inemendabile per prassi costante già richiamata.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge, attinente la realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi, sottolinea in via prioritaria che tale



articolo disciplina, con riferimento al comma 1, le modalità di realizzazione della sezione transfrontaliera, individuando in taluni articoli della legge n. 191 del 2009, concernenti i Progetti prioritari nell'ambito dei corridoi europei TEN-T, lo strumento normativo necessario a tal fine. Si tratta di una scelta operata dal legislatore nell'esercizio di un margine di autonomia che gli è riconosciuto quanto alla definizione degli strumenti di diritto interno utili a dare attuazione all'accordo internazionale. Analogamente dispone il comma 2 (e seguenti) dell'articolo 3, riguardante una specifica modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Conseguentemente, gli emendamenti riferiti all'articolo 3, che ne propongano anche la totale o parziale soppressione oltre che modifica, sono da intendersi ammissibili in quanto diretti ad incidere su una specifica scelta del legislatore nazionale nell'intento, espresso o tacito, di indirizzarlo verso altre opzioni attuative dell'Accordo. Laddove invece la volontà emendativa sia nel senso di introdurre elementi di condizionalità ai fini dell'attuazione dell'Accordo, operanti qualunque sia la modalità attuativa prescelta dal legislatore, essi devono intendersi come inammissibili se idonei a incidere negativamente sulla decisione per l'avvio dei lavori al di fuori di un quadro negoziale condiviso tra le Parti.

Ricorda a tale proposito la seduta del 6 agosto 2013 di esame in sede referente del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (C. 1309), nel corso della quale sono stati evidenziati i profili di inammissibilità di una serie di proposte emendative – analoghe ad alcuni emendamenti presentati in questa sede – ove le condizioni là poste erano letteralmente riferite all'avvio dei lavori, in quanto tale circostanza era rinviata all'accordo tra le parti tramite successivo Protocollo addizionale e non poteva quindi fare oggetto di

legislazione unilaterale. In tale occasione la Presidenza della Commissione si era riservata di ammettere gli emendamenti in questione soltanto nel caso in cui le condizioni si intendessero riferite non già all'avvio dei lavori ma all'adozione del Protocollo addizionale, che restava evidentemente materia a discrezione anche di una sola delle due parti. Ricorda che l'ammissione delle proposte emendative fu allora il risultato di un chiarimento esplicito da parte dei presentatori circa la propria volontà emendativa, da riferirsi all'adozione del successivo strumento negoziale e non già all'avvio dei lavori e, con esso, all'attuazione dell'Accordo nel suo complesso.

Ciò premesso, in relazione alle proposte emendative presentate all'articolo 3, segnala che sono, pertanto, da intendersi inammissibili gli emendamenti Fava 3.15, in quanto prevede che la realizzazione dell'opera si accompagni ad una valutazione del bilancio energetico sul ciclo dell'opera e delle emissioni di anidride carbonica da cui dipende l'adozione della delibera CIPE sull'avvio dei lotti; Fava 3.16 in quanto subordinare la delibera CIPE di avvio dei lavori all'accertamento dell'accoglimento delle prescrizioni CIPE per il tunnel della Maddalena e alla relativa valutazione; Palazzotto 3.14, in quanto, oltre alla presentazione di una relazione dettagliata alle Camere, prospetta la necessità di una verifica positiva sul superamento del giudizio di idoneità della linea ferroviaria a introdurre benefici ambientali per potere procedere all'avvio dei lavori; Airaudò 3.5 in quanto l'avvio dei lavori è condizionato alla verifica di oneri e alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appare contemplare elementi valutativi condizionali all'avvio dei lavori; Fava 3.12, Airaudò 3.13, Palazzotto 3.11 e Airaudò 3.10 in quanto subordinano la decisione sull'avvio dei lavori alla presentazione di una relazione alle Camere su questioni di carattere valutativo e potenzialmente condizionali; Fava 3.7 e Palazzotto 3.9, in quanto prospettano quale elemento con-

dizionante la verifica di corrispondenza dell'opera alle politiche infrastrutturali, strategie organizzative e di mercato o la verifica sulla idoneità del sistema di integrazione della rete ferroviaria a garantire il parametro della piena interoperabilità; Palazzotto 3.3, in quanto la valutazione del bilancio energetico sul ciclo dell'opera e delle emissioni di anidride carbonica appare condizionale all'avvio dei lavori; Fava 3.18 e Palazzotto 3.17, in quanto subordinano la delibera CIPE ad elementi valutativi a potenziale impatto negativo per l'attuazione dell'opera.

A integrazione di quanto già richiamato, ribadisce che le sopraccitate proposte emendative, tutte intese a sottoporre a specifici eventi di natura condizionale la decisione sull'avvio dei lavori, sono da considerare inammissibili in quanto, seppure configurino adempimenti di tipo endoprocedimentale, sono idonee ad aggravare la fase attuativa al punto da determinare un'esecuzione difforme, fino al blocco totale dell'Accordo e del Protocollo.

Avverte che risulta, altresì, inammissibile l'emendamento Fava 3.24 in quanto incongruo, attesa l'onerosità del provvedimento, secondo quanto emerge dal comma 2 dell'articolo 2.

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, alla luce delle valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti presentati, sottolinea che appare di fatto preclusa ogni possibilità per il Parlamento di intervenire non solo sul contenuto degli accordi internazionali ma anche su quasi tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge di ratifica. Ritiene inaccettabile che non possa nemmeno essere chiesta una verifica dell'impatto sull'ambiente e delle ricadute economiche di un'opera dal costo ingentissimo, dichiarando di ritenersi presa in giro rispetto alla possibilità di esercitare il mandato parlamentare.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel fare presente che i provvedimenti per la ratifica dei trattati internazionali si caratterizzano per un profilo assai limitato di

emendabilità connesso alla tutela del principio *pacta sunt servanda* e che la valutazione di ammissibilità è condotta dalla Presidenza con rigore e nella piena considerazione dei precedenti esistenti in materia, fa presente che molte proposte emendative risultano ammissibili e saranno pertanto poste in votazione. Ritenendo di tenere sempre e anche in questa occasione nella massima considerazione il ruolo dei parlamentari, ricorda che è possibile ricorrere contro le pronunce di inammissibilità degli emendamenti.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, coglie l'occasione per segnalare che l'apparato normativo alla base della realizzazione dell'opera contempla già la verifica di profili di impatto ambientale ed economico. Preannuncia fin da ora la disponibilità rispetto ad eventuali ordini del giorno presentati nelle successive fasi di esame su tali temi.

Maria Edera SPADONI (M5S) apprezza le parole del relatore ma fa presente che anche gli ordini del giorno sono sottoposti ad una valutazione di ammissibilità.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, come deliberato in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà nella presente seduta e, se necessario, in serata, all'esame delle proposte emendative presentate. Rinvia alla riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta, la deliberazione in merito ad eventuali approfondimenti istruttori.

Comunica quindi che il deputato Franco Bordo è stato designato dal gruppo SI-SEL a sostituire il deputato della Commissione Erasmo Palazzotto per tutto l'esame del provvedimento e dà quindi conto delle sostituzioni riferite alla seduta odierna.

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo nuovamente sui lavori della Commissione, chiede una breve sospensione



della seduta per poter esaminare gli emendamenti che hanno superato il vaglio di ammissibilità.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ritiene utili acquisire prima della sospensione dei lavori i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti gli emendamenti presentati. Precisa che gli emendamenti Fava 3.4 ed Airaudo 3.25 potrebbero essere trasformati in ordini del giorno di cui ritiene possibile ed auspicabile l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.25.**

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, auspica l'approvazione di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, rimarcando l'inopportunità della ratifica di un accordo che comporta spese molto ingenti quando sarebbero altre le priorità del Paese. Preannunciando anche in questa sede la richiesta di un ciclo di audizioni, in particolare dell'Autorità nazionale anticorruzione, ne auspica lo svolgimento ed un ascolto attento delle proposte che ne potrebbero emergere, anche al fine di valutare la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti. In ogni caso, osserva che nella particolare situazione politica che vede il Governo in carica ancora per pochi giorni al solo fine di approvare la legge di bilancio, ritiene doveroso lo slittamento a gennaio dell'esame in Assemblea di un provvedimento di tale rilevanza. Dichiarò infine di sottoscrivere, anche a nome del collega Della Valle,

tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Sinistra Italiana-SEL.

Ivan DELLA VALLE (M5S), associandosi all'intervento della collega Spadoni, ribadisce la richiesta di audizioni e ricorda che nella giornata di ieri il Consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione per il ritiro del Comune dall'Osservatorio sulla tratta Torino-Lione e per manifestare contrarietà alla realizzazione di tale opera. Ricordando la situazione di virtuale crisi dell'attuale Governo, ritiene inopportuna ogni forzatura e ribadisce la richiesta di un rinvio della calendarizzazione in Assemblea, ritenendo sbagliato lasciare in eredità ad un futuro Esecutivo un Accordo di così alto impatto e su cui vi è contrarietà. Fa presente da che l'Unione europea ha manifestato disponibilità a concedere un mese di tempo in più per completare l'*iter* di ratifica del trattato internazionale italo-francese rispetto alla scadenza del prossimo 31 dicembre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fava 3.1 e Castelli 3.27, nonché gli identici emendamenti Airaudo 3.2 e della Valle 3.28.

Maria Edera SPADONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Dadone 3.29, di cui è cofirmataria, ribadendo la contrarietà ad un'opera che non rappresenta una priorità per il Paese. Ricordando che in questa Commissione il Movimento 5 Stelle ha sempre agito con spirito collaborativo, insiste per una diversa calendarizzazione del provvedimento in esame alla luce delle vicende che interessano il Governo.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo a sua volta a sostegno dell'emendamento Dadone 3.29, si meraviglia del fatto che l'attuale maggioranza, con ciò dando segno di arroganza, non abbia appreso la lezione del voto referendario di domenica scorsa non accogliendo la richiesta di un rinvio dei tempi d'esame del provvedimento in attesa della soluzione della crisi di Governo. Nel sottolineare il

difetto di legittimità che caratterizza ormai l'attuale Governo, segnala, inoltre, il recente rinvio a giudizio dell'ex presidente dell'Osservatorio sulla TAV per omissione di atti di ufficio.

Umberto D'OTTAVIO (PD), nel ricordare che il Parlamento si accinge ad esaminare per la terza volta provvedimenti legati alla tratta Torino-Lione, rileva che le polemiche espresse dai deputati del Movimento 5 Stelle in relazione all'attuale situazione politica appaiono pretestuose in quanto è nota la loro contrarietà di principio alla realizzazione di tale opera. Osserva che la mozione approvata ieri dal Consiglio comunale di Torino si configura come un atto prevalentemente simbolico a beneficio di alcuni settori dell'elettorato, dato che la sindaca Appendino sta, invece, compiendo atti concreti per la realizzazione dell'infrastruttura. Ricorda che l'Osservatorio ha consentito di individuare un progetto adeguato e condiviso, permettendo alle amministrazioni comunali interessate di preservare il territorio e prevedendo la realizzazione di opere di compensazione. Auspica pertanto la ratifica di un accordo che consentirà il completamento di un'opera lungamente attesa e strategica per il Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 3.29.

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo a sostegno dell'emendamento Airaudo 3.8, da lei sottoscritto, dichiara di non comprendere il parere contrario espresso dal relatore, giudicando essenziale che le Camere siano informate su un'opera di tali dimensioni, a forte rischio di infiltrazioni criminali. Invita nuovamente i parlamentari dell'attuale maggioranza a tenere conto dell'attuale situazione del Governo a seguito dello schiaffo ricevuto dal corpo elettorale.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo a sua volta a sostegno dell'emendamento Airaudo 3.8, rileva che sono del tutto mancati studi di analisi dei costi e

dei benefici connessi alla realizzazione dell'opera e che per questo il presidente dell'Osservatorio è incorso in una condanna. Ricorda che molti comuni della Val di Susa sono giù usciti dal progetto e che, quanto alle opere di compensazione, risulta la rinuncia da parte del Comune di Torino, diversamente da come rappresentato dal collega D'Ottavio.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudo 3.8.

Ivan DELLA VALLE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fava 3.4 da lui sottoscritto, ribadendo l'importanza dell'accesso alle informazioni da parte di tutti i cittadini.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, ricordando che il rispetto della Convenzione di Aarhus è già previsto dalla normativa vigente, reitera il suggerimento di ritirare l'emendamento per presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira, anche a nome della collega Spadoni, l'emendamento Fava 3.4 da lui sottoscritto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Palazzotto 3.6, gli identici emendamenti Airaudo 3.19 e Castelli 3.30, gli identici emendamenti Palazzotto 3.20 e della Valle 3.31, gli identici emendamenti Fava 3.21 e Dadone 3.32, gli identici emendamenti Airaudo 3.22 e Spadoni 3.33, nonché gli emendamenti Della Valle 3.34, Palazzotto 3.23 e Castelli 3.36.

Maria Edera SPADONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.35, sottolineando la necessità di una rivalutazione del costo della tratta Torino-Lione per evitare uno spreco di risorse, sia nazionali che europee. Insiste, inoltre, per l'audizione dell'Autorità nazionale anticorruzione in ragione della particolare vulnerabilità ad infiltrazioni criminali e a corrottele delle opere previste.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 3.35.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritira l'emendamento Airaudò 3.25 da lui sottoscritto e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che ne recepirà i contenuti.

La Commissione respinge l'emendamento Palazzotto 3.26.

Ivan DELLA VALLE (M5S), invitando la Commissione all'approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, insiste nella richiesta relativa allo svolgimento di un ciclo di audizioni ed auspica un rinvio della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fava 4.1 e Dadone 4.2.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, essendosi esaurito l'esame degli emendamenti, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.05 alle 15.30.

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**

**C. 4151 Governo.**

## EMENDAMENTI

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- \*1. 1. Palazzotto, Fava, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*(Inammissibile)*

*Sopprimerlo.*

- \*1. 4. Castelli, Spadoni, Della Valle, Daddone.

*(Inammissibile)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferro-

viaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.

1. 5. Della Valle, Castelli, Spadoni, Daddone.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- \*1. 2. Fava, Palazzotto, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,

Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 6.** Spadoni, Castelli, Della Valle, Da-  
done.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 3.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,  
Franco Bordo, Folino, Costantino,  
D'Attorre, Duranti, Daniele Farina,  
Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo  
Galli, Giancarlo Giordano, Gregori,  
Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,  
Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,  
Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 7.** Dadone, Della Valle, Castelli, Spa-  
doni.

**(Inammissibile)**

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 1.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto,  
Franco Bordo, Folino, Costantino,  
D'Attorre, Duranti, Daniele Farina,  
Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo  
Galli, Giancarlo Giordano, Gregori,  
Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,  
Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,  
Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Sopprimerlo.*

**\*2. 2.** Spadoni, Della Valle, Castelli, Da-  
done.

**(Inammissibile)**

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 1.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto,  
Franco Bordo, Folino, Costantino,  
D'Attorre, Duranti, Daniele Farina,  
Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo  
Galli, Giancarlo Giordano, Gregori,  
Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,  
Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,  
Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

*Sopprimerlo.*

**\*3. 27.** Castelli, Della Valle, Spadoni, Da-  
done.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*3. 2.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto,  
Franco Bordo, Folino, Costantino,  
D'Attorre, Duranti, Daniele Farina,  
Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo  
Galli, Giancarlo Giordano, Gregori,  
Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,  
Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino,  
Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*3. 28.** Della Valle, Spadoni, Castelli,  
Dadone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La sezione transfrontaliera della  
nuova linea ferroviaria Torino-Lione pre-  
vista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di  
seguito denominata « Opera », è realizzata,

previa valutazione del bilancio energetico sul ciclo di vita dell'opera e delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Solo successivamente all'accertamento e alla valutazione di cui al periodo precedente, il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**3. 15.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*(Inammissibile)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata « Opera », è realizzata, previo accertamento dell'accoglimento delle prescrizioni CIPE per il tunnel geognostico della Maddalena e valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Solo successivamente all'accertamento e alla valutazione di cui al periodo precedente, il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**3. 16.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino,

D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**3. 29.** Dadone, Della Valle, Castelli, Spadoni.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa presentazione alle Camere di una relazione dettagliata di analisi del quadro infrastrutturale, del grado di funzionalità e degli incrementi di capacità e di velocità commerciale conseguiti con i progetti del sistema ferroviario ad alta velocità e ad alta capacità realizzati o proposti sul territorio nazionale e con la nuova linea ferroviaria internazionale Torino-Lione mediante un confronto con la linea ferroviaria internazionale esistente.

**3. 8.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa verifica e presentazione alle Camere di una relazione dettagliata sulla idoneità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione a introdurre i benefici ambientali in merito al consumo energetico e ridotte emissioni di anidride carbonica, nel rispetto delle politiche dell'Unione europea di riduzione del 20 per cento nel 2020 e di



un'ulteriore maggiore riduzione entro il 2030 e il 2050, come dichiarato nei documenti dell'Osservatorio tecnico sulla linea ferroviaria internazionale Torino-Lione.

**3. 14.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa verifica e pubblicazione sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli oneri complessivi del progetto, dall'istituzione della società Treno ad alta velocità (TAV) Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, con evidenziazione dei costi sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto complessivo.

**3. 5.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa presentazione alle Camere di una relazione dettagliata sulle effettive conseguenze ambientali e sanitarie, dirette e indirette, collegate, tenuto conto, tra l'altro, dei problemi geologici legati alla dif-

fusa presenza di uranio e di amianto nel territorio interessato.

**3. 12.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa verifica e presentazione alle Camere di una relazione dettagliata sull'adeguatezza dei costi sostenuti per la tutela dei cantieri in relazione alla necessità di contrastare i rischi per l'incolumità dei lavoratori e per la sicurezza dei macchinari.

**3. 13.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa presentazione alle Camere di una relazione dettagliata sulla verifica degli effettivi impatti ambientali con particolare riferimento alle conseguenze sull'assetto e sull'equilibrio idrogeologico del territorio interessato.

**3. 11.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla,



Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa presentazione alle Camere di una relazione dettagliata sulla verifica da parte del Governo della possibilità di altre potenziali alternative alla realizzazione della nuova linea ferroviaria internazionale Torino-Lione.

**3. 10.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* , previa verifica del rispetto dei principi contenuti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.108,.

**3. 4.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

**(Ritirato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa verifica della rispondenza dell'opera alle politiche infrastrutturali, alle strategie organizzative e di mercato, con particolare riguardo al recupero di quote di domanda di trasporto di lunga percorrenza di passeggeri e di merci,.

**3. 7.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa verifica che il sistema di integrazione della rete ferroviaria garantisca la piena interoperabilità e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo;

**3. 9.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, San-  
nicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti:* previa valutazione del bilancio energetico sul ciclo di vita dell'opera e delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera.

**3. 3.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori,

Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata inserire le seguenti: previa verifica della regolarità degli appalti in base alla legislazione italiana vigente,.*

- 3. 6.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- \*3. 19.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- \*3. 30.** Castelli, Della Valle, Spadoni, Dandone.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Subordinatamente alla valutazione del dissesto idrogeologico e del consumo e contaminazione di suolo e acque, nonché alla valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera,.*

- 3. 18.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino,

D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Solo successivamente alla valutazione della presenza di elementi dannosi quali amianto e uranio, alla valutazione delle emissioni di anidride carbonica nell'intero ciclo di vita dell'opera,.*

- 3. 17.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 24 mesi.*

- \*3. 20.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 24 mesi.*

- \*3. 31.** Della Valle, Castelli, Spadoni, Dandone.

*Sopprimere il comma 2.*

- \*\*3. 21.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*Sopprimere il comma 2.*

- \*\*3. 32.** Dadone, Castelli, Della Valle, Spadoni.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*3. 22.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*3. 33.** Spadoni, Della Valle, Castelli, Dadone.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4 del medesimo articolo.*

- 3. 34.** Della Valle, Castelli, Spadoni, Dadone.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

- 3. 23.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo

Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3. 24.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* previsioni aggiungere le seguenti: , o comunque non siano esplicitati nel testo del presente accordo o nel protocollo aggiuntivo,.

- 3. 36.** Castelli, Della Valle, Spadoni, Dadone.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola:* previsioni aggiungere le seguenti: , previa opportuna rivalutazione del costo dell'Opera,.

- 3. 35.** Spadoni, Della Valle, Castelli, Dadone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

- 3. 25.** Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino,

D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

**(Ritirato)**

*Sopprimere il comma 4.*

- 3. 26.** Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

- \*4. 1.** Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

*Sopprimerlo.*

- \*4. 2.** Dadone, Della Valle, Castelli, Spadoni.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	148
Sui lavori della Commissione .....	148
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	150
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	152
AVVERTENZA .....	151

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Sui lavori della Commissione.

Elio VITO (FI-PdL) chiede che i lavori della Commissione si focalizzino nella set-

timana esclusivamente sui provvedimenti indifferibili e urgenti, in considerazione della particolare situazione politica originata dai risultati della consultazione referendaria di domenica 4 dicembre.

Manifesta, quindi, la disponibilità del gruppo di Forza Italia ad avviare nella seduta di oggi – ed eventualmente anche a concludere – l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, prospettando invece la necessità di rinviare l'esame dei disegni di legge di ratifica C. 4108 e C. 4109.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, considerato che l'espressione del parere sui due disegni di legge di ratifica non ha carattere di urgenza e preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che i lavori odierni della Commissione si limi-

teranno all'esame del decreto-legge n. 189 del 2016 ed alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento ricordando che lo scorso 24 agosto un forte terremoto ha colpito l'Italia centrale provocando quasi trecento vittime nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila.

Rammenta, inoltre, che il Governo, al fine di disciplinare il processo di ricostruzione, ha emanato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ». Il provvedimento è stato quindi presentato al Senato, che ne ha iniziato la discussione lo scorso 25 ottobre.

Successivamente, il 26 e 30 ottobre 2016, altre due forti scosse hanno devastato numerosi comuni del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Umbria e delle Marche, fortunatamente senza ulteriori conseguenze in termini di perdita di vite umane. Anche in questa circostanza il Governo ha emanato un provvedimento d'urgenza – il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 – recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 », che è stato presentato anch'esso presso il Senato dove sono state approvate modifiche volte a far confluire i testi dei due decreti-legge nel decreto n. 189 del 2016.

Ciò premesso, segnala, in via generale, che il testo del provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Ambiente è un

primo concreto passo per superare l'emergenza e avviare la ricostruzione: contiene infatti numerose e significative misure, tra le quali la risarcibilità integrale dei danni agli edifici, le misure a favore delle imprese e quelle a tutela dei lavoratori, la semplificazione amministrativa rivolta a facilitare i lavori per riparare in tempi brevi gli edifici danneggiati, le procedure di trasparenza fin dalla fase della progettazione. Inoltre, è doveroso precisare come il provvedimento garantisca l'impegno a rispettare l'identità dei luoghi e degli edifici, salvaguardando così l'identità e l'integrità dei centri abitati e delle comunità.

Sempre in linea generale, ricorda che l'ambito di applicazione del decreto è definito dall'articolo 1 e include non solo i comuni elencati nell'allegato 1, relativo al decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'allegato 2, che riguarda invece i 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, ma anche altri comuni – diversi da quelli citati negli allegati sopra richiamati – in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Quanto alle disposizioni che interessano specifici profili di competenza della Commissione Difesa, segnala l'articolo 4-*bis*, inserito al Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di *container*. In particolare, il comma 11 stabilisce che, per lo svolgimento delle attività necessarie per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni colpite, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, le Forze armate fanno pienamente parte delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, di cui il Capo



del dipartimento può servirsi secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 della medesima legge.

Segnala, inoltre, l'articolo 14 che disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. Più specificatamente, il comma 1, relativo agli interventi oggetto di finanziamenti, demanda a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei comuni interessati dagli eventi sismici, elencando quattro diverse tipologie di interventi in favore dei quali possono essere concessi contributi, in cui rientrano anche le caserme in uso all'amministrazione della Difesa.

Sottolinea, tuttavia, che il comma 1 dell'articolo 15 non cita il Ministero della difesa tra i soggetti attuatori dei predetti interventi di ricostruzione, dovendosi pertanto rilevare una deroga rispetto alla disciplina generale fissata dagli articoli 232 e 233 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che configurano le caserme come beni indisponibili della Difesa e attribuiscono a tale Dicastero l'affidamento e l'esecuzione dei lavori ad esse relativi.

Un'altra disposizione di interesse è l'articolo 28, comma 10, che riguarda il trattamento e il trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, la norma prevede che il Commissario straordinario si avvalga di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio provvedimento, di cui fanno parte i soggetti locali e dell'amministrazione statale interessati, tra cui un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA).

Infine, segnala il comma 5 dell'articolo 30, che prevede l'istituzione – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto anche con il Ministro della difesa – di un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), allo scopo di supportare la Struttura appositamente istituita nell'ambito del Ministero dell'interno per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.



**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI formula un parere conforme a quello del relatore.

Dino SECCO (FI-PdL) preannuncia un voto favorevole anche a nome del gruppo di Forza Italia.

Antonino MOSCATT (PD) condivide la proposta di parere del relatore e preannuncia un voto favorevole da parte del gruppo del Partito democratico.

Carlo GALLI (SI-SEL) preannuncia un voto favorevole anche a nome del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.*

*C. 4108 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.*

*C. 4109 Governo, approvato dal Senato.*

ALLEGATO

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 4-*bis*, comma 11, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività necessarie per fronteggiare l'aggra-

vars delle esigenze abitative nei territori delle Regioni colpite dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui fanno pienamente parte le Forze armate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	154
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	155
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	156
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	157

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	158
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	158
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	160
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	160
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	176
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	177
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	178
Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atto n. 361 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel set-**

**tore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato

nella seduta del 27 settembre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 18 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

Marco BRUGNEROTTO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, sul quale, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno**

**haseemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.**

**C. 3765 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 27 settembre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 18 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, volta ad incrementare, da 2.178 a 15 mila euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2016, le previsioni di spesa connesse all'attuazione dell'Accordo in esame. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa, fermi restando gli adempimenti a carico della parte italiana pre-

visti dall'Accordo medesimo, non appare coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta nella relazione tecnica. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.**

**C. 3880 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 25 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bi-

lancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico una Commissione nazionale per il *reshoring* delle attività produttive delocalizzate in Romania, composta da 15 personalità individuate sulla base di specifiche competenze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla citata proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in ragione del fatto che la proposta emendativa non esclude espressamente la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati ai componenti della predetta Commissione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

**C. 3917-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 4 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con talune specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 18 ottobre, approvando tre proposte emendative finalizzate a recepire integralmente le suddette condizioni. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, parere favorevole, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo emendamento Gianluca Pini 1.1, volto ad escludere dal novero delle ratifiche oggetto del presente provvedimento l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge in esame. Al riguardo, non presentando la suddetta proposta emendativa profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta



sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.**

**C. 3941 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 19 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emen-

damenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, volta ad incrementare, da 33.357 a 40 mila euro annui a decorrere dal 2017, le previsioni di spesa connesse all'attuazione dell'Accordo in esame. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa, fermi restando gli adempimenti a carico della parte italiana previsti dall'Accordo medesimo, non appare coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta nella relazione tecnica. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.**

**C. 3942 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta dell'11 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto

conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, volta ad incrementare, da 14.904 a 30 mila euro annui a decorrere dal 2016, le previsioni di spesa connesse all'attuazione dell'Accordo in esame. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa, fermi restando gli adempimenti a carico della parte italiana previsti dall'Accordo medesimo, non appare coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta nella relazione tecnica. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 3.1, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.**

**C. 3945 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta dell'11 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modificazione. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto a prevedere che l'Accordo in esame sia altresì finalizzato alla prevenzione e al contenimento dei flussi migratori verso l'Unione europea. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa appare prevedere lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle già previste dall'Accordo medesimo, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli eventuali oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria. In proposito, reputa quindi necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva neutralità finanziaria della proposta emendativa in commento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.**

**C. 3947 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 19 ottobre 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente lo scorso 27 ottobre, senza apportare ad esso alcuna modifica. In considerazione di ciò, propone pertanto di confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, anche tenuto conto della coerenza delle disposizioni di carattere finanziario in esso contenute rispetto ai nuovi quadri di finanza pubblica recati dal disegno di legge di bilancio

per il triennio 2017-2019 attualmente all'esame del Parlamento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, volto a prevedere che la possibilità di utilizzare sul territorio di uno qualsiasi degli Stati contraenti la *Multinational Land Force* (MLF) anche in funzione di contrasto di afflussi migratori improvvisi o eccezionalmente rilevanti. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che l'intervento sopra menzionato si configura in termini di mera facoltà. Tanto premesso, propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato presentato al medesimo ramo del Parlamento anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, il cui testo è stato poi fatto confluire in quello relativo al primo decreto-legge. Avverte altresì che, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato e la trasmissione alla Camera, è stata predisposta una relazione tecnica di passaggio corredata di un prospetto aggiornato degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2016-2019. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, relativamente agli articoli 1 e 2, concernenti l'ambito di applicazione e organi direttivi, rileva che i commi 5 e 6 dell'articolo 1 prevedono la costituzione, rispettivamente, della Cabina di coordinamento della ricostruzione e dei Comitati istituzionali regionali al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 2 esplicita in dettaglio le funzioni che spettano al Commissario straordinario e ai vice commissari, ma non fornisce indicazioni circa gli emolumenti o rimborsi ad essi eventualmente spettanti. A tale proposito, osserva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni ed afferma la neutralità finanziaria delle stesse. A suo avviso, andrebbero quindi acquisiti elementi volti a confermare la effettiva possibilità di attuare le norme ad invarianza di oneri, anche con riferimento ad eventuali compensi spettanti ai soggetti coinvolti.

Riguardo all'articolo 3, concernente gli uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016, non ha osservazioni da formulare in quanto l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.

Relativamente all'articolo 4, riguardante il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione,

in quanto l'onere è configurato quale limite massimo di spesa ed è finalizzato a finanziare i soli «interventi di immediata necessità».

Per quanto riguarda l'articolo 4-*bis*, recante disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, evidenzia che la disposizione disciplina la procedura diretta all'installazione di moduli abitativi provvisori rimovibili (*containers*), al fine di far fronte alle urgenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.

In proposito, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma prevede che agli oneri conseguenti alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqes*, della legge n. 225 del 1992.

Riguardo all'articolo 5, concernente la ricostruzione privata, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione in esame, affermando che la stessa si limita a stabilire le procedure con le quali saranno erogati – con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia statale e la concessione di un credito di imposta in misura equivalente alla quota capitale e interessi – i contributi per la ricostruzione privata, essendo i relativi stanziamenti definiti con la legge di bilancio. In proposito, evidenzia che il disegno di legge di bilancio, attualmente in corso di esame al Senato, all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel 2017 e di 200 milioni di euro dal 2018 al 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo in esame. Evidenzia, quindi, che i contributi in esame verranno concessi nel limite delle risorse disponibili di cui al citato comma 362 del disegno di legge di bilancio. In proposito, andrebbe acquisita una conferma in merito all'idoneità della procedura prevista dalla disposizione in esame a garantire il rispetto del suddetto limite di spesa.

Relativamente all'articolo 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento al carattere procedurale delle disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 7, relativo agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al carattere procedurale della disposizione.

Riguardo all'articolo 8, concernente gli interventi di immediata esecuzione, rileva che la concessione del contributo, previsto dalla norma in esame, per gli interventi di immediata esecuzione per edifici con danni lievi non classificati agibili avviene nell'ambito delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata, individuate ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 9, concernente i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 10, relativo ai ruderi ed edifici collabenti, non ha osservazioni da formulare in relazione alla norma in esame, che prevede la concessione di un contributo, nei limiti delle risorse disponibili, per le spese sostenute per la demolizione degli immobili che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi.

Relativamente all'articolo 11, concernente gli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale dalla disposizione in esame non si rilevano effetti finanziari negativi. Quanto al potere sostitutivo che i comuni possono esercitare nei confronti dei privati non aderenti al consorzio, andrebbero a suo avviso chiariti gli effetti finanziari qualora il costo degli interventi

di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili privati risulti superiore al contributo ricevuto. In tali casi, nonostante la previsione di un'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari, non potrebbe difatti escludersi l'evenienza del mancato soddisfacimento delle pretese creditorie del comune con oneri a carico della finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

In merito all'articolo 12, volto a disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, non ha osservazioni da formulare in quanto, come espressamente previsto dalla norma in esame, i contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento delle modifiche introdotte al comma 1.

Riguardo all'articolo 13, concernente gli interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 14, relativo alla ricostruzione pubblica, ritiene necessario acquisire ulteriori indicazioni volte a chiarire la portata finanziaria del comma 8, che prevede la possibilità di autorizzare la stipula di mutui venticinquennali per l'erogazione di contributi diretti. A tal proposito, andrebbero in particolare chiariti gli effetti sui saldi di indebitamento e di fabbisogno delle operazioni in questione, che dovrebbero riflettere anche l'attualizzazione dei contributi medesimi e il relativo impatto in termini di cassa, in relazione alla dinamica di effettivo utilizzo delle risorse ricavate dalla stipula dei mutui.

Relativamente all'articolo 14-bis, concernente gli interventi sui presidi ospedalieri, evidenzia che la disposizione in esame prevede che le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 effettuino sui presidi ospedalieri le verifiche tecniche e la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle medesime strutture. In proposito, pur prendendo atto di quanto evidenziato



dalla relazione tecnica, secondo la quale le modifiche sono effettuate a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza, evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per le finalità in esame.

Con riferimento all'articolo 15, concernente i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale delle norme.

Con riguardo all'articolo 15-*bis*, recante interventi immediati sul patrimonio culturale, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, relative all'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici, dal momento che si tratta di disposizioni di carattere prevalentemente procedurale. Non ha osservazioni da formulare, altresì, sull'intervento relativo all'Ufficio del Soprintendente speciale, della durata di 5 anni, che prevede la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione (20 unità, presso il Segretariato generale del MIBACT, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui) e il reclutamento di personale di supporto (fino a 20 unità, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui), tenuto conto che i relativi oneri sono previsti entro limiti massimi di spesa.

In merito all'articolo 15-*ter*, recante misure urgenti per le infrastrutture viarie, evidenzia preliminarmente che le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, rientranti nella competenza di ANAS, interessate dagli eventi sismici, il medesimo ente provveda in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo che raccoglie le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS Spa. In proposito, reputa utile acquisire elementi volti a confermare – in considerazione dell'entità

degli interventi previsti e della loro modulazione temporale – che le risorse, di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, siano effettivamente idonee a consentire l'attuazione delle misure in esame, senza pregiudicare altri interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.

In merito all'articolo 16, concernente la Conferenza permanente e le Commissioni paritetiche, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 17, recante misure in tema di *Art bonus*, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame estendono alle erogazioni liberali per interventi di restauro, manutenzione e protezione di beni culturali di interesse religioso nei territori colpiti dagli eventi sismici il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (*Art bonus*). Ricorda che tale agevolazione a sostegno della cultura, originariamente introdotta solo per un triennio, è divenuta permanente alla luce delle modifiche apportate al citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 dal comma 318, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Tenuto conto che la disposizione in esame richiama espressamente, al comma 1, l'applicazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, anche l'estensione ora prevista dovrebbe considerarsi permanente. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla relazione tecnica e i conseguenti effetti scontati nel prospetto riepilogativo sembrano limitati ad un triennio. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti. Con riferimento alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata dalla relazione tecnica originaria, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alle ipotesi utilizzate – ad esempio la ripartizione delle erogazioni liberali fra persone fisiche e giuridiche –, tenuto conto, fra l'altro, dei dati a disposizione delle amministrazioni relativi all'agevolazione in esame. Infine, con specifico riferimento agli effetti ascritti all'estensione del credito d'imposta alle zone comprese nell'allegato 2, ritiene

che andrebbero esplicitati i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli stessi.

In merito all'articolo 17-*bis*, relativo alle erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento alla propensione dei soggetti ad effettuare erogazioni liberali, all'ambito applicativo e all'effetto di sostituzione che si verrebbe a realizzare con le altre tipologie di erogazioni liberali, rileva che andrebbe valutata la prudenzialità della mancata quantificazione di effetti di minor gettito connessi alla disposizione in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma, modificando il Testo unico delle imposte sui redditi, estende in via permanente l'ambito applicativo della deducibilità per erogazioni liberali e che la motivazione dell'erogazione liberale in esame – eventi sismici o calamitosi –, pur essendo peculiare, così come evidenziato dalla relazione tecnica, comporta un'adesione presumibilmente superiore rispetto a quella che si registra in via ordinaria per le erogazioni liberali. Sul punto, appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riguardo all'articolo 18-*bis*, recante misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, rileva che gli interventi previsti dalla norma – quali la deroga ai parametri vigenti per la costituzione delle classi scolastiche, la facoltà per i dirigenti scolastici di istituire ulteriori posti di personale docente ed ATA – sono ricondotti ad un limite di spesa corrispondente alla spesa autorizzata, pari a 5 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per il 2017. Inoltre, è prevista una clausola di monitoraggio e la possibilità di variazioni compensative di bilancio in caso di scostamenti. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Peraltro, dal momento che la relazione tecnica non fornisce indicazioni che consentano di valutare l'adeguatezza del citato stanziamento rispetto alle esigenze derivanti dalla norma in esame, ritiene sarebbero utili

elementi di valutazione in tal senso. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che agli oneri per il personale della scuola, di cui all'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per il 2017, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, relativa al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (cap. 1194 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca); quanto a 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, relativa al Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (cap. 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Al riguardo, segnala che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come risulta da un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità per l'anno 2016. Segnala, altresì, che nel bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, il Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» reca uno stanziamento di 111,5 milioni di euro per l'anno 2017, mentre nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 lo stanziamento previsto per il medesimo Fondo è elevato a 391,3 milioni di euro per il medesimo anno 2017. Tutto ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra indicate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 19, concernente il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.



In merito all'articolo 20, inerente il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016, evidenzia che la disposizione in esame trasferisce una quota, pari a complessivi 35 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate. In proposito, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'utilizzo delle risorse in esame non pregiudichi altri interventi finanziati dal predetto Fondo. In proposito, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riguardo all'articolo 21, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, evidenzia che la disposizione in esame reca misure finalizzate a sostenere le attività agricole e produttive, in parte, mediante una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente e, in parte, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziati dall'articolo 5 del provvedimento in esame e destinate alla ricostruzione privata. Andrebbe in primo luogo confermato che la diversa finalizzazione indicata dalle norme non pregiudichi interventi in essere già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse. Inoltre, con particolare riferimento all'integrazione delle risorse europee per euro 10.942.300, prevista dai commi 4-bis e 4-ter, appaiono necessari chiarimenti circa la regolazione contabile di dette somme che dovrebbero, in base a quanto previsto dalla norma in esame, essere trasferite dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato. Poiché sugli stessi stanziamenti gravano altri interventi previsti dal decreto in esame, pur prendendo atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, osserva che andrebbe confermata la congruità delle risorse in questione alla luce del complesso degli interventi da finanziare.

Riguardo all'articolo 22, relativo alla promozione turistica, evidenzia preliminarmente che la norma in esame demanda al Commissario straordinario la predisposizione, in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma. Il programma è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2017. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse in riferimento risultino nell'effettiva disponibilità di ENIT e non siano già impegnate in funzione di altre finalità di spesa. In proposito, appare utile acquisire elementi informativi dal Governo.

In merito all'articolo 23, relativo ai contributi INAIL per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità di risorse da parte dell'INAIL per le finalità recate dalle disposizioni in esame. In proposito, considera utile acquisire conferma che il profilo temporale di spendibilità delle risorse destinate alle nuove finalità sia compatibile con quello previsto a legislazione vigente.

In merito all'articolo 24, recante interventi a favore delle micro piccole e medie imprese, rileva che i finanziamenti agevolati di cui alla disposizione in esame sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. In proposito, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle risorse in questione sull'apposita contabilità speciale senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità. In proposito, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 25, concernente il rilancio del sistema produttivo, non ha osservazioni da formulare in merito alla disposizione, che estende ai comuni colpiti

dagli eventi sismici gli aiuti di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, nonché l'applicabilità degli interventi di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 (aree di crisi industriale complessa), previsione alla quale non sono stati ascritti effetti onerosi in virtù del suo carattere prevalentemente ordinamentale. Andrebbe peraltro confermato che il Ministero per lo sviluppo economico, il soggetto attuatore Invitalia e le amministrazioni locali coinvolte ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012 possano far fronte a detta estensione nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 26, recante norme in materia di risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal sisma, evidenzia preliminarmente che le disposizioni consentono agli enti parco Gran Sasso, Monti della Laga e dei Monti Sibillini, di non applicare per il 2016 una serie di disposizioni relative ai limiti di spesa per missioni per il personale e per l'acquisto di materiali ed arredi. Segnala che la relazione tecnica quantifica i relativi oneri in 127.000 euro per l'anno 2016. Al fine di verificare la congruità dell'onere per la disapplicazione dei suddetti limiti di spesa, ritiene andrebbero fornite informazioni circa gli elementi e i dati posti a base della quantificazione dell'onere medesimo.

Riguardo all'articolo 27, relativo al Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono un programma di interventi di ripristino e realizzazione di infrastrutture ambientali ed acquedotti, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016. In proposito, pur rilevando che gli interventi sono ricondotti ad un limite di spesa, sarebbero utili chiarimenti riguardo agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, che implicano erogazioni per cassa nella misura di 1/3 nel 2016 e della restante somma nel 2017.

Riguardo all'articolo 28, avente ad oggetto disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante

dal crollo parziale o totale degli edifici, evidenzia preliminarmente che la norma prevede un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione nonché una serie di disposizioni procedurali per la realizzazione del piano medesimo. I relativi oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 4 per la ricostruzione delle aree terremotate. Inoltre, ai sensi del comma 13, le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri. I rimborsi spese per i componenti del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività previsto dal comma 10, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza del comitato medesimo. In proposito, andrebbero forniti elementi a conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti pubblici coinvolti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse esistenti. Andrebbe altresì confermata l'effettiva disponibilità delle misure per l'attuazione degli interventi, a valere sul fondo per la ricostruzione, in considerazione del complesso degli interventi finanziati dal fondo medesimo.

In merito all'articolo 30, in materia di legalità e trasparenza, evidenzia che la Struttura di missione ed il Gruppo interforze per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC) saranno istituiti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'elenco «Anagrafe antimafia», secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, sarà gestito utilizzando le risorse disponibili. Tanto premesso, rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio volti a suffragare l'effettiva possibilità per i soggetti coinvolti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, considera utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 31, recante ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In ordine all'articolo 34, relativo alla qualifica dei professionisti, evidenzia che le norme istituiscono un elenco speciale dei professionisti abilitati, prevedendo altresì che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, sia al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Le norme stabiliscono inoltre la possibilità di riconoscere un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che, come evidenziato dalla relazione tecnica, gli oneri connessi alla predisposizione dell'elenco e alle attività ad esso connesse sono a carico delle risorse attribuite al Commissario.

In merito all'articolo 35, in materia di tutela dei lavoratori, rileva che le norme prevedono adempimenti a carico degli uffici speciali per la ricostruzione e dei centri per l'impiego. Con riferimento al comma 7, relativo agli adempimenti in capo ai centri per l'impiego, rileva che gli incrementi delle risorse a tal fine disposti, richiamati dalla relazione tecnica, sono relativi all'annualità 2016. Appare quindi necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli adempimenti aggiuntivi per detti centri con le risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che l'inclusione degli eventi sismici avvenuti dopo il 24 agosto 2016 potrebbe determinare lo slittamento di alcune attività anche al 2017. Infine, andrebbe acquisita conferma circa la neutralità finanziaria della disposizione relativa alla costituzione di un tavolo permanente presso le prefetture interessate.

Con riferimento all'articolo 36-*bis*, in materia di informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite, rileva che le disposizioni in esame – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste,

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In ordine all'articolo 36-*ter*, concernente il divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che non risultino sostanzialmente modificate le previsioni complessive di gettito associate all'installazione dei predetti dispositivi di gioco.

In merito all'articolo 37, relativo al differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 38, in materia di impiego del volontariato di protezione civile, rileva che la norma prevede che i datori di lavoro a cui viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario possano, in alternativa al rimborso, optare per la fruizione di un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. In proposito, al fine di verificare la neutralità della norma, considera opportuno che il Governo chiarisca se la modalità alternativa di ristoro del datore di lavoro, indicata dalla norma in esame, sia coerente con i flussi di cassa scontati in relazione alle modalità di rimborso applicate in via ordinaria.

Sull'articolo 39, concernente reti della protezione civile e piano radar nazionale, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dai commi 1 e 2 dal momento che le attività di manutenzione e gestione potranno essere svolte nei limiti delle disponibilità finalizzate alla realizzazione delle attività medesime. Per quanto concerne le norme recate dal comma 3, reputa utile acquisire indicazioni circa le attività necessarie per il completamento del piano radar nazionale

e sulle disponibilità che sussistono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.

In merito all'articolo 40, relativo agli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, evidenzia che le disposizioni prevedono specifiche destinazioni per stanziamenti residui riconosciuti dall'Unione europea quale rimborso per gli interventi statali di prima emergenza. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche alla luce delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 41, recante disposizioni inerenti la cessione di beni, rileva che la norma autorizza, previo parere di una Commissione costituita *ad hoc*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la cessione a titolo definitivo e non oneroso di beni mobili di proprietà dello Stato assegnati alle regioni e agli enti locali. Rileva, altresì, che la relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi stante anche la previsione che la predetta Commissione sia costituita senza nuovi oneri. In proposito, nel rilevare che la norma non precisa la composizione della Commissione né esclude espressamente la corresponsione di compensi ed altri emolumenti, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare la previsione di invarianza finanziaria.

In ordine all'articolo 42, relativo al coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, evidenzia che la disposizione prevede, ai commi da 1 a 3, il subentro delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività espletate durante la fase di prima emergenza. Il proseguimento o completamento di tali attività verrà disciplinato mediante emanazione, entro il 31 gennaio 2017, di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Le attività e gli altri interventi attivati saranno posti in essere nell'ambito delle risorse a tal fine previste dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), che saranno rese disponibili con delibere del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Sul punto non ha

osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Con riguardo al comma 4, che prevede che le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario straordinario all'Agenzia delle entrate vengano svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe invece confermato che l'Agenzia possa comunque far fronte a dette attività nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 43, relativo al reperimento di alloggi per la locazione, evidenzia che la disposizione consente di provvedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati, anche attraverso l'individuazione di immobili non utilizzati; a tale fine, viene dettata una specifica disciplina per la gestione di tali soluzioni ponendo le relative spese a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4. Considerato che a valere su tali risorse dovranno essere soddisfatte molteplici esigenze di spesa connesse alla gestione dell'emergenza sismica, andrebbero forniti elementi e dati utili per una stima, anche di massima, dell'onere recato dalla disposizione in esame.

In merito all'articolo 44, recante disposizioni in materia di contabilità e bilancio, rileva che la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi in base ai quali sono stati determinati gli oneri derivanti dal comma 1. Andrebbero, pertanto, acquisiti gli elementi necessari ai fini della verifica delle quantificazioni proposte. Per quanto concerne il comma 2, che esonera i comuni colpiti dal sisma dal rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016, rileva che l'onere è stato stimato, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, da un latotendendo conto del differenziale tra l'ammontare totale dell'avanzo vincolato e disponibile degli enti interessati ed il rispettivo margine positivo di saldo, comunicato in sede di primo monitoraggio delle regole di finanza pubblica, dall'altro applicando al differenziale una stima degli stati avanzamento lavori (SAL), sulla base dell'andamento annuale medio, registrato

negli ultimi dieci anni, tenendo conto dei mesi residui al termine dell'esercizio. Al riguardo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale criterio di stima, in considerazione della situazione di emergenza in cui si trovano i comuni colpiti dal sisma e dell'effetto estremamente limitato nel tempo, il solo anno 2016, della deroga concessa. Tale situazione potrebbe infatti indurre i Comuni interessati ad accelerare l'avanzamento dei lavori in essere e ad effettuare interventi di piccola entità immediatamente realizzabili con conseguente maggiore impatto sui saldi di cassa rispetto al parametro indicato dalla relazione tecnica, relativo alla stima degli stati di avanzamento dei lavori secondo l'andamento medio annuale degli ultimi dieci anni.

In merito all'articolo 45, relativo al sostegno al reddito dei lavoratori, osserva che per quanto attiene specificamente all'articolo 45, commi 1 e 4 (trattamenti di integrazione al reddito per dipendenti del settore privato e co.co.co), la quantificazione degli oneri appare congrua rispetto ai parametri forniti dalla relazione tecnica riferiti alla platea di soggetti interessati dal sisma del 24 agosto 2016, la cui entità viene esplicitamente indicata. Per quanto riguarda i soggetti interessati dagli eventi sismici successivi, la relazione tecnica tiene fermi i parametri utilizzati in precedenza, senza tuttavia fornire la stima in valore assoluto dei nuovi soggetti interessati. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo. In riferimento all'articolo 45, commi 7 e 8, che prevedono, rispettivamente, un'estensione del periodo di cassa integrazione e l'esonero dei datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale, relativamente ai comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, prende atto della quantificazione fornita dalle norme in esame, atteso che la relazione tecnica non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi ai predetti interventi. In proposito, rileva che la stima delle minori entrate contributive relative di cui al comma 8 appare sostanzialmente in linea con quella degli oneri di cui al comma precedente.

Peraltro, la relazione tecnica non fornisce ulteriori dati volti a determinare la maggiore platea dei beneficiari connessa all'estensione delle disposizioni ai comuni di cui all'Allegato 2. In merito ai profili di copertura finanziaria dei commi 1 e 3, segnala che all'onere relativo alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, prevista dal comma 1 dell'articolo 45 nel limite di spesa di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, segnala che il predetto Fondo, come risulta da un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione, per un importo di 141,835 milioni di euro, disposta, per lo stesso anno 2016, dall'articolo 52, comma 2, lettera n), del provvedimento. Tutto ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra indicate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. In merito al comma 7, segnala che all'onere conseguente alla non contabilizzazione dei periodi di trattamento di integrazione salariale ai fini del raggiungimento delle durate massime previste, valutato in 7,43 milioni di euro per 2019 e in 11,08 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, come rifinanziato dall'articolo 52, comma 1, del provvedimento, nella misura di 19 milioni di euro per il 2019. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che il Fondo sociale per occupazione e formazione rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo di risorse dello stesso non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 46, concernente perdite d'esercizio nell'anno 2016,



tenuto conto della irrilevanza ai fini fiscali della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 47, concernente la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti, non ha osservazioni da formulare sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 48, concernente la proroga e sospensione di termini in materia di versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi, evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali per i soggetti interessati dal sisma del 24 agosto 2016, sulla base del testo iniziale del provvedimento, e dal sisma del 26 ottobre 2016, in virtù delle modifiche apportate dal Senato. Poiché la relazione tecnica si limita ad indicare la stima del gettito oggetto di sospensione, reputa necessarie le seguenti ulteriori informazioni. Andrebbe, in primo luogo, chiarito se la stima indicata dalla relazione tecnica includa anche gli effetti relativi alla sospensione dei termini, fino al 20 dicembre 2016, disposta con il decreto ministeriale del 1° settembre 2016 in favore dei comuni indicati nel decreto medesimo. Andrebbe, altresì, chiarito se i richiamati effetti includano anche quelli relativi alla sospensione dei versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta nel 2016. Infatti, mentre il citato decreto ministeriale esclude l'applicazione della sospensione per le predette ritenute, il comma 1 dell'articolo in esame prevede la regolarizzazione, entro il 31 maggio 2017, della mancata effettuazione di ritenute e del mancato riversamento delle stesse. Per quanto riguarda le procedure per l'imputazione alle singole annualità degli effetti finanziari, segnala la diversa procedura adottata per la stima degli effetti tributari e di quelli contributivi. Infatti, con riferimento alla sospensione dei contributi e dei premi obbligatori, la relazione tecnica considera, prudenzialmente, che tutti i soggetti aderiscano alla rateizzazione in 18 mesi in quanto alla stessa non si applicano sanzioni ed interessi. Per tale motivo, nel

2017 è scontato un minor gettito contributivo, mentre dal 2018 sono registrati gli effetti positivi dovuti al versamento delle rate; in merito, invece, alla sospensione dei versamenti tributari, gli effetti positivi dovuti al recupero delle somme sospese è ascritto interamente al 2017 (complessivamente 201,3 milioni). Andrebbero quindi chiarite le ragioni in base alle quali non è considerata l'ipotesi di rateizzazione per i versamenti tributari sospesi tenuto conto che l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, cui il comma 11 rinvia, prevede la rateizzazione fino ad un massimo di 18 mesi senza applicazione di sanzioni ed interessi. In merito, infine, alla stima degli effetti contributivi e previdenziali, andrebbe chiarita quale sia l'incidenza in termini di premi INAIL riferiti ai comuni dell'allegato 2. Ciò in quanto, con riferimento ai comuni dell'allegato 1, la relazione tecnica riporta una specifica quantificazione mentre con riferimento ai comuni dell'allegato 2, fornisce un dato che sembrerebbe non includere gli effetti dei premi INAIL.

Riguardo all'articolo 49, concernente termini processuali e sostanziali, comunicazione e notificazione di atti, rileva preliminarmente che le previsioni normative, volte a differire termini processuali e sostanziali, risultano di carattere prevalentemente ordinamentale.

Per quanto concerne l'articolo 50, relativo alla struttura del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali, in merito alle norme recate dai commi da 1 a 8, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa. Rileva, inoltre, che il comma 6 prevede di sterilizzare l'onere recato dall'utilizzo di esperti rendendo indisponibili nella dotazione organica delle amministrazioni di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Tale modalità potrebbe tuttavia non essere idonea, in specifiche situazioni, a garantire la neutralità della disposizione in quanto la indisponibilità potrebbe riguardare posizioni non coperte e, dunque, essere dispo-

sta a valere su oneri non sussistenti a legislazione vigente. In ordine ai predetti profili appare, quindi, utile acquisire indicazioni dal Governo. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle norme recate dai commi 9-*bis* e 9-*ter*. In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter*, evidenzia che la copertura dell'onere di 146,3 milioni di euro per il 2016, derivante dall'incremento di pari importo del Fondo nazionale per il servizio civile per lo stesso anno 2016, è effettuata: quanto a 139 milioni di euro, mediante il completo utilizzo per l'anno 2016 delle risorse residue derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per il finanziamento del terzo settore (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 7,3 milioni di euro, mediante il completo utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2016, nella seconda sezione, di carattere non rotativo, del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione, prevista dal comma 9-*ter* dell'articolo 50, delle menzionate autorizzazioni di spesa non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala peraltro che una disposizione di identico tenore a quella testé esaminata è contenuta all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo n. 360, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale». In proposito, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di espungere la citata disposizione dal testo del predetto schema di decreto legislativo.

Riguardo all'articolo 50-*bis*, concernente il personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile, in merito al comma 1 e al comma 5 non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e dagli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Anche in merito al comma 4 non ha osservazioni da formulare, essendo la facoltà di assunzione configurata entro un limite di spesa.

In ordine all'articolo 51, relativo alle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento ai commi da 1 a 3, evidenzia preliminarmente che questi dispongono l'incremento della dotazione 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco, per un importo di 2,6 milioni di euro, prevedendo la corrispondente riduzione della spesa già prevista a normativa vigente per il reclutamento di 400 unità dei Vigili del fuoco a decorrere dal 1° settembre 2016, mediante il differimento di tale termine a far data dal 1° novembre 2016. Sul punto non ha osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della sua determinazione. Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 4, considerato che la spesa disposta dalla norma – 5 milioni di euro per il 2016 e 45 milioni per il 2017, per il ripristino del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'attività di gestione delle macerie – appare configurata come limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui ai commi 1 e 2, segnala che l'incremento di 2,6 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è effettuato mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016. Il citato articolo 6-*bis* ha incrementato di 400 unità la dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco, autorizzando conseguentemente l'assunzione di un corrispondente numero di unità, fissando un limite massimo complessivo di spesa di 5.203.860 euro per il 2016, di 15.611.579 euro per il 2017 e di 16.023.022 euro a decorrere dal 2018. Peraltro, poiché, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 51, l'assunzione delle predette unità non potrà essere effettuata



anteriormente al 1° novembre 2016, dispone sostanzialmente, come risulta dalla relazione tecnica, che i risparmi che ne conseguono per il 2016 vengano destinati al citato incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 51-*bis*, concernente le norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, rileva che le disposizioni prevedono, tra l'altro, al comma 5, la costituzione di seggi speciali presso strutture ricettive o di accoglienza. La relazione tecnica precisa che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'erario. Dopo aver precisato che i seggi speciali hanno un numero inferiore di componenti, con compensi ridotti rispetto ai seggi ordinari, la relazione evidenzia altresì che tali seggi potranno essere costituiti solo in caso di assoluta necessità ai fini della raccolta del voto di un numero di elettori precisato dalla stessa norma (almeno 300 elettori). Secondo la relazione tecnica risulta difficile prevedere il numero di seggi che potranno essere costituiti. In proposito, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica.

Segnala che l'articolo 52, concernente le disposizioni finanziarie, prevede, al comma 1, che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, sia rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

Il successivo comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis*, 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo 52, complessivamente pari a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a

84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da *a*) a *p*), per la cui illustrazione rinvia a considerazioni successive.

Al riguardo, rileva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 52 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento in esame. In particolare, le citate disposizioni concernono: parte delle spese per il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 3, comma 1); l'assegnazione di una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (articolo 4, comma 2); le spese per la segreteria tecnica e il personale di supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, entro il limite di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 (articolo 15-*bis*, comma 6); il credito di imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di interesse religioso siti nei comuni colpiti dal sisma, quantificati dalla relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 3 milioni di euro per l'anno 2019, in 4 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,27 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 17, comma 3); la disapplicazione, per l'anno 2016, dei limiti di spesa per gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma, cui corrisponde un onere pari a 127 mila euro per il 2016 (articolo 26); gli oneri conseguenti all'attuazione del programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare o da rea-

lizzare nei comuni colpiti dal sisma, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2016 (articolo 27); il differimento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti Spa agli enti territoriali interessati dal sisma, il cui onere è pari a 7,6 milioni di euro per il 2017 e a 3,8 milioni di euro per il 2018 (articolo 44, comma 1); l'esclusione, per l'anno 2016, per i comuni colpiti dal sisma, dagli obblighi di pareggio di bilancio, il cui onere è stimato dalla relazione tecnica in 11 milioni per il 2016 (articolo 44, comma 2); la sospensione del versamento, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, relativo alla quota capitale annuale di rimborso delle anticipazioni di liquidità alle regioni, cui appartengono i comuni colpiti dal sisma, con un onere pari a 1,9 milioni di euro per il 2017, a 5,6 milioni di euro per il 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 (articolo 44, commi 4 e 6); il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori non subordinati che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma, con un onere pari a 134,8 milioni di euro per il 2016 (articolo 45, comma 4); l'esenzione dalla contribuzione addizionale relativa ai periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria con riferimento ai comuni colpiti dal sisma, con un onere pari a 8,9 milioni di euro per il 2017, a 12,2 milioni di euro per il 2018 e a 2 milioni di euro per il 2019 (articolo 45, comma 8); la sospensione di versamenti tributari nei comuni colpiti dal sisma, con oneri valutati dalla relazione tecnica in 201,3 milioni di euro per il 2016 (articolo 48, commi 10, 10-bis e 11); la sospensione di versamenti contributivi nei comuni colpiti dal sisma, con oneri valutati in 97,835 milioni di euro per il 2017 e in 344,53 milioni di euro per il 2018 (articolo 48, comma 13); la sospensione delle imposte sui fabbricati danneggiati dal sisma, con oneri valutati dalla relazione tecnica in 24,5 milioni di euro per il 2016, in 52,5 milioni di euro per il 2017, in 51 milioni di euro per il 2018 e in 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 48, comma 16); la spesa per il trattamento economico e il compenso

per lavoro straordinario del personale che opera presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 50, commi da 1 a 8); l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte dei comuni colpiti dal sisma nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per il 2016 e di 14,5 milioni di euro per il 2017 (articolo 50-bis, comma 1); l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa di 140 mila euro per il 2016 e di 960 mila euro per il 2017 (articolo 50-bis, comma 4); la spesa, autorizzata nella misura di 5 milioni di euro per il 2016 e di 45 milioni di euro per il 2017, per ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 51, comma 4); il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 228,3 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019 (articolo 52, comma 1). Ciò posto, lo stesso comma 2 dell'articolo 52 prevede che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione degli interventi sopra elencati – pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, elevati a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – si provveda con le seguenti modalità: quanto a 127 mila euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a un milione di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Mi-

nistero dello sviluppo economico e quanto a 940 mila euro per il 2016, a 16,81 milioni di euro per il 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera *a*)); quanto a 60 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 2,3 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a un milione di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (lettera *b*)).

Quanto ai restanti oneri, si provvede mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio, ai sensi della legislazione vigente, e puntualmente individuate dalle lettere da *c*) a *p*) del comma 2 del medesimo articolo 52. In particolare, ai restanti oneri si provvede secondo le seguenti modalità: quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (lettera *c*)); quanto a 80 milioni di euro per il 2016 mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora state utilizzate per iniziative a vantaggio dei consumatori (lettera *d*)); quanto a 50 milioni di euro per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, che reca per il medesimo

anno 2016, presso il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno stanziamento di 249 milioni di euro (lettera *e*)); quanto a 3 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 disposta dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, per interventi di messa in sicurezza del territorio (lettera *f*)); quanto a 20 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005, relativa all'istituzione di un Fondo per consentire assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione (lettera *g*)); quanto a 35 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004, relativa all'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006 (lettera *h*)); quanto a 15 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012, relativa a assunzioni di personale nel comparto sicurezza-difesa, con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (lettera *i*)); quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 48, commi 10, 11 e 13, e dell'articolo 50-*bis* (lettera *l*)); quanto a 231,3 milioni di euro per il 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, stanziata, nella misura di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, per la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo (lettera *m*)); quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (lettera *n*)); quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (lettera *o*)); quanto a 30 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, recante l'istituzione di un apposito Fondo per la concessione di un assegno di disoccupazione con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, incrementata dapprima dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nella misura di 180 milioni di euro per il 2016, di 270 milioni di euro per il 2017, di 170 milioni di euro per il 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 387, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015, nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2016 (lettera *p*)).

Al riguardo, evidenzia che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente e di conto capitale utilizzati ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 52, recano le necessarie disponibilità. Ciò posto, per quanto concerne in particolare la riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, appare necessario che il Governo assicuri che la citata riduzione non pregiudichi l'adempimento di obblighi internazionali. Per quanto riguarda invece la copertura finanziaria disposta ai sensi delle lettere da *c*) a *p*) del predetto comma 2 dell'articolo 52,

nell'evidenziare che le risorse utilizzate presentano la necessaria capienza per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 17, come rideterminati dalla relazione tecnica – ancorché non correttamente indicati dal comma 3 del medesimo articolo 17 – appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Intende, infine, lasciare agli atti il suo personale auspicio affinché il provvedimento in esame, atteso il rilievo delle misure da esso disposte a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi nei mesi di agosto ed ottobre dell'anno corrente, possa essere oggetto di una rapida approvazione da parte della Camera dei deputati, pur rilevando la disparità nei criteri di assegnazione del provvedimento medesimo tra i due rami del Parlamento, in ragione della quale al Senato esso è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione bilancio laddove alla Camera dell'esame in sede referente è stata incaricata la VIII Commissione ambiente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.**

**Atto n. 337.**

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2016.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 15 novembre 2016, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (atto n. 337);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni interessate provvederanno a svolgere i compiti previsti dallo schema di decreto in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come anche evidenziato nella relazione tecnica;

l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di prevedere, nell'ipotesi di sostituzione del parco automezzi, almeno il 25 per cento di mezzi a gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL) ovvero alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto avverrà ad invarianza degli stanziamenti di bilancio,

difatti, nell'ambito della programmazione su base triennale, le pubbliche amministrazioni sceglieranno la tipologia di mezzo da acquistare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 24, commi 1 e 2, recante disposizioni tariffarie, il contributo previsto per la copertura delle attività istruttorie svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, riproduce quello già fissato dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 239 del 2004 per i procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture energetiche già di competenza del medesimo Ministero;

il valore del predetto contributo (0,5 per mille del valore dell'investimento) è stato recentemente aumentato proprio in ragione della necessità di copertura degli oneri sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attività istruttorie;

pertanto tali tariffe risultano adeguate a coprire gli oneri aggiuntivi sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico per svolgere le attività previste all'articolo 9 dello schema di decreto in oggetto;

la copertura degli oneri relativi alle attività svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi per le istruttorie tecniche ed amministrative finalizzate al rilascio di provvedimenti relativi a infrastrutture energetiche, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attività previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 24, comma 5, è posta a carico dei richiedenti;

pertanto le tariffe per tali attività saranno idonee a coprire gli oneri aggiuntivi, in quanto le stesse saranno determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso e saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, da emanarsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.**

**Atto n. 350.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) – reca norme che regolano il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'ampliamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza, previsto dall'articolo 17, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità per l'Autorità di svolgere le funzioni attribuitegli con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle funzioni attribuite agli uffici giudiziari di Roma, Milano e Napoli dall'articolo 18, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione

tecnica, andrebbe confermata l'effettiva possibilità per i medesimi uffici di svolgere le funzioni previste senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che, con riferimento alle funzioni attribuite alle sezioni specializzate in materia di imprese degli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli dall'articolo 18, queste potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (Atto n. 350);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 17, relative all'applicazione del divieto di intese restrittive e abuso di posizione dominante, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le sezioni specializzate in materia di impresa degli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli, come risulta dalla relazione tecnica, potranno svolgere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica le funzioni ad esse assegnate

dall'articolo 18, in merito alle controversie da risarcimento del danno per violazione della concorrenza,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**

**Atto n. 358.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica fornisce una serie di dati sulla cui base è calcolato il fabbisogno finanziario per i LEA nel 2016 e negli esercizi successivi. In merito all'articolo 1, evidenzia che l'impatto finanziario indicato rientra per ciascun esercizio nell'onere annuo previsto dalla legge di stabilità per il 2016 e che non si hanno pertanto osservazioni da formulare, sulla base dei dati effettivi di fabbisogno forniti dalla stessa relazione tecnica. In merito all'articolo 2, precisa che non si hanno osservazioni da formulare e, rilevato peraltro che la relazione tecnica individua risparmi senza esplicitare il procedimento e gli elementi sottostanti la relativa stima, precisa che in proposito sarebbero utili indicazioni. In merito agli articoli da 3 a 35 e da 50 a 63, precisa che non si hanno osservazioni da formulare, sulla base dei dati e delle ipotesi assunti dalla relazione tecnica alla base del procedimento di quantifica-

zione. In merito agli articoli da 36 a 49, prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica e delle ipotesi dalla stessa formulate riguardo ai possibili risparmi dovuti al trasferimento di alcune prestazioni di ricovero ospedaliero in ambito ambulatoriale. Evidenzia inoltre che la RT ipotizza una percentuale di risparmio del 5 per cento per la generalità delle regioni e del 15 e del 10 per cento per le regioni con piano di rientro, con riferimento, rispettivamente, ai ricoveri medici e a quelli chirurgici. Sottolinea peraltro che in proposito andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la valutazione di tali percentuali, in considerazione della effettiva capacità soprattutto delle regioni in piano di rientro di attuare il richiesto passaggio alle prestazioni ambulatoriali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'impatto finanziario del provvedimento rientra per ciascun esercizio nell'onere annuo previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'impatto finanziario del provvedimento rientra per ciascun esercizio nell'onere annuo previsto dalla legge di stabilità 2016,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».



La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme al relatore.

Francesco CARIELLO (M5S), premettendo di esprimere una valutazione positiva sullo schema di decreto, precisa tuttavia che nella rivisitazione dei LEA sono venuti meno alcuni livelli essenziali, non più finanziabili, mentre il suo gruppo intendeva assicurare nuovi LEA ferma restando la fruibilità di quelli già previsti a legislazione vigente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

**Atto n. 361.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, premettendo che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 4/2011, reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, fa presente che, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che lo svolgimento da parte del Ministero delle politiche agricole di campagna promozionale è configurato come facoltativo e potrà aver luogo quindi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che appare necessario specificare, all'articolo 4, comma 1, che le apposite

campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in oggetto saranno realizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Atto n. 361);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale appare necessario specificare, all'articolo 4, comma 1, che le apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto in oggetto devono essere realizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto interministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Generoso MELILLA (SI-SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita l'in-

serimento all'ordine del giorno della risoluzione a sua prima firma relativa n. 7-01119, relativa alla destinazione della quota dell'otto per mille.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	181
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	181
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	206

#### RISOLUZIONI:

7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	203
Sui lavori della Commissione .....	205

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Marco Causi ha cessato di far parte della Commissione ed è entrata a farne parte la deputata Paola Pinna.

#### DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 4158, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Prima di passare all'illustrazione dei contenuti del decreto-legge, evidenzia innanzitutto come esso rechi una serie di misure di carattere legislativo volte a far fronte alla crisi sismica che, a partire dal 24 agosto 2016, ha coinvolto una serie di aree delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Si tratta di 62 Comuni elencati nell'allegato 1 al decreto-legge e di ulteriori 69 Comuni elencati nell'allegato 2, del medesimo decreto-legge, aggiunti nel corso

dell'esame al Senato, per tenere conto dei nuovi eventi sismici avvenuti alla fine di ottobre.

In estrema sintesi, rileva come l'intervento recato dal decreto-legge faccia seguito a una serie di altri atti che hanno: deliberato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici e disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (DPCM 24 agosto 2016); dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti (delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, 28 e 31 ottobre 2016); sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (DM 1° settembre 2016); nominato Vasco Errani Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016). Inoltre sono state emanate numerose ordinanze di protezione civile che hanno riguardato molteplici aspetti della gestione dell'emergenza, tra i quali l'assistenza, il soccorso e l'alloggiamento delle persone sfollate, la salvaguardia dell'incolumità pubblica, il ripristino della viabilità, la messa in sicurezza dei beni danneggiati, la salvaguardia del patrimonio culturale, lo svolgimento delle attività scolastiche, la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, la gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il sostegno degli operatori del settore zootecnico, la continuità delle attività economiche e produttive.

A tali misure si affiancano altresì le previsioni del disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, il quale, al comma 362 dell'articolo 1, autorizza i seguenti stanziamenti per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro

annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016);

1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 189).

Il comma 363 del citato disegno di legge di bilancio consente inoltre alle regioni colpite di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

In tale contesto segnala inoltre come, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, siano stati approvati emendamenti volti a far confluire nel testo del decreto-legge 189 del 2016 le disposizioni del decreto-legge n. 205 del 2016, emanato a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, al fine di creare un unico contenitore della normativa di carattere primario relativa alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016 nell'Italia centrale.

Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge n. 189, il quale, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, si compone ora di 64 articoli, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 5, 17, 17-*bis*, 19, 24, 30, comma 13, 31, commi da 1 a 4, 36-*ter*, 38, 41, 46, 47, 48 e 49, comma 5.

L'articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, devono essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.

In particolare, il comma 1 elenca i provvedimenti che il Commissario deve

adottare ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, cioè i Comuni inclusi negli allegati 1 e 2, nonché gli altri comuni danneggiati ove, su richiesta degli interessati, venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.

In tale ambito il comma 1 prevede che il commissario straordinario provveda all'emanazione di provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze (ai sensi dell'articolo 2, comma 2), volti a:

ai sensi della lettera *a*), individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo tra:

interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

ai sensi della lettera *b*), definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con adeguamento sismico degli edifici distrutti, e di ripristino, con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico; la lettera sottolinea che i citati criteri sono vincolanti per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di ricostruzione;

ai sensi delle lettere *c*) e *d*) individuare (definendo le relative procedure e modalità di attuazione) le tipologie di

immobili e il livello di danneggiamento per i quali è possibile l'utilizzo dei criteri di cui alla lettera *b*) per:

gli interventi immediati di riparazione;

gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi;

ai sensi della lettera *e*), definire i criteri per la perimetrazione (che dovrà essere effettuata dalle Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni commissariali) di centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali l'attuazione degli interventi avverrà attraverso strumenti urbanistici attuativi;

ai sensi della lettera *f*), stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici.

Il comma 2 elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e localizzate nei territori dei Comuni colpiti di cui all'articolo 1, che possono beneficiare di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti.

Tali tipologie possono essere classificate in due gruppi:

1) gli interventi « non direttamente assistenziali », cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) *e*) e *g*), relativi a:

*a*) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

*b*) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produt-

tive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti agricoli e alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

2) gli interventi « assistenziali diretti », cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (di cui alle lettere *f*), *h*) e *i*), relativi a:

*f*) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

*h*) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

*i*) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie

e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

Il comma 2 dispone altresì che la concessione dei contributi avverrà sulla base dei danni effettivamente verificatisi, mediante l'emanazione di provvedimenti commissariali, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto in esame.

Il comma 3 disciplina l'erogazione dei contributi per gli interventi e i danni del « primo gruppo » (vale a dire quelli elencati dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del citato comma 2).

In tali casi i contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il comma 4 consente alle banche di attingere alla provvista di liquidità fornita da Cassa Depositi e Prestiti al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Tali operazioni sono assistite da garanzia dello Stato.

Le norme chiariscono che, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma, individuati dall'articolo 1 del provvedimento possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (ABI), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, la quale prevede che Cassa Depositi e Prestiti possa utilizzare i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale (cosiddetta gestione separata) per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale nei confronti di Stato, regioni, enti



locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, ovvero promossa dai medesimi soggetti, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

La norma affida a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro il 18 novembre 2016 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), il compito di concedere le garanzie dello Stato e definire i criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie. Tali garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009).

Il comma 5 prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Tale credito d'imposta è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che è stato adottato entro il 4 novembre 2016.

Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Anche tale disposizione ricalca quanto disposto da analoghe norme in occasione di precedenti calamità naturali.

Il comma 6 disciplina la durata e le caratteristiche dei finanziamenti agevolati, prevedendo che i finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già

anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.

La norma chiarisce che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo in esame.

Ove il contratto di finanziamento sia risolto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Nel caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, è previsto che il finanziatore comunichi al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto.

La disposizione stabilisce altresì che le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4.

Resta fermo il diritto del finanziatore a recuperare le somme erogate e i relativi interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, nei confronti dell'erario, mediante compensazione con modello F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

Ai sensi del comma 8, le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati e credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, oltre a quelle relative all'erogazione dei contributi, di cui al comma 3, si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50, il quale dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE, relativamente agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.



In base al comma 7, il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti (adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze), i criteri e le modalità attuative dell'articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

Il comma 9 affida alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare, in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi disposti dall'articolo 5.

In merito segnala che l'articolo 1, comma 362, del disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera, autorizza, tra l'altro, 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata.

L'articolo 14 disciplina la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, gli interventi per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, prevedendo a tal fine la concessione di contributi:

per gli immobili adibiti a uso scolastico o educativo, le strutture universitarie, degli edifici municipali, le caserme, gli immobili demaniali o di enti ecclesiastici riconosciuti di interesse storico-artistico;

per opere di difesa del suolo, infrastrutture, impianti pubblici di bonifica idraulica e per l'irrigazione;

per gli edifici pubblici a uso pubblico, compresi archivi, biblioteche o chiese;

per edifici privati compresi in aree cimiteriali.

Tali interventi sono realizzati sulla base: di un piano delle opere pubbliche; un piano dei beni culturali e d un piano

di interventi sui dissesti idrogeologici; un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese; un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti; un programma delle infrastrutture ambientali.

Tali contributi sono erogati in via diretta dal Commissario straordinario per la ricostruzione, che esamina e approva i progetti degli interventi predisposti dai soggetti attuatori in base alle priorità stabilite dallo stesso Commissario. I progetti approvati sono trasmessi alla Centrale unica di committenza istituita dall'articolo 18 del decreto-legge, che provvede a espletare le relative procedure di gara.

In tale contesto, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 8, il quale prevede che, ai fini dell'erogazione diretta dei predetti contributi, il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare mutui di durata massima venticinquennale con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti e con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. La disposizione specifica che i relativi oneri di ammortamento sono a carico del bilancio statale e che le rate di ammortamento sono pagate direttamente dallo Stato.

L'articolo 17, ai commi 1 e 2 estende la fruizione del credito di imposta (cosiddetto *Art-Bonus*) introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:

a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e ricompresi nell'allegato 1, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004);

per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

In merito ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 318, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d'imposta, dall'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto *Art-Bonus*). A decorrere dal 2016 la misura del credito d'imposta è del 65 per cento.

Ai sensi della disciplina in materia, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In base ai dati resi pubblici il 23 giugno 2016, l'ammontare delle erogazioni liberali che rientrano sotto il regime dell'*Art-Bonus* ha superato i 100 milioni di euro a partire dalla sua prima applicazione nel 2014.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17 specifica che per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale prevede che le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge n. 222 del 1985 (attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 3 dell'articolo 17 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 17 in 0,8 milioni di euro per il 2018; 1,3 milioni di euro per il 2019; 1,8 milioni di euro per il 2020; 0,6 milioni di euro per il 2021; 0,13 milioni di euro per l'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

L'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica l'articolo 100, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativamente alla deducibilità dalla base imponibile dell'IRES delle erogazioni liberali.

In particolare la norma introduce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.

La disposizione prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, con proprio decreto:

individua gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, secondo criteri che saranno stabiliti sentita la Conferenza unificata;

determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario, a valere sulla somma allo scopo indicata;

definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;

vigila sull'impiego delle erogazioni;

comunica all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare si dispone che, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi.

L'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a

condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

La disposizione richiama, infine, il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.

In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese, presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro.

I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

La norma finalizza l'intervento al ripristino ed al riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Il comma 2 concede inoltre a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo.

Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge

n. 83 del 2012 (il quale, all'articolo 23, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, in «Fondo per la crescita sostenibile», anch'esso a carattere rotativo, facendovi confluire una serie di risorse stanziata da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati).

Il predetto Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo ad una serie di finalità:

la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 4 dispone che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 30, recante disposizioni in materia di legalità e trasparenza, ai commi da 1 a 4 istituisce nell'ambito del Ministero dell'interno una Struttura di missione, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al con-

trasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione post-terremoto.

Il comma 5 istituisce inoltre un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale.

I commi da 6 a 15 disciplinano l'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre a introdurre specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione, tra le quali l'obbligo di apposizione, a pena di nullità, della clausola automatica di risoluzione e l'immodificabilità soggettiva del contraente.

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 13, il quale reca disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti e monitoraggio finanziario.

La disposizione estende innanzitutto l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, di cui al decreto-legge.

Inoltre, si dispone che, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (si tratta del Comitato di coordinamento istituito, presso il Ministero dell'interno, per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014.

L'ultimo periodo del comma 13 prevede che la competenza all'applicazione delle eventuali sanzioni spetti sempre al prefetto responsabile della Struttura, in deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, che attribuisce la competenza al

prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1 introduce l'obbligo di inserire, nei contratti stipulati tra privati per le opere di ricostruzione, la cosiddetta clausola di tracciabilità finanziaria.

In base a quanto previsto dallo stesso comma 1, la clausola dovrà essere appositamente sottoscritta secondo quanto previsto dall'articolo 1341 del Codice civile.

A tale proposito ricorda che l'articolo 1341 del Codice civile, che disciplina le condizioni generali del contratto, prevede che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Attraverso l'introduzione della predetta clausola l'appaltatore assume una serie di obblighi, tra cui quelli contenuti nella legge n. 136 del 2010 (cosiddetta normativa antimafia). L'appaltatore dovrà inoltre comunicare all'apposita Struttura di missione, istituita presso il Ministero dell'interno dall'articolo 30 del decreto-legge, la presenza di eventuali inottemperanze da parte dei propri subappaltatori o subaffidatari per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In merito evidenzia come l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, abbia previsto, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qual-

siasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, inoltre, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il comma 2 precisa che l'obbligo di tracciabilità finanziaria consiste nell'utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori. Per quanto concerne il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, è previsto, come meccanismo sanzionatorio, la perdita totale del contributo statale erogato per la ricostruzione dell'immobile in questione.

Il comma 3 prevede la revoca parziale del contributo qualora, invece, vi sia un inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'articolo 6, comma 2, della normativa antimafia (legge n. 136 del 2010).

Il comma 4 stabilisce che il contratto è risolto di diritto qualora l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria sia consistito nel mancato utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per i pagamenti in questione. Per quanto riguarda gli operatori economici coinvolti, lo stesso comma 4 prevede la sospensione dell'operatore, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. Si tratta dell'Anagrafe tenuta dall'apposita Struttura di missione, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge. La competenza dei relativi provvedimenti sospensivi viene affidata al prefetto responsabile della Struttura di missione.

Ulteriori disposizioni dell'articolo 31 fissano una serie di obblighi per gli operatori economici interessati ed individuano i casi in cui è possibile ricorrere al subappalto dei lavori.



Il comma 5 prevede che in tutti i contratti e subcontratti volti alla ricostruzione debba essere apposta una clausola risolutiva espressa del contratto stesso nel caso in cui l'operatore economico incorra nella sospensione dell'iscrizione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori. La norma specifica che il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto.

Il comma 6 individua le condizioni in cui è possibile subappaltare dei lavori. Viene precisato, infatti, che il subappalto deve riguardare delle lavorazioni speciali e che tali lavori devono essere autorizzati dal committente nel rispetto della normativa vigente. La possibilità di ricorrere al subappalto, inoltre, deve essere esplicitamente indicata nel contratto, che dovrà identificare anche i subappaltatori. Questi ultimi dovranno, a loro volta, essere iscritti nell'Anagrafe antimafia tenuta presso la Struttura di missione.

Il comma 7 conferisce agli amministratori di condominio e ai rappresentanti legali dei consorzi obbligatori la qualifica di incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali e l'adozione dei provvedimenti volti a consentire la riparazione e la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

L'articolo 36-ter, prevede, fino al 31 dicembre 2017, il divieto di installazione, nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito con e senza vincite in denaro, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In merito ricorda che i citati commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS disciplinano gli apparecchi idonei al gioco lecito rispettivamente con vincite in denaro e senza vincite in denaro.

Più nel dettaglio il comma 6 citato individua le caratteristiche di due tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito con

vincite in denaro: le cosiddette *slot machine* (indicate dalla lettera *a*) e le *videolottery* (indicate dalla lettera *b*).

Il comma 7 dell'articolo 110 TULPS considera invece gli apparecchi e congegni per il gioco lecito senza vincite in denaro.

L'articolo 31 detta disposizioni in materia di rimborsi in favore dei datori di lavoro per l'impiego di lavoratori che prestino attività di volontariato per la protezione civile.

In merito ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 (regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) prevede all'articolo 10 che l'Agenzia di protezione civile provveda (nei limiti delle disponibilità di bilancio) ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.

L'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica specifica che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza sono garantiti (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti) nel periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire (periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: termini raddoppiabili in occasione di uno stato di emergenza nazionale): il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; la copertura assicurativa.

Quanto ai datori di lavoro, pubblici o privati, dei volontari, che ne facciano richiesta, l'articolo 9, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 prevede che essi sono rimborsati per l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

In tale contesto il comma 1 dell'articolo 31 prevede che, in alternativa all'erogazione dell'equivalente da parte della pub-

blica amministrazione, il datore di lavoro possa fruire di un credito di imposta innanzi all'impiego di volontariato civile nell'emergenza innescata dagli eventi sismici susseguitsi dal 24 agosto 2016.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli importi effettivamente spettanti, determinati con apposita istruttoria tecnica presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

Ai sensi del comma 2 il predetto credito d'imposta è esclusivamente utilizzabile in compensazione (da effettuarsi dunque entro la data di presentazione della dichiarazione successiva) ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (il cui articolo 17 disciplina il versamento unitario di e contributi e la compensazione).

Il credito d'imposta è cedibile a intermediari (bancari, finanziari o assicurativi), previa « adeguata » dimostrazione dell'effettività del diritto al credito.

A loro volta, gli intermediari cessionari possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione (rispetto a debiti tributari o contributivi). Essi devono previamente comunicare l'avvenuta cessione (per loro, acquisizione) del credito d'imposta al dipartimento per la protezione civile, nonché presentare presso l'Agenzia delle entrate il modello F24 solo in via informatica – pena il mancato riconoscimento del credito.

Il comma 3 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economie e finanze, la determinazione delle modalità applicative, incluse le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio, delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

La disposizione prevede che la cessione sia a titolo non oneroso e possa avere luogo per i beni mobili che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche. Essa è ulteriormente subordinata al parere di una Commissione ad hoc, istituita dal titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Una volta acquisito il parere della Commissione, la cessione è disposta dal medesimo titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente, con proprio provvedimento.

La disposizione specifica che la norma si applica altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, venga dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 46 interviene, per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma sulla disciplina, in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016.

In particolare la disposizione stabilisce che le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono:

la convocazione dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; la normativa del codice civile stabilisce che se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate (si tratta dell'articolo 2446 per le società per azioni e dell'articolo 2482-bis per le società a responsabilità limitata);

la convocazione immediata dell'assemblea in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (per le società per azioni: 50 mila euro; per le società a responsabilità limitata: 10 mila



euro): in tal caso la normativa del codice civile stabilisce che deve essere deliberata la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società (si tratta dell'articolo 2447 per le società per azioni e dell'articolo 2482-ter per le società a responsabilità limitata);

fatto salvo quanto previsto dalle norme del codice civile appena richiamate, lo scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per le cause stabilite dagli articoli 2484 e 2545-duodecies (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli citati, ipotesi previste in caso di liquidazione e recesso del socio, deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto).

L'articolo 47 dispone, al comma 1, l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1 e 2, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

Il comma 2 prevede che la detassazione si applica a favore dei soggetti che svolgono attività economica nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

A tale ultimo riguardo ricorda che l'articolo 108 del TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti: in particolare, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione, in tempo

utile perché presenti le sue osservazioni. Allorché riscontri un'incompatibilità dell'aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, un aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno se è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti, molti di carattere tributario o finanziario, a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. In tale ambito attengono prevalentemente ai profili di competenza della Commissione i commi 1, 1-bis, 1-ter, 3, 5, 7, 10, 10-bis, 11, 12, 15, 16 e 17.

Più in dettaglio, il comma 1 elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2016 nei comuni colpiti dal sisma elencati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). Tale norma si aggiunge a quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016, il quale ha disposto la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma.

La norma dispone, inoltre, che la mancata effettuazione e il mancato riversamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, devono essere regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito ricorda che il decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti

della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. È escluso il rimborso di quanto già versato. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

Al riguardo evidenzia come il successivo comma 10 dell'articolo 48 abbia prorogato tale termine al 30 settembre 2017.

I termini e i versamenti sospesi fino al 31 dicembre 2016 dal comma 1 sono i seguenti:

*a)* i versamenti riferiti al finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

*b)* i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

*c)* il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

*d)* l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

*e)* il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

*f)* le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia am-

bientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

*g)* il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Dal lato delle banche viene previsto che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

*h)* il pagamento delle rate relative alle provvidenze erogate per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ai sensi della legge n. 817 del 1971;

*i)* il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

*l)* i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati da professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti per conto di aziende e clienti non operanti nel territo-

rio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 (cosiddetta busta pesante); la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Il comma 1-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la possibilità di non operare le ritenute alla fonte riguarda i singoli soggetti danneggiati.

Il comma 3 esclude dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

Il comma 5 stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni (di cui all'articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l'inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche.

In merito ricorda che l'articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale, prevedendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Il comma 7 esenta dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1.

Il comma 10 proroga dal 16 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e i versamenti prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016.

Ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

In merito evidenzia come il testo iniziale del decreto-legge prevedesse la proroga del termine del 20 dicembre previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 1° settembre 2016, il quale fissa appunto al 20 dicembre il termine entro il quale devono essere effettuati, in unica

soluzione, gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione. Nel corso dell'esame al Senato è stato corretto tale riferimento, prevedendosi che il termine prorogato al 30 settembre 2017 è quello del 16 dicembre 2016, ovvero il termine finale del periodo in cui sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1° settembre 2016, il quale inizia il 24 agosto 2016. Pertanto tale sospensione, a seguito della modifica apportata dal comma 10 dell'articolo 48, si estende dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

La norma del comma 10 specifica inoltre che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il comma 10-*bis* prevede inoltre che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, non ricompresi nell'allegato al predetto decreto ministeriale, e nell'allegato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Anche in questo caso la disposizione precisa che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il comma 11 stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 settembre 2017 avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), come modificato dal comma 15, il quale ha disciplinato i limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Il comma 12 prevede che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal decreto ministeriale 1° settembre 2016, come integrato dai commi 10 e 10-*bis*, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

Il comma 15 modifica l'articolo 9 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), chiarendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce le modalità e i ter-

mini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con una dotazione di 5 milioni). I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.

Il comma 16 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (ubicati nelle zone colpite dal sisma di cui all'articolo 1), comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017.

Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma 16 il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Il comma 17 proroga fino al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari, scadenti fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016, per le banche e per le loro dipendenze insediate nei territori colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2. La proroga comprende anche gli atti o le operazioni da compiersi su altra piazza.

Per quanto concerne le altre norme dell'articolo 48 non attinenti agli ambiti di

competenza della Commissione Finanze, il comma 2 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati negli allegati 1 e 2, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (a decorrere dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2).

In particolare, demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con propri provvedimenti:

di introdurre, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (settori aggiunti nel corso dell'esame al Senato), norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero;

di disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, e di introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati;

di individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 4 prevede che le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Il comma 6 differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

Il comma 8 prevede che le aziende agricole ricadenti nei comuni colpiti dal sisma, elencati negli allegati 1 e 2, mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti. La norma richiama l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, il quale riconosce il diritto all'aiuto qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il comma 9 prevede che le aziende che producono con metodo biologico situate nei comuni colpiti, elencati negli allegati 1 e 2, sono autorizzate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nei casi di circostanze calamitose.

Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni citate comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.

Il comma 13 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017



nei comuni colpiti dal sisma elencati nell'allegato 1 e nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 nei comuni elencati nell'allegato 2. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Tali adempimenti e pagamenti sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

La copertura finanziaria della sospensione, corrispondente a oneri che vengono « valutati » in misura pari a 97,835 milioni di euro per il 2016 (originariamente 37,035 milioni) e a 344,53 milioni di euro per il 2017 (originariamente 65,130 milioni), viene posta a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008) rifinanziato ai sensi dell'articolo 52 di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 13-*bis* dispone che alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cosiddetto « anticipo sulla pensione »), per determinate finalità previste dall'articolo 11, comma 7, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 252 del 2005 (acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i figli, interventi documentati di manutenzione e di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione o ulteriori esigenze degli aderenti), da soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applichi in via transitoria (per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016) la disciplina (di cui all'articolo 11, comma 7, lettera *a*), del richiamato decreto legislativo n. 252 del 2005) secondo cui la suddetta anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare (secondo le

modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare).

Il comma 14 dispone che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 (prevista dal comma 4 dell'articolo 48), e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi (di cui al comma 13 dell'articolo 48) si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Il comma 18 sospende fino al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici, al fine di consentire nei comuni colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 7 sospende fino al 31 maggio 2017 i processi civili, penali e amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed individuati dall'Allegato n. 1.

Il comma 9-*bis* sospende sino al 31 luglio 2017 i processi di cui ai commi 1 e 6, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino. Analoga sospensione è prevista con riguardo ai termini per il compimento di atti del procedimento da svolgersi presso tali uffici.

Il comma 9-*ter* prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (di cui al comma 3) e del processo penale (di cui al comma 7), nonché quelle recanti la sospensione di

numerosi termini sostanziali e processuali (di cui ai commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (indicati nell'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.

In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale sospende, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 24 agosto 2016, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La norma specifica che tale sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciare espressamente da parte degli interessati.

Per quel che concerne invece le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. L'articolo 1 fissa inoltre al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individua gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. Quanto alle competenze del Commissario, viene previsto che provveda anche a mezzo di ordinanze.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostru-

zione», presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale e il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

L'articolo 4-bis disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di *container*, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili.

L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50 per cento. La percentuale rimane invece pari al 100 per cento qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici.

L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di clas-



sificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati.

L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione.

L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. È prevista invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal decreto-legge nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L'articolo 14-*bis* stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

L'articolo 15-*bis* disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (compresi gli interventi per la messa in sicurezza o di demolizione) e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Sono altresì previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici.

L'articolo 15-*ter* attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.

L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.

L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L'articolo 18-*bis*, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi,

istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari.

L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.

L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei

comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.

L'articolo 28 reca un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando inoltre al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto-legge.

L'articolo 28-bis reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.

L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rap-

porti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa.

L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici, ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale.

L'articolo 36-*bis* prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno recate dal decreto-legge.

L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima

emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.

L'articolo 43, oltre a fare salve disposizioni e provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

L'articolo 44 reca disposizioni finanziarie riguardanti gli enti territoriali, prevedendo: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

L'articolo 45 reca misure di sostegno al reddito dei lavoratori.

L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.

L'articolo 50-*bis* prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. È prevista, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché

destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.

L'articolo 51-*bis* consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.

L'articolo 52 reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 53 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato*), la quale è già stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, presidente, illustra la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo all'adozione di iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano.

In tale ambito ricorda che l'esito del referendum popolare inglese del 24 giugno 2016, prodromico al processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, imporrà ai mercati finanziari un riassetto e una redistribuzione di funzioni e attività, in ragione del ruolo sino ad ora svolto dal *London Stock Exchange* (LSE) nel mercato comune europeo. All'esito dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE, i principali operatori bancari e intermediari finanziari internazionali perderanno, infatti, il passaporto europeo ai sensi della direttiva « MiFiD » e dovranno trasferire le proprie sedi operative dalla City di Londra all'interno dell'Unione: a ciò deve aggiungersi, che, evidentemente, le attività di liquidazione e di regolamento delle transazioni denominate in euro (cosiddetto mercato dell'Euroclearing) dovranno lasciare Londra per essere ridomiciliate nell'Eurozona.

Al riguardo segnala come, allo stato, sia Monte Titoli s.p.a., sia la Cassa di compensazione e garanzia s.p.a., le quali gestiscono in Italia le fasi di liquidazione e regolamento delle transazioni finanziarie siano gestite, rispettivamente per i titoli mobiliari e per gli strumenti derivati facciano parte, insieme a Borsa Italiana s.p.a., del *London Stock Exchange Group* (LSE Group) e come, a sua volta, Borsa Italiana, benché sia stata fortemente penalizzata a seguito dell'introduzione in Italia della tassa sulle transazioni finanziarie, rimanga una piazza finanziaria capace di gestire un elevato volume d'affari e possiede una piattaforma e un'infrastruttura qualitativamente non dissimili da quelli del LSE.

In tale quadro richiama inoltre la recente deliberazione di proposta di fusione tra il *Deutsche Boerse Group* e il *LSE Group*, che dovrebbe completarsi entro la prima metà del 2017, rilevando come essa



dimostri l'interesse britannico a mantenere una presenza del *LSE Group* sul mercato comunitario continentale, nonostante la formale uscita della Gran Bretagna dall'Unione.

Ritiene quindi che sia necessario sostenere l'ambizione di Milano ad assorbire quantomeno una parte del mercato dell'*Euroclearing* in uscita da Londra, in quanto tale opportunità, se realizzata, può rendere Milano la capitale finanziaria dell'Eurozona, e di conseguenza produrre benefici sulla crescita del prodotto interno lordo nazionale.

In quest'ottica, il Comitato Select Milano, ascoltato in audizione dalla Commissione Finanze il 21 settembre 2016, ha intrapreso un'iniziativa per identificare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari per considerare il trasferimento a Milano delle risorse delle piattaforme per l'*Euroclearing*. Il Comitato, in occasione della citata audizione, ha inoltre illustrato un programma di misure fiscali, organizzative e normative capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale, che coltivino dalla base la possibilità di replicare, tramite l'esercizio dell'autonomia privata nell'autoregolamentazione degli interessi, le ragioni di successo del modello inglese.

In tal senso, cogliendo la direzione indicata delle fusioni tra borse, reputa quanto mai opportuno valorizzare l'adozione e l'utilizzo di uno strumento normativo di aggregazione di matrice europea, pienamente operativo in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991, il Gruppo economico d'interesse europeo (GEIE) che è espressamente pensato perché « le persone fisiche, le società e gli altri enti giuridici possano effettivamente cooperare oltre le frontiere », mediante la creazione di un nuovo centro di imputazione che consenta di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri.

Premesso che il GEIE, può, in ipotesi, aggregare nel futuro distretto affari di Milano *partners* internazionali, quali la *City of London Corporation*, l'ente di go-

verno del Miglio Quadrato di Londra, che ha necessità di avere un aggancio nell'Unione, e l'*International Financial Services Centre* (IFSC) di Dublino, sottolinea come il predetto GEIE potrà promuovere la redazione e l'adozione di codici di comportamento, capaci di esprimere un vero e proprio sistema di autoregolamentazione del futuro distretto affari di Milano (cosiddetto codice del distretto), al quale dovranno partecipare gli operatori bancari, gli intermediari finanziari, le società di gestione del risparmio, i gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali, e i prestatori di servizi.

Nella medesima prospettiva evidenzia la necessità di offrire agli investitori internazionali strumenti per mitigare il rischio connesso alla lentezza della giustizia: in questo senso, per evitare che eventuali contenziosi tra investitori e intermediari possano immediatamente ricadere sulla magistratura ordinaria, ritiene vada consolidato il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), aumentandone almeno la competenza per valore. Inoltre, per consentire una risoluzione veloce ed efficace delle controversie tra operatori professionali, ritiene opportuno rafforzare il ruolo dell'arbitrato, prendendo a esempio il sistema la Camera arbitrale di Milano, evidenziando come la disciplina dell'arbitrato rituale e amministrato, attualmente in vigore, già consenta di evitare che l'aumento delle dispute tra intermediari possa riversarsi, nelle sue ipotetiche patologie, sul distretto giudiziario di Milano.

Alla luce di tali considerazioni svolte, la risoluzione impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, per quanto di competenza, per la costituzione di un distretto di affari a Milano capace di svolgere la funzione di cittadella finanziaria europea e creare un ecosistema per l'intera gamma dei servizi d'investimento ai sensi della direttiva « MiFiD »;

2) ad assumere iniziative per organizzare il nascente distretto di affari in forma di Gruppo economico d'interesse europeo (GEIE) e a favorire l'adesione al

GEIE di soggetti internazionali accanto a soggetti istituzionali italiani;

3) a favorire l'elaborazione di un codice del distretto di natura giuridica privatistica ma con rilevanza di autoregolamentazione;

4) a promuovere la partecipazione al GEIE di operatori bancari, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali, e prestatori di servizi, attraverso la normazione di consorzi di categoria o il riconoscimento dello status di consorzi di categoria a enti preesistenti;

5) ad assumere iniziative normative per espandere il ruolo dell'Arbitro per le controversie finanziarie, aumentandone la competenza per valore;

6) ad assumere iniziative normative per rafforzare il ruolo dell'arbitrato nelle

dispute afferenti *ratione materiae* al futuro distretto di affari di Milano, ripensando il sistema delle impugnazioni e promuovendo la stipula di convenzioni con organismi di arbitrato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in attesa di un chiarimento del quadro politico generale, propone, concorde la Commissione, di non svolgere la seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.50.**



ALLEGATO

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4158, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

sottolineata la grande rilevanza del decreto-legge, il quale costituisce un passaggio fondamentale per garantire la sopravvivenza e le prospettive future delle collettività colpite dai gravi eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

evidenziata la notevole complessità dell'intervento legislativo, il quale non si limita a predisporre le risorse e i meccanismi di finanziamento e sostegno in favore delle popolazioni interessate dal sisma, ma definisce, in termini più complessivi, il quadro istituzionale e organizzativo, i sistemi di controllo e garanzia, nonché il contesto giuridico necessario per assicurare razionalità, compiutezza, efficacia e trasparenza all'intera attività di ricostruzione delle zone colpite;

rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento utilizzi opportunamente sia i meccanismi del finanziamento, anche bancario, sia lo strumento della leva fiscale per assicurare il massimo sostegno possibile alla salvaguardia e al rilancio del tessuto civile, sociale, urbanistico, economico e produttivo nelle aree colpite dagli eventi sismici;

sottolineato come la rinascita delle aree che hanno subito gli effetti catastrofici del terremoto costituisca, oltre che un obbligo morale, una priorità politica generale, nella prospettiva di affrontare in termini nuovi e concreti il tema della fragilità idrogeologica di vaste porzioni del territorio nazionale, non limitandosi a interventi di carattere emergenziale, ma avviando un vasto programma di investimenti in tale campo, al fine di accelerare lo sviluppo e la modernizzazione dell'intero Paese;

evidenziata in tale contesto l'esigenza di assicurare la tempestiva conversione del decreto-legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	207
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	214

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla VIII Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	208
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	211
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	213

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza  
della presidente Flavia PICCOLI NAR-  
DELLI.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.**

**Atto n. 349.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Laura COCCIA (PD) formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*) ricordando, altresì, che nella relazione svolta aveva auspicato il riassorbimento delle federazioni paralimpiche nelle corrispondenti federazioni ordinarie, come sta accadendo con efficacia organizzativa nella scherma.

Gianluca VACCA (M5S) comunica l'astensione del suo Gruppo dal voto.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 12.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, ricorda che nel decreto legge adottato a seguito del sisma del 24 agosto 2016 sono confluite le disposizioni del secondo decreto legge, adottato dopo le ulteriori scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Le disposizioni del decreto riguardano, in base all'articolo 1, i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 – relativo al sisma di agosto – e 2, relativo al sisma di ottobre. Esse possono peraltro applicarsi anche per immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto fra i danni verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da perizia asseverata. Le disposizioni che più direttamente attengono alla competenza della Commissione si ritrovano negli articoli 14, 15, 15-*bis*, in parte 16, 17 e 18-*bis*.

L'articolo 14 prevede la definizione di un piano delle opere pubbliche e di un piano dei beni culturali, volti a quantificare i danni nelle quattro regioni interessate e a destinare i finanziamenti per i quali è istituito dall'articolo 4 un apposito

Fondo. Questi ultimi riguardano la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, la funzionalità dei servizi pubblici, gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela. In particolare, fra gli interventi in favore dei quali possono essere concessi contributi rientrano gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, le strutture edilizie universitarie, gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, gli edifici pubblici ad uso pubblico, compresi archivi, musei, biblioteche e chiese. Per quanto, specificamente, riguarda gli edifici scolastici, si dispone che, qualora la programmazione della rete scolastica, o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018, preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Per quanto riguarda, invece, la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o delle opere pubbliche, si prevede la stipula di un protocollo di intesa tra il commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di definire forme di consultazione e di collaborazione, concordando priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi, fra i quali il Mibact che, in base all'articolo 5 dell'ordinanza 13 ottobre 2016, n. 393, vi provvede per il tramite della propria Struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Per tali finalità, è stata nominata soggetto attuatore l'arch. Antonia Pasqua Recchia. Per quanto concerne le diocesi, prevede che le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dalle stesse qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie. In caso di

utilizzo di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta, invece, dal Mibact.

L'articolo 15-*bis* reca disposizioni finalizzate a consentire interventi immediati sul patrimonio culturale, fra le quali – oltre alla possibilità, con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, di procedere mediante affidamento diretto a professionisti idonei – l'affidamento ai comuni, nonché ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili, del compito di effettuare gli interventi indispensabili ad evitare ulteriori danni ai beni culturali, dandone immediata comunicazione al Ministero. I progetti dei successivi interventi definitivi devono essere trasmessi al Ministero nel più breve tempo possibile. Al riguardo, osserva che qualche settimana fa, rispondendo ad una interrogazione in quest'aula, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che tale possibilità, già evincibile dall'articolo 27 del codice, affidava ai comuni e agli enti titolari di beni culturali il compito di provvedere al puntellamento e all'attrezzaggio delle opere urgenti, dirette a impedire ulteriori crolli, senza la necessità di aspettare l'autorizzazione ministeriale, dovendo, in tali casi, solo comunicare tempestivamente l'intervento alla Soprintendenza. Aveva anche evidenziato che altra e diversa cosa sono, invece, gli interventi di demolizione per la salvaguardia della pubblica incolumità di resti di beni culturali che minaccino ulteriori crolli, interventi per i quali l'articolo 15-*bis* richiama la procedura dettata dall'articolo 28, che richiede comunque il parere del Ministero, ma che ne consente l'acquisizione con modalità particolarmente celeri, mediante l'assenso, dato anche a verbale, da parte del funzionario ministeriale incaricato che partecipa al sopralluogo.

L'articolo 15-*bis* detta anche disposizioni inerenti l'Ufficio del Soprintendente speciale, in particolare prevedendo che lo stesso si avvale di una segreteria tecnica di progettazione istituita per la durata di 5

anni, composta al massimo di 20 unità, e può reclutare personale di supporto fino ad un massimo di 20 unità. Sul punto, sempre in quest'aula, il rappresentante del Governo aveva chiarito che l'Ufficio del Soprintendente speciale – che opererà fino al 30 settembre 2021 – sarà costituito da personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero e svolgerà tutte le funzioni attribuite allo stesso Ministero in coordinamento con le attività del Commissario straordinario.

L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione e di una Commissione paritetica per ciascuna regione, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. In particolare, le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali (in realtà, si dovrebbe parlare, in base all'articolo 25, del codice di « assenso » del Mibact) sono rese dal rappresentante del Mibact in seno alla Conferenza permanente.

L'articolo 17 estende la fruizione dell'*Art-Bonus* anche alle erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, anche appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose, presenti nei comuni di cui all'articolo 1, nonché – con una previsione che assume valenza generale – a quelle per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, l'articolo 18-*bis* consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza

e a quelle che ospitano alunni sfollati, di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle classi e di istituire ulteriori posti di docenti in organico di fatto, da attivare sino al 30 giugno 2017, nonché ulteriori posti di personale ATA. Inoltre, gli stessi dirigenti possono assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti a legislazione vigente. Al riguardo, segnala che, quando ci si riferisce alla deroga relativa al divieto di modifiche nelle assegnazioni dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, il riferimento normativo corretto è rappresentato dall'articolo 461 del testo unico della scuola, e non dall'indicato articolo 455. Le assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica. Ulteriori deroghe riguardano l'attribuzione delle supplenze relative ai docenti, per le quali i dirigenti scolastici possono prevedere un'unica graduatoria, in cui raccogliere, per punteggio, i soggetti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare, a seguito di bando pubblicato dai dirigenti degliUSR. Ai fini indicati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 (provenienti dal Fondo per il funzionamento) e di 15 milioni di euro per il 2017 (provenienti dal Fondo La Buona scuola), da ripartire tra gliUSR. Il monitoraggio delle spese deve essere effettuato entro il 31 maggio 2017.

Ulteriori passaggi di interesse della Commissione sono presenti, rispettivamente: nell'articolo 3, che prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016, istituito in ogni regione, provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di beni culturali; nell'articolo 5, che affida al Commissario straordinario la definizione di criteri di indirizzo per la ricostruzione privata in modo da rendere compatibili gli

interventi con la tutela degli aspetti architettonici e storici, e che prevede la destinazione dei contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per i danni alle strutture private adibite ad attività socio-educative, ricreative e sportive, per quelli agli edifici privati di interesse storico-artistico, nonché per gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività socio-educative di soggetti pubblici e di soggetti privati senza fine di lucro; nell'articolo 7, che – oltre a destinare i contributi agli interventi relativi agli immobili ad uso scolastico distrutti o danneggiati e agli immobili soggetti a tutela – specifica che, per questi ultimi, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso; nell'articolo 11, che assegna priorità agli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico, o di ripristino con miglioramento sismico, relativi agli edifici scolastici; nell'articolo 28 che, specificato che non costituiscono rifiuto – fra gli altri – i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno e i metalli lavorati, dispone che tali materiali sono selezionati e separati e destinati a luogo appositamente individuato. In tal caso, come già detto prima, le autorizzazioni previste, ove necessario, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Mibact che partecipa alle operazioni.

Auspicato che sugli interventi previsti dal decreto – per gli aspetti di diretta competenza – possa determinarsi nella Commissione la massima convergenza, propone l'espressione di un parere favorevole.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) accoglie la richiesta della relatrice e garantisce la disponibilità del suo Gruppo alla massima collaborazione e celerità.



Il Sottosegretario Antimo CESARO, apprezza i contenuti della relazione e auspica una rapida approvazione della proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, al fine di garantire una maggiore tempestività, propone che si proceda alla votazione già nella seduta odierna.

Maria COSCIA (PD) si associa.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, rileva che la proposta di legge, già approvata dal Senato il 20 ottobre scorso, è finalizzata ad erogare un contributo annuale alla Fondazione Teatro Regio di Parma e alla Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura. Il contributo, pari, per ciascuna Fondazione a 1 milione di euro, a decorrere dal 2017, è finalizzato, rispettivamente, alla realizzazione del « Festival Verdi di Parma e Busseto » e alla realizzazione del Roma Europa Festival.

Il « Festival Verdi di Parma e Busseto » si articola in una serie di eventi che hanno luogo presso il Teatro Regio di Parma e il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, ai quali, peraltro, dal 2016 e per il prossimo triennio si affianca il Teatro Farnese di Parma. In particolare, figura centrale dell'edizione 2016 del Festival Verdi è stato Friedrich Schiller, alla cui opera, oltre a Verdi, hanno attinto altri compositori italiani, fra i quali Donizetti con Maria Stuarda e Rossini con il Guglielmo Tell. Sul sito sono peraltro già visibili le anticipazioni relative al 2017, il cui programma completo sarà disponibile a gennaio.

Per completezza di informazione, ricorda che il Festival è nato nella seconda metà degli anni Ottanta ed ha avuto luogo fino al 1993. Interrottosi per alcuni anni, ha ripreso la propria attività nel 2001 ed è oggi promosso e organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, le cui iniziative hanno una consolidata visibilità anche per il recente bicentenario della nascita del maestro, nato nel 1813. Sicché il provvedimento si inserisce in un solco di promozione e valorizzazione culturale già arato, in continuità con le politiche culturali in atto. Sottolinea, però, che tra i primi obiettivi del Festival vi è la ricerca di giovani talenti. Cuore di questo vivaio, in particolare, è il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. Inoltre, con VerdiYoung il Festival prosegue la programmazione di spettacoli, laboratori e attività *educational*, dedicando grande attenzione all'incontro con il pubblico delle famiglie, delle scuole, dell'università, così come dell'associazionismo culturale e musicale.

Il Romaeuropa Festival, invece, nato nel 1986, è dedicato alla creazione artistica contemporanea: si tratta di un'offerta culturale composita, che spazia tra danza, teatro, musica, cinema, incontri con gli artisti, arti visive e sfide tecnologiche. Essa quindi rappresenta il punto di riferimento per la creazione artistica contemporanea e lo spettacolo dal vivo nella capitale, con il sostegno delle ambasciate di Francia e Spagna, del *Goethe Institut*, del *British Council* e di Comune e Regione. In particolare, la *mission* della Fondazione con-



siste nell'intercettare le energie del contemporaneo per trasformarle in arte e cultura, in esperienze artistiche innovative capaci di esprimere la tensione verso il futuro e di spostare sempre più avanti la frontiera dell'indagine artistica. Ma anche in nuovi modelli di sviluppo e di gestione d'impresa in ambito culturale. Dal 2010, inoltre, il Festival si è arricchito con *Digitalife*, un progetto espositivo di ricerca che rappresenta il cuore tecnologico del Romaeuropa Festival, puntando sui linguaggi della creatività digitale, le sue fertili connessioni con le tecnologie più avanzate, le relazioni fra spazio, tecnologia ed arte.

Il contributo previsto dalla proposta di legge si configura — come già previsto, esplicitamente, per la Fondazione Rossini Opera Festival, la Fondazione Festival dei due Mondi, la Fondazione Ravenna Manifestazioni e la Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago dalla legge n. 238 del 2002, che ora si novella — come contributo straordinario che, dunque, si aggiungerà ai contributi già erogati alle due Fondazioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. Alla copertura dell'onere, peraltro, si provvede riducendo l'autorizzazione di spesa relativa allo stesso Fondo unico per lo spettacolo. Si prevede l'immediata entrata in vigore del provvedimento. Si sofferma quindi su due aspetti sottostanti la scelta di assegnare un finanziamento specifico ai due *festival*: entrambi i festival rappresentano l'eccellenza nel panorama culturale di questo genere di manifestazioni. In particolare, il « Festival Verdi » rappresenta la più alta espressione della tradizione lirica italiana, mentre il « Romaeuropa Festival » costituisce la migliore interconnessione tra i diversi mondi dello spettacolo internazionale. Si dichiara pertanto convinta che ambedue le realtà meritino un sostegno finanziario che assicuri stabilità alla loro realizzazione.

Luigi GALLO (M5S) ricorda la posizione contraria del suo Gruppo, più volte rappresentata in Commissione, a provvedimenti che prevedono finanziamenti *ad hoc* in favore di singole realtà e che non

riflettono una visione globale volta a garantire parità di condizioni per l'accesso a forme di sostegno finanziario. Sottolinea la mancanza di criteri trasparenti per l'assegnazione dei fondi e lamenta il frequente collegamento tra soggetti culturali beneficiari di finanziamenti e personalità politiche che ne assicurano l'attribuzione come, nel caso specifico, il legame tra la presidente del Romaeuropa Festival e un deputato del Partito democratico.

*(Commenti della deputata Maria Coscia).*

Luigi GALLO (M5S) ribadisce la ferma disapprovazione del suo Gruppo a provvedimenti che contengono misure individualizzate e preannuncia il voto contrario.

Maria COSCIA (PD), replicando alle affermazioni del collega Gallo, reputa infondate le sue insinuazioni. Ricorda, peraltro, che a fronte di accuse per forme di collegamento e di conflitto di interesse, già sollevate in una precedente occasione, è tuttora pendente una querela da parte del deputato in questione. Del resto, il collega Gallo dovrebbe osservare ben maggiore cautela, in considerazione dei clamorosi casi di favoritismo nepotistico emersi nella goffa conduzione della giunta Raggi. Ritiene che questa proposta di legge costituisca un'occasione di valorizzazione di realtà culturali meritevoli, sulla base di criteri oggettivi e inconfutabili. Richiama tutti ad attenersi al punto e ai contenuti del provvedimento e a evitare la facile demagogia.

Gianluca VACCA (M5S) esprime la propria convinzione che queste modalità di finanziamento spiccio costituiscano una stortura del sistema. Si tratta di un aspetto più volte ribadito dal suo Gruppo che non intende avallare metodi basati sugli appoggi politici piuttosto che sulla trasparenza dei criteri. Peraltro, il riconoscimento di un finanziamento specifico ad enti già inclusi tra i beneficiari dei fondi FUS comporta l'erosione delle risorse del Fondo a vantaggio solo di alcuni e in

danno di tutti quelli che non possono godere di analoghi appoggi politici.

Patrizia MAESTRI (PD), dopo aver sottolineato il valore artistico e culturale del « Festival Verdi », ricorda che la manifestazione gode di prestigio internazionale e che il suo svolgimento garantisce un ritorno economico non solo nell'ambito territoriale di riferimento, ma anche a livello nazionale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, tiene a distinguere due piani, che le paiono confusi nel dibattito sinora sviluppatosi. Da un lato, sussistono le provvidenze fisse a carico del FUS; dall'altra, esistono finanziamenti per manifestazioni di rilievo e prestigio internazionale, le quali debbono contare su risorse certe per il tipo della loro programmazione. Sottolinea il ruolo strategico dell'Italia nell'ambito della tradizione lirica, e che le opere di Verdi sono al primo posto nel mondo per numero di rappresentazioni. Non ritiene utile ribattere alle affermazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle in merito al Romaeuropa Festival, reputandole marginali e ingenua. La competenza e il merito professionale della presidente si possono facilmente evincere dal *curriculum* che costituisce certamente un mezzo oggettivo di valutazione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) non discute la valorizzazione delle eccellenze, ma è sbagliato privilegiare singole iniziative in assenza di criteri generali di selezione. Non sono certamente il valore di Verdi o il ruolo della cultura italiana nel mondo ad essere contestati, ma il metodo utilizzato per assegnare finanziamenti specifici.

Non è il *curriculum* della presidente del Romaeuropa Festival che desta perplessità, ma il legame tra questa persona e un deputato del PD.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.**

**C. 3844, approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2016.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, rinviando alla relazione già svolta, si augura che i Gruppi convergano sull'ipotesi di un trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Antimo CESARO apprezza la volontà di proporre iniziative in memoria di Giacomo Matteotti e concorda con l'ipotesi di un trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Gianluca VACCA (M5S) lamenta che la VII Commissione stia dedicando gran parte della propria attività a leggi e leggine che assegnano risorse a singole fondazioni e teatri.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame nonché ogni decisione in merito al trasferimento di sede ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. (Atto n. 349).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 16 novembre e 6 dicembre 2016, lo schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (atto del Governo n. 349);

considerato che l'attività sportiva ha un benefico impatto sulle persone, sotto il profilo sia della salute individuale sia dell'inclusione sociale;

tenuto conto che nel tessuto italiano i centri di attività sportiva dilettantistica e ricreativa diffusi sul territorio svolgono un importante ruolo di bonifica sociale e di crescita civica, specialmente nelle aree periferiche dei grandi centri urbani (si pensi alle esperienze di Scampia a Napoli e di Corviale a Roma);

osservato che, in tale contesto, lo sport per le persone diversamente abili assume un significato particolare di cura della persona e investe una dimensione di

maggior consapevolezza collettiva della disabilità, che si traduce in momenti di inclusione e condivisione;

valutato che siffatta peculiarità trova una veste normativa nello schema di decreto legislativo in termini di autonomia del Comitato paralimpico dal CONI, di promozione di una più efficiente gestione delle attività sportive praticate da disabili e adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo di introdurre una disposizione, nel testo del decreto legislativo o nella diversa sede ritenuta più opportuna, ai sensi della quale le funzioni di prevenzione e di repressione del *doping* siano regolamentate tramite accordo con NADO Italia, così come avviene nel caso del CONI.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 (*Esame e rinvio*) ..... 215

##### SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 218

##### SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 220

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) ..... 222

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia, ai fini del prescritto parere, l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che, in linea con gli obiettivi generali della politica sui ri-

fiuti dell'Unione europea, è volta a ridurre in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, vale a dire con uno spessore inferiore a 50 micron. Secondo le valutazioni della Commissione europea e sulla base di quanto riportato nei « considerando » della direttiva, esse rappresentano infatti la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'Unione europea e sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore. Per raggiungere l'obiettivo indicato, la direttiva (UE) 2015/720 apporta una serie di modifiche alla direttiva 94/62/CE su imballaggi e rifiuti da imballaggio, che l'Italia ha trasposto con le disposizioni previste agli articoli 217-226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice ambientale. In particolare, l'articolo 1 della nuova direttiva consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono com-

prendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione, purché proporzionate e non discriminatorie, in deroga alle disposizioni dell'articolo 18 della stessa direttiva che reca il divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva. Il medesimo articolo 1 prevede poi che gli Stati membri possono adottare misure, tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali, in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore. Come riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, secondo il Governo su tali basi la possibilità di introdurre restrizioni alla commercializzazione deve ritenersi consentita per qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore. Su impulso dell'Italia, infatti, in sede negoziale sarebbe stato eliminato dal testo definitivo della direttiva il divieto di imporre misure restrittive alla commercializzazione per quanto riguarda le borse di plastica sopra i 50 micron.

Ricorda a tale proposito che l'Italia aveva già vietato con l'articolo 1, comma 1130, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) l'immissione sul mercato nazionale dei sacchetti di plastica non biodegradabili e che tale disposizione aveva comportato l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2011/4030) per violazione del citato articolo 18 della citata direttiva 94/62/CE. Sulla base delle nuove disposizioni introdotte con la direttiva (UE) 2015/720 – che, come riportato, prevede tra le varie opzioni anche il ricorso a restrizioni alla commercializzazione – il 28 aprile 2016 la Commissione europea ha provveduto all'archiviazione della procedura di infrazione in questione.

Rileva che, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, lo schema di decreto legislativo all'esame – composto da 3 articoli – apporta modifiche alle citate disposizioni del codice ambientale, nel rispetto degli specifici criteri di delega contenuti all'articolo 4 della legge di de-

legazione europea 2015 (12 agosto 2016, n. 170), tra i quali in particolare l'obbligo di garantire il medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia.

Le modifiche ritenute necessarie per dare attuazione alla direttiva in questione sono contenute all'articolo 1 dello schema che (con il comma 1, lettera g)) introduce i due nuovi articoli 226-*bis* e 226-*ter* al codice ambientale, per disciplinare il divieto di commercializzazione delle borse di plastica. In particolare, il comma 1 dell'articolo 226-*bis* – confermando i divieti già previsti (ma di fatto mai applicati), per alcuni tipi di borse di plastica, dalla legislazione nazionale vigente – vieta la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica, ad eccezione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e delle borse di plastica riutilizzabili rispondenti a determinati requisiti di spessore e di contenuto di plastica riciclata. Il successivo comma 2 del nuovo articolo 226-*bis* dispone che le borse di plastica commercializzabili non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. I commi 1 e 2 dell'articolo 226-*ter* perseguono la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo che siano commercializzabili solo le borse di plastica « biodegradabili e compostabili » e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile. Tale obiettivo viene perseguito in maniera progressiva fissando un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (MPR) sempre più elevato con il passare del tempo, fino a raggiungere il contenuto minimo di MPR non inferiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2021. Il comma 3 del nuovo articolo 226-*ter* contempera i vincoli alla commercializzazione introdotti dai commi precedenti con gli obblighi derivanti dalla normativa a tutela della salute dei consumatori relativa all'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Il

comma 4 del nuovo articolo 226-ter disciplina le modalità per la determinazione, da parte degli organismi accreditati, del contenuto minimo di materia prima rinnovabile che le borse di plastica in materiale ultraleggero devono possedere per poter essere commerciabili. Il comma 5, in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 226-bis per le borse di plastica di materiale leggero, introduce il divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ultraleggero.

Per quanto riguarda le altre modifiche introdotte dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, segnala che: il comma 1, lettera a), aggiunge alle finalità della disciplina degli imballaggi, quella di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; il comma 1, lettera b) aggiunge nuove definizioni, relative agli imballaggi in plastica, a quelle contemplate dall'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si rendono necessarie ai fini dell'applicazione della nuova disciplina; il comma 1, lettera c), modifica il comma 3 dell'articolo 219 del citato decreto legislativo imponendo agli operatori economici – in omaggio ai principi generali «chi inquina paga» e di responsabilità condivisa – di fornire agli utenti degli imballaggi, ed in particolare ai consumatori, ulteriori informazioni, oltre a quelle già previste, relative a: impatto delle borse di plastica sull'ambiente e misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del loro utilizzo; sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; impatto delle borse «oxo-biodegradabili» e «oxo-degradabili»; sulla base del comma 1, lettera d), i produttori delle borse di plastica ammesse alla commercializzazione devono apporre su di esse i propri elementi identificativi nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Questi accorgimenti sono indicati come necessari al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili; il comma 1, lettera e), aggiunge un nuovo

articolo 220-bis, al fine di far fronte all'obbligo degli Stati membri di riferire alla Commissione europea sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, attribuendo al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) il compito di acquisire dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare tale relazione; con il comma 1, lettera f) si integrano le funzioni del CONAI che è chiamato a organizzare, in accordo con le pubbliche amministrazioni, specifiche campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente; il comma 1, lettera h), novellando l'articolo 261 del codice dell'ambiente, stabilisce le sanzioni comminate a chi violi le disposizioni in materia di commercializzazione delle borse di plastica (articolo 226-bis) o di riduzione della commercializzazione delle borse in materiale ultraleggero (articolo 226-ter). In particolare, si prevede il pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, che è aumentata fino al quadruplo del massimo in determinate circostanze.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento disponendo, per un verso, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, per l'altro, che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 infine dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, delle disposizioni vigenti in materia di commercializzazioni di sacchi per asporto merci, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi della previgente normativa per fattispecie verificatesi prima della data di entrata in vigore del provvedimento all'esame.

Da ultimo ricorda ai colleghi che la riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica non biodegradabili e compostabili va nella direzione degli impegni assunti in più



occasioni dalla Commissione ambiente oltre che – come già sottolineato – delle decisioni adottate dall'Italia.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecita un'attenzione particolare e trasversale sul provvedimento, considerati i possibili ostacoli che potrebbero frapporsi alla diffusione delle « nuove plastiche ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la seduta odierna è stata convocata per consentire ai colleghi che lo volessero di esporre le proprie considerazioni sul provvedimento all'esame.

Patrizia TERZONI (M5S), nell'esprimersi anche a nome del gruppo M5S in senso favorevole al provvedimento, chiede al presidente chiarimenti sul seguito dell'esame, essendole pervenuta la notizia, non confermata, che l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea potrebbe essere anticipato alla giornata di domani.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare che allo stato resta ferma la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea decisa nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Ricorda che, considerato quindi l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea a partire da lunedì 12 dicembre, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione aveva convenuto di votare gli eventuali emendamenti presentati nella giornata di mercoledì 7 dicembre e, a seguire, dopo l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Aggiunge che allo stato sono stati presentati emendamenti dal gruppo SEL e dal gruppo Misto.

Patrizia TERZONI (M5S), pur nell'ambito di un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, evidenzia alcuni elementi di criticità dello stesso, preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative da parte del gruppo M5S. In primo luogo, con riferimento all'articolo 5, ritiene che, contrariamente a quanto previsto dal testo del provvedimento, sarebbe preferibile puntare all'adeguamento sismico in luogo del miglioramento sismico anche in caso di interventi di ripristino. Per quanto riguarda l'articolo 8 relativo agli interventi di immediata esecuzione, ritiene che la deroga ai titoli richiesti per l'attività edilizia dal testo unico n. 380 del 2011 non debba essere consentita alle costruzioni interessate da interventi totalmente abusivi. Diversamente, il testo del provvedimento prevede che tale deroga non possa essere applicata esclusivamente in caso di interventi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione. Sottolinea altresì la necessità che tra gli edifici e gli impianti di interesse prioritario, per i quali è prevista la ricostruzione pubblica ai sensi dell'articolo 14, siano inseriti anche gli acquedotti e gli impianti idrici, ricordando a tale proposito le criticità riscontrate all'acquedotto nella zona dell'ascolano e confermate da una relazione tecnica che evidenzia problemi

alla falda Rispetto a tali situazioni segnala la necessità che venga predisposta una rete di emergenza per evitare che futuri terremoti possano creare seri problemi all'approvvigionamento idrico di una zona di 300.000 abitanti.

Da ultimo, rileva i rischi derivanti dalle disposizioni degli articoli 28 e 29 in materia di utilizzazione delle macerie e delle rocce e terre da scavo, che possono configurare a suo avviso una *deregulation* nel trattamento di rifiuti pericolosi. Preannuncia infine l'intenzione di far pervenire al relatore un'illustrazione puntuale in forma scritta dei rilievi critici avanzati al provvedimento dal M5S.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva che, come evidenziato anche dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sui temi della ricostruzione e della prevenzione sismica, sono emersi alcuni aspetti critici nella gestione dell'emergenza, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con il MIBACT per gli interventi sul patrimonio architettonico e culturale. A tale proposito, segnala che si sarebbe potuto intervenire in sede di delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di protezione civile. Stigmatizza inoltre il mancato intervento da parte della Camera sull'articolo 2 del disegno di legge di bilancio, in considerazione del fatto che il Senato, data l'attuale situazione, non potrà procedere alle modifiche del testo nel senso auspicato. Rileva da ultimo la necessità di evitare lo spopolamento delle aree colpite dal terremoto, sostenendo tanto le attività economiche già in corso quanto quelle potenziali. A tale proposito ribadisce l'importanza di valorizzare il ruolo dei due parchi che insistono sull'area.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che nella seduta del 30 novembre era stato rivolto l'invito ai diversi gruppi a valutare la possibilità di soprassedere alla presentazione di proposte emendative, demandando l'eventuale indicazione di aspetti critici agli ordini del giorno da sottoporre al Governo in sede di

esame in Assemblea, ai fini di futuri interventi modificativi del decreto-legge in questione.

Patrizia TERZONI (M5S) preannuncia l'intenzione di non presentare proposte emendative in Assemblea, se gli altri gruppi di opposizione faranno altrettanto.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) sottolinea il carattere politico delle proposte emendative già presentate, volte a dimostrare la volontà dell'opposizione di migliorare il provvedimento all'esame. Preannuncia in ogni caso l'intenzione del suo gruppo di non presentare proposte emendative in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di non presentare proposte emendative né in Commissione né in Assemblea, auspicando che anche gli altri gruppi parlamentari facciano altrettanto per dimostrare il loro sostegno al provvedimento. Ritiene che l'impegno politico sul tema oggetto del provvedimento possa essere dimostrato con un serio dibattito e non necessariamente con la presentazione di proposte emendative, tanto più che le popolazioni colpite dal terremoto aspettano risposte sicure e rapide ai loro problemi.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), nel sottolineare lo spirito collaborativo del suo gruppo, che non ha alcun intenzione di ostacolare l'approvazione del provvedimento, preannuncia una seria valutazione dell'invito a ritirare le proposte emendative presentate, trasponendole in ordini del giorno. Tiene in particolare a segnalare una proposta che proviene dai territori interessati e di cui la sua componente si è fatta tramite. Al fine di favorire il recupero del tessuto economico e sociale della zona, chiede infatti che con fondi nazionali, di cui peraltro nel testo della proposta emendativa è assicurata la copertura finanziata, venga organizzato a Roma un mercato semi permanente destinato alla vendita dei prodotti tipici locali, in particolare di quelli enogastronomici.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) interviene per manifestare l'apprezzamento del suo gruppo al lavoro svolto dalla Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, in conclusione, ricorda che è stata presentata una risoluzione sul consumo del suolo, che invita i colleghi a sottoscrivere, benché nell'attuale situazione politica non è dato sapere quando potrà avere luogo il suo esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 15 della giornata odierna. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 18.10.**

**D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**  
**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte i colleghi che sono state presentate circa 270 proposte emendative (*vedi allegato*). Nel fare presente che è pervenuto il ritiro da parte del gruppo Lega Nord di tutte le proposte emendative presentate, avverte poi che è in corso la Conferenza dei presidenti di gruppo che potrebbe decidere di anticipare l'esame in Assemblea del provvedimento a domani, mercoledì 7 dicembre.

Patrizia TERZONI (M5S) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal gruppo M5S.

Cristian IANNUZZI (Misto) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Misto.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal gruppo SEL.

Paolo VELLA (FI-PdL) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Forza Italia.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel fare quindi presente che, a seguito dei ritiri effettuati, non vi sono emendamenti da esaminare, avverte che risultano pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. Avverte poi che la Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Propone quindi di procedere comunque alla deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea, prescindendo dall'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, in corso di svolgimento, in ordine al possibile spostamento della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea da lunedì 12 dicembre a domani, 7 dicembre.

Patrizia TERZONI (M5S) si dichiara favorevole alla proposta del presidente.

Cristian IANNUZZI (Misto) aderisce alla proposta del presidente.

Angelo CERA (AP) concorda con la proposta del presidente.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) si dichiara favorevole alla proposta del presidente.

Paolo VELLA (FI-PdL) si dichiara favorevole alla proposta del presidente.

Enrico BORGHI (PD) si dichiara favorevole alla proposta del presidente.

Tino IANNUZZI (PD) reputa opportuno procedere comunque alla deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Carrescia,

a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 18.20.**

ALLEGATO

**D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Obbligatorietà della creazione del fascicolo del fabbricato e detrazione delle spese).*

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, a approvare una legge regionale che preveda l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale, nella quale riportare la certificazione sismica, nonché le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e le modifiche strutturali apportate nel tempo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ricomprese anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 94 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94 per cento ».

*Conseguentemente, nel Titolo aggiungere infine le parole « e obbligatorietà del fascicolo del fabbricato per ogni immobile sul territorio italiano ».*

**1. 1.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 1, dopo le parole:* Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 *aggiungere le seguenti:* nonché

a favorire la prevenzione e la messa in sicurezza da fenomeni sismici.

- 1. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 inserire le seguenti: nonché nei comuni eventualmente indicati con una o più ordinanze del Commissario straordinario di cui al comma 3.*

*Conseguentemente sostituire le parole, ovunque ricorrano: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1 e 2 e successive ordinanze del Commissario straordinario.*

- 1. 3.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari.*

- 1. 4.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 5.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione*

delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari.

- \*1. 6.** Laffranco.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari.*

- \*1. 7.** Polidori.

*Al comma 2, sostituire le parole: possono applicarsi con le seguenti: si applicano.*

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

- \*\*1. 8.** Polidori.

*Al comma 2, sostituire le parole: possono applicarsi con le seguenti: si applicano.*

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capi-*



*tale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*\*1. 9.** Laffranco.

*Al comma 2 e ovunque ricorrano sostituire le parole: perizia asseverata con le seguenti: perizia tecnica asseverata.*

**1. 10.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere scritto motivato, sentito il vice Commissario territorialmente competente.*

**\*1. 11.** Laffranco.

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere scritto motivato, sentito il vice Commissario territorialmente competente.*

**\*1. 12.** Polidori.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*« 2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.*

*2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle. »*

**1. 13.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*« 6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente ».*

**\*1. 14.** Laffranco.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*« 6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente ».*

**\*1. 15.** Polidori.

*All'Allegato 2, dopo il n. 34 inserire il seguente: 34-bis Genga (AN), dopo il n. 57, inserire il seguente: 57-bis Recanati (MC) e dopo il n. 60 inserire il seguente: 60-bis Sassoferrato (AN).*

**1. 01.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

« f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo; »

**2. 1.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 3, sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: ricorrendo prioritariamente.*

**2. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco, Cristian Ianuzzi.

## ART. 3.

*Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: ogni Regione istituisce, aggiungere le parole: entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**3. 1.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla fine del comma inserire i seguenti periodi:* Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esi-

genze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016 ».

*Conseguentemente, all'attuazione delle norme, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti in bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze », a tal fine riducendo il capitolo 6856.*

**\*3. 2.** Laffranco.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla fine del comma inserire i seguenti periodi:* Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni

di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016 ».

*Conseguentemente, all'attuazione delle norme, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti in bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze », a tal fine riducendo il capitolo 6856.*

**\*3. 3.** Polidori.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma.

**3. 4.** Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fassina.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le assunzioni a tempo determinato previste dal presente comma, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, sono effettuate garantendo parità di trattamento contrattuale tra i lavoratori assunti e gli eventuali lavoratori distaccati dalle regioni e dai comuni interessati dagli eventi sismici.

**3. 5.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 3, sostituire le parole:* curano la pianificazione urbanistica *con le seguenti:* coordinano la pianificazione urbanistica.

**3. 6.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni).*

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui agli Allegati 1 e 2, previa autorizzazione del Commissario

straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera *d*) e al comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-*ter* del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-*bis*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende appro-

vato, in deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-*bis*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale ».

*Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3-bis, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e*



speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*3. 01.** Polidori.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni).*

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui agli Allegati 1 e 2, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera *d*) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi se-

gretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

*Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3-bis, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).*

**\*3. 02.** Laffranco.

#### ART. 4.

*Al comma 2, sostituire le parole: 200 milioni per l'anno 2016 con le seguenti: 400 milioni per l'anno 2016, 600 milioni per l'anno 2017 e 800 milioni per l'anno 2018.*

*Conseguentemente all'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da *2-ter* a *2-quinquies*.

*2-ter.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

*2-quater.* All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

*2-quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

**4. 1.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali.

**4. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

*b)* dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000».

**\*4. 3.** Laffranco.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale



45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n. 133 »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000 ».

\*4. 4. Polidori.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n. 133.

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000.

4. 5. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 138, comma 14 del primo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 devono interpretarsi nel senso di essere riferite all'articolo 15, comma 1.1. del Testo unico

delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. 6. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 4-bis.

*Al comma 2, aggiungere le seguenti parole:* anche in deroga alla normativa urbanistica vigente.

4-bis. 1. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 3, dopo la parola:* provvede *inserire le seguenti:* in via prioritaria alla rimozione e al trasferimento dei moduli abitativi inutilizzati e rimovibili di Sellano, Capodacqua e Nocera Umbra, realizzati in occasione del sisma del 1997, altrimenti, secondariamente.

4-bis. 2. Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. I *container* destinati ad ospitare i nuclei famigliari, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, devono garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 8 mq per stanza a persona e tutte le stanze da letto devono essere provviste di bagni singoli. I *container* di cui al primo periodo destinati ad ospitare nuclei famigliari con anziani o disabili, devono garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 10 mq per stanza a persona e i bagni devono essere accessibili ai disabili.

4-bis. 3. Castiello, Saltamartini, Grimaldi.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

5-bis. Le procedure negoziate di cui al comma 4, relativamente ai contratti aventi

ad oggetto la fornitura di servizi e beni strumentali, sono rivolte in via prioritaria a fornitori con sede nei comuni di cui all'allegato 1.

**4-bis. 4.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo familiare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della spesa effettuata, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici.

**4-bis. 5.** Saltamartini, Castiello, Grimaldi.

#### ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) interventi prioritariamente rivolti alla ricostruzione puntuale con adeguamento sismico ed in subordine di ripristino con miglioramento sismico, delle abitazioni e delle attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi.

**5. 1.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione in cui la sicurezza e l'efficienza in chiave antisismica degli interventi strutturali di adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, siano aspetti prioritari, da rendere compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

**5. 2.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera b), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti:* interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine.

**5. 3.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, lettera d), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti:* interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.

**5. 4.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Gli interventi sugli edifici del patrimonio abitativo e delle attività produttive di cui al comma 1 comprendono quelli sulle relative pertinenze e annessi, danneggiati o distrutti.

**5. 5.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* fino al 100 per cento delle spese occorrente *con le seguenti:* in misura pari al 100 per cento delle spese occorrenti.

**5. 6.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole:* ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**5. 7.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 5, primo periodo sostituire le parole:* esclusivamente in compensazione *con le seguenti:* in compensazione o cedibile a terzi.

**5. 8.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* Il predetto provvedimento dovrà prevedere, in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta, che l'attribuzione di quest'ultimo in capo al beneficiario del finanziamento, fruibile esclusivamente in compensazione, possa essere utilizzato anche in caso di

incapienza da parte del beneficiario, tramite la cessione del medesimo credito o la monetizzazione dello stesso, in modo tale che i beneficiari fruiscano unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario.

**5. 9.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 9, aggiungere, infine, le parole:* e comunque in misura non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e a 400 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047. A integrazione delle risorse individuate con la suddetta legge di bilancio, si provvede con le risorse di cui al successivo comma.

*Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo soppresso.

**5. 10.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 6.

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), dopo le parole:* dello stesso insediamento, *inserire le seguenti:* nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* dell'intero edificio, *inserire le seguenti:* nonché per gli impianti per la produzione

di energia da fonti rinnovabili funzionanti alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati;

3) alla lettera c) dopo le parole: dell'intero edificio *inserire le seguenti*: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.

**6. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

alle lettere a) e b), dopo le parole: comprese le *aggiungere le parole*: dotazioni impiantistiche tecnologiche;

alla lettera c), *sostituire le parole*: compreso l'adeguamento *con le seguenti*: compreso il rifacimento degli impianti tecnologici e l'adeguamento.

**6. 2.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole*: dello stesso insediamento *inserire le seguenti*: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.

**\*6. 3.** Laffranco.

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole*: dello stesso insediamento *inserire le seguenti*: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.

**\*6. 4.** Polidori.

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole*: nel limite delle superfici preesistenti *con le seguenti*: nel limite delle superfici e dei volumi preesistenti.

**6. 5.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera b), alle parole*: miglioramento sismico *premettere le seguenti*: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di:

**6. 6.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole*: dell'intero edificio *inserire le seguenti*: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.

**\*6. 7.** Laffranco.

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole*: dell'intero edificio *inserire le seguenti*: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.

**\*6. 8.** Polidori.

*Al comma 1, lettera c), alle parole*: miglioramento sismico *premettere le seguenti*: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.

**6. 9.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: dell'intero edificio, inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.*

**\*6. 10.** Laffranco.

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: dell'intero edificio inserire le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.*

**\*6. 11.** Polidori.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Nel contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono compresi i costi degli interventi sugli impianti interni ed esterni sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese.

**6. 12.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

*2-bis.* Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

*2-ter.* All'attuazione delle norme di cui al comma 2-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo

speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*6. 13.** Laffranco.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

*2-bis.* Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

*2-ter.* All'attuazione delle norme di cui al comma 2-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*6. 14.** Polidori.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

*2-bis.* Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

**6. 23.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.



*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili rientranti nell'ambito dei beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento.

**6. 24.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12.

**6. 15.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici aggiungere le seguenti: qualificati tali dalle disposizioni urbanistiche dei rispettivi enti locali.*

**6. 16.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile, sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge*

n. 208 del 28 dicembre 2015, e successive modifiche e integrazioni, in materia di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione per le comuni ristrutturazioni edilizie. L'importo dello stanziamento da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'eventuale onere.

**6. 17.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.*

*Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'attuazione della integrazione di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*6. 18.** Polidori.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per*



cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

*Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'attuazione della integrazione di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*6. 19.** Laffranco.

*Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:* Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici.

*Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-

sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

**\*\*6. 20.** Laffranco.

*Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:* Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici.

*Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

**\*\*6. 21.** Polidori.

*Al comma 7, dopo le parole:* tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici *inserire la seguente:* lorde.

**6. 22.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

ART. 7.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* miglioramento sismico *aggiungere le seguenti:* e se possibile in via prioritaria di adeguamento sismico.

**7. 1.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

## ART. 8.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tra gli edifici per i quali è possibile effettuare gli interventi previsti dal presente comma sono ricompresi anche quelli distrutti o danneggiati nell'area di Roma Capitale, per i quali sia stato disposto con ordinanza sindacale lo sgombero, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**8. 1.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 3, al primo periodo, in fine, sostituire le parole:* totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione *con la seguente:* abusivi.

**8. 2.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole:* dell'articolo 8 *con le parole:* dell'articolo 3.

**\*8. 3.** Polidori.

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole:* dell'articolo 8 *con le parole:* dell'articolo 3.

**\*8. 4.** Polidori.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture

esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

*5-ter.* Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*\*8. 5.** Laffranco.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

*5-ter.* Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*\*8. 6.** Polidori.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture

esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*\*8. 7.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi

che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017.

**8. 8.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

**\*8. 9.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

**\*8. 10.** Polidori.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

**\*8. 11.** Laffranco.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, l'installazione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq ed esclusivamente di pertinenza dell'unità immobiliare principale, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile.

**8. 12.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Certificazione di agibilità).*

1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*8. 01.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Certificazione di agibilità).*

1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*8. 02.** Polidori.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Certificazione di agibilità).*

1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more

dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori.

2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*8. 03.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

#### ART. 10.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in

quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari.

**10. 1.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, dopo le parole: unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive inserire le seguenti: non inserite in aggregati.*

**10. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.*

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).*

**\*10. 3.** Laffranco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici*



e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).*

**\*10. 4.** Polidori.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatta eccezione per gli edifici di interesse storico-paesaggistico.

**10. 5.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:* purché gli edifici non siano di interesse storico-paesaggistico.

**10. 6.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 11.

*Al comma 1, dopo le parole:* assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate *inserire le seguenti:* con procedure di partecipazione per la ricostruzione storica della struttura fisica e sociale degli abitanti e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi.

**\*11. 1.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Al comma 1, dopo le parole:* assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate *inserire le seguenti:* con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi.

**\*11. 2.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, lettera a), alle parole:* miglioramento sismico *premettere le seguenti:* interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.

**11. 3.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, lettera b), alle parole:* miglioramento sismico *premettere le seguenti:* interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.

**11. 4.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.



*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. In caso di immobili abbandonati o di non disponibilità del proprietario dell'immobile o dell'unità immobiliare a procedere al recupero e ristrutturazione del medesimo, i Comuni possono avviare la procedura di acquisto dei medesimi, al fine di un loro pieno ripristino con conseguente destinazione ad edilizia pubblica.

**11. 5.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

#### ART. 12.

*Al comma 1, lettera c), alle parole: miglioramento sismico premettere le seguenti: adeguamento sismico e di.*

**12. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: miglioramento con la seguente: adeguamento.*

**12. 2.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;*

**12. 3.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi*

*con le seguenti: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 50 per cento dei contributi complessivamente concessi.*

**\*12. 4.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi con le seguenti: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 50 per cento dei contributi complessivamente concessi.*

**\*12. 5.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 sono previsti piani di recupero e programmi diretti a consentire interventi urbanistici.

**12. 6.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

#### ART. 13.

*Al comma 4, sostituire le parole: Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti: Per gli interventi su immobili e unità immobiliari anche diverse dall'abitazione principale, danneggiati o*

resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati.

**13. 1.** Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fassina.

*Al comma 4, dopo le parole:* Per gli interventi su immobili, *aggiungere le seguenti:* e unità immobiliari anche diverse dall'abitazione principale.

**13. 2.** Ricciatti, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fassina.

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*4-bis.* Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

*4-ter.* Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *4-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

**13. 4.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

#### ART. 14.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* stanziare allo scopo, *aggiungere le seguenti:* e comunque per un importo non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2017, 600 milioni di euro per l'anno 2018, 700 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020,.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

*10-bis.* Quale contributo alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

*10-ter.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

*10-quater.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

*10-quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

**14. 1.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici *aggiungere le seguenti:* e delle altre confessioni religiose.

*Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole:* il rappresentante delle Diocesi *aggiungere le seguenti:* e delle altre confessioni religiose.

**14. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola:* infrastrutture *aggiungere le seguenti:* nonché delle reti di distribuzione idrica.

**14. 3.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle reti di distribuzione idrica.

**14. 4.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* attuativi *aggiungere le seguenti:* e sulle reti di distribuzione idrica.

**14. 5.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle reti di distribuzione idrica.

**14. 6.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,

Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* le risorse *a:* scopo *con le seguenti:* le risorse devono essere prioritariamente destinate al ripristino degli edifici scolastici danneggiati; in alternativa possono essere destinate alla costruzione di sedi nuove o diverse.

**14. 7.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è assegnata agli uffici regionali la somma di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le predette risorse sono utilizzate prioritariamente:

*a)* per la manutenzione dei Moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP) nei comuni di cui all'articolo 1;

*b)* per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 1° grado;

*c)* per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;

*d)* per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 52.

*Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nel limite del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

1-ter. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

**14. 8.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli interventi da attuarsi su beni diversi da quelli ecclesiastici, il protocollo di Intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal sindaco del comune interessato.

**\*14. 9.** Polidori.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* per gli interventi da attuarsi su beni diversi da quelli ecclesiastici, il protocollo di Intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal sindaco del comune interessato.

**\*14. 10.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART 14-bis.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni che possiedono presidi ospedalieri di I o II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuano prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, previa valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016, del Fondo per la manutenzione straordinaria degli immobili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 98 del 2011.

**\*\*14. 01.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART 14-bis.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni che possiedono presidi ospedalieri di I o II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuano prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003,

n. 3274, previa valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016, del Fondo per la manutenzione straordinaria degli immobili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 98 del 2011.

**\*\*14. 02.** Polidori.

#### ART. 15.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. I soggetti attuatori possono adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di una piattaforma di *crowdfunding* tematico dedicata a progetti espressamente volti a recupero, conservazione, restauro e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, valutando la possibilità di ampliare anche a tale genere di interventi le misure di credito d'imposta, come stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106.

**15. 1.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

#### ART. 15-ter.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante « Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

nonché le aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».

**15-ter. 1.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

#### ART. 16.

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: del Ministero delle politiche agricole alimentari e, nonché, al comma 2, sostituire le parole: Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali con le seguenti: il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali, agroindustriali, zootecniche ed agricole.*

**16. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

#### ART. 17-bis.

*Al comma 1, capoverso m-bis), dopo le parole: comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate aggiungere le seguenti: al fine di prevedere per le aziende erogatrici la defiscalizzazione delle ore di straordinario donate dai loro*



dipendenti allo scopo di aiutare le popolazioni colpite dal sisma.

**17-bis. 1.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 19.

*Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 10.000.000.*

**\*19. 1.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 10.000.000.*

**\*19. 2.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 5.000.000.*

**\*\*19. 3.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 5.000.000.*

**\*\*19. 4.** Polidori.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Istituzione della zona franca).*

1. Nei comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate nei comuni del cratere possono beneficiare, nei limiti complessivi di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a

concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

3. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si prevede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

6. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».



7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

**19. 01.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fraiolianni, Melilla, Fassina.

#### ART. 20.

*Al comma 1 sostituire le parole:* 35 milioni con le seguenti: 50 milioni.

**\*20. 1.** Laffranco.

*Al comma 1 sostituire le parole:* 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.

**\*20. 2.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 35 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come

risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

**20. 3.** Laffranco.

*Al comma 1 sostituire le parole:* 35 milioni con le seguenti: 60 milioni di euro.

**20. 4.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1 sostituire le parole:* 35 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.

**\*20. 5.** Laffranco.

*Al comma 1 sostituire le parole:* 35 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.

**\*20. 6.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 35 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per age-

volazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2000, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

**20. 7.** Laffranco.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 35 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* le risorse di cui al comma 1, possono essere *con le seguenti:* una quota pari a complessivi 15 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, sono;

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:* tenuto conto *fino alla fine del medesimo periodo.*

**20. 8.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini,

Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, effettuare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* le imprese agricole *con:* tutte le imprese;

b) *sostituire le parole:* i cui fondi siano *con:* la cui sede produttiva sia.

**\*20. 9.** Laffranco.

*Al comma 1, effettuare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* le imprese agricole *con:* tutte le imprese;

b) *sostituire le parole:* i cui fondi siano *con:* la cui sede produttiva sia.

**\*20. 10.** Polidori.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale – alle imprese del turismo, anche stagionali che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016-23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso

anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

**20. 11.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zozzezi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Alle misure di sostegno di cui al presente articolo, nonché per le misure di sostegno eli cui ai successivi articoli del presente Capo II, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.

**20. 12.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fraiolianni, Melilla, Fassina.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e le parole: « a decorrere dall'anno 2015 » di cui alla lettera c) del citato comma 341 sono sostituite dalle parole: « a decorrere dall'anno 2016 ». Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un

regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sui valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono

effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

8. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui al successivo comma 9.

9. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

**20. 01.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

ART. 21.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1,

ai proprietari di *camper* e *roulettes* che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore degli esercenti delle micro, piccole e medie imprese colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

**21. 1.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, ai proprietari di *camper* e *roulotte* che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore degli esercenti attività agricole, agroalimentari e zootecniche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

**21. 2.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 4, sostituire le parole da: di sostenere fino a: forestali con le seguenti: di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare a rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite.*

**21. 3.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi a condizioni agevolate di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.*

**21. 4.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

## ART. 22.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e promuove iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità del patrimonio culturale dei medesimi territori.*

**22. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni.*

**22. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cec-



coni, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con: 3 milioni.*

**\*22. 3.** Laffranco.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con: 3 milioni.*

**\*22. 4.** Polidori.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate.

4. Per l'istituzione del mercato di cui al comma 3 è stanziata la somma di 520 mila euro per ventisei settimane dell'anno 2017.

**22. 5.** Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

#### ART. 24.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 euro, con la seguente: 600.000 euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Quale contributo alla copertura degli oneri di cui all'articolo 24, comma 1, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies;

2-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento »;

2-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

**24. 1.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fraioanni, Melilla, Fassina.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la parola: 600.000.*

**\*24. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zollezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1 sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 600.000.*

**\*24. 3.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 100.000.*

**\*\*24. 5.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 100.000.*

**\*\*24. 6.** Laffranco.



*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 70.000.*

**\*24. 7.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 70.000.*

**\*24. 8.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.*

**\*\*24. 9.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.*

**\*\*24. 10.** Polidori.

*Al comma 2, dopo le parole: del turismo inserire le seguenti: nonché per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite la creazione di centri e strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.*

**24. 11.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 8 anni con le seguenti: 10 anni.*

**24. 12.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti parole: e per*

*l'anno 2017, nonché dopo le parole: 10 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.*

**24. 13.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 25.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

**\*25. 2.** Laffranco.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

**\*25. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

**\*\*25. 3.** Polidori.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

**\*\*25. 4.** Laffranco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'articolo 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero, dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*25. 5.** Laffranco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i

Comuni di cui all'articolo 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero, dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*25. 6.** Polidori.

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato

garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera *c*), del citato comma 341, si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*, come modificati dal presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

*a*) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

*b*) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi, di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

*c*) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

6. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo

5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

7. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

8. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

9. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

**\*\*25. 01. Polidori.**

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bis

dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera *c*), del citato comma 341, si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*, come modificati dal presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

*a*) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

*b*) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi, di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

*c*) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

6. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

7. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

8. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,



convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

9. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

**\*\*25. 02.** Laffranco.

#### ART. 26.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per facilitare le attività di cura e manutenzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, gli Enti parco di cui al comma 1 sono autorizzati a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

**26. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini.

#### ART. 27.

*Al comma 1, dopo le parole:* con particolare attenzione agli *aggiungere le se-*

*guenti:* acquedotti e gli elettrodotti, nonché agli.

**27. 1.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e alle opere di captazione.

**27. 2.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e alle reti idriche, agli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alle dighe e invasi artificiali, alle opere di prevenzione del rischio idrogeologico, alle strade, sentieri e piste ciclabili.

**27. 3.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**27. 4.** Zolezzi, Terzoni.

*Al comma 2 primo periodo dopo le parole:* Commissario straordinario *aggiungere le seguenti:* previa una attenta analisi dei costi benefici, può avvalersi di strutture o uffici pubblici o studi tecnici privati, purché dotati di specifica competenza tecnica presente nelle delle aree oggetto degli interventi o in quelle limitrofe e in alternativa.

**27. 5.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, dei costi e dei benefici, optando per la soluzione che realizzi il miglior grado di integrazione ambientale tra i diversi obiettivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche



vagliate devono essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica, e nel caso in cui venga dimostrata l'egual efficacia di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali considerate più invasive, sono da preferire.

**27. 6.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. All'atto della progettazione preliminare, tenendo conto dei costi e dei benefici, deve essere preferita la soluzione che realizzi il miglior grado di integrazione ambientale tra i diversi obiettivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche vagliate devono essere preferite quelle di ingegneria naturalistica.

**27. 7.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

#### ART. 28.

*Sopprimere il comma 4.*

**28. 1.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, sostituire le parole:* sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 *con le seguenti:* sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,;

b) *al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* La raccolta ed il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**\*28. 2.** Laffranco.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, sostituire le parole:* sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 *con le seguenti:* sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,;

b) *al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* La raccolta ed il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**\*28. 3.** Polidori.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* I beni di cui al presente comma devono essere messi a disposizione per la ricostruzione degli immobili danneggiati e in caso di vendita, il ricavato viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono i materiali.

**28. 4.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Anche al fine di realizzare le attività di cui al presente comma, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 le parole: 1° gennaio 2017 sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2018. Tutti i termini procedurali entro cui devono essere adottati i provvedimenti indicati negli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono triplicati nella loro durata.

**28. 5.** Massimiliano Bernini, Terzoni.

#### ART. 29.

*Sopprimerlo.*

**29. 1.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

#### ART. 30.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* La Struttura può prevedere eventuali procedure semplificate ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia, per ditte individuali e microimprese.

**30. 1.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fraiolianni, Melilla, Fassina.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

**\*30. 2.** Laffranco.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

**\*30. 3.** Polidori.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: 12 mesi.*

**30. 4.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Fassina.

*Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« e-bis) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme ambientali e di recupero ambientali e definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3 ».

**30. 5.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« e-bis) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme ambientali e di recupero ambientali ».

**30. 6.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

#### ART. 34.

*Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2.*

**\*34. 1.** Laffranco.

*Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: I tempi per lo svolgimento delle*

prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2.

**\*34. 2.** Polidori.

*Al comma 3, dopo le parole: collegi professionali, aggiungere le parole: , secondo competenze,.*

**34. 3.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: né aver avuto negli ultimi tre anni.*

**\*34. 4.** Laffranco.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: né aver avuto negli ultimi tre anni.*

**\*34. 5.** Polidori.

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: può effettuare controlli, anche a campione con le seguenti: deve effettuare controlli sul 20 per cento delle autocertificazioni consegnate e se risultano incongruenze aumentare la percentuale al 50 per cento delle stesse,.*

**34. 6.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**34. 7.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di consentire la formazione alle imprese edili e ai tecnici per diagnosi, progettazione e ricostruzione con tecniche antisismiche e nuove tecnologie, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della suddetta disposizione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ».

**34. 8.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fraianni, Melilla, Fassina.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis.

*(Collegamento tra i criteri antisismici con il progetto strategico « Casa Italia »).*

1. I criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e dal 30 ottobre 2016 sisma, saranno coordinati e collegati con il progetto strategico a lungo

termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale denominato « Casa Italia ».

**36. 01.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fraianni, Melilla, Fassina.

ART. 43.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività economiche delle imprese e delle attività commerciali presenti nei territori colpiti dal sisma, i vice commissari possono provvedere ad individuare strutture e alloggi preposti alle attività di tali soggetti.

**43. 1.** Cristian Iannuzzi, Segoni.

ART. 44.

*Al comma 1 dopo le parole: ai Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, inserire le seguenti: e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,.*

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*44. 1.** Polidori.

*Al comma 1 dopo le parole: ai Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, inserire le seguenti: e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,.*

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*44. 2.** Laffranco.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. I Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*\*44. 3.** Laffranco.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. I Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa*

*complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*\*44. 4.** Polidori.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2 dopo le parole: I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 inserire le seguenti: nonché le Province in cui essi ricadono;*

*dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sospendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

*al comma 3, dopo le parole: dei Comuni di cui all'allegato 2 inserire le seguenti: nonché delle Province in cui questi ricadono;*

*al comma 4, dopo le parole: è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni inserire le seguenti: e delle Province.*

**44. 5.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per l'anno 2017.*

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione*



degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*44. 6.** Laffranco.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per l'anno 2017.

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*44. 7.** Polidori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 3 milioni di euro per il 2016

e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*\*44. 8.** Laffranco.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 3 milioni di euro per il 2016 e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

**\*\*44. 9.** Polidori.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità



delle attività amministrative le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52 ».

**\*44. 10.** Laffranco.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52 ».

**\*44. 11.** Polidori.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 ».

*Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui al comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).*

**\*\*44. 12.** Laffranco.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei

Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 ».

*Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui al comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).*

**\*\*44. 13.** Polidori.

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. »

**44. 14.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

ART. 45.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire le parole: 124,5 milioni, con le parole: 270 milioni;*

*sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le parole: 31 dicembre 2017.*

*Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1, articolo 45, si provvede mediante riduzione nei limiti di 150 milioni di euro per il 2017, del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. »

**45. 1.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire le parole: 124,5 milioni, con le parole: 200 milioni;*

*sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le parole: 30 giugno 2017.*

*Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1, articolo 45, si provvede mediante riduzione nei limiti di 80 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. »

**45. 2.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 1 sostituire le parole: 124,5 milioni, con le parole: 200 milioni.*

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 124,5 milioni con le parole: 200 milioni.*

**45. 3.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 agosto 2017.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole:* per l'anno 2016, *aggiungere le seguenti:* ed a 100 milioni di euro per l'anno 2017.

**\*45. 4.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 agosto 2017.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole:* per l'anno 2016, *aggiungere le seguenti:* ed a 100 milioni di euro per l'anno 2017.

**\*45. 5.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 agosto 2017.

**\*\*45. 6.** Laffranco.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* 31 agosto 2017.

**\*\*45. 7.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zozzezi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 4, sostituire le parole:* è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro *con le seguenti:* è riconosciuta, per gli anni 2016 e 2017, nel limite di 500 milioni di euro annui, una indennità *una tantum* pari a 18.000 euro.

*Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. A integrazione della copertura degli oneri di cui al comma 4, articolo 45, si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 94 per cento ».

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 94 per cento ».

**45. 8.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* I soggetti di cui al presente comma, in caso di grave e comprovata necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20.

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**\*45. 9.** Polidori.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I soggetti di cui al presente comma, in caso di grave e comprovata necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20.

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

**\*45. 10.** Laffranco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 4 e 4-bis e dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2017.

**\*\*45. 12.** Laffranco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'in-

dennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 4 e 4-bis e dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2017.

**\*\*45. 11.** Polidori.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018 tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori autonomi e tutti i lavoratori professionisti residenti o operanti nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria».

Conseguentemente,

all'articolo 52, comma 2, sostituire le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995, 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;

al medesimo articolo 52, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«q) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750



milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.».

**45. 14.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione dei cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo n. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

**\*45. 13.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto

2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione dei cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo n. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

**\*45. 15.** Laffranco.

ART. 48.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce li-

mite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

*Conseguentemente,*

*al comma 1, sopprimere le parole da:* in aggiunta a quanto disposto *fino alle parole:* senza applicazione di sanzioni e interessi.;

*all'articolo 52, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

**48. 1.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2017;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2017;

c) *al comma 10 sostituire le parole:* 30 settembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 52, al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* 31,85 milioni *con le seguenti:* 46,85 milioni.

**48. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sospesi fino al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* sospesi fino al 30 settembre 2017.

**48. 3.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 1, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2016 *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2017.

**48. 4.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* 31 dicembre 2016 *inserire le seguenti:* , ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017.

**\*48. 5.** Polidori.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* 31 dicembre 2016 *inserire le seguenti:* , ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017.

**\*48. 6.** Laffranco.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* della telefonia *aggiungere le seguenti:* fissa e mobile;



b) *sostituire le parole:* non superiore a 6 mesi con *le seguenti:* non inferiore a 12 mesi;

c) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Per le utenze telefoniche mobili si intendono sospese quelle intestate ai soggetti residenti nei medesimi Comuni.;

d) *al secondo periodo, dopo la parola:* fatture *aggiungere le seguenti:* , non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse,.

**48. 7.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Al comma 7, sostituire le parole:* fino al 31 dicembre 2016 con *le seguenti:* fino al 31 dicembre 2017.

**48. 8.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

**48. 9.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:*

10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene abrogato il comma 36, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

**\*48. 10.** Laffranco.

*Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:*

10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche me-

dianche rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene abrogato il comma 36, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

**\*48. 11.** Polidori.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.*

*Conseguentemente, all'articolo 52, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: 495,19 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 510,19 milioni di euro per l'anno 2017;*

b) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31,85 milioni con le seguenti: 46,85 milioni.*

**48. 12.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolizzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*12-bis.* Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno.

**\*48. 13.** Polidori.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*12-bis.* Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni

di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno.

**\*48. 14.** Laffranco.

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*12-bis.* Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno.

**\*48. 15.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 50*

milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti*: 61 milioni di euro per l'anno 2016.

**\*\*48. 16.** Polidori.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, lettera e), sostituire le parole:* 50 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti*: 61 milioni di euro per l'anno 2016.

**\*\*48. 17.** Laffranco.

*Al comma 16, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni

di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis)* quanto a 11 milioni di euro per il 2016 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 147 del 2013 e quanto a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;.

**48. 18.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

*18-bis.* Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.

*18-ter.* La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi

ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.

18-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.

18-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 18-*bis*, 18-*ter* 18-*quater* valutati in 56,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

**48. 19.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolizzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

19. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.

20. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.

21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.

*Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale diparte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della mis-*

*sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).*

**48. 20.** Laffranco.

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

18-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.

**\*48. 21.** Polidori.

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

18-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.

**\*48. 22.** Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

18-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.

**\*48. 23.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-*bis*.

(Zona franca).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati

ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.



8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

**48. 01.** Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-bis.  
(Zona franca).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate al-

l'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

**48. 02.** Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 48-bis.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi



sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.

**\*48. 03.** Polidori.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 48-*bis*.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un con-

gruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.

**\*48. 04.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

ART. 48-*bis*.

*(Proroga termine gare d'appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).*

1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso

tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.

**\*48. 05.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

ART. 48-bis.

*(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).*

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto.

**\*\*48. 06.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

ART. 48-bis.

*(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).*

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto.

**\*\*48. 07.** Polidori.

ART. 49.

*Al comma 5, dopo le parole: anche in via di regresso o di garanzia, inserire le seguenti: nonché a favore dei creditori degli stessi, nei casi di impossibilità ad esercitare i relativi diritti di credito.*

**49. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 50.

*Al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma non comporta, in ogni caso, il prolungamento o il rinnovo dell'incarico dirigenziale generale precedentemente conferito. Qualora nel*

corso dello svolgimento delle funzioni di cui al primo periodo, il dirigente generale individuato cessi l'incarico generale precedentemente conferito, il commissario straordinario si avvale del supporto di analoga figura professionale di pari livello in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato. In tal caso si applica il secondo periodo del presente comma. Al fine di consentire, nell'esclusivo interesse delle esigenze dei territori colpiti dal sisma, l'apporto delle più elevate professionalità in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, -il conferimento dell'incarico di cui al presente comma per l'espletamento delle funzioni di cui al primo periodo, in ogni caso, deve avvenire assicurando l'adozione di procedure di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenzialità e massima partecipazione del personale in possesso dei relativi requisiti.

**50. 1.** Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Grillo, Castelli, Cecconi, Agostinelli, Gallinella, Ciprini, Vacca, Colletti, Del Grosso, Luigi Di Maio, Di Battista, Lombardi, Ruocco, Frusone, Baroni, Grande.

ART. 50-bis.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 1 sostituire le parole: « ai Comuni » con le seguenti: « agli enti locali »;

*b)* al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « ciascun Comune » con le seguenti: « ciascun Ente locale »;

*c)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « i Comuni » con le seguenti: « gli Enti locali »;

*d)* al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: « il Comune » con le seguenti: « l'Ente locale ».

**50-bis. 1.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Per far fronte all'eccezionalità degli impegni conseguenti agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti interessati possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

**50-bis. 2.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Pellegrino, Fassina.

*Dopo l'articolo 50-bis aggiungere il seguente:*

ART. 50-ter.

All'articolo 82, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

*d-bis)* definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: 2.000.000;  
2018: 2.000.000;  
2019: 2.000.000.

**50-bis. 01.** Polidori.

## ART. 51.

*Al comma 2, sostituire dalle parole:* mediante utilizzo delle risorse, fino alla fine del comma, *con le parole:* mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

**51. 1.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Mellilla, Fratoianni, Fassina.

## ART. 51-bis.

*Dopo l'articolo 51-bis sono aggiunti i seguenti:*

## ART. 51-ter.

1. È istituita presso ciascun Comune, compresi quelli ricadenti nelle Aree metropolitane, l'anagrafe dinamica del patrimonio edilizio esistente costituita dal documento, redatto e certificato da un tecnico abilitato all'esercizio delle professioni tecniche relative all'attività costruttiva, contenente la descrizione e la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione delle singole unità immobiliari, anche con riferimento alle parti comuni degli edifici in caso di condominio, o dell'intero edificio.

2. Il documento è obbligatorio e deve contenere altresì un esplicito riferimento alla normativa vigente e all'applicazione della medesima, con l'indicazione analitica degli estremi degli atti e dei provvedimenti concernenti unità ed edificio nonché i dati catastali e quelli attinenti all'inquadramento urbanistico di esso e ad eventuali vincoli ambientali e culturali.

3. Il tecnico incaricato indica inoltre, nel documento di cui ai commi precedenti,

quali, in base al suo professionale giudizio, siano gli interventi di carattere manutentivo necessari per la sicurezza della relativa unità immobiliare o dell'intero edificio.

4. Qualora si verificano eventi o interventi significativi sull'unità immobiliare o sull'edificio, si procede all'aggiornamento del documento predetto.

## ART. 51-quater.

1. Il documento di cui all'articolo 51-ter deve pervenire per via telematica al Comune entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata presentazione di esso nei termini comporta a carico del proprietario o dei proprietari inadempienti la sanzione amministrativa di euro 1.500; in tal caso il Comune provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo 51-ter nei successivi 3 mesi.

## ART. 51-quinquies.

1. I parametri necessari per l'attribuzione con simboli numerici, a ciascuna unità immobiliare o edificio, di un grado di affidabilità in relazione alle classi di rischio sismico, sono definiti con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dal precedente articolo 51-ter, comma 1, provvedono alla valutazione del grado di affidabilità di unità ed edifici secondo le procedure oggi seguite.

## ART. 51-sexies.

1. Per gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di ristrutturazione

edilizia o urbanistica, provvede di norma alla redazione del documento certificato di cui all'articolo 51-ter, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, il collaudatore dei medesimi. Nel caso in cui i lavori non siano soggetti a collaudo, l'impresa realizzatrice provvede alla nomina del professionista per la redazione del documento certificato nel rispetto del termine medesimo.

2. Ferma restando, a carico del trasgressore, la sanzione di cui al precedente articolo 51-quater, comma 2, la mancata presentazione nei termini del documento comporta il diniego del certificato di agibilità.

#### ART. 51-septies.

1. Il costo della redazione del documento certificato di cui alla presente legge può essere totalmente dedotto nella dichiarazione dei redditi dai proprietari degli immobili nella misura del 20 per cento per 5 anni, mentre saranno concordate fra Governo e ABI misure per la concessione agli stessi di agevolazioni creditizie.

**\*51-bis. 01.** Laffranco.

*Dopo l'articolo 51-bis sono aggiunti i seguenti articoli:*

#### ART. 51-ter.

1. È istituita presso ciascun Comune, compresi quelli ricadenti nelle Aree metropolitane, l'anagrafe dinamica del patrimonio edilizio esistente costituita dal documento, redatto e certificato da un tecnico abilitato all'esercizio delle professioni tecniche relative all'attività costruttiva, contenente la descrizione e la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione delle singole unità immobiliari, anche con riferimento alle parti comuni degli edifici in caso di condominio, o dell'intero edificio.

2. Il documento è obbligatorio e deve contenere altresì un esplicito riferimento

alla normativa vigente e all'applicazione della medesima, con l'indicazione analitica degli estremi degli atti e dei provvedimenti concernenti unità ed edificio nonché i dati catastali e quelli attinenti all'inquadramento urbanistico di esso e ad eventuali vincoli ambientali e culturali.

3. Il tecnico incaricato indica inoltre, nel documento di cui ai commi precedenti, quali, in base al suo professionale giudizio, siano gli interventi di carattere manutentivo necessari per la sicurezza della relativa unità immobiliare o dell'intero edificio.

4. Qualora si verificano eventi o interventi significativi sull'unità immobiliare o sull'edificio, si procede all'aggiornamento del documento predetto.

#### ART. 51-quater.

1. Il documento di cui all'articolo 51-ter deve pervenire per via telematica al Comune entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata presentazione di esso nei termini comporta a carico del proprietario o dei proprietari inadempienti la sanzione amministrativa di euro 1.500; in tal caso il Comune provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo 51-ter nei successivi 3 mesi.

#### ART. 51-quinquies.

1. I parametri necessari per l'attribuzione con simboli numerici, a ciascuna unità immobiliare o edificio, di un grado di affidabilità in relazione alle classi di rischio sismico, sono definiti con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23.8.1988 n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dal precedente articolo 51-ter, comma 1, prov-

vedono alla valutazione del grado di affidabilità di unità ed edifici secondo le procedure oggi seguite.

ART. 51-*sexies*.

1. Per gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica, provvede di norma alla redazione del documento certificato di cui all'articolo 51-*ter*, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, il collaudatore dei medesimi. Nel caso in cui i lavori non siano soggetti a collaudo, l'impresa realizzatrice provvede alla nomina del professionista per la redazione del documento certificato nel rispetto del termine medesimo.

2. Ferma restando, a carico del trasgressore, la sanzione di cui al precedente articolo 51-*quater*, comma 2, la mancata presentazione nei termini del documento comporta il diniego del certificato di agibilità.

ART. 51-*septies*.

1. Il costo della redazione del documento certificato di cui alla presente legge può essere totalmente dedotto nella dichiarazione dei redditi dai proprietari degli immobili nella misura del 20 per cento per 5 anni, mentre saranno concordate fra Governo e ABI misure per la concessione agli stessi di agevolazioni creditizie.

**\*51-bis. 02.** Polidori.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento produttivo IMC (Impianto Manutenzione Corrente), comunemente denominato « Deposito locomotive di Mestre » .	284
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	288
5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle procedure di rinnovo del certificato marittimo IMO STCW95 .....	285
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	289
5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all'obbligo di installazione del detettore antisvio per il trasporto di merci pericolose su rotaie .....	285
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	291
5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardanti le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo .	285
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	293

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Testo base C. 1178 Iacono ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	286
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate)</i> .....	294

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 89 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	286
--	-----

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

Michele META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

**5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento produttivo IMC (Impianto Manutenzione Corrente), comunemente denominato « Deposito locomotive di Mestre ».**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele MOGNATO (PD), ringraziando il Governo, e per il suo tramite Ferrovie

dello Stato, per la disponibilità dimostrata valuta positivamente la risposta ricevuta soprattutto per ciò che concerne il progetto di investimento per lo sviluppo dell'Impianto di Manutenzione Corrente di Venezia-Mestre (IMC Mestre) che conferma il carattere strategico dell'impianto ferroviario e consente, attraverso il superamento dei limiti infrastrutturali ora presenti, di mantenere e rafforzare gli attuali livelli occupazionali.

**5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle procedure di rinnovo del certificato marittimo IMO STCW95.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta. Ricorda che la menzionata convenzione è stata recepita con sensibile ritardo facendo sì che la scadenza prevista per il rinnovo delle certificazioni necessarie al personale di navigazione, posta al 1° gennaio 2017, costituisca di fatto l'ennesimo ostacolo posto ai marittimi italiani per lavorare su imbarcazioni italiane.

Sottolinea, inoltre che, in merito al recepimento della richiamata direttiva europea in materia, la normativa nazionale è sì coerente con essa ma più restrittiva. Ritiene, infine, che vi sia spazio per modificare talune prassi nazionali e migliorare le possibilità di impiego dei marittimi italiani imbarcati su navi italiane.

**5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all'obbligo di installazione del detettore antisvio per il trasporto di merci pericolose su rotaie.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta avuta crede, tuttavia, di non potersi dire soddisfatto. Da quanto riferito, a suo avviso, sembrerebbe rimanere qualche dubbio sulla bontà del sistema e che vi sia la possibilità che tali dispositivi in particolari situazioni possano essere anche controproducenti. Sottolinea che la sperimentazione è una buona cosa qualora serva a superare tali dubbi; tuttavia il senso della sua interrogazione, tra le altre cose, era di conoscere a quanto ammontasse la spesa necessaria per l'adeguamento in caso di adozione dell'obbligo di installazione del dispositivo antisvio per il trasporto di merci pericolose specificando, altresì, il numero dei carri adibiti al loro trasporto nonché i costi necessari per l'acquisto e l'installazione dei predetti dispositivi.

**5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardanti le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DI STEFANO (PD), replicando, sottolinea che l'interrogazione in oggetto non intendeva certo chiedere al Governo di intervenire sulla regione Lazio per farle rivedere la propria posizione; il suo scopo era di contribuire a rendere più agevole trovare una soluzione al problema rappresentato dalle condizioni della linea Roma-Viterbo e della linea Roma-Ostia. Ritiene, infine, che, in linea generale e visto il rilevante bacino di utenza, il Governo debba avere tutto l'interesse a conoscere le ragioni per le quali la regione Lazio non ha inteso mantenere la connessione della linea Roma-Viterbo con la rete nazionale o perché le due linee, con un costo di alcune centinaia di milioni, siano affidate ad un'azienda, l'ATAC, che si trova nelle condizioni note a tutti e che offre un servizio altrettanto noto a tutti per la sua bassa qualità e non invece a Ferrovie dello Stato attraverso Reti ferroviarie italiane (RFI).

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.**

Testo base C. 1178 Iacono ed altri.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, in materia di istituzione di ferrovie turistiche. Ricorda che entro il termine, fissato a giovedì 27 ottobre, sono state presentate trentasette proposte emendative (*vedi allegato 5*).

Romina MURA (PD), *relatrice*, segnala che sono stati esaminati tutti gli emendamenti pervenuti alcuni dei quali, ritiene, possono contribuire a migliorare il testo. Tuttavia è dell'avviso che sia necessario

avere un po' di tempo per approfondire ancora alcuni aspetti, soprattutto quelli relativi alle misure di sicurezza richieste per la circolazione – misure che in un primo tempo erano state previste come facilitate e che ora si richiedono equivalenti a quelle per la circolazione ordinaria –, ciò che potenzialmente potrebbe compromettere il raggiungimento delle finalità del provvedimento in esame, nonché quelli relativi alla tematica del velo rail.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale.**

Nomina n. 89.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, rileva che la IX Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente

dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale (competente per i porti di La Spezia e Marina di Carrara), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con lettera dell'11 novembre scorso.

Ricorda che il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della *governance* delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale. Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i requisiti di nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Segnala che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome della dottoressa Carla Roncallo, sul quale le Regioni Liguria e Toscana hanno espresso intesa, rispettivamente, il 28 ottobre e il 9 novembre scorsi.

Riferisce che il ministro fa presente che la dottoressa Roncallo risulta in possesso dei requisiti prescritti vantando una profonda conoscenza della portualità italiana ed una vasta esperienza nello svolgimento delle attività volte a realizzare opere infrastrutturali nonché una specifica conoscenza della realtà territoriale interessata

che, ad avviso del ministro medesimo, appaiono funzionali all'avvio del nuovo Ente ben potendo contribuire ad assicurare da subito la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale in oggetto.

Dopo aver illustrato il *curriculum*, propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale della candidata, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

Diego DE LORENZIS (M5S), intende rinnovare tutte le sue perplessità, già evidenziate nelle sedute relative alle precedenti nomine, circa il metodo seguito per la scelta della candidata e, quindi, della proposta di nomina. Per quanto riguarda il merito della questione, ritiene di dover sottolineare che il *curriculum* della candidata sembra testimoniare esperienza nel settore delle infrastrutture e della logistica ma non manifesta il pieno possesso dei requisiti richiesti dalla legge: infatti da esso non si ravvisa la comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Ritiene, peraltro, che non spetti al Ministro rilasciare patenti professionali.

Segnala, inoltre, la propria perplessità sul fatto che la candidata ricopra, o abbia ricoperto, più incarichi contemporaneamente e che taluni di essi potrebbero costituire occasione di conflitto di interessi. Conclude con la richiesta che sul punto in questione vengano forniti i necessari chiarimenti.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento produttivo IMC (Impianto Manutenzione Corrente), comunemente denominato « Deposito locomotive di Mestre ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione allo sviluppo dell'Impianto di Manutenzione Corrente di Venezia Mestre (IMC Mestre), Ferrovie dello Stato riferisce quanto segue.

Il sito manutentivo in argomento è in *asset* della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia e le relative attività vengono gestite in coerenza con le politiche e le strategie aziendali, di contro il contratto di programma richiamato nell'atto in esame riguarda i rapporti contrattuali tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Ciò premesso, FS specifica che per l'IMC di Mestre è già in corso un progetto di investimento da parte di Trenitalia finalizzato all'ottimizzazione delle potenzialità produttive del sito e che prevede, in particolare, le seguenti attività:

la creazione di un nuovo binario di ingresso/uscita sul lato Venezia Santa Lucia;

l'ottimizzazione delle aree dedicate alla logistica e ai magazzini;

l'attrezzaggio completo del capannone Alta Velocità;

*l'up-grading* del tornio in fossa;

la realizzazione di nuove platee per il lavaggio e lo scarico dei reflui automatici;

*l'up-grading*/sostituzione degli armamenti critici e la loro costruzione su nuove aree;

la razionalizzazione delle aree operative dedicate alle diverse attività di Trenitalia;

la gestione e il controllo centralizzato (ACEI) delle attività di manovra e circolazione interna in tutto l'impianto;

il riscaldamento degli scambi/deviatoi per migliorarne la funzionalità in caso di avverse condizioni meteo;

specifici interventi in materia di sicurezza, salute e ambiente.

## ALLEGATO 2

**5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle procedure di rinnovo del certificato marittimo IMO STCW95.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, a luglio 2010 sono stati adottati dall'IMO gli emendamenti alla Convenzione STCW '78, che modificano in modo sostanziale gli *standard* minimi di educazione e addestramento richiesti ai lavoratori marittimi ed entrano definitivamente in vigore il 1° gennaio 2017.

La Regola 1/15 della Convenzione dispone che gli Stati possono continuare ad emettere e riconoscere i certificati conformi ai requisiti della Convenzione in vigore immediatamente prima del 1° gennaio 2012 in relazione a quei marittimi che hanno iniziato un servizio a bordo e un programma di educazione e addestramento prima del 1° luglio 2013.

Inoltre, la Regola 1/11 dispone che ogni Stato deve confrontare gli *standard* di competenza richiesti per i certificati emessi prima del 1° gennaio 2017 con quanto richiesto nella parte A del Codice STCW per determinare eventuali aggiornamenti nell'addestramento o valutazioni di esso.

Da tale valutazione emergeva che la normativa nazionale allora vigente doveva essere rivista e integrata con le disposizioni contenute negli emendamenti sopracitati e, al fine di garantire comunque l'attuazione della Regola 1/15, con lettera circolare n. 008 del 27 novembre 2011, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha disposto la scadenza di tutti i certificati al 1° gennaio 2017.

È infine utile evidenziare che l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) ha svolto un *audit* all'Amministrazione italiana lo scorso 27 maggio-5 giugno; sebbene ancora vigente il decreto legislativo n. 136/2011, l'EMSA ha considerato anche le

disposizioni del decreto legislativo n. 71/2015 considerando l'impianto normativo italiano conforme a quanto prescritto dalla direttiva europea 2008/106, come emendata, proprio in virtù del fatto che i certificati di competenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli emendamenti Manila, recavano la data di scadenza al 1° gennaio 2017.

Nel caso in esame, il marittimo ha proposto ricorso contro il presunto diniego di riconoscimento; presunto in quanto la Capitaneria di porto di Genova aveva disposto il rinnovo del certificato al 1° gennaio 2017 sulla base delle disposizioni impartite dal Comando generale.

Al momento della sentenza del TAR che disponeva la sospensiva erano intervenute modifiche alla normativa nazionale che attuavano i disposti degli emendamenti Manila 2010; infatti, il 1° marzo 2016 è stato emanato il decreto ministeriale n. 51 concernente le procedure per il rinnovo dei certificati di competenza e, con diversi decreti dirigenziali il Comando generale del Colpo delle capitanerie di porto, competente in materia, ha provveduto a disciplinare gli addestramenti e gli aggiornamenti degli addestramenti in attuazione degli emendamenti Manila 2010.

Con circolari n. 34 e n. 35 del 17 marzo 2016, i competenti uffici del MIT diramavano le procedure per l'adeguamento della scadenza dei certificati alla scadenza originaria degli stessi e per il rinnovo dei certificati.

Infine, con mirato riguardo alla revisione della posizione del signor D. S., la Capitaneria di porto di Genova riferisce di aver riconvalidato il Certificato di compe-



tenza n. 0251 in favore del summenzionato marittimo a far data 12 gennaio 2016, tenuto conto della rispondenza degli attestati di formazione presentati da quest'ultimo alla nuova disciplina di settore introdotta dal citato decreto MIT 1° marzo 2016.

Inoltre, nelle more dell'emanazione di direttive di dettaglio in materia di addestramento *Medical care* e *First aid* a cura

del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto ministeriale, l'Autorità marittima di Genova provvederà ad estendere la validità del Certificato di competenza sino alla naturale scadenza del 24 novembre 2020, una volta che l'interessato avrà dimostrato la frequentazione del corso di formazione sull'Uso della *leadership* e delle capacità manageriali.

## ALLEGATO 3

**5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all'obbligo di installazione del detettore antisvio per il trasporto di merci pericolose su rotaie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo ai dispositivi di rilevamento degli svii DDD (*Derailments Detection Devices*) l'Italia ha in tutte le sedi internazionali, sostenuto la necessità di imporre l'introduzione degli stessi sui carri ferroviari per il trasporto di merci pericolosi.

Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) conferma che sia direttamente nell'ambito dei lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie che tramite gli organi ministeriali competenti in sede OTIF, è sempre stata propositiva e favorevole all'adozione del dispositivo rilevatore di svio, ma la decisione del Consiglio europeo del 6 maggio 2014 ha stabilito di mantenerne l'adozione su base volontaria ed ha dato mandato all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) di approfondire la tematica e valutare se renderne l'uso obbligatorio.

Infatti l'Italia, insieme alla Germania, all'Olanda e alla Francia, ha ottenuto dalla Commissione europea di interessare l'ERA per predisporre un piano di modifica delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); in relazione a ciò, su iniziativa dell'Italia in sede del Comitato Esperti RID dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per il trasporto merci), è stato costituito un *Working Group* sui DDD al quale partecipa anche l'ERA con l'obiettivo di fornire al predetto Comitato elementi oggettivi di valutazione sullo stato dell'arte dei dispositivi e di valutare la possibilità di prevederne l'obbligatorietà nel RID.

L'ANSF, in accordo con il MIT, ha supportato il piano d'azione proposto dall'ERA per i prossimi tre anni richiedendo in aggiunta l'impegno, da parte dell'ERA

stessa, della predisposizione in tempi brevi di linee guida o altro documento per l'installazione e la gestione dei dispositivi di tipo meccanico attualmente disponibili sul mercato e garantendo il rispetto dei tempi necessari per l'inserimento dell'obbligatorietà del DDD nell'edizione 2019 del RID.

Per quanto riferisce Trenitalia, il cosiddetto DDD, rilevando le accelerazioni superiori a una determinata soglia, interviene automaticamente per la frenatura del treno. Sull'efficacia di tale dispositivo l'ERA ha più volte espresso dubbi, poiché in alcuni casi può generare falsi allarmi – considerato che non sempre è possibile selezionare le sollecitazioni derivanti da uno svio da quelle del normale esercizio – con conseguenti frenature rapide che possono provocare spezzamento del treno o addirittura svio con conseguenze paragonabili a quelle che il dispositivo dovrebbe evitare.

Dopo l'incidente di Viareggio, tra le raccomandazioni espresse dal MIT a seguito della relazione di indagine ve ne è una, indirizzata a Trenitalia, che riguarda la sperimentazione su un certo numero di carri del detettore di svio; Trenitalia, pertanto, ha acquistato 100 detettori e sta effettuando la sperimentazione in esercizio, sia su carri a 4 assi che a 2 assi: i risultati sinora conseguiti confermano la difficoltà nella messa a punto del dispositivo per selezionare i falsi allarmi.

Proprio per questo motivo Trenitalia sta investendo, insieme a primarie università italiane, nella ricerca di un nuovo tipo di detettore di tipo elettronico, che dovrebbe intervenire non solo dopo l'avve-

nuto deragliamento, per limitare le cause dello svio, ma in caso di svio incipiente.

Trenitalia informa, altresì, che per quanto concerne i carri utilizzati per il

trasporto di merci pericolose, Trenitalia Cargo ricorre esclusivamente allo strumento del noleggio da primari fornitori internazionali.

## ALLEGATO 4

**5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardanti  
le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via generale, rammento che le competenze in materia di amministrazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono in capo alla Regione competente per territorio ovvero, per delega, all'Ente locale competente.

Voglio anche ricordare che l'acquisizione delle linee ferroviarie in argomento da parte di RFI è una scelta che potrà assunta dalla Regione Lazio in accordo con i soggetti interessati.

Circa il mantenimento della connessione della Roma-Viterbo alla rete nazionale, non può parlarsi di mantenimento in quanto tale linea ferroviaria, come è noto, non è stata ricompresa nel novero delle

reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 112 del 2015, ai sensi del decreto MIT 5 agosto 2016, a seguito dell'intesa della Conferenza Stato Regioni; ciò anche sulla base della deliberazione della Regione Lazio, risalente ad alcuni anni orsono, con la quale veniva espressamente dichiarata l'assenza di interesse ad un traffico merci sulla linea.

Infine, informo che nel piano metro relativo ai Fondi di coesione e sviluppo 2014-2020, per l'ammodernamento e potenziamento della ferrovia Roma-Lido sono indicati 180 milioni di euro e per la Roma-Viterbo 150 milioni.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiogo di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: salvaguardia e la valorizzazione con le seguenti: promozione e tutela.*

**1. 1. Cristian Iannuzzi.**

*Al comma 1, dopo la parola: turistici inserire le seguenti: e dei ferrocicli-velocipedi ferroviari.*

**1. 2. Gandolfi.**

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le Regioni interessate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano un elenco delle linee ferroviarie del proprio territorio caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono valutate le proposte delle Regioni e quindi classificate come ferrovie turistiche.*

**2. 1. Attaguile.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti,*

*inserire le seguenti: valutate le proposte delle Regioni,*

**2. 2. Attaguile.**

*Al comma 2, dopo la parola: sospese inserire le seguenti: o in esercizio commerciale.*

**2. 3. Cristian Iannuzzi.**

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: rotabili inserire le seguenti: e velo rail.*

*Conseguentemente alla lettera b), dopo la parola: rotabili inserire le seguenti: o velo rail.*

**2. 4. Cristian Iannuzzi.**

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) che siano armate anche in parte della loro percorrenza e abbiano subito lavori di adeguamento della sede ferroviaria e delle opere d'arte.*

**2. 5. Minnucci.**

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) che siano armate anche in parte della loro percorrenza o siano state sottoposte a lavori di adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza della sede ferroviaria.*

**2. 6. Pastorelli.**

*Al comma 3, sostituire la parola: facilitativi con la seguente: equivalenti.*

**2. 7.** Cristian Iannuzzi.

#### ART. 3.

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: appartenenti ad Amministrazioni ferroviarie, Musei ferroviari, Associazioni e privati.*

**3. 1.** Gandolfi.

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane.*

**3. 2.** Gandolfi.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: per quanto riguarda il materiale rotabile storico circolante sulla rete ferroviaria nazionale e di Associazione Trasporti – ASSTRA nazionale per quanto riguarda il materiale rotabile storico circolante sulle reti ferroviarie regionali.*

**3. 3.** Bruno Bossio.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la parola: tre.*

*Conseguentemente:*

*dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nella terza sezione sono iscritte le sole locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella richiesta di iscrizione alla terza sezione il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria, produce la documentazione necessaria a dimostrare*

*l'idoneità del rotabile alla circolazione certificata dagli USTIF rispettivamente competenti.*

**3. 4.** Bruno Bossio.

*Al comma 4, sopprimere le parole: e di attrezzaggio.*

**3. 5.** Iacono.

*Al comma 4, sostituire le parole da: ridotti fino a: per con le seguenti: equivalenti in termini di sicurezza ai.*

**3. 6.** Cristian Iannuzzi.

*Aggiungere il seguente comma:*

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro dei ferrocicli – velocipedi ferroviari e sono indicati i relativi criteri e modalità di iscrizione. Il registro è tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono iscritti, su richiesta del proprietario o del gestore del servizio, i ferrocicli conformi alla norma UNI che stabilisce i criteri di idoneità dei medesimi alla circolazione su linee ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 2.

**3. 7.** Gandolfi.

*Nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e registro nazionale dei ferrocicli – velocipedi ferroviari.*

**3. 8.** Gandolfi.

#### ART. 4.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: comunque non pregiudicando i livelli di investimento destinati all'implementazione della rete ferroviaria per la mobilità regionale e locale.*

**4. 1.** Michele Bordo, Folino.



*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Per quanto previsto ai commi 1 e 2, i proprietari o concessionari potranno avvalersi, tramite apposite convenzioni, anche di associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

**4. 2.** Gandolfi.

*Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 3.** Gandolfi.

ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole:* dei servizi di trasporto *aggiungere le seguenti:* con rotabili storici e turistici.

**5. 1.** Gandolfi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* oppure da Musei Ferroviari o Associazioni di comprovata esperienza in ambito ferroviario, in possesso dei requisiti necessari stabiliti da un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'attività di gestione dei ferrocicli-velocipedi ferroviari potrà essere esercitata anche da soggetti pubblici o privati, da soggetti di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in possesso dei requisiti necessari.

**5. 2.** Gandolfi.

*Al comma 4, lettera a) sostituire le parole:* della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa *con le seguenti:* del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

**5. 3.** Gandolfi.

*Al comma 4 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) al proprietario per le tratte private.

**5. 4.** Gandolfi.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole:* circolare i *inserire le seguenti:* velo rail,

**6. 1.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* anche *fino a:* ordinari *con le seguenti:* attrezzati con i sistemi di sicurezza previsti dai regolamenti di gestione previsti dal comma 2.

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* determina *inserire le seguenti:* con proprio decreto.

**6. 2.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sulle ferrovie turistiche possono inoltre circolare i ferrocicli-velocipedi ferroviari iscritti nel registro di cui all'articolo 3 comma 5.

**6. 3.** Gandolfi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

**6. 4.** Franco Bordo, Folino.

*Al comma 2, dopo le parole, ovunque ricorrono:* mitigative del rischio *aggiungere le seguenti:* comprese le norme per la circolazione integrata tra diverse forme di mobilità turistica.

**6. 5.** Gandolfi.

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina inoltre le strutture interne competenti ad esaminare e autorizzare i progetti di riuso delle ferrovie turistiche.

**6. 6.** Gandolfi.

#### ART. 7.

*Al comma 2, dopo le parole:* ferroviaria nazionale e, *aggiungere le seguenti:* per quanto di competenza, su quella.

**7. 1.** Gandolfi.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* ferroviaria nazionale *aggiungere le seguenti:* e regionale.

**7. 2.** Gandolfi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* anche in assenza con *le seguenti:* in presenza e *le parole:* ma con limitazioni di velocità e prevedendo con *le seguenti:* prevedendo altresì limitazioni di velocità e.

**7. 3.** Franco Bordo, Folino.

#### ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Per la gestione dei servizi di trasporto con rotabili storici e turistici e dei servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di Musei Ferroviari o Associazioni che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, in possesso dei requisiti necessari stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le convenzioni pos-

sono prevedere la partecipazione dei Musei Ferroviari delle Associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.

**8. 1.** Gandolfi.

*Aggiungere i seguenti commi:*

*2-bis.* Alle associazioni e organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 che adempiono alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 che hanno avuto o hanno contratti di collaborazione o di comodato con società del gruppo Ferrovie dello Stato, in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta pari alle spese documentate per i costi di pedaggio dei treni storici e per quelli di gestione dei servizi in convenzione, fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro annui.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma *2-bis*. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma *2-bis*, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per

gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**8. 2.** Cristian Iannuzzi.

ART. 10.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e dei ferrocicli-velocipedi ferroviari.*

**10. 1.** Gandolfi.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Norme transitorie).*

1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del decreto di cui

all'articolo 2, comma 1, decorso il termine, sono qualificate come ferrovie turistiche, salvo che la Regione interessata con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ne richieda l'esclusione, le seguenti linee:

- a) Sulmona-Castel di Sangro;
- b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
- c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
- d) Sacile-Gemona;
- e) Palazzolo-Paratico;
- f) Castel di Sangro-Carpinone;
- g) Ceva-Ormea;
- h) Mandas-Arbatax;
- i) Isili-Sorgono;
- j) Sassari-Palau Marina;
- k) Macomer-Bosa;
- l) Alcantara-Randazzo;
- m) Castelvetro-Porto Palo di Menfi;
- n) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
- o) Noto-Pachino;
- p) Asciano-Monte Antico.

**10. 01.** Meta.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 299

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 306

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) . 308

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016) ..... 311  
 ALLEGATO 1 (Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016)) . 312

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 311  
 ALLEGATO 2 (Parere approvato) ..... 315

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge di conversione in titolo recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016. In particolare, l'ambito di applicazione del provvedimento è definito nell'articolo 1, che lo individua nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-

ressati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell'allegato 1. Nel corso dell'esame al Senato il decreto è stato integrato al fine di ampliare l'ambito di applicazione ai comuni, indicati nel nuovo allegato 2, interessati dagli eventi sismici che nel mese di ottobre 2016 hanno colpito le medesime regioni. Va inoltre specificato che l'ambito di applicazione del decreto include anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).

L'articolo 2 disciplina le funzioni del commissario straordinario e dei vice commissari. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle regioni colpite dagli eventi sismici, di « uffici speciali per la ricostruzione », presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti. L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. L'articolo 4-bis, inserito al Senato, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. L'articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal commissario, devono essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici

e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici. L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali. L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi. L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino

con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'articolo 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato attribuisce ad Anas Spa, in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 prevede l'istituzione della conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa. L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta disposizioni volte a consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017.

Con specifico riferimento alle disposizioni che interessano in modo più diretto le competenze della X Commissione, vi

sono quelle che riguardano il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori colpiti.

Al riguardo, l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni 500 mila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. L'articolo richiama, infine, il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici come individuati nell'articolo 1, che hanno subito danni. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui fondi siano situati in tali territori. Si consente inoltre l'utilizzo delle suddette risorse, al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo



dell'area colpita dagli eventi sismici, anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni individuati dall'articolo 1. I criteri, anche di riparto, e le modalità di concessione delle agevolazioni dei contributi in conto interessi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Con lo stesso decreto è fissato l'ammontare delle disponibilità, i criteri e le condizioni per la concessione dei contributi in conto capitale, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. La concessione di contributi in conto capitale sembra dunque assumere un carattere residuale, in quanto dipendente dalle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Si dispone infine che quanto previsto dall'articolo si applica nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.

L'articolo 22 attribuisce al commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici. Tale programma è predisposto, sentite le regioni interessate, in accordo con ENIT-Agenzia nazionale del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per la realizzazione del programma si dispone lo stanziamento di una somma, individuata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017,

a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese, presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti. I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Il comma finalizza l'intervento al ripristino ed al riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 2 concede inoltre a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo. Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse

disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge n. 83/2012.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Al fine di consentire l'applicazione della misura, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012, che demanda a decreti del MiSE le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e delle situazioni di crisi industriale non complessa.

Il decreto reca poi una serie di specifiche misure per la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame. L'articolo 28 reca un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica. Con riferimento alle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle

infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata. L'articolo 32 attribuisce al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso commissario straordinario.

L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento dei contributi e delle agevolazioni. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di *slot machine*, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia

di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame. L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza. L'articolo 43 demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Specifiche disposizioni del decreto-legge in esame riguardano gli enti territoriali. Si tratta di disposizioni recate dall'articolo 44, e prevedono la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici. Il decreto-legge prevede ulteriori disposizioni sul personale. L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.

L'articolo 50-bis, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del

terremoto che ha colpito il Centro Italia. L'articolo 51-*bis* consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora.

L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Osserva infine che sarebbero particolarmente necessari ulteriori interventi – rispetto a quelli già previsti dall'articolo 22 – in favore delle attività turistiche nei territori colpiti dal sisma. Si riferisce soprattutto a campagne di promozione sui principali mezzi di comunicazione in grado di sensibilizzare i turisti a recarsi in località non direttamente colpite, quali ad esempio Assisi, durante le festività natalizie.

Davide CRIPPA (M5S), nella consapevolezza della difficoltà di modificare il testo in esame a seguito della situazione determinatasi con l'esito della votazione referendaria, ritiene opportuno segnalare la necessità di sostenere le attività imprenditoriali e commerciali che pur non avendo subito direttamente danni strutturali, si trovano in una situazione di totale assenza di domanda con conseguenti mancati introiti. Segnala altresì che sono stati chiamati tecnici per svolgere a titolo volontario l'attività di certificazione Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica). Al riguardo ritiene che si dovrebbe valutare almeno la possibilità di un rimborso spese per attività di natura volontaristica parametrato sulla media dei redditi di riferimento.

Segnala infine che personale della protezione civile, fuori dell'orario di lavoro, svolgerebbe corsi a pagamento per abilitazione alla certificazione Aedes, giudicando assolutamente inopportuno questo comportamento. Si riserva quindi di far pervenire alla relatrice contributi sulla proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD), in merito agli interventi a favore di imprese e attività commerciali sollecitati dal collega Crippa, osserva che in analoghi provvedimenti del passato sono state sospese rate di mutuo e pagamenti da parte dei soggetti titolari di attività colpite dagli eventi sismici.

Catia POLIDORI (FI-PdL) sollecita interventi a favore dei sindaci che si trovano a gestire situazioni di straordinaria difficoltà. In particolare, riterrebbe opportuno aumentare le indennità dei sindaci dei piccoli comuni.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, ribadisce che nel decreto-legge in esame sono previste misure di sospensione di pagamenti a favore dei comuni e dei soggetti commerciali, agricoli e imprenditoriali colpiti dagli eventi sismici.

Davide CRIPPA (M5S), nel ritenere insufficienti semplici misure di sospensione dei pagamenti, sollecita interventi più incisivi a favore delle categorie colpite.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in merito alla questione sollevata dalla relatrice Galgano sulla promozione delle attività turistiche nelle quattro regioni colpite dal sisma, propone di chiamare in audizione nelle prossime settimane il Commissario straordinario Vasco Errani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione. (COM(2016) 690 final e Allegato).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea. (COM(2016) 721 final).**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra i contenuti dei provvedimenti in titolo – una comunicazione e una proposta di regolamento – in materia di strumenti di difesa nei confronti di pratiche commerciali sleali praticate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Si tratta di una materia particolarmente delicata, sulla quale sia la X Commissione che l'Assemblea della Camera si sono già pronunciate. Segnalo, in particolare, che lo scorso mese di novembre ho presentato, insieme ad altri colleghi, la risoluzione n. 7-01146 che impegna il Governo ad assumere, nel prosieguo dei negoziati in ambito europeo, una posizione netta e inequivoca per evitare il rischio di pervenire a decisioni che possano comportare gravi pregiudizi per la competitività dell'industria europea, in particolare del comparto siderurgico, evitando accelerazioni nella procedura per la concessione alla Cina dello *status* di economia di mercato, nonché per rafforzare l'efficacia delle misure di difesa commerciale, rinunciando in via definitiva alla regola del dazio inferiore.

L'urgenza dell'intervento della Commissione europea deriva dal rischio di un'imminente decadenza di alcune disposizioni

del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del *dumping* per le economie non di mercato sospette di fare uso di strumenti commerciali sleali. In particolare, nelle more del riconoscimento, che allo stato appare assai controverso, della Cina come economia di mercato, il citato Protocollo prevede che per le importazioni dalla Cina si possano utilizzare metodologie alternative al metodo del valore normale per calcolare il margine di *dumping*.

L'UE vive una situazione di estremo imbarazzo perché, a fronte di politiche aggressive della Cina, che utilizza tutti gli strumenti utili ad acquisire quote di mercato sempre più rilevanti, ha finora fatto ricorso a misure di protezione che si sono rivelate inefficaci a contrastare la diffusione della produzione manifatturiera cinese, dovuta non solo ad una maggiore competitività, ma all'utilizzo di pratiche di *dumping*. In tale contesto, un aspetto fondamentale riguarda il fatto che l'UE si è sempre distinta per una maggiore propensione al libero commercio che, se da un lato ha contribuito allo sviluppo delle economie europee, dall'altro, ha reso l'UE più vulnerabile nei confronti di politiche commerciali sleali rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, che impongono un numero maggiore di misure *antidumping*, con dazi spesso molto più alti. I differenziali dei dazi applicati da altri membri del WTO, infatti, inducono la Cina a dirottare la sua produzione verso i mercati europei dove i dazi sono più bassi, con grave pregiudizio per la manifattura europea in termini di produzione e di posti di lavoro.

Esemplare in tal senso è il caso del settore della siderurgia caratterizzato da una crescita esponenziale della produzione e delle esportazioni cinesi. L'eccesso di capacità cinese dell'acciaio è quasi raddoppiata e l'introduzione di prodotti cinesi è fortemente aumentata negli ultimi anni, provocando una forte caduta dei prezzi e le perdite di molti posti di lavoro nel nostro Continente. L'industria europea ha ripetutamente e insistentemente sollecitato le istituzioni europee a intervenire auspicando il raggiungimento di decisioni pon-



derate che non portino pregiudizio alla competitività delle imprese europee e che siano in linea con quelle che saranno prese nei confronti della Cina dagli altri partner internazionali.

In presenza di questa situazione, la Commissione europea nel 2013 aveva presentato una proposta di regolamento, volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale, sulla quale si è prodotta una situazione di stallo per effetto del mancato accordo in sede di Consiglio. Oggetto di controversia è, in particolare, la permanenza o meno della cosiddetta regola del dazio inferiore, che a giudizio della Commissione europea e di alcuni Stati membri (tra cui l'Italia) andrebbe soppressa, in quanto non sufficiente a tutelare le imprese europee di fronte al *dumping* praticato da alcuni partner commerciali, in particolare dalla Cina.

La regola del dazio inferiore, infatti, consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di *dumping* se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato ai prodotti dell'UE. In pratica, il livello dei dazi *antidumping* è stabilito al livello del margine di *dumping* o al livello che elimina il pregiudizio, a seconda del livello più basso. Tale approccio va al di là di quanto richiesto dagli obblighi fondamentali stabiliti nell'Accordo *antidumping* del WTO. Alcuni Paesi vorrebbero mantenerla ritenendo che possa avvantaggiare i propri consumatori – per lo più si tratta di Paesi che non hanno una propria manifattura da tutelare – ovvero incentivare gli investimenti cinesi sul proprio territorio. Altri Paesi, invece, vorrebbero sopprimerla. Questa è anche la posizione del Governo italiano, che durante la Presidenza di turno ha tentato di raggiungere un compromesso sul testo. Da ultimo, la Presidenza slovacca, in sede di Consiglio affari esteri dell'11 novembre scorso, ha sottoposto agli Stati membri un testo di compromesso, sul quale non è stato possibile raggiungere un accordo politico per effetto della mancanza di accordo tra gli Stati. La posizione italiana su questa proposta è stata molto critica, ritenendo che sia un

passo indietro rispetto al testo predisposto durante la Presidenza italiana del 2014 e che vi sia il rischio che l'impostazione proposta finisca per essere di fatto inattuabile. La proposta, infatti, non mette in discussione il principio del dazio inferiore, ma ne limita l'ambito di applicazione. Di fronte alla situazione di stallo creatasi tra gli Stati membri la Commissione europea ha fatto ricorso ad una sorta di espediente con il quale tenta di aggirare la questione del riconoscimento della Cina quale economia di mercato e di assicurare, nel contempo, un livello di protezione *anti-dumping* adeguato. In particolare, il testo proposto dalla Commissione nella proposta di regolamento in esame prevede che qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza di distorsioni significative, il valore normale è costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tal fine, possono essere utilizzati i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni o i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore.

Al riguardo, osserva che tale disposizione sembra rimettere ad una valutazione discrezionale la scelta di assumere i parametri indicati, ai quali non viene attribuito carattere vincolante. In sostanza, si prefigura un regime che non appare sufficientemente definito per cui potrebbero determinarsi situazioni di incertezza tali da porre gli operatori economici nell'impossibilità di conoscere le regole concretamente applicabili. Tali obiezioni sembrano corrispondere ad alcune delle perplessità manifestate dal Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda in sede di Consiglio affari esteri dell'UE dell'11 novembre scorso e in occasione di un Convegno sulla globalizzazione e la politica commerciale svoltosi a Milano lo scorso 18 novembre. In proposito, potrebbe risultare opportuno valutare la praticabilità di mo-



difiche alla proposta della Commissione nel senso di rendere meno aleatori e discrezionali i parametri previsti. Si tratta, in particolare, di capire se questa soluzione sia in grado di garantire il mondo dell'industria e il sistema produttivo europeo, tenendo anche in considerazione che potrebbe ingenerare un contenzioso presso il WTO anche da parte della stessa Cina, rendendo il sistema più oneroso.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno che il Parlamento sostenga il Governo nelle sedi negoziali a livello europeo. È fondamentale affermare il principio in base al quale il commercio funziona se è « *fair* », se non si verificano situazioni che avvantaggino alcuni a scapito degli altri. Ove ciò non avvenga, deve essere consentita l'applicazione di misure difensive.

In conclusione, considerata l'estrema delicatezza della questione, propone di procedere allo svolgimento di una serie di audizioni prima di giungere all'approvazione di un documento finale indirizzato al Governo, per orientarlo nei negoziati, e alle istituzioni europee per far conoscere loro la nostra posizioni al riguardo.

Mattia FANTINATI (M5S), nel riserverarsi di approfondire i contenuti dei provvedimenti in esame, sottolinea che un eventuale riconoscimento della Cina quale economia di libero mercato danneggerebbe all'interno dell'Unione europea prioritariamente i Paesi manifatturieri come l'Italia. Auspica quindi che le misure *anti-dumping* che si intendono adottare nei confronti di Paesi del Far East siano valutate anche per gli Stati Uniti.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, ribadisce che l'urgenza dell'intervento della Commissione europea deriva dal rischio di un'imminente decadenza di alcune disposizioni del Protocollo di adesione della Cina al WTO relative ai criteri per la determinazione del *dumping* per le economie non di mercato sospette di fare uso di strumenti commerciali sleali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa. (COM(2016) 705).**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della comunicazione COM(2016)705 con la quale la Commissione europea propone una Strategia spaziale. Si tratta di un documento molto ambizioso che mira ad assicurare all'UE una posizione di leadership in una materia che riveste crescente importanza e nella quale si registra una sempre più marcata competizione al livello internazionale. L'intervento dell'Unione europea in questa materia risale sostanzialmente al 2000 allorché venne presentata una prima strategia europea per lo spazio che la Commissione predispose in stretta sinergia con la collaborazione dell'Agenzia spaziale europea (ESA). L'ESA è una organizzazione che conta attualmente 22 Stati membri, tra i quali ovviamente l'Italia. L'Agenzia ha visto crescere significativamente il proprio ruolo e anche il bilancio che negli ultimi anni ha registrato una tendenza al continuo aumento. L'Italia, che partecipa all'ESA tramite l'Agenzia spaziale italiana, ha incrementato significativamente la sua quota all'interno dell'ESA e risulta attualmente il terzo finanziatore dopo la Germania e la Francia. L'impegno finanziario dell'Italia nell'ESA ammonta a 512 milioni di euro.

Con il Trattato di Lisbona lo spazio ha assunto una valenza particolare in conseguenza dell'inserimento di uno specifico articolo (articolo 189 del TFUE) che prevede esplicitamente che l'UE elabori una politica spaziale europea e possa promuovere iniziative comuni sostenendo la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinando gli sforzi per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

La novità costituita dall'inserimento di tale previsione, oltre all'evoluzione degli scenari internazionali che hanno registrato un ruolo sempre più attivo in questa materia di nuove potenze spaziali emergenti quali la Cina e l'India, ha rafforzato l'interesse delle istituzioni europee per le problematiche connesse alle prospettive di utilizzo dello spazio anche a fini economici oltretutto per esigenze di sicurezza e di carattere scientifico.

Le risorse che in materia vengono impegnate a livello internazionale registrano una costante crescita; decisivo è il ruolo svolto dai finanziamenti di soggetti pubblici che toccano complessivamente i 60 miliardi di euro, di cui metà da parte degli Stati Uniti. In Europa gli investimenti governativi nello spazio sono di poco inferiori ai 10 miliardi di euro; l'Italia anche in questo caso si colloca al terzo posto tra gli Stati membri quanto a risorse impegnate. Caratteristica peculiare del comparto in Europa, rispetto a quanto avviene nel resto del mondo, è la maggiore incidenza della dimensione commerciale per la più ridotta entità delle risorse stanziata a carico della finanza pubblica, con particolare riguardo ai programmi di spesa rispondenti a esigenze militari.

Il divario tra Europa nel suo complesso e Stati Uniti non si è ridotto nel corso del tempo; ciò costituisce evidentemente un grave pregiudizio per le prospettive di crescita dell'industria spaziale europea che sconta pure una certa frammentazione che il lancio di alcune iniziative prioritarie (Copernico, Galileo e Egnos) ha soltanto parzialmente superato. L'ambizioso obiettivo che la Commissione europea si prefigge di collocare l'Europa in una posizione di leadership sconta, dunque, un limite nella indisponibilità di risorse sufficienti ad assicurare all'industria europea nel suo complesso margini di crescita comparabili a quelli di cui possono disporre l'industria statunitense e, in prospettiva, le industrie russe e cinesi.

Nel periodo 2014-2020 l'UE conta di investire 12 miliardi di euro in attività spaziali; tali risorse saranno destinate prioritariamente nei programmi Galileo e

Copernico oltre che per il finanziamento dell'ESA, cui la Commissione contribuisce, accanto agli Stati membri. Particolare rilievo dovrebbe assumere, per quanto concerne specificamente le spese di ricerca e innovazione, il programma Horizon 2020 al cui interno è individuata una specifica linea tematica dedicata allo spazio.

Resta tuttavia indispensabile capire se non sia possibile attivare risorse aggiuntive; a questo riguardo la stessa Commissione europea prefigura la possibilità di avviare un dialogo con la BEI e il FEI per reperire nuove disponibilità finanziarie.

Merita segnalare in particolare il ruolo che potrebbe svolgere in questo comparto la BEI la quale dispone di risorse assai ingenti che potrebbero essere impiegate anche in questo settore, e specificamente in attività che presentano una elevata redditività potenziale. Alcune delle attività riconducibili nell'ambito più generale della politica spaziale presentano, infatti, notevole prospettive di sviluppo anche dal punto di vista delle opportunità di crescita e di investimento da parte di soggetti privati che potrebbero essere significativamente supportate dalla BEI anche attraverso la prestazione di garanzie. Come detto in precedenza, l'Italia si colloca in una posizione di tutto rilievo nell'ambito europeo e appare intenzionata a dedicare maggiore attenzione e finanziamenti alla valorizzazione delle potenzialità commerciali dello spazio, come testimoniato dalla crescita delle risorse impegnate nell'ESA e dalla crescente attenzione dedicata alle collaborazioni e ai partenariati su diversi programmi europei.

L'industria spaziale italiana, che comprende circa 250 aziende, registra un fatturato complessivo di circa 1,6 miliardi di euro e assicura circa 4600 posti di lavoro, in larga parte di elevata professionalità. Significativo è il fatto che il 70 per cento della produzione è destinato all'esportazione.

Il nostro Paese presenta diversi punti di forza nei comparti delle telecomunicazioni e del posizionamento, della sicurezza, della salute, dei trasporti, delle tecnologie per radar, della tecnologia per la propul-

sione spaziale, dei sistemi per la rimozione di satelliti in orbita e della robotica e della logistica di volo. Merita quindi apprezzamento l'iniziativa, recentemente assunta, diretta alla creazione di una piattaforma tecnologica spaziale italiana, la « *Spit-it-space innovation in Italy* » che riunisce i ministeri competenti, i rappresentanti del mondo industriale e delle imprese operanti nel comparto, con particolare riguardo all'aerospazio, alla difesa e alla sicurezza.

Occorre quindi valutare con la massima attenzione i contenuti della comunicazione e seguire attivamente i progressi che potranno in futuro registrarsi per quanto concerne in particolare i tre programmi cui la Commissione europea annette particolare rilievo ai fini dello sviluppo della politica spaziale in Europa.

Si tratta, in particolare, di:

Copernicus, il programma dedicato all'osservazione e monitoraggio della terra, per il quale sono attualmente disponibili 3786 miliardi di euro per il periodo 2014-2020;

Galileo, il sistema di navigazione satellitare dell'Unione europea (in sostanza la versione europea del sistema americano GPS), il cui completamento è previsto per il 2020, con un impegno finanziario di 3 miliardi di euro e la prospettiva di generare un giro di affari sui 10 miliardi di euro l'anno;

Egnos il sistema europeo basato sui satelliti per migliorare l'accuratezza del GPS.

La Commissione europea preannuncia, nella Comunicazione in esame, gli avanzamenti che intende promuovere per ciascuno di questi tre programmi. In particolare, per quanto concerne Galileo, si prefigura un impiego nel settore della telefonia cellulare e nell'aviazione. La Commissione prospetta anche un più ampio programma volto a promuovere l'utilizzo di Galileo con riferimento alle automobili autonome e connesse e, più in generale, al settore dei trasporti, ivi com-

preso quello aereo, senza equipaggio. È evidente che questi obiettivi risulteranno tanto più realistici tanto più la Commissione europea saprà fornire un quadro più puntuale delle specifiche iniziative che intende adottare per la loro realizzazione, eventualmente mediante la presentazione di un cronoprogramma, nonché delle risorse aggiuntive che intende mettere a disposizione a tale scopo. Quanto a Copernico, si prospetta l'adozione di misure volte a consentire un più intenso e sistematico utilizzo dei relativi dati anche con finalità commerciali, in considerazione delle grandi opportunità di impiego dell'attività di monitoraggio della Terra, dell'evoluzione dei cambiamenti climatici e delle situazioni di emergenza ambientale. Inoltre, la Commissione europea preannuncia l'intenzione di realizzare la terza generazione di Egnos.

Come può facilmente evincersi, in questa materia è presumibile che si registrino progressi fortissimi nei prossimi anni sia sul piano tecnologico che sul piano delle occasioni di più intenso utilizzo dei dati e delle informazioni che i sistemi satellitari più evoluti possono garantire. Al riguardo, merita ricordare l'attenzione che le stesse istituzioni europee stanno dimostrando alle prospettive di avanzamento tecnologico in questo campo per quanto concerne le esigenze di sicurezza e difesa. È di questi giorni la notizia dell'intenzione della Commissione europea di avviare in via sperimentale un progetto, che presto dovrebbe assumere carattere strutturale, per il finanziamento diretto di programmi di potenziamento dell'industria europea della sicurezza e della difesa alla luce dell'evoluzione degli scenari internazionali che registrano un più ridotto interesse degli Stati Uniti per l'Europa e la crescita di nuove sfide e minacce alla sicurezza dei nostri Paesi. Il combinato disposto di questi due elementi impone all'Europa di attrezzarsi tempestivamente per garantire adeguati livelli di sicurezza anche attraverso il potenziamento delle dotazioni tecnologiche. Si tratta di un'opportunità irrinunciabile anche per l'industria europea e tanto più per un Paese come l'Italia a

forte vocazione manifatturiera, che dal finanziamento di programmi di spesa a livello europeo potrà trarre risorse essenziali per potenziare la ricerca e l'innovazione e ampliare il fatturato in un comparto caratterizzato da un elevato contenuto tecnologico e con fortissime ricadute anche sul piano civile, stante il carattere duale che contraddistingue tipicamente le imprese del settore.

Siamo quindi in presenza di una svolta che potrebbe rivelarsi decisiva e che dovrà vedere l'Italia particolarmente vigile e attiva sui diversi fronti che si sono aperti a livello europeo affinché le diverse iniziative che vengono preannunciate, sia sul piano civile e commerciale che sul piano della difesa e della sicurezza, possano offrire occasioni di crescita anche all'industria nazionale, al pari di quelle dei nostri maggiori partner. Perché ciò che avvenga è indispensabile che i diversi attori del settore operino in stretta sinergia verificando insieme quali spazi si offrono e quali iniziative occorre assumere a vantaggio del sistema nazionale.

Osserva infine che la comunicazione in esame può offrire l'opportunità di valutare l'approccio del nostro Paese alla politica spaziale europea, anche in considerazione del fatto che l'Italia è uno dei principali contributori in termini economici dell'ESA, richiamando al riguardo le recenti vicende della sonda Schiaparelli su Marte.

Proprio in considerazione dell'importanza della materia ritiene che ai fini di una accurata valutazione dei contenuti della comunicazione sia utile ipotizzare lo svolgimento di un numero limitato di audizioni di soggetti qualificati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016).**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, anche a nome della presidente della VII Commissione, Flavia Piccoli Nardelli, rende comunicazioni sugli esiti della missione svolta lo scorso 17 ottobre da una delegazione delle Commissioni Cultura e Attività produttive agli scavi archeologici di Pompei.

Presenta quindi una relazione sui temi oggetto della missione (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 18.10.**

## ALLEGATO 1

**Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei  
(17 ottobre 2016).**

Una delegazione delle Commissioni VII (Cultura) e X (Attività produttive) guidata dal Presidente della X Commissione Guglielmo Epifani e composta dai deputati Camilla Sgambato (PD) e Simone Valente (M5S) per la VII Commissione, dal Vicepresidente Ignazio Abrignani (SCCI-MAIE) e dai deputati Vanessa Camani (PD), Mattia Fantinati (M5S), Aris Prodani (Misto) e Veronica Tentori (PD) per la X Commissione lo scorso 17 ottobre si è recata in missione presso il sito archeologico di Pompei per approfondire le criticità e le opportunità di sviluppo di un'area che rappresenta una delle più importanti mete del turismo culturale in Italia.

L'area archeologica di Pompei è di grande interesse per le attività di entrambe le Commissioni. In particolare, la Commissione Cultura ha recentemente espresso parere favorevole sulla nomina del nuovo direttore generale del Grande Progetto Pompei (GPP), gen. Luigi Curatoli, il quale deve presentare con cadenza semestrale una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto, mentre la Commissione Attività produttive competente per la materia del turismo sarà prossimamente chiamata ad esprimere un parere sul Piano strategico quinquennale di sviluppo del turismo in Italia (2017-2022) proposto dal Ministro Dario Franceschini nello scorso mese di settembre, il quale interviene sulla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale attraverso una gestione durevole ed una fruizione sostenibile ed innovativa dell'offerta turistica.

La delegazione parlamentare accompagnata dal direttore generale della Soprintendenza Speciale di Pompei, prof. Massimo Osanna, e dal direttore generale del Grande Progetto Pompei, gen. Luigi Curatoli, ha visitato nella mattinata l'area ar-

cheologica dal quartiere dei teatri, passando lungo via dell'Abbondanza con visita ad alcune tra le più significative *domus* di recente restauro, quale la Casa del Criptoportico, la Casa della Venere in Conchiglia, la casa di Loreio Tiburtino e quella di Giulia Felice, fino all'Anfiteatro. La delegazione ha avuto modo di osservare alcune delle novità offerte dal sito, quale la mostra « Egitto Pompei » frutto di una collaborazione tra il Museo Egizio di Torino, la Soprintendenza Pompei e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; l'esposizione degli affreschi di Moregine e i cibi carbonizzati rinvenuti negli scavi. È stato altresì possibile seguire parte del percorso « Pompei per tutti » per persone con difficoltà motoria di recente inaugurazione.

Nel pomeriggio si è svolto un tavolo istituzionale di discussione e di confronto sul significato che Pompei riveste quale risorsa per la cultura, ma soprattutto per il territorio e l'indotto turistico. Alla sessione di lavoro che si è svolta presso l'Auditorium degli scavi dal titolo « Pompei una risorsa per tutti: cultura, territorio e turismo » sono intervenuti, oltre alla delegazione parlamentare, al direttore Massimo Osanna e al direttore Luigi Curatoli, Antimo Cesaro, sottosegretario al MiBACT; Evelina Christillin, presidente di Enit; Francesco Palumbo, direttore generale turismo presso il MiBACT; Mario Casillo, consigliere regionale responsabile per il GPP, Sebastiano Maffettone, consigliere per la cultura del Presidente della regione Campania.

Il direttore Osanna che ha introdotto la discussione sottolineando, in particolare, che Pompei è un luogo della storia ma anche dell'innovazione: il Grande Progetto Pompei rappresenta la chiave per leggere in forma contemporanea un luogo della tradizione italiana per eccellenza. È quindi



Intervenuto il generale Curatoli il quale ha ricordato che Il Grande Progetto Pompei si fonda sul « Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro nell'area archeologica di Pompei », adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011, che ha preso il nome di « Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei ». Il Progetto è stato finanziato il 29 marzo 2012 con 105 milioni di euro dalla decisione comunitaria n. C(2012)2154, quale Grande Progetto Comunitario, a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale « Attrattori culturali, naturali e turismo » FESR 2007-2013 (POIn) fino al 31 dicembre 2015 e, dal 1° gennaio 2016, del Programma Operativo Nazionale « Cultura e Sviluppo » 2014 – 2020 (PON); da qui la denominazione di « Grande Progetto Pompei ». In particolare, il Progetto si articola in 5 Piani:

1. piano della conoscenza, con interventi di rilievo, indagine e diagnosi, individuazione analitica dei fabbisogni (criticità, problemi strutturali e di restauro) per tutte le *insulae*, finanziato con 8,2 milioni di euro;

2. piano delle opere, che prevede il restauro e messa in sicurezza delle strutture architettoniche; il restauro apparati decorativi e reperti; l'adeguamento e miglioramento dei servizi all'area archeologica, finanziato con 85 milioni di euro;

3. piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione, finanziato con 7 milioni di euro;

4. piano della sicurezza, finanziato con 2 milioni di euro;

5. piano di rafforzamento tecnologico e di *capacity building*, finanziato con 2,8 milioni di euro.

Il generale Curatoli ha sottolineato che al 30 settembre 2016 tutti i piani sono stati completati ad eccezione del Piano delle opere il cui stato di avanzamento era pari al 52 per cento. Ha quindi ricordato che è

stata costituita l'Unità « Grande Pompei » (ex articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013) al fine di consentire il rilancio economico e sociale, la riqualificazione ambientale e urbanistica, nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area interessata da nove comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO « Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata ». Ha altresì illustrato, richiamando le iniziative in corso per la sua attuazione, il Piano strategico redatto dall'Unità « Grande Pompei ». Il Piano deve prevedere interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e di interconnessione ai siti archeologici, al recupero ambientale interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare vie di accesso e interconnessioni ai siti archeologici, al recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi; interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana; azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, nonché di coinvolgimento di associazioni ed organizzazioni *no profit* impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Il presidente Guglielmo Epifani nel suo intervento ha sottolineato la necessità di valorizzare un territorio ricchissimo di risorse ambientali e culturali, ma inadeguato dal punto di vista infrastrutturale a ospitare un turismo di qualità. I grandi flussi da cui è interessata l'area archeologica di Pompei – che rappresenta con il suo santuario anche un sito prioritario per il turismo religioso – potrebbero essere orientati in misura molto più consistente anche nei siti circostanti della *buffer zone* individuata dal decreto-legge n. 91 del 2013. Ha rilevato, in particolare, che l'offerta alberghiera appare limitata a strutture di medio livello non attrattive per chi intenda soggiornare più giorni usufruendo di un elevato livello di servizi. Tutto ciò, unito alla carenza infrastrutturale soprattutto nell'area dei trasporti, determina una tipologia di turismo dai numeri elevati (il solo sito di Pompei registra circa 3 milioni di visitatori l'anno) ma con scarsissima



permanenza sul territorio e conseguentemente con ridotta capacità di sviluppo rispetto alle potenzialità dell'offerta ancora inesplorata dell'area vesuviana.

La presidente dell'Enit Evelina Christillin ha evidenziato la crescente importanza del binomio turismo-cultura confermata anche dal sito di Pompei: + 12 per cento dei visitatori rispetto al 2014 con introiti netti di 22 milioni di euro nel 2015, pari al 71 per cento degli introiti netti dei musei e delle aree archeologiche della regione Campania. Tuttavia, anche la presidente Christillin ha evidenziato la caratteristica «mordi e fuggi» del turismo dell'area archeologica pompeiana sottolineando la necessità di una riqualificazione complessiva della zona da realizzare attraverso la creazione di info-point, l'apertura di nuove e più qualificate strutture ricettive, la realizzazione di collegamenti ferroviari migliori con Roma e Firenze. Ha evidenziato che nel Grande Progetto Pompei si prevede la realizzazione un parcheggio di interscambio da 200 posti auto e un percorso pedonale attraverso il quale i turisti possono accedere direttamente dalla banchina agli scavi. Il progetto riguarda anche i collegamenti ferroviari con l'Alta velocità che nelle intenzioni consentirebbe di accrescere il numero di visitatori di Pompei e degli altri siti archeologici della zona. L'*hub* Pompei Scavi – ha aggiunto la presidente Christillin – dovrebbe sorgere in corrispondenza dell'intersezione della linea ferroviaria Napoli-Salerno con la metropolitana regionale Eav (Circumvesuviana) coinvolgendo nella *buffer zone* numerosi comuni dell'area: la stessa Pompei, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia. Il progetto è stato presentato agli amministratori locali a settembre 2015 dalle Ferrovie dello Stato, con l'accordo del MIBACT e del Ministero delle infrastrutture.

Il Vicepresidente della Commissione Attività produttive, Ignazio Abrignani, anche nella sua veste di Presidente di Presidente dell'Osservatorio nazionale sul turismo, ha sottolineato l'importanza della

valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale italiano di cui il sito archeologico di Pompei rappresenta una punta di diamante. A questo fine ha auspicato il potenziamento e la qualificazione dell'offerta alberghiera della zona e l'organizzazione di grandi eventi che possa fungere da attrattore culturale consentendo un'offerta turistica diversificata.

Il sottosegretario al Ministero dei beni culturali, Antimo Cesaro, ha evidenziato il valore aggiunto che un grande attrattore culturale come il sito di Pompei può rappresentare per il territorio con ricadute positive su economia ed occupazione. Ha quindi evidenziato che il prossimo *hub* ferroviario che porterà l'alta velocità fino agli Scavi rappresenterà una grande opportunità di sviluppo sia per la logistica ed il trasporto dei turisti oggi costretti ad un complicato tragitto, sia per l'immagine che questa zona saprà dare alle istituzioni europee e a tanti potenziali investitori italiani ed esteri fino ad oggi limitati dalla burocrazia, dall'assenza di infrastrutture e di interlocutori istituzionali affidabili.

Il direttore generale del Turismo del MiBACT, Francesco Palumbo, ha sottolineato la connessione tra la valorizzazione dell'area vesuviana e i contenuti del Piano Strategico del Turismo 2017-2022 (PST 2017-2022) il quale presenta obiettivi coerenti sia con la riqualificazione territoriale finalizzata all'incremento della competitività dei territori, sia con il presidio delle connesse modalità di *governance*. Il Piano intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio culturale basata sul rinnovamento e sull'ampliamento dell'offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile rilanciando su basi nuove la leadership dell'Italia sul mercato turistico internazionale. L'obiettivo è di contribuire alla riqualificazione complessiva del sistema di offerta (compresi infrastrutture e servizi), ampliare ed arricchire la destinazione/prodotto Pompei e la distribuzione dei flussi grazie al potenziale dell'offerta territoriale dell'area vesuviana.

## ALLEGATO 2

**D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 » (C. 4158 Governo, approvato dal Senato);

osservato che nelle zone del cratere del sisma di agosto e ottobre 2016 operano centinaia di tecnici che svolgono attività di perizia sugli immobili, compilando le schede Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica); per questa attività la Protezione civile ha riconosciuto una « forma di rimborso per il mancato guadagno giornaliero »;

sottolineata la farraginosità dell'intera procedura che obbliga i consigli nazionali a verificare le singole dichiarazioni dei redditi presentate dai professionisti per stabilire il *quantum* del rimborso a fronte del mancato guadagno che risulta assolutamente esiguo, soprattutto nei casi

di redditi bassi (numerosi a seguito della crisi economica) o di giovani professionisti che non hanno reddito o di dipendenti che svolgono attività professionale;

valutata l'opportunità di fissare il « rimborso » in una somma valida per tutti sulla base del reddito professionale medio delle singole categorie professionali (ingegneri, architetti, geometri e periti);

sottolineata infine la necessità di promuovere l'attività turistica nelle quattro regioni colpite dal sisma non solo attraverso la predisposizione del programma da parte del Commissario straordinario previsto dall'articolo 22 del decreto-legge, ma anche con una serie di azioni urgenti sui principali canali televisivi pubblici, compreso il canale estero, soprattutto attraverso campagne di promozione in grado di sensibilizzare i turisti a recarsi in località non direttamente colpite dal sisma a partire dalle imminenti festività natalizie,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	316
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	316
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	330
DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	318
SEDE CONSULTIVA:	
DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	329
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	331
AVVERTENZA .....	329

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 dicembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.**

**Nuovo testo C. 56 cost.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, premette preliminarmente la proposta di legge costituzionale, della quale la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, reca una serie di modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la rappresentanza della minoranza linguistica ladina in diverse sedi.

Quanto al contenuto del provvedimento, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative, svolto in

sede referente dalla I Commissione, segnala in primo luogo che l'articolo 01 reca disposizioni relative all'attività del Consiglio regionale della Regione Trentino – Alto Adige, prevedendo che, oltre alle due sessioni tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano, possano svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri. Il successivo articolo 02 prevede che il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige possa essere convocato in sessione straordinaria, su richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche.

L'articolo 1 stabilisce che, qualora almeno un componente della giunta provinciale di Bolzano appartenga al gruppo linguistico ladino, i vice Presidenti della giunta siano pari a tre, anziché due, di cui uno appartenente al suddetto gruppo linguistico.

Fa presente che l'articolo 2, integrando le disposizioni sulla rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano, prevede che, negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali siano previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il presidente, con l'effetto di garantire automaticamente la rappresentanza ai tre gruppi linguistici, mentre negli enti locali intermedi, dei quali fanno parte comuni nei quali la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da un ladino, salvo che il presidente non appartenga al gruppo ladino.

Segnala, poi, che l'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del bilancio regionale e di quello della provincia di Bolzano nella particolare ipotesi di votazione per gruppi linguistici. L'articolo in esame mantiene la procedura di conciliazione vigente nei casi di opposizione all'approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del gruppo italiano, mentre, in caso di

mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino, si prevede il deferimento ad un'altra commissione paritetica, formata da tre consiglieri, in rappresentanza di tutti i gruppi linguistici, che decide all'unanimità, in luogo della maggioranza semplice, prevista per la commissione paritetica ora prevista, formata esclusivamente da consiglieri di lingua tedesca e italiana.

Osserva, inoltre, che l'articolo 4, che reca le disposizioni più direttamente riconducibili a materie di competenza della XI Commissione, interviene sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura. In particolare, la norma prevede l'estensione anche alla minoranza ladina della disposizione vigente secondo la quale per la provincia di Bolzano i trasferimenti fuori provincia degli appartenenti al gruppo linguistico tedesco devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati. Si interviene, inoltre, anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della magistratura, estendendo la cosiddetta proporzionale etnica, allo stato prevista solo per i gruppi linguistici italiano e tedesco, anche ai lavoratori di lingua ladina, garantendo loro anche la stabilità di sede nella provincia, allo stato prevista per i lavoratori del gruppo linguistico tedesco.

Fa presente, poi, che l'articolo 5 modifica la composizione della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Attualmente, i componenti di tale sezione devono appartenere in egual misura ai gruppi linguistici tedesco e italiano, mentre con la novella si prevede che i componenti debbano appartenere anche al gruppo linguistico ladino. A tal fine, mentre si ribadisce che nella sezione del Tribunale vengano nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano, si prevede che nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti a tali gruppi, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un

componente appartenente al gruppo linguistico ladino. Il componente del gruppo linguistico ladino rientra nella quota dei componenti nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano. Quanto alla presidenza della sezione, attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. Con la norma in esame, si realizza invece una successione, in alternanza per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, si prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.

Segnala, inoltre, che l'articolo 6 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. In proposito, ricorda che, attualmente, la sezione è integrata da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, mentre con la modifica proposta il consigliere potrà appartenere anche al gruppo di lingua ladina. L'articolo 6-bis prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare anche i toponimi ladini nei riguardi dei cittadini di lingua ladina e nei territori dove è insediati il medesimo gruppo linguistico, estendendo in sostanza le disposizioni già vigenti per i toponimi tedeschi. L'articolo 7 prevede, in primo luogo, che nell'ambito della commissione paritetica tra Stato e Regioni, che deve essere sentita nell'ambito dell'adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale, i tre componenti che devono ora essere garantiti al gruppo linguistico tedesco possano appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Per quanto riguarda la speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, si prevede che uno dei membri in rappresentanza dello Stato debba appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché solo a quello tedesco, come ora previsto, precisandosi altresì che la maggioranza dei consiglieri pro-

vinciali dei gruppi linguistici tedesco o italiano possano rinunciare a designare un proprio rappresentante, in favore di un rappresentante del gruppo ladino.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 9 stabilisce che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo la promulgazione.

Alla luce del contenuto del provvedimento, che incide limitatamente su materie di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

**DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 23 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 4158, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato dal Senato, avrà luogo nella seduta di domani, 7 dicembre.



Dà quindi la parola al relatore, onorevole Davide Baruffi, per la sua relazione introduttiva.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che l'altro ramo del Parlamento ha apportato, nel corso della prima lettura, consistenti modifiche al testo originario che, pertanto, attualmente consta di 64 articoli, suddivisi in dieci Titoli, a loro volta ripartiti in Capi. Ricorda in particolare che nel testo del decreto in esame è confluito il contenuto del decreto-legge n. 205 del 2016, adottato in seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre scorso.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala, in primo luogo, che nell'ambito del Titolo I, riguardante i principi direttivi e le risorse per la ricostruzione, e del Capo I, recante i principi organizzativi, l'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, delimita l'ambito di applicazione del decreto-legge e individua gli organi direttivi, individuati nel Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, nei vicecommissari, indentificati nei presidenti delle regioni interessate, e nei comitati istituzionali, costituiti nelle regioni colpite dal sisma, composti dal Presidente della Regione, dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni interessati. L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari, mentre l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ogni regione, dell'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016 per la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Per il funzionamento degli uffici, il comma 1 prevede il comando o il distacco di personale dipendente dalle Regioni, Province e Comuni interessati. La norma, altresì, autorizza le Regioni, le Province e i Comuni interessati ad assumere il personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali

flessibili, in deroga ai vincoli vigenti di contenimento della spesa di personale, nel limite di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il successivo comma 2 prevede la possibilità di assegnazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, di unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro nel 2016 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto. Viene, altresì, prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.

Segnala che il Senato ha introdotto il Capo 1-*bis*, composto dal solo articolo 4-*bis*, riguardante le strutture provvisorie di prima emergenza. Tale disposizione disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di *container*, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei *container* medesimi.

Fa presente che il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 18, reca misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo. In tale ambito, nel contesto del Capo I, recante disposizioni per la ricostruzione dei beni danneggiati, l'articolo 5 interviene in materia di ricostruzione privata, alla quale sono riconosciuti finanziamenti agevolati, i cui criteri



e le cui procedure di concessione sono disciplinate dall'articolo 6. Segnala che il successivo articolo 7 individua la tipologia degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti ammessi alla concessione dei contributi pubblici, mentre l'articolo 8 disciplina la procedura da seguire in caso di necessità di immediati interventi per il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. L'articolo 9, inoltre, prevede la possibilità di assegnare un contributo alle famiglie residenti nei comuni interessati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni immobili registrati. Dalla concessione dei benefici sono esclusi, sulla base dell'articolo 10, gli edifici che, prima degli eventi sismici, risultavano privi dei requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi sostenute per la demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'articolo 11 disciplina le modalità attraverso le quali gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione. Osserva che l'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione dei contributi pubblici finalizzati alla riparazione e alla ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità di accesso ai contributi in relazione a edifici a uso abitativo ulteriormente danneggiati, per i quali siano stati concessi contributi, anche se non si è ancora proceduto all'erogazione dei benefici, per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi.

Rileva che l'articolo 14 disciplina le modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati, nei limiti delle risorse stanziare, alla ricostruzione, alla riparazione e al ripristino degli edifici pubblici, agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Segnala che il Senato, con l'introduzione dell'articolo 14-*bis*, ha disposto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri

nei territori interessati dagli eventi sismici le verifiche tecniche nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture. Il successivo articolo 15 individua i soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

In tale ambito, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che l'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina le modalità per l'esecuzione degli interventi immediati sul patrimonio culturale. Segnala che, ai fini di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale, sulla base del comma 6, l'ufficio del Soprintendente speciale, costituito dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composta da non più di venti unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. La norma prevede anche la possibilità di affidamento ai componenti della Segreteria tecnica delle funzioni di responsabile unico del procedimento. Il medesimo comma 6 prevede, altresì, la possibilità per l'ufficio del Soprintendente speciale di reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017.

Rileva, poi, che il Senato, con l'articolo 15-*ter*, ha disciplinato le procedure mediante le quali ANAS Spa, in qualità di soggetto attuatore, provvede agli interventi di messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nelle sue

competenze, nonché di quelle rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali. Segnala che il successivo articolo 16 dispone la costituzione di una Conferenza permanente, quale organo unico per la direzione, il coordinamento e il controllo delle opere di ricostruzione nonché per la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi. La norma prevede, altresì, l'istituzione, presso ogni Regione, di una Commissione paritetica con la finalità di accelerare il processo di ricostruzione dei territori.

L'articolo 17 dispone l'estensione del credito di imposta, il cosiddetto *art-bonus*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso. Il credito di imposta è esteso anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Con l'articolo 17-*bis*, il Senato ha introdotto la previsione della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore dei comuni colpiti da terremoti e da altri eventi calamitosi. Rileva che, come disposto dall'articolo 18, i soggetti attuatori degli interventi si avvalgono, sulla base di un'apposita convenzione, di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.

Il Senato ha, inoltre, introdotto il Capo I-*bis*, composto dal solo articolo 18-*bis*, che disciplina le modalità di svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, tale articolo autorizza i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, in relazione ad edifici dichiarati totalmente o parzialmente inagibili, nonché in relazione a

scuole ospitate in strutture temporanee o che ospitano alunni sfollati: a derogare, per l'anno scolastico 2016/2017, al numero minimo e massimo di alunni per classe, previsto dalla normativa vigente; a istituire ulteriori posti in organico di fatto, da attivare sino al 30 giugno 2017, per personale docente, nonché per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); ad assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli altri educatori o, per il personale in servizio presso edifici inagibili, a modificare le assegnazioni effettuate in deroga ai termini e alle procedure previste dalla normativa vigente. Tali ultime assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Per l'attuazione di tali misure, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per il 2017. La norma dispone, inoltre, che, per il medesimo anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici possono individuare i supplenti da nominare in deroga alla normativa vigente, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono preventivamente resi disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.

Fa presente che il Capo II, composto degli articoli da 19 a 25, reca misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico e che, in tale ambito, l'articolo 19 dispone che, per la durata di tre anni, gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede nei comuni colpiti dal sisma e che sono state danneggiate da tali eventi, siano concessi a titolo gratuito e con priorità su altri interventi, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro. Il successivo articolo 20 prevede che una quota di 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, istituito dall'articolo 4, sia riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma di contributi in conto interessi, alle imprese danneggiate dal si-

sma. Rileva che l'articolo 21 prevede interventi mirati al sostegno e allo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche delle zone colpite dal terremoto. Segnala, tra le modifiche introdotte dal Senato, la previsione, al comma 4-*quater*, che i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata a seguito di verifica di sicurezza effettuata da un professionista abilitato. Il successivo articolo 22 prevede la predisposizione, da parte del Commissario straordinario in collaborazione con l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo, di un programma per la promozione e il rilancio del turismo.

Fa presente, in particolare, con riferimento alle materie di competenza della Commissione, che l'articolo 23 dispone la destinazione di trenta milioni di euro da parte dell'INAIL per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 24 prevede, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la concessione, nel limite di 10 milioni di euro nel 2016, di finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese. L'articolo 25, infine, prevede l'applicazione del regime di aiuto di Stato, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, per il sostegno di nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali, per il rilancio del sistema produttivo delle zone colpite dal sisma.

Segnalato che il Capo III, composto dagli articoli da 26 a 29, reca misure per la tutela dell'ambiente, rileva che l'articolo 26 prevede la disapplicazione per l'anno 2016, nei confronti degli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, delle disposizioni in materia di realizzazione di risparmi a carico delle pubbliche amministrazioni recate dalla normativa vigente. L'articolo 27 dispone la predisposizione e l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare

nei comuni colpiti dal sisma, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario nonché agli acquedotti. L'articolo 28 detta una dettagliata disciplina relativa al trattamento e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. Rileva che, con l'articolo 28-*bis*, il Senato ha introdotto misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi, rinviando alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2010. L'articolo 29, infine, prevede la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2018, delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo nei territori colpiti dal sisma.

Osservato che il Capo IV, composto dagli articoli da 30 a 36-*ter*, reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza, fa presente che l'articolo 30 prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una Struttura di missione, diretta da un prefetto, per lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzate nelle opere di ricostruzione. La norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'interno per la istituzione, in seno al Comitato di coordinamento, costituito presso il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di una sezione specializzata. Al medesimo decreto è rinviata anche l'individuazione delle funzioni, della composizione, delle risorse umane e delle dotazioni strumentali della Struttura, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A supporto della Struttura, è istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), le cui funzioni e la cui composizione sono definite con il medesimo decreto del Ministro dell'interno istitutivo del Gruppo interforze. Tra i compiti demandati alla Struttura, ricordo, in particolare, la tenuta dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, cui devono

obbligatoriamente iscriversi gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione.

Il successivo articolo 31, recante ulteriori norme riguardanti la ricostruzione privata, dispone, fra l'altro, l'obbligo di inserire nei contratti di ricostruzione stipulati tra privati la clausola di tracciabilità finanziaria, debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Sulla base dell'articolo 32, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita il controllo sulle decisioni relative alle decisioni assunte dal Commissario straordinario in merito alla ricostruzione degli edifici pubblici, di cui al precedente articolo 14. Ai sensi del successivo articolo 33, inoltre, sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario.

Segnala, per quanto attiene alle competenze della XI Commissione, che l'articolo 34, nel disporre l'istituzione di un elenco speciale di professionisti abilitati, ai quali i soggetti privati sono tenuti a conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, prevede che l'iscrizione nell'elenco speciale sia riservata ai professionisti che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Si sofferma, poi, sull'articolo 35, che reca misure di tutela dei lavoratori. La norma prevede, ai commi 1 e 2, che la realizzazione degli interventi privati di ricostruzione, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del decreto in esame, sia assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per effetto del comma 3, sia le imprese impegnate in opere di ricostruzione privata sia quelle

affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo. Le medesime imprese sono obbligate, sulla base del comma 4, a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, i cui *standard* minimi possono essere, come disposto dal comma 5, definiti dalle organizzazioni datoriale e sindacali, e sono tenute a comunicare ai sindaci dei Comuni l'ubicazione dei cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile. Le medesime imprese, ai sensi del comma 6, devono fornire ai dipendenti un *badge* che riporti i loro dati identificativi. Il successivo comma 7 prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, articolate in due sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori. Il comma 8, infine, prevede la stipulazione presso le prefetture interessate di appositi protocolli di legalità, per la definizione dettagliata delle procedure per l'assunzione dei lavoratori edili, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

L'articolo 36, infine, reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti del Commissario straordinario. Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 36-*bis* che affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), il compito di svolgere attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal de-

creto in esame. Il successivo articolo 36-ter, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede il divieto di installazione, fino al 31 dicembre 2017, di apparecchi e congegni per il gioco lecito nei comuni colpiti dal sisma.

Fa presente, poi, che, nell'ambito del Titolo III, contenente misure concernenti i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile, il Capo I, composto degli articoli da 37 a 41, reca misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza. In particolare, l'articolo 37 dispone la possibilità per le amministrazioni pubbliche colpite da eventi calamitosi, in relazione ai quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di differire i termini dei pagamenti da esse dovuti per il tempo strettamente necessario.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 38 dispone che i rimborsi ai datori di lavoro, dovuti per l'impiego di propri dipendenti come volontari nel corso di operazioni di protezione civile a seguito del sisma può avvenire, in alternativa all'erogazione in denaro, sotto forma di credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il successivo articolo 39 destina una quota di 4 milioni di euro nel 2016, a valere sul fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, istituito dall'articolo 4, per garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. L'articolo 40 detta disposizioni per consentire il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici per la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 prevede la possibilità di cessione a titolo gratuito di beni mobili di proprietà delle amministrazioni statali, non più utilizzabili o riconosciuti fuori uso, alle regioni o agli enti

locali cui erano già stati assegnati per la realizzazione di interventi connessi agli eventi sismici.

Il Capo II, composto degli articoli 42 e 43, reca misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. Segnala, in particolare, che l'articolo 42 introduce disposizioni per garantire e regolare il subentro delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza e che l'articolo 43, infine, fa salve le disposizioni già adottate in materia di assistenza alloggiativa ai cittadini residenti in strutture dichiarate inagibili.

Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del Titolo IV, che reca disposizioni in materia di enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali, segnalando in primo luogo che il Capo I, composto del solo articolo 44, reca disposizioni riguardanti gli enti territoriali. Tale disposizione introduce norme di natura finanziaria e contabile, tra le quali segnala la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'esclusione dall'obbligo del pareggio di bilancio, per l'anno 2016, per i Comuni colpiti dal sisma, la sospensione per sei mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari a carico dei Comuni colpiti dal sisma, nonché, infine, la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

Si sofferma, in particolare, sul Capo II, composto dal solo articolo 45, che reca misure in favore dei lavoratori delle zone colpite dal sisma. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a decorrere dalla data del sisma, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici e dipendenti da datori operanti in uno dei comuni inte-



ressati dai medesimi eventi, qualora non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme vigenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. Sulla base del comma 2, l'indennità spetta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i lavoratori che si assentano per l'assistenza ai familiari, l'indennità è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. Ai sensi del comma 3, l'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 4 dispone il riconoscimento, nel limite di 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, di una indennità *una tantum* per il 2016, pari a 5.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente – o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente – nei comuni colpiti dal sisma. Sulla base del comma 5, i benefici sono concessi dalle regioni interessate ed erogati dall'INPS, entro i limiti di spesa ed in base al riparto di risorse, alle condizioni ed ai limiti definiti da una convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni medesime. L'INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario, fornendo i risultati di tale attività al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 esclude l'applicazione delle disposizioni riguardanti il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i limiti temporali per la presentazione delle domande per i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici. Sulla base del comma 7, i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il relativo onere, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Sulla base del comma 8, infine, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici, è disposta, fino al 30 settembre 2017, l'esenzione totale dalla contribuzione addizionale, prevista a carico delle imprese che presentino domanda di integrazione salariale. Gli oneri sono quantificati in 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Segnala che il Capo III, composto dagli articoli da 46 a 49, interviene in materia fiscale. L'articolo 46, in particolare, reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Fa presente che il successivo articolo 48 reca misure per la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per la sospensione di termini am-



ministrativi. Segnala, in particolare, che il comma 4 dispone la disapplicazione delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro. I commi 13 e 14, inoltre, dispongono la sospensione dei termini, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, che dovranno essere regolarizzati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. Alle minori entrate, valutate pari a 97,835 milioni di euro per il 2016 e a 344,53 milioni di euro per il 2017 si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Il comma 13-bis prevede l'applicazione per un periodo di tre anni di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari da parte di soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma. In particolare, la norma richiama l'applicazione dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 252 del 2005, che prevede la possibilità di richiedere l'anticipazione in qualsiasi momento a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il comma 14 dispone che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, prevista dal comma 4, e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi, prevista dal comma 13, si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data degli eventi sismici, erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma. L'articolo 49 reca disposizioni re-

lative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre.

Passa, quindi, al Titolo VI, recante disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali e, in particolare, al Capo I, composto dagli articoli da 50 a 51-bis, che interviene con riferimento alla struttura commissariale e ad altri uffici pubblici.

L'articolo 50, al comma 1, riconosce al Commissario straordinario la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate nonché la sua autonomia decisionale in merito all'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative. La norma dispone, inoltre, che il personale della struttura fruisce di un trattamento economico – se quello di provenienza sia inferiore – commisurato a quello corrisposto al personale, dirigenziale e non dirigenziale, presso la Presidenza del Consiglio. Il comma 2 prevede la possibilità per la struttura, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, che ha istituito il Commissario straordinario per l'evento sismico, di avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di 225 unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. Il comma 3, con riferimento alla dotazione organica già prevista, individua al suo interno un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale. Con riferimento al personale aggiuntivo, dispone che, nel limite di 50 unità, esso provenga da amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Rileva che il Senato ha disposto che, di esso, dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostru-

zione dei comuni del cratere, autorizzando, nel contempo, tale Ufficio a stipulare altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato per il biennio 2017-2018, attingendo alle graduatorie vigenti presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per la ricostruzione post-sisma abruzzese, la cui validità qui viene contestualmente prorogata fino a tutto il 2018 (lettera *a*). Il medesimo comma 3 dispone che le restanti unità di personale aggiuntive siano individuate sulla base di apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a (INVITALIA) o società da questa interamente controllata (lettera *b*), nonché sulla base di apposite convenzioni stipulate con FINTECNA S.p.a o sue interamente controllate, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche (lettera *c*). Il comma 4 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi del supporto di un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di studio per la risoluzione di problematiche tecnico contabili. Sulla base del comma 5, il Commissario si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, composto da massimo quindici membri di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali. Gli esperti già facenti parte della struttura possono essere, ai sensi del comma 6, collocati fuori ruolo, qualora provenienti da altra amministrazione pubblica, fino ad un numero massimo di cinque unità, rendendo indisponibile il correlativo posto della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Con riferimento alle unità aggiuntive provenienti da altre amministrazioni pubbliche, il comma 7 prevede che il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili, possa attribuire, se si tratta di personale non dirigenziale, compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ulteriori a quelli già autorizzati dai rispettivi ordinamenti, fino a 75 ore mensili, per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, e fino a 40 ore mensili, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, in relazione a prestazioni

effettivamente svolte, comunque salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro; se si tratta di personale dirigenziale e di titolari di incarichi in posizione organizzativa, un incremento della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, fino al 30 per cento, per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, e fino al 20 per cento, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, in deroga alla percentuale prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale ultimo incremento è commisurato all'effettivo impiego. Il medesimo comma 7, infine, prevede la possibilità per il Commissario straordinario di attribuire, sempre nel limite delle risorse disponibili, al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale e titolari di incarichi in posizione organizzativa, un incremento del trattamento economico accessorio, fino al 30 per cento, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 50 in esame, si provvede, ai sensi del comma 8, entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascun anno 2017 e 2018. Il comma 9 prevede, altresì, anche la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Senato, infine, con i commi 9-*bis* e 9-*ter*, ha disposto l'incremento di 146,3 milioni di euro nel 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.

Inoltre, con l'articolo 50-*bis*, il Senato, con una disposizione di contenuto analogo all'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, ai commi da 1 a 3, autorizza i Comuni colpiti dal terremoto ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato fino a 350 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni

per il 2017 e in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale. I medesimi Comuni sono autorizzati a effettuare tali assunzioni anche attingendo alle graduatorie vigenti, anche se relative ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché a quelle di altre amministrazioni. Il comma 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assumere fino a 20 unità di personale con contratto a tempo determinato della durata di un anno, nel limite di spesa di 140.000 di euro per il 2016 e di 960.000 per il 2017. Anche in questo caso, la norma prevede la possibilità di attingere alle graduatorie vigenti della medesima o di altre amministrazioni pubbliche. Sulla base del comma 5, infine, il Commissario straordinario è autorizzato a prorogare, in deroga alla normativa vigente e fino alla fine dello stato di emergenza, i rapporti di lavoro a termine in essere. Si tratta, in particolare, dei contratti a tempo determinato, a condizione di non superare la durata massima prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico specialistiche.

Fa presente che l'articolo 51 dispone l'incremento di 2,6 milioni di euro nel 2016 delle dotazioni del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2016 e 45 milioni di euro nel 2017 per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie. Con l'articolo 51-bis, il Senato, anche in questo caso con una disposizione di contenuto analogo all'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, ha introdotto disposizioni per consentire agli elettori residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di partecipare alla consultazione referendaria fissata per il 4 dicembre 2016.

Segnalato, infine, che il Capo II, composto degli articoli 52 e 53, reca le disposizioni finali, osserva che l'articolo 52 reca l'individuazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 53 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Conclusivamente, dopo avere sottolineato che, con il decreto-legge in esame, il Governo ha fatto tesoro delle esperienze maturate, da ultimo, in occasione del terremoto che ha colpito la sua regione, l'Emilia Romagna, ritiene che nel complesso possa darsi un giudizio ampiamente positivo del contenuto del provvedimento, che reca un articolato insieme di misure volte a sostenere nell'immediato le popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dai sismi del 2016 e ad avviare il processo di ricostruzione nei comuni interessati, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali e individuando procedure volte a coniugare la rapidità degli interventi con la garanzia di adeguate forme di trasparenza. Valutate positivamente anche le disposizioni più strettamente riconducibili agli ambiti materiali di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali elementi che dovessero essere segnalati nell'ambito dell'esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 18.**

**DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, considerato l'andamento dei lavori della VIII Commissione, che dovrebbero concludersi nella serata di oggi, si rende necessario che la Commissione esprima il parere di propria competenza nella presente seduta, anziché, come previsto, nella giornata di domani.

Chiede, quindi, al relatore di illustrare la propria proposta di parere.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, richiama sommariamente i profili del provvedimento di competenza della Commis-

sione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 18.05.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.*

*C. 4135 Governo, approvato dal Senato.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.  
Nuovo testo C. 56 cost.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale Atto Camera n. 56, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano;

rilevato che il provvedimento introduce disposizioni volte a garantire la rappresentanza e a promuovere la tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano;

osservato che, a tal fine, l'articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento dispone l'estensione anche alla minoranza ladina della vigente disposizione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige secondo la quale i trasferimenti fuori dalla provincia di Bolzano degli appartenenti al gruppo linguistico tedesco devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4158, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato dal Senato della Repubblica;

preso atto che nel testo del decreto in esame è confluito il contenuto del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, adottato in seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre scorso;

considerato che il provvedimento reca un articolato insieme di misure volte a sostenere nell'immediato le popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dai sismi del 2016 e ad avviare il processo di ricostruzione nei comuni interessati, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali e individuando procedure volte a coniugare la rapidità degli interventi con la garanzia di adeguate forme di trasparenza;

valutate favorevolmente le misure che incidono più direttamente su materie di competenza della Commissione, le

quali, da un lato, intendono consentire l'immediata operatività delle strutture deputate alla gestione della fase di ricostruzione attraverso la destinazione di adeguati contingenti di personale, anche in deroga alle vigenti limitazioni delle capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro, recano interventi volti a sostenere i lavoratori delle zone colpite dal sisma impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 35, che, a tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione, stabilisce che la realizzazione degli interventi privati di ricostruzione sia assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	332
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	338
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	337

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente), riunisce i due decreti-legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti. Osserva che gli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il cuore dell'Italia, interessando un'area di oltre 600 chilome-

tri quadrati e provocando ingenti danni ai comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il sisma ha coinvolto oltre 300.000 persone, danneggiato oltre 200.000 edifici, molte scuole, municipi, fabbriche, ospedali.

Precisa che in questa sede darà conto, in maniera sintetica, del contenuto del decreto-legge, partendo dall'articolo 1, che ne definisce l'ambito di applicazione, il quale include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati da eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia.

Fa presente, quindi, che l'elenco di cui all'allegato 1, riguardante i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'allegato 2, che reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordina-

rio, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle regioni colpite dagli eventi sismici, di « uffici speciali per la ricostruzione » presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitario per tutti i comuni coinvolti. Nell'ambito della costituzione degli « uffici speciali per la ricostruzione » ritiene opportuno portare all'attenzione della Commissione come, accanto alla ricostruzione « materiale » delle zone colpite, debbano essere debitamente considerate le esigenze sociali delle popolazioni interessate, come segnalato anche dagli amministratori locali direttamente coinvolti.

Il potenziamento del sostegno psicologico, del servizio sociale professionale e il rafforzamento della programmazione dei servizi, anche in relazione alle facoltà assunzionali concesse ai Comuni dalle norme in esame, appaiono a suo avviso elementi da tenere in considerazione per supportare efficacemente una ricostruzione in grado di tutelare adeguatamente e sostenere il tessuto sociale delle zone colpite.

Rileva, quindi, che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. L'articolo 4-bis, inserito al Senato, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di *container*.

Il decreto-legge reca, poi, numerose disposizioni per la ricostruzione concernenti rispettivamente: la ricostruzione privata (articolo 5); i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata (articolo 6); le finalità dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici (articolo 7); una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro (articolo 8); la concessione di contributi ai privati residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati (articolo 9); l'esclusione delle unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili dall'erogazione dei contributi (articolo 10); l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali (articolo 11); la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi (articolo 12); gli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (articolo 13); la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale (articolo 14).

Per quanto riguarda le disposizioni volte ad incidere direttamente su materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnala che l'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche in relazione al rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime. La disposizione demanda ad un'apposita ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi, che saranno adottati a valere sulle risorse stanziato per le emergenze a far data dal 24 agosto; sulle citate risorse gravano altresì, secondo la previsione, gli oneri per le citate verifiche tecniche.

L'articolo 15 individua, poi, i soggetti attuatori degli interventi di riparazione,

ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, mentre gli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono rispettivamente le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale e l'attribuzione ad Anas S.p.A. del compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.

L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.

L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto *Art bonus* mentre l'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES ovvero le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.

L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede specifiche misure volte a consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017.

Fa presente, inoltre, che un altro gruppo di disposizioni riguarda il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori colpiti.

Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono, quindi, rispettivamente, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, a favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, agevolazioni in favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, nonché una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.

Le disposizioni successive recano rispettivamente: misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici (articolo 23); interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici (articolo 24); l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici (articolo 25).

Il decreto-legge reca, inoltre, una serie di misure per la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento all'esclusione da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente degli Enti parco nazionale coinvolti dal sisma (articolo 26), all'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame (articolo 27), alle disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame (articolo 28), alle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (articolo 28-*bis*), alla non

applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fino al 31 dicembre 2018, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica (articolo 29).

Osserva che parimenti corposo risulta il gruppo di disposizioni recante le misure in materia di legalità e trasparenza. In quest'ambito, l'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata mentre l'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.

L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti mentre il successivo articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale.

L'articolo 35 prevede obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del suddetto contributo per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti; l'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto.

L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni

colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di *slot machine*, *videolottery* e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

Rileva che un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. In quest'ambito richiama l'articolo 37, che autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; l'articolo 38, che detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego del volontariato della protezione civile; l'articolo 39, che reca uno stanziamento finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori; l'articolo 40, che dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1; l'articolo 41, che consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame; l'articolo 42, contenente misure di coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, nonché l'articolo 43, che reca disposizioni per il reperimento di alloggi per la locazione.

Specifiche disposizioni, di cui all'articolo 44, riguardano gli enti territoriali. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono poi previste nell'articolo 45, mentre gli articoli 46, 47 e 48 contengono misure in materia fiscale e in materia di sospensione di termini.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e

alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Fa presente, quindi, che ulteriori disposizioni riguardano il personale.

In particolare, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-*bis* prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici e del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 51-*bis* reca disposizioni transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016.

L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Maria AMATO (PD), nel ringraziare la relatrice, ricorda che la regione dalla quale proviene, l'Abruzzo, analogamente a molte aree del centro Italia, è da tempo soggetta ad una serie continua di eventi di natura sismica, che impone l'adozione di misure urgenti e specifiche. Evidenzia pertanto la necessità di dotare il Paese sia di un adeguato Fondo nazionale per le grandi emergenze sia di regole stabili di comportamento che consentano, nelle situazioni di emergenza, di ridurre al minimo le conseguenze per il personale ed i cittadini che si trovano in strutture pubbliche quali ad esempio gli ospedali.

In particolare, ritiene necessario l'adeguamento della normativa concernente il rischio sismico per le strutture sanitarie e l'adozione di idonee modalità di esodo dalle predette strutture, che siano il più possibile condivise con il personale. Richiama, infine, la specificità della situazione esistente nelle strutture carcerarie in relazione alla presenza di detenuti con

difficoltà motorie o che abbiano ricevuto una diagnosi di labilità psichica per i quali, in ragione delle loro particolari condizioni, si impone l'adozione di specifiche e più efficienti procedure di evacuazione, che sfruttino possibilmente l'innovazione tecnologica per conseguire risultati migliori.

Anna Margherita MIOTTO (PD), espresso apprezzamento per l'intervento introduttivo della relatrice, onorevole Piazzoni, richiama l'attenzione della Commissione sul nuovo articolo 14-*bis* introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato. Osserva, in particolare, che il predetto articolo stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuate, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche tecniche sui presidi ospedalieri in relazione al rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime. Evidenzia che il termine originario per l'ottemperanza a tali disposizioni era di cinque anni dalla data dell'ordinanza e che tale scadenza, nel corso degli anni, è sempre stata oggetto di proroga. Ritiene pertanto che nella proposta di parere dovrebbero trovare spazio opportuni riferimenti alla necessità che i territori particolarmente esposti al rischio sismico siano dotati di strumenti adeguati per la valutazione del fabbisogno finanziario necessario per la messa a norma della strutture sanitarie pubbliche e private.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di compiere gli opportuni approfondimenti, utili ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.**

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), nelle cui premesse si evidenzia innanzitutto l'esigenza di prestare opportuna attenzione alle esigenze sociali delle popolazioni interessate dai recenti eventi sismici, sia nell'ambito della costituzione degli « uffici speciali per la ricostruzione » (di cui all'articolo 3 del decreto-legge) sia attraverso l'istituzione di idonee strutture permanenti per il sostegno psicologico alle popolazioni interessate e per il potenziamento del servizio sociale professionale. Osserva, infine, che appare necessario dare tempestiva attuazione, per tutte le zone interessate alle verifiche tecniche in relazione al rischio sismico,

alle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, richiamata dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.



ALLEGATO

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4158 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 »;

evidenziata l'opportunità, nell'ambito della costituzione degli « uffici speciali per la ricostruzione » di cui all'articolo 3, di tenere in debita considerazione, accanto alla ricostruzione « materiale » delle zone colpite dagli eventi sismici, anche le esigenze sociali delle popolazioni interessate;

osservato che, al fine di supportare efficacemente una ricostruzione in grado

di tutelare adeguatamente e di sostenere il tessuto sociale delle zone colpite, si rende necessario il potenziamento del sostegno psicologico alle popolazioni e del servizio sociale professionale, anche attraverso l'istituzione di strutture permanenti a ciò finalizzate;

rilevato che l'articolo 14-*bis*, al fine di garantire verifiche tecniche in relazione al rischio sismico, fa riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, che richiede di essere tempestivamente attuata per tutte le zone interessate attraverso l'adozione delle misure da essa stessa previste,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	339
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	339
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atto n. 361 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	346
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	349
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	347
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	350
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	348

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 6 dicembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo.

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita il relatore, onorevole Luciano Agostini, a svolgere la relazione introduttiva.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, il provvedimento all'esame riunisce i due decreti-legge riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e di ottobre 2016, che hanno investito ambiti territoriali solo in parte coincidenti. Rammenta altresì che in considerazione della scadenza ravvicinata del termine di conversione del decreto-legge, i margini di modifica del testo sono molto limitati.

Giudica estremamente positiva l'impostazione del decreto-legge in tema di ricostruzione dei territori, che si fonda sull'individuazione di un'area del « cratere sismico » all'interno della quale sono ricompresi i territori dei comuni individuati applicando criteri oggettivi, quali la quantificazione dei danni subiti, il numero dei soggetti danneggiati, l'appartenenza ad aree già comprese nel così detto « decreto Barca ». Sottolinea, infatti, che, per la prima volta, un provvedimento *post* terremoto delinea una procedura per la ricostruzione degli immobili – sia ad uso abitativo, sia destinati alle attività produttive – che garantisce tempi celeri di avvio e semplifica gli adempimenti richiesti ai soggetti danneggiati.

Evidenzia, inoltre, che lo Stato si farà carico del 100 per cento dei danni riportati dalle prime case ovunque esse si trovino nei territori colpiti dal sisma, del 100 per cento dei danni subiti dalle seconde case dislocate all'interno della zona del cratere, nei centri storici e nei borghi di pregio fuori dal cratere e del 50 per cento delle seconde case fuori dai centri storici e dal cratere.

Reputa inoltre particolarmente significative, tra le altre, le norme che prevedono l'assunzione di personale tecnico da parte dei comuni interessati dal sisma; la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tribu-

tari e contributivi; la possibilità di derogare al patto di stabilità e le misure per lo svolgimento delle attività emergenziali.

Con specifico riferimento al settore agricolo, valuta con estremo favore la previsione dell'utilizzo di risorse statali per il cofinanziamento degli interventi di ricostruzione; la sospensione dei termini riferiti ad adempimenti fiscali; le disposizioni volte alla promozione dei prodotti tipici e quelle aventi ad oggetto le misure di sostegno alla ripresa delle attività produttive, in relazione alle quali sottolinea il delicato aspetto del loro coordinamento con la normativa sugli aiuti di Stato.

Fa presente poi che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno, soprattutto con riferimento alle grandi città, limitare l'applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali e sul rinvio delle udienze ai casi ove si dimostri un nesso di causalità diretto con gli eventi sismici, analogamente a quanto previsto in materia di sospensione degli adempimenti tributari.

Data la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione, non ritiene sia questa la sede nella quale apportare interventi migliorativi al testo; questi potranno invece trovare spazio nel corso dell'esame di successive proposte di legge o di ulteriori decreti-legge in materia.

Passa quindi ad illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento che si compone di 59 articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata.

Il Titolo I, che comprende gli articoli da 1 a 4, riguarda i « Principi direttivi e risorse per la ricostruzione ».

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame che riguarda i comuni inclusi nei territori delle quattro regioni colpite dal terremoto (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), elencati negli allegati 1 e 2, ed altri Comuni in cui gli eventi sismici hanno causato danni. Inoltre, per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) viene limitata, ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, l'applica-

zione degli articoli 45-48 (che riguardano il sostegno al reddito dei lavoratori e prevedono sospensioni di termini e misure in materia fiscale).

L'articolo fissa inoltre al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione; individua gli organi direttivi deputati alla gestione (il Commissario straordinario, i vice commissari, nella persona dei Presidenti delle Regioni interessate, una cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite) e i loro compiti.

L'articolo 2 prevede quindi che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze e che realizzi i propri compiti attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

L'articolo 3 concerne gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità e l'apertura di apposite contabilità speciali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

L'articolo 4-*bis*, inserito al Senato, oltre a disciplinare la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'inseadimento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi, contiene specifiche disposizioni riguardanti l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame.

Il Titolo II concerne invece le « Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo » ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la ricostruzione dei beni danneggiati (artt. 5-18).

In materia di ricostruzione privata, segnala che l'articolo 5, nell'elencare le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici che possono beneficiare di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, indica, tra gli altri: i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, agricole, zootecniche, previa presentazione di perizia asseverata (comma 2, lettera *b*)); i danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata (comma 2, lettera *c*)). Si tratta dei soli prodotti agricoli ed alimentari di qualità individuati dal regolamento (UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento citato, hanno caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione. Il beneficio dei contributi è altresì riconosciuto per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità (comma 2, lettera *g*)).

I contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Una specifica disposizione rinvia inoltre alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie. A tal proposito, segnala che

l'articolo 1, comma 362, del disegno di legge di bilancio 2017, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, autorizza, tra l'altro, 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'articolo in esame).

L'articolo 7 prevede poi che i contributi sono finalizzati a riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico (comma 1, lettera a). Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato.

Il Capo I-bis è dedicato allo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017 (articolo 18-bis).

Con riferimento al Capo II, che contiene Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico dei territori colpiti (artt. 19-25), faccio presente che l'articolo 19 dispone che – per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi.

L'intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli inter-

venti di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

L'articolo 20, al comma 1, prevede che una quota – pari a complessivi 35 milioni di euro – delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate sia trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici in qualità di vice commissari, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici come individuati nell'articolo 1, che hanno subito danni. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle Regioni interessate.

Il medesimo articolo, al comma 2, consente l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni individuati dall'articolo 1.

L'articolo 21 contiene disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. Tale articolo fa salvi gli effetti delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, assicura la vigenza fino al 31 dicembre 2018 delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame (di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della



Protezione civile 13 settembre 2016, n. 393). In base a tali disposizioni: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuita alle regioni la competenza per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma (comma 1).

Ai sensi del comma 2, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate indicate all'articolo 1, ed il limite di importo è stato portato a 1.500.000 euro per l'anno 2016.

Tali risorse saranno utilizzate per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

Al comma 3 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati: il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016.

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un

programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4-*bis* è volto ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a tal fine di prevede la misura della concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, nonché il settore equino, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Le risorse economiche necessarie sono attinte, ai sensi del comma 4-*ter*, dal Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016, sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.

Per il comma 4-*quinquies* le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono – previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante anche la valutazione economica del danno subito – acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 4-*sexies*, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Per il comma 4-*septies*, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di



cui sopra è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 22 attribuisce al commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

L'articolo 24, che prevede interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, al comma 2 concede finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, oltre che dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo. Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

Il decreto reca poi, al Capo III, una serie di « misure per la tutela dell'ambiente » (artt. 26-29), tra le quali: l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti; un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, nonché misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione.

Il Capo IV contiene « Disposizioni in materia di legalità e trasparenza » (articoli da 30 a 36-ter), tra le quali segnalo: l'istituzione di una Struttura di missione

nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione; l'istituzione di un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale e la disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (articolo 30); l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti connessi alla ricostruzione privata, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile (articolo 31) e l'attribuzione al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica (articolo 32).

Il Titolo III, che disciplina i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile, è ripartito in due Capi. Il Capo I ha ad oggetto le misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza (artt. 37-41); il Capo II disciplina le misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (artt. 42-43).

Il Titolo IV, al Capo I prevede misure per gli enti territoriali (articolo 44); al Capo II reca misure per i lavoratori (articolo 45).

In particolare, l'articolo 45, ai commi 1 e 2 attribuisce, in via transitoria, i benefici di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, e della relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni interessati dai medesimi eventi, qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: a) i lavoratori non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rap-

porto di lavoro; *b*) i lavoratori siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

I benefici sono attribuiti fino al 31 dicembre 2016 ovvero, per la fattispecie di cui alla precedente lettera *b*), per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I commi da 6 a 8 pongono norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali.

Il Capo III reca sospensioni di termini e misure in materia fiscale (artt. 46-49).

In particolare, l'articolo 48 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dai sismi.

Con specifico riferimento alle aziende agricole, il comma 6 dispone il differimento al 1° marzo 2017 di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali; il comma 8 prevede il mantenimento per il 2016 del diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, mentre il comma 9 contiene l'autorizzazione per le aziende biologiche ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici.

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza. Gli stessi devono essere effet-

tuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione (commi 13 e 14).

I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (comma 16).

Sono infine prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari (comma 17).

L'articolo 49 reca poi disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Il decreto-legge prevede infine, al Titolo VI (recte Titolo V), disposizioni in materia di organizzazione e personale, nonché disposizioni finali (artt. 50-53).

In conclusione, considerata l'assoluta importanza delle misure contenute del provvedimento all'esame, auspica che la Commissione pervenga rapidamente all'approvazione di un parere favorevole e che, altrettanto celermente, la Camera approvi definitivamente il testo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

**Atto n. 361.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto interministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta dello scorso 28 novembre il relatore, onorevole Carra, ha introdotto la discussione. Rammenta altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sull'atto in esame entro il prossimo 13 dicembre ma che per le vie brevi si è convenuto, qualora dovessero pervenire in tempo utile i rilievi della Commissione Bilancio, di concluderne l'esame già nella giornata di oggi.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime apprezzamento per i contenuti dello schema di decreto all'esame che fa seguito alla battaglia da sempre condotta dalla Commissione affinché sia data adeguata evidenza alla provenienza dei prodotti alimentari e delle loro materie prime. Anche alla luce di recenti prese di posizione del Governo italiano in Europa in merito all'opportunità di estendere l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta anche ad altri prodotti alimentari, chiede che nel parere si sottolinei l'opportunità che il Governo proceda quanto prima in questo senso anche rispetto alla provenienza del grano.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) apprezza anch'egli i contenuti dello schema di decreto all'esame e condivide l'osservazione del collega Gallinella proponendo che la stessa possa figurare nell'ambito delle premesse del parere.

Marco CARRA (PD), *relatore*, ritenendo condivisibili i suggerimenti dei colleghi, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere che tenga conto dell'esigenza di invitare il Governo ad adottare iniziative in Europa affinché si prosegua lungo la strada della massima trasparenza delle indicazioni in etichetta.

**La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che la V Commissione ha espresso i rilievi di competenza sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto e che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole che tiene conto di quanto emerso nel dibattito (*vedi allegato 1*).

Paolo COVA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sottolineando come l'intervento in titolo sia atteso da molto tempo dagli operatori del settore e dai consumatori che richiedono maggiore tracciabilità dei prodotti che consumano. Ricorda al riguardo che in passato era stata scelta la strada dell'indicazione *made in Italy* che però non garantiva l'origine delle materie prime. Lo schema all'esame è dunque volto a valorizzare la produzione tipica italiana ed è fondamentale per il comparto primario. Né può sottacere la grande battaglia condotta in Europa dal Governo italiano che va nel senso da sempre auspicato dalla Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, esprime un giudizio positivo sui contenuti dello schema di decreto interministeriale all'esame che va nel senso richiesto dai consumatori desiderosi di certezza sulla qualità e sull'origine dei prodotti acqui-

stati, auspicando nel contempo che l'entrata in vigore della nuova normativa possa determinare un beneficio economico per i produttori grazie ad una maggiore richiesta dei prodotti italiani alla quale potrebbe conseguire un aumento dei prezzi di vendita dei medesimi rispetto a quelli provenienti da altri Paesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta antimeridiana odierna il relatore, onorevole Luciano Agostini, ha introdotto la discussione.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, come preannunciato nella seduta antimeridiana

della Commissione, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione che non consentono di apportare al testo all'esame interventi migliorativi, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S) rileva l'importanza del decreto-legge e sottolinea l'opportunità che esso sia approvato velocemente.

Pur apprezzando gli interventi posti in essere in favore del comparto agricolo sottolinea come alcuni dei danni arrecati al settore turistico e – per ciò che concerne più da vicino le competenze della Commissione, al settore agriturismo – abbiano natura permanente. Da ciò l'opportunità di istituire un Fondo per il risarcimento del danno indiretto in favore degli imprenditori turistici e agroturistici analogamente a quanto già fatto in Umbria nel 1997.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva come già il disegno di legge di bilancio in via di approvazione definitiva appronti una serie di misure in favore delle strutture agroturistiche alle quali devono sommarsi gli interventi specificamente destinati dal decreto legge all'esame in favore delle strutture danneggiate dal sisma. Il combinato disposto di queste disposizioni consente di dare risposte certe e concrete anche al mondo dell'agriturismo.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, comprende le ragioni della questione posta dal collega Gallinella. Nell'ambito di incontri sul territorio con il Commissario straordinario e rappresentanti della Protezione civile nazionale ha però appreso che saranno approntate rapidamente misure per agevolare l'incoming turistico delle terre colpite dal sisma e specifiche misure per gli agriturismi e le piccole strutture ricettive. Ritiene dunque che le questioni poste dal collega debbano essere valutate nell'ambito di un ragionamento più ampio.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) intervenendo in dichiarazione di voto finale preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sulla proposta di parere del relatore sottolineando come le misure contenute nel testo – fondamentali per il sostegno ai territori – siano il frutto dell’ascolto delle popolazioni colpite dal sisma, rechino importanti misure a sostegno del settore agricolo ed abbiano un elevato valore sociale.

Massimiliano BERNINI (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto finale, preannuncia anch’egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere

del relatore ricordando lo spirito di collaborazione con il quale anche al Senato il gruppo del MoVimento 5 Stelle ne ha affrontato l’esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.20.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (atto n. 361).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (atto n. 361);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 ottobre 2016, ha espresso intesa sullo schema di decreto subordinatamente all'accoglimento di una proposta di modifica all'articolo 1, comma 2, e che il testo sottoposto all'esame parlamentare è stato modificato allo scopo di recepire il rilievo in questione;

visti i rilievi espressi in data 6 dicembre 2016 dalla V Commissione (Bilancio);

preso atto favorevolmente che lo schema di decreto all'esame prevede, in via sperimentale e sino al 31 marzo del 2019, che tutti i tipi di latte e i prodotti lattiero-caseari indicati nell'Allegato 1, preimballati e destinati al consumo umano, ad eccezione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a

indicazione geografica protetta (IGP), ai prodotti biologici e al latte fresco, debbano contenere l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

osservato che le disposizioni in esame vanno nel senso indicato dalla risoluzione 8-00132 Oliverio ed altri approvata dalla XIII Commissione Agricoltura il 5 agosto del 2015;

auspicato che il Governo prosegua nella strada di prevedere l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza anche per altri prodotti, tra cui in particolare il grano;

sottolineata conclusivamente l'estrema rilevanza politica del provvedimento anche alla luce del grande impegno profuso dal Parlamento e dal Governo italiano al fine di garantire la tutela dei prodotti lattiero caseari e di soddisfare le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo in materia di origine dei prodotti con particolare riferimento al latte,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,  
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (C. 4158 Governo, approvato dal Senato);

preso atto favorevolmente che il provvedimento rappresenta il risultato di un grande lavoro di ascolto delle comunità locali e che Comuni e Regioni sono coinvolti e valorizzati nelle scelte e nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza, partecipazione e velocità d'azione;

osservato con favore che il provvedimento persegue l'obiettivo primario di non disperdere, ma, anzi, di rafforzare e valorizzare il tessuto sociale, economico ed

istituzionale delle popolazioni colpite e ricordato che il territorio colpito fonda la sua ricchezza sull'ambiente, sul paesaggio, sui centri storici, sul patrimonio produttivo agricolo, sugli allevamenti, sul sistema a valle di trasformazione e conservazione, sulle eccellenze alimentari, sull'ecoturismo, sulla piccola impresa, e, più in generale, su quanto quelle popolazioni hanno costruito con tenacia in secoli di storia e che caratterizza il made in Italy nel mondo;

preso atto con favore che il decreto-legge introduce numerose e significative misure anche a tutela del comparto primario e, in particolare, del settore zootecnico e lattiero-caseario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 351

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 356

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 364

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 357

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 360

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, già approvato dal Senato lo scorso 23 novembre.

Ricorda che il Senato ha approvate modifiche volte a far confluire nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016 le disposizioni del decreto-legge n. 205 del 2016 dell'11 novembre 2016, relativo agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.

Il provvedimento in esame dunque riunisce i due decreti legge (decreto-legge n. 189 e decreto-legge n. 205) riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016 in ambiti territoriali par-

zialmente coincidenti; in particolare, le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre hanno provocato ingenti danni alle popolazioni e al patrimonio edilizio privato e pubblico nei Comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Tra le misure introdotte dal decreto-legge (che consta di 53 articoli), segnalo le disposizioni relative alla risarcibilità integrale dei danni agli edifici, le misure a favore delle imprese e quelle a tutela dei lavoratori, la semplificazione amministrativa per le opere di ricostruzione e la trasparenza fin dalla fase della progettazione.

Procederà quindi ad un'illustrazione sintetica del contenuto, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include i comuni elencati negli allegati 1 e 2 e gli altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, comprovato da perizia. Ricordo che l'allegato 2 reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite). L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione». L'articolo 4 istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali. L'articolo 4-bis disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'inse-

diamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi.

Il decreto reca numerose misure per la ricostruzione privata e pubblica. L'articolo 5 elenca i criteri (da definire a cura del Commissario), da applicare al processo di ricostruzione, nonché al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse; inoltre, individua le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti, sotto forma di finanziamenti agevolati per gli interventi di riparazione/ricostruzione di edifici, il rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e la delocalizzazione di imprese. Si rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in base alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio 2017 (C. 4127-*bis*-A) ricorda che il comma 362 dell'articolo 1 autorizza lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata e di 1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica. Il successivo comma 363 consente alle regioni colpite di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (generalmente riconosciuto nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi per i quali la

percentuale non supera il 50 per cento). L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi dall'accesso ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili già danneggiati dal sisma in Abruzzo del 2009. Si applica invece il provvedimento in esame per gli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a causa degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni. L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-*bis* stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno

finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture. L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-*bis* disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato. Sono altresì previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici. L'articolo 15-*ter* attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 istituisce la Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-*bis* inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES. L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali, si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, l'articolo 18-*bis*, prevede deroghe in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

Un altro gruppo di disposizioni riguarda il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori

colpiti. L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, stabilendo, per tre anni, priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI. L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate, incluse le imprese agricole. A tal fine, 35 milioni di euro sono trasferiti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. L'articolo 21 reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, inclusa la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, e ai settori del latte, della carne bovina, ovicaprino e suinicolo, utilizzando le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti. L'articolo 23 contiene misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori. L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici.

Il decreto reca una serie di misure per la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per il 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa. L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni coinvolti. L'articolo 28 reca disposizioni in materia

di trattamento, trasporto, classificazione e gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. L'articolo 28-bis, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Viene precisato che resta fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, di cui alla direttiva 2008/98/CE (« direttiva quadro sui rifiuti »).

Numerose sono le misure in materia di legalità e trasparenza. L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del contributo. L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 sottopone i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti individuati dal Commissario straordinario, disciplinando, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori. L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 6 o



del corrispettivo di cui all'articolo 1, nonché ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul sito istituzionale. L'articolo 36-bis prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno. L'articolo 36-ter vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle PA coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, per la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori; ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici, per la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali già assegnati e impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici. L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le

attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. Il Dipartimento della protezione civile assicura il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN). L'articolo 43 demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Specifiche disposizioni riguardano gli enti territoriali, di cui all'articolo 44, e prevedono: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici. L'articolo 48 sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per una serie di adempimenti. Si prevede inoltre che i sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017



e fino al 30 settembre 2017. Si prevede, infine, la sospensione delle fatture relative alle utenze per un periodo massimo di 6 mesi, cui si aggiungono le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere; il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole; nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza. In via transitoria si prevede una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipo sulla pensione, per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa). I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino al 2017. Gli stessi immobili sono esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, non oltre il 31 dicembre 2020. Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali.

Ulteriori disposizioni riguardano il personale. L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici e del Dipartimento della protezione civile, nonché la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché destina risorse per ripristinare il

parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie.

L'articolo 51-bis contiene disposizioni per consentire agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza o che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, di votare per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Infine, l'articolo 52 reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Non rilevandosi profili critici in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) ritenuto apprezzabile l'intervento normativo del Governo, preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.**

**Atto n. 337.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.**

**Atto n. 350.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva 2014/104/UE.

La direttiva 2014/104/UE stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno.

La direttiva, intervenendo ad armonizzare le legislazioni nazionali, colma un vuoto normativo che era stato denunciato anche dalla Corte di giustizia europea, la quale aveva chiarito che le richieste di risarcimento dei danni per violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE (tutela della concorrenza e divieto di posizioni dominanti) rappresentano un fondamentale ambito di applicazione a livello privato della normativa europea sulla concorrenza.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). Tale disposizione detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/UE.

Lo schema di decreto si compone di 20 articoli, divisi in sette capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) contiene disposizioni generali.

L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, sancisce il diritto al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina alle azioni collettive di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo. La disposizione, inoltre, riprendendo la definizione di « pieno risarcimento » data dall'articolo 3 della direttiva, fa riferimento ai concetti di danno emergente e di lucro cessante, nonché agli interessi, ed esclude che il diritto al risarcimento possa comportare una sovracompensazione.

L'articolo 2 contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte, che riproducono fedelmente quelle già contenute nella direttiva.

Il Capo II (articoli 3-6) reca disposizioni relative all'esibizione delle prove.

L'articolo 3 dà attuazione a quella parte della direttiva relativa alla divulgazione delle prove. In particolare, è previsto che il giudice nazionale possa ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove che siano ritenuti rilevanti dal giudice stesso sulla base di un criterio di proporzionalità, coerentemente con quanto già previsto dal codice di procedura civile (articoli da 210 a 213). L'articolo in questione, inoltre, prevede che qualora la richiesta abbia ad oggetto informazioni di natura riservata il giudice disponga specifiche misure di tutela quali,

ad esempio, l'obbligo del segreto o la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento.

L'articolo 4 disciplina le modalità e i limiti dell'esibizione nel giudizio civile degli atti che siano contenuti nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. Sono individuati specifici criteri che consentono al giudice di valutare la richiesta in base ad un principio di proporzionalità.

L'articolo 5 individua i limiti nell'uso delle prove ottenute, mentre l'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali offerti al danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, da devolversi in favore della Cassa delle ammende, nei confronti della parte o del terzo (ovvero dei loro rappresentanti legali) che rifiutano di rispettare l'ordine di esibizione del giudice, che distruggono prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, o che utilizzano le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5.

Il Capo III (articoli 7-9) disciplina gli effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, i termini di prescrizione delle azioni e la responsabilità in solido.

L'articolo 7 prevede che ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.

L'articolo 8 prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza. Il decorso della prescrizione è sospeso nel caso in cui sia avviata un'indagine o un'istruttoria in relazione alla medesima violazione da parte dell'autorità garante della concorrenza. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è concluso in altro modo.

Con riguardo alla durata della sospensione nella relazione illustrativa si rileva come la traduzione italiana della direttiva al par. 4 dell'articolo 10 preveda erroneamente che la « sospensione non può protrarsi oltre un anno », sicché il termine di un anno sembrerebbe dover essere quello massimo e non quello minimo come invece il testo in altre versioni linguistiche farebbe supporre.

L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei coautori della violazione, di cui all'articolo 2055 cc.: la prima riguarda le PMI e la seconda il beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza. Con riguardo alla responsabilità delle PMI, si prevede che l'obbligo del risarcimento è limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed indiretti quando la quota della PMI nel mercato rilevante è rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si è protratta la violazione del diritto della concorrenza e l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita del suo valore.

Con riguardo ai beneficiari di un programma di clemenza, la disposizione prevede che questi rispondano solo nei confronti dei loro acquirenti o fornitori diretti o indiretti e anche nei confronti di altri soggetti danneggiati quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

Il Capo IV (articoli 10-13) interviene in materia di trasferimento del sovrapprezzo, il cosiddetto *passing on* (traslazione del prezzo), e individua le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

L'articolo 10 prevede, conformemente alla direttiva (articolo 12), il diritto anche dell'acquirente indiretto dell'autore della violazione – cioè quello che ha subito il *passing on*, essendogli stato trasferito il sovrapprezzo da parte dell'acquirente diretto – al risarcimento del danno per la violazione del diritto della concorrenza.

L'articolo 11, recependo l'articolo 13 della direttiva, stabilisce la possibilità che il convenuto in giudizio possa proporre eccezione di trasferimento. Si tratta della cd. *passing on defence*, secondo la quale il convenuto può difendersi dall'azione dimostrando che l'attore ha trasferito ad altri, anche solo parzialmente, il danno da sovrapprezzo. In caso di raggiunta prova, il convenuto sarà liberato totalmente dall'onere risarcitorio o, in caso di *passing on parziale*, gli sarà riconosciuto uno « sconto » sul risarcimento.

L'articolo 12 riguarda l'ipotesi dell'attore-acquirente indiretto (attuazione dell'articolo 14 della direttiva). La disposizione conferma il principio dell'onere della prova in capo all'attore circa l'esistenza e la portata del trasferimento del sovrapprezzo, anche attraverso la richiesta al convenuto o a terzi di esibire prove.

L'articolo 13 attua il contenuto dell'articolo 15 della direttiva, finalizzato ad evitare che uno stesso soggetto possa subire le conseguenze di più azioni risarcitorie intentate nei suoi confronti da più acquirenti a diversi livelli della catena produttiva.

Il Capo V (articolo 14) disciplina la quantificazione del danno.

L'articolo 14 rimanda, per la valutazione del danno da violazione del diritto della concorrenza, alla disciplina del danno extracontrattuale di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Come riportato nella relazione, si intende qui affermare il principio della piena risarcibilità del danno ma senza sovracompenzazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura, in accordo con i contenuti della direttiva (in attuazione degli articoli 3, 12 e 17).

Il Capo VI (articoli 15 e 16) reca disposizioni in materia di composizione consensuale delle controversie. Le disposizioni del Capo VI corrispondono a quelle dell'omonimo capo della direttiva e al suo considerando 48, secondo cui danneggiato e autore della violazione « dovrebbero essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione

del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie ».

L'articolo 15, comma 1, disciplina gli effetti sulla prescrizione dei diversi tipi di composizione consensuale delle controversie.

L'articolo 16, di attuazione dell'articolo 19 della direttiva, prende in considerazione gli effetti delle composizioni stragiudiziali delle controversie nell'ipotesi di più autori della violazione della disciplina della concorrenza, in particolare attuando le previsioni del considerando 51 della direttiva.

Il Capo VII (articoli 17-20) detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 17 costituisce attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), che ha delegato il Governo a modificare l'articolo 1 della legge n. 287 del 1990, la cosiddetta legge Antitrust (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Lo scopo della novella è quello di potenziare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica; essa è finalizzata inoltre all'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della legge Antitrust, all'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, come anche all'applicazione delle disposizioni nazionali e della UE relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.

L'articolo 18 – anch'esso di attuazione della legge di delegazione europea 2014 – modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello), concentrando la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (cosiddetti tribunali delle imprese), orientativamente collocate al nord, centro e sud del paese.

L'articolo 19 detta una disposizione transitoria di attuazione dell'articolo 22

della direttiva. In particolare, stante il principio dell'irretroattività delle norme di recepimento nazionale di natura sostanziale, attuative del decreto in esame, specifiche disposizioni procedurali attuative potranno trovare applicazione limitatamente ai giudizi di risarcimento promossi dopo il 26 dicembre 2014.

L'articolo 20 prevede la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Non rilevandosi profili critici in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva (UE) 2015/720, che modifica la precedente direttiva 94/62/CE (cosiddetta direttiva imballaggi) per quanto concerne la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

La direttiva 2015/720/UE apporta una serie di modifiche alla direttiva 94/62/CE finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Nel considerando 4) della direttiva, si afferma che « le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron (“borse di plastica in materiale leggero”), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'Unione, sono riutilizzate

meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore. Di conseguenza, le borse di plastica in materiale leggero diventano più rapidamente rifiuto e comportano un maggiore rischio di dispersione di rifiuti, a causa del loro peso leggero ».

Lo schema di decreto è stato emanato sulla base della disposizione di delega recata dalla legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

L'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2015 individua i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

Il termine per il recepimento della direttiva 2015/720/UE è fissato al 27 novembre 2016.



Lo schema di decreto è composto di 3 articoli. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 le disposizioni finali, disponendo l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, di diverse disposizioni.

La nuova disciplina è dunque interamente contenuta nell'articolo 1, comma 1, che reca 8 lettere.

La lettera *a)* aggiunge, alle finalità sottese alla disciplina degli imballaggi (contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice dell'ambiente) quella di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, che integra più specificamente l'obiettivo collegato alla prevenzione e alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Tale modifica corrisponde all'obiettivo, previsto dalla direttiva 2015/720/UE, in base al quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. A differenza della direttiva, la norma in esame fa riferimento alla finalità della riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in generale, e non solo a quelle in materiale leggero.

La lettera *b)* aggiunge nuove definizioni, relative agli imballaggi in plastica, a quelle contemplate dall'articolo 218 del Codice dell'ambiente, che si rendono necessarie ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sulla gestione degli imballaggi.

Tali definizioni corrispondono per lo più a quelle recate dall'articolo 3 della direttiva 94/62/CE come modificata dalla direttiva 2015/720/UE.

Segnala che la nuova lettera *dd-septies)* dell'articolo 218, inserita dalla lettera in esame, introduce la definizione di borse di plastica biodegradabili e compostabili, la cui commercializzazione è sempre consentita. Tale definizione fa riferimento alle borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione e da specifica norma tecnica.

Si tratta di una definizione che non trova corrispondenza nella direttiva 2015/720/UE e che è riferita alle borse di plastica di qualsiasi spessore.

La relazione illustrativa sottolinea che tale definizione, benché « non esplicitamente enunciata all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva », è « indispensabile per una corretta attuazione della nuova disciplina europea ». La direttiva 2015/720/UE fa riferimento ai concetti di biodegradabilità e compostabilità in due punti, peraltro richiamati nella relazione illustrativa al fine di giustificare l'inserimento della definizione di « borse di plastica biodegradabili e compostabili ». L'articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE, come modificato dalla direttiva 2015/720/UE, a proposito delle misure che gli Stati membri adottano per conseguire una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, ossia delle borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, specifica, tra l'altro, che tali misure possono variare in funzione delle loro proprietà di compostabilità. L'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE prevede inoltre che, entro il 27 maggio 2017, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.

La stessa relazione illustrativa sottolinea inoltre che tra i criteri specifici di delega (dettati dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016) è incluso il mantenimento del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla normativa nazionale e, quindi, del regime di favore attualmente previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, che ha escluso dal divieto di commercializzazione i « sacchi monouso



per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 ».

La lettera *c)* modifica il comma 3 dell'articolo 219 del Codice dell'ambiente, introducendovi nuove disposizioni.

La norma novellata mira a responsabilizzare gli operatori economici – in omaggio ai principi generali « chi inquina paga » e di responsabilità condivisa – facendo sì che essi forniscano agli utenti degli imballaggi, ed in particolare ai consumatori, informazioni dettagliate sui sistemi di raccolta e recupero e sul significato dei marchi apposti sugli imballaggi.

La lettera *d)* aggiunge un ulteriore comma *3-bis* all'articolo 219 del Codice dell'ambiente, ai sensi del quale i produttori delle borse di plastica ammesse alla commercializzazione devono apporre su di esse i propri elementi identificativi nonché « diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili ».

La lettera *e)* aggiunge un nuovo articolo *220-bis* al Codice dell'ambiente al fine di far fronte all'obbligo, che grava sugli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, par. *1-bis*, comma 5 della direttiva 94/62/CE, di riferire alla Commissione europea sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero. Viene a tal fine incaricato il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) di acquisire dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare una relazione « annuale ».

La lettera *f)* integra le funzioni del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) al fine di rispecchiare i compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame.

In particolare, si prevede di aggiungere alla tipologia delle campagne di informazione che tale organismo è chiamato a organizzare in accordo con le pubbliche amministrazioni, specifiche campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente.

La lettera *g)* introduce una serie di misure restrittive per la commercializza-

zione delle borse di plastica (nuovi articoli *226-bis* e *226-ter*) del Codice dell'ambiente).

Il comma 1 dell'articolo *226-bis* conferma sostanzialmente i divieti di commercializzazione per alcuni tipi di borse di plastica, già previsti ma di fatto mai applicati dalla legislazione nazionale vigente (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012). Dai divieti introdotti restano escluse le borse di plastica biodegradabili e compostabili.

Il successivo comma 2 del nuovo articolo *226-bis* dispone che le borse di plastica commercializzabili, sulla base dei criteri dettati dal comma 1, non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

L'articolo *226-ter* persegue la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevenendo che siano commercializzabili solo le borse di plastica « biodegradabili e compostabili » e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile.

Tale disposizione consente di attuare il criterio di delega di cui alla lettera *b)* dell'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, che richiede espressamente l'introduzione del divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio.

La lettera *h)*, novellando l'articolo 261 del Codice dell'ambiente, stabilisce le sanzioni comminate a chi violi le disposizioni contenute negli articoli *226-bis* e *226-ter* di nuova introduzione.

La Commissione europea, ipotizzando una violazione della normativa comunitaria, il 24 febbraio scorso ha inviato una richiesta di informazioni al Governo italiano tramite il sistema « EU Pilot » (Pilot 8311/16/GROW), in merito alle misure nazionali, con riferimento all'adeguatezza agli obiettivi perseguiti, alla giustificazione e alla proporzionalità sotto il profilo della libera circolazione delle merci nel mercato interno. In particolare, la Commissione lamenta alcuni presunti ostacoli alla libera

circolazione delle merci connessi all'attuale normativa italiana che vieta l'uso di alcuni tipi di borse di plastica per la spesa in materiale leggero.

Il 30 maggio 2016 è stata inviata la risposta del Ministero dell'ambiente alla Commissione: la nota riferisce che la legislazione in vigore persegue i medesimi obiettivi di riduzione della direttiva 2015/720/UE e che è pienamente conforme al principio di proporzionalità. Allo specifico quesito della Commissione, volto a chiedere notizie su possibili progetti di revisione della legislazione vigente, le Autorità italiane hanno specificato che il progetto di revisione per recepire la direttiva 2015/720/UE, sarà sottoposto alle necessarie procedure di informazione al termine della discussione in atto sui criteri di delega per l'attuazione della stessa direttiva.

Successivamente, il caso è stato archiviato in data 12 settembre 2016.

Rilevato in conclusione che un esame sul merito delle provvedimento potrà svolgersi presso la Commissione Ambiente, formula una proposta di parere favorevole, evidenziando come lo schema di decreto rechi una armonizzazione normativa e un rafforzamento della precedente direttiva 94/62/CE, anche in virtù delle modifiche al Codice dell'ambiente recate dalla recente approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 221, (cosiddetto collegato ambientale).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

ricordato che con legge di delegazione europea 2014 (articolo 1, All. B della legge 9 luglio 2015, n. 114) è stata conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva senza fissare principi e criteri specifici di delega;

rilevato che il pronto recepimento della direttiva, il cui termine è scaduto il 18 novembre 2016, si rende necessario al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia;

richiamato l'obiettivo della direttiva volta a ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e ad attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, attraverso l'adozione di un quadro comune di misure per lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi, individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno;

ricordato che la direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare (entro il 18 novembre 2016) un Quadro Strategico Nazionale per la realizzazione dell'infrastruttura nel rispetto dei requisiti minimi per la costruzione, inclusi i punti di ricarica e i punti di rifornimento, delle specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e dei requisiti concernenti le informazioni agli utenti, fissati dalla direttiva medesima;

preso atto che lo schema di decreto reca disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto, di idrogeno per il trasporto stradale, di gas naturale per trasporto, dando diretta e completa attuazione alla direttiva, nonché norme sulla fornitura di gas di petrolio liquefatto, che la direttiva medesima include tra i combustibili alternativi;

tenuto conto altresì che allo schema di decreto legislativo risulta allegato il Quadro strategico nazionale da inviare alla Commissione europea;

osservato come le esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi sottese alla direttiva richiedano di adottare, a livello nazionale, un approccio tecnologicamente neutrale (*Considerando n. 22*), prevedendo disposizioni e politiche di promozione rivolte a tutti i prodotti alternativi, al fine di favorire una diffusione su larga scala dei veicoli a motore alimentati da fonti alternative;

segnalata, sul punto, l'opportunità di adattare alcune disposizione dello schema di decreto a tale principio, estendendo, all'articolo 2, le opzioni di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi senza alcuna prerogativa o distinzione, e includendo, all'articolo 18, tutti i carburanti alternativi nell'obbligo di acquisto di veicoli, nella percentuale prevista, da parte delle pubbliche amministrazioni;

evidenziato inoltre come la direttiva, nella definizione dei combustibili alternativi, faccia riferimento alla fornitura di

energia per il trasporto, senza fornire ulteriori specificazioni in merito alla tipologia o settore (stradale, ferroviario, marittimo, ecc.);

ritenuto al riguardo che la direttiva, fissando i requisiti minimi dell'infrastruttura relativa alla fornitura di idrogeno per il trasporto stradale (articolo 5), non sembra con ciò precludere agli Stati membri la possibilità di favorire le possibilità di utilizzo dell'idrogeno, agevolandone gli sviluppi in tutte le tipologie di trasporto;

valutata pertanto l'esigenza, con specifico riferimento all'idrogeno, di estendere al trasporto genericamente inteso le disposizioni dello schema di decreto legislativo riguardanti la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modifiche allo schema di decreto legislativo:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, estendere le opzioni di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi;

*b)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, e all'articolo 5, relativi alla fornitura di idrogeno, eliminare il riferimento esclusivo al trasporto stradale;

*c)* all'articolo 18, comma 9, riferire l'obbligo di acquisto di veicoli da parte delle pubbliche amministrazioni a tutti i carburanti alternativi.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	366
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	377
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	373
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	379
Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	373
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	380
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	374
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. S. 2611 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	374
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	381

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VIII Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione della Camera sul testo del disegno di legge del Governo C. 4158 recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il decreto-legge contiene disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Il decreto legge n. 189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame.

Per tale ragione, il titolo del decreto legge fa ora riferimento a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga il successivo decreto-legge n. 205, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.

Il titolo I (Principi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende i primi quattro articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite. L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario, che opera con pro-

pri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei Vice Commissari. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di « uffici speciali per la ricostruzione », consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.

Il capo I-*bis* (Strutture provvisorie di prima emergenza), introdotto al Senato, consta del solo articolo 4-*bis*, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge n. 205/2016, che disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili.

Il titolo II reca misure per la ricostruzione pubblica e privata e il rilancio del sistema economico e produttivo.

L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni o prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese. L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e



recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50 per cento. La percentuale rimane invece pari al 100 per cento qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici. L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi. L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su

immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi. L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge n. 205/2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale. L'articolo 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del decreto-legge n. 205/2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto *Art-Bonus*, mentre l'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di

erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei Comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

Per quanto concerne le misure destinate al sistema produttivo, l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai

produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo. L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

Ulteriori disposizioni riguardano la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti. L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classifi-

cazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi. L'articolo 28-*bis*, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.

Nell'ambito delle misure in materia di legalità e trasparenza, l'articolo 30 istituisce una struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati

esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa. I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-*bis*, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. L'articolo 36-*ter*, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione

dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi ai datori di lavoro per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a Regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame. L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del

fondo per le emergenze nazionali (FEN). L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali), reca disposizioni che prevedono, all'articolo 44: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre

2016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-*bis*). Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cosiddetto anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata che scade il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e

alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-*bis*, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia. L'articolo 51-*bis* (che riproduce il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge 205/2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il *referendum* costituzionale, del 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale. L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).



La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.**

**C. 4151 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri della Camera sul testo del disegno di legge del Governo C. 4151 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso, il 20 ottobre scorso, un parere favorevole nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando la relazione già svolta in quella sede, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.**

**Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla sul testo della proposta di legge C. 3824 Misiani ed altri recante « Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge si compone di un articolo unico, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa.

L'articolo 75 sancisce la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere.

Il comma 1 reca una novella a tale articolo, prevedendo che la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione non veritiera siano necessari per ottenere i benefici stessi.

Nella relazione della proposta di legge, la necessità della modifica normativa è giustificata a partire dalla constatazione di un'applicazione estensiva, in alcuni casi e da parte di alcune amministrazioni, in base alla quale la disposizione viene applicata facendo venire meno benefici rispetto ai quali le dichiarazioni sottoscritte, risultate mendaci in sede di controllo, sono del tutto irrilevanti rispetto al beneficio riconosciuto.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, riesaminano i provvedimenti, emanati nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, con i quali è stata dichiarata



la decadenza ai sensi del più volte citato articolo 75 e adottano, in coerenza con quanto previsto dalla proposta di legge in esame, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2016. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**S. 2611 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice, senatrice Orrù, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 5ª Commissione Bilancio sul disegno di legge S. 2611, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 10 novembre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, si sofferma sulle principali modificazioni apportate dalla Camera.

Con l'inserimento del comma 141, sono state destinate ulteriori risorse – a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 – al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Si tratta di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate.

Con l'inserimento del comma 251, è stata disposta la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili, già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi), ed è stato stabilito che tali risorse siano prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1º gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.

È stato inserito un apposito comma (comma 391) diretto ad estendere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del Servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni relative all'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.

È stato modificato il comma 423 al fine di aggiungere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le politiche e i processi di gestione delle risorse umane ai temi sui quali spetta alla Conferenza Stato-regioni definire *standard* comuni e linee di indirizzo per l'efficientamento.

Con l'inserimento del comma 424, è stata spostata all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e dal decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali (decreto legislativo n. 118 del 2011).

È stato inserito un apposito comma (comma 445) al fine di prevedere che alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera non si applichino le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

È stato modificato il comma 446 al fine di escludere, dalla nuova disciplina del Fondo di solidarietà comunale stabilita dai successivi commi per gli anni dal 2017 in poi, le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Con l'inserimento del comma 447, è stata modificata la disciplina del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurando tale contributo, a decorrere dal

2017, al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 (in luogo del precedente 40 per cento), fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario.

È stato inserito un apposito comma (comma 455) al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017, che è ordinariamente previsto, dall'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro il 15 novembre di ciascun anno.

Con l'inserimento del comma 456, è stato previsto che possano essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Sono stati modificati i commi 492 e 499 al fine di introdurre la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali ovvero alle Regioni e Province autonome nell'ambito del meccanismo dei cosiddetti patti di solidarietà nazionali, volti a consentire agli enti territoriali la realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito.

Sono stati inseriti i commi da 502 a 505, i quali apportano modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province. In particolare, il comma 502 assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli eser-

cizi precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030.

È stato modificato il comma 524, il quale stabilisce che le Regioni, che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. La modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera è volta ad inserire tra i soggetti destinatari di tale norma anche la gestione commissariale della Regione Piemonte, istituita dai commi 452-458 della legge di stabilità 2015, per il pagamento dei debiti pregressi della Regione, con contestuale apertura di una contabilità speciale.

Come conseguenza della modifica statutaria che fa venir meno il riferimento al livello amministrativo delle province, il comma 534 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.

Con l'inserimento del comma 601, è stata incrementata di 7 milioni di euro, per l'anno 2017, la dotazione finanziaria

del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012). Il Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane degradate, è predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consiste nell'insieme dei « contratti di valorizzazione urbana » sottoscritti dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali e locali – riunite in una Cabina di regia – e dai singoli comuni interessati. I contratti disciplinano gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativi alla riqualificazione, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (C. 4158 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4158, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia « protezione civile », ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

preso atto che:

le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale — come risulta dall'analisi tecnico-normativa — intende rappresentare una « figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio » coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata « in funzione programmatica e di supporto alle autonomie territoriali »; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Com-

missario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che — come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni — « si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile” » (sentenza n. 214 del 2005);

il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, « con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione » (articolo 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione e condivisione delle scelte strategiche (articolo 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (articolo 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le

Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (articolo 16);

le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con

i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (articolo 2, comma 2),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. (C. 4151 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4151, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 3

**Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere (Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3824, recante « Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere », come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il comma 1 reca una modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, incidendo con un atto di rango primario su una disposizione di carattere regolamentare;

considerato che la modifica recata al citato articolo 75 appare suscettibile di generare incertezze interpretative laddove richiede che gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto delle dichiarazioni siano « necessari » per ottenere i benefici stessi, non risultando chiari gli effetti della norma nel caso in cui i predetti stati, fatti o qualità siano oggetto di una valutazione

discrezionale da parte dell'amministrazione;

rilevato che occorre valutare l'impatto sulle pubbliche amministrazioni, in particolare sulle amministrazioni degli enti territoriali, della previsione dell'articolo 1, comma 2, laddove prevede il riesame su istanza dell'interessato dei provvedimenti emanati negli ultimi cinque anni, risultando tale disposizione suscettibile di incidere su procedimenti oramai conclusi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare il riferimento alla « necessità » degli stati, fatti o qualità personali oggetto delle dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dei benefici stessi;

b) si valuti l'impatto sulle pubbliche amministrazioni, in particolare sulle amministrazioni degli enti territoriali, della previsione dell'articolo 1, comma 2, che incide su procedimenti oramai conclusi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 4

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (S. 2611 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 2611, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 », come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	382
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	382

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che:

il 24 novembre 2016 il direttore dell'AISE, Manenti, ha trasmesso una nota, segreta, relativa all'attività del colonnello Stefano Giovannone;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alle taglie poste su Morucci e Faranda;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa al tema dell'abbandono delle auto dei brigatisti dopo la strage di via Fani;

il 28 novembre 2016 il capo di gabinetto del Ministero della giustizia, Melillo, ha trasmesso una nota, riservata, relativi a esiti di ricerche in atti su Giustino De Vuono;

il 29 novembre 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa ai sequestri di persona tentati in danno di Mohamed Treki e Rodrigo Betti;

il 30 novembre 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato tre note, segrete, relative a operazioni compiute presso l'AISE, in relazione a documentazione riguardante i movimenti palestinesi; a comunicazioni inviate nel giugno 1978 dal colonnello Stefano Giovannone; a documenti relativi a Tullio Moscardi;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla ipotizzata presenza di un elicottero in volo sopra via Fani, nel giorno della strage;

il 1 dicembre 2016 il RIS di Roma ha trasmesso l'esito, riservato, dell'indagine fotografica relativa alla ipotizzata presenza di Giustino De Vuono in via Fani;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta di documentazione, riservata, dell'Arma dei carabinieri, relativa al tema della « copertura medica » di cui avrebbero potuto usufruire le Brigate rosse, a integrazione di quella trasmessa l'11 luglio 2016;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa a accertamenti su Giovanni Sanfilippo;

il 5 dicembre 2016 è stata acquisita una proposta operativa, riservata, del deputato Gero Grassi relativa a tematiche di interesse dell'inchiesta.

Comunica inoltre che il Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta ha messo a disposizione della Commissione il maresciallo Marco Scarpellino.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana, nel corso della quale si prevede di esaminare e porre in votazione un documento sull'attività svolta nel secondo anno dalla sua costituzione.

Propone poi che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	384
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	384
Comunicazioni del Presidente .....	384

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Comunicazioni del Presidente.

Federico GELLI, *presidente*, fa presente che il dottor Alfonso Iadevaia ha terminato la sua esperienza a supporto della Commissione, essendo stato trasferito alla Questura di Brescia. Nel ringraziare il dottor Iadevaia per la capacità dimostrata e l'assistenza fornita ai componenti della Commissione, avverte che le funzioni di ufficiale di collegamento tra la Commissione e la Polizia di Stato saranno svolte dalla dottoressa Raffaella Calabrese, precedentemente in servizio presso la Questura di Lecce.

Avverte inoltre che il dottor Giovanni Di Leo, magistrato, ha comunicato di non poter proseguire, per ragioni personali, nello svolgimento dell'incarico di consulente della Commissione.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, segnala che a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltasi, si è convenuto di

effettuare, nel periodo che precede la pausa natalizia dei lavori, il seguente programma di audizioni:

Audizione di rappresentanti di Amnesty International Italia.

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare Valter Girardelli.

Audizione del Capo della polizia Franco Gabrielli.

Seguito dell'audizione del sindaco di Prato Matteo Biffoni

Il programma potrebbe essere ulteriormente integrato con l'audizione di rappresentanti della procura di Catania, che ha chiuso le indagini sull'appalto per la gestione del CARA di Mineo.

Infine, ad integrazione delle comunicazioni rese lo scorso 9 novembre 2016, fornisce alcuni elementi sui principali interventi che incidono sulla materia dell'immigrazione nell'ambito del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato (AS 2611).

Dopo aver ricordato che il 9 novembre era stato segnalato che nella tabella 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, la dotazione per le politiche legate all'immigrazione segna un significativo incremento, specifica che nel 2016 la spesa iniziale della missione 5 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) era prevista in euro 1.315.811.688. Nel 2017 la medesima posta cresce a 1.989.115.346, con un incremento pari al 51 per cento, leggermente inferiore al testo originario del disegno di legge (2.093.952.717, per un incremento pari al 59 per cento).

Per quanto riguarda l'articolato, segnala che all'articolo 1, i commi da 148 a 159, modificati durante l'esame, recano una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme

finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato. Nello specifico, la normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.

Il comma 371, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017; tale Fondo è finalizzato all'indennizzo delle vittime della tratta di esseri umani.

Infine, segnala il comma 630, che introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati. Tali somme si aggiungono a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio, quella con gli stati di previsioni dei vari Ministeri.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.30.**

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di  
degrado delle città e delle loro periferie**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 386

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza  
del Presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza integrato dai  
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle  
11.05 alle 11.30.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge con modificazioni, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (4158 Governo – approvato dal Senato). Parere alla Commissione VIII ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni</i> ) .....	3
Sui lavori del Comitato .....	6
<i>ALLEGATO (Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione)</i> .....	8

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80
--	----

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	82
--	----

AVVERTENZA .....	82
------------------	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-06045 Valiante: Su presunte irregolarità nella gestione dell'amministrazione del comune di Santa Marina (SA) .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	103
5-09306 Valiante: Su questioni relative alla sicurezza nell'ambito degli uffici del comune di Vallo della Lucania .....	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	104
5-07236 Zoggia: Sulle attività di contrasto agli atti vandalici nelle città .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	106
5-07834 Molteni: Sulla destinazione del padiglione « G.B. Grassi » dell'ex istituto Sant'Anna a centro di accoglienza profughi, a Como .....	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	108
5-08182 Rizzetto: Sul bando indetto dal Ministero dell'interno per il conferimento di incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo gratuito .....	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	110
5-09533 Grillo: Sullo svolgimento della Festa nazionale dell'Unità 2016, presso Villa Bellini a Catania .....	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	112

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	86
Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale. Atto n. 360 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	86

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. Emendamenti C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. Emendamenti C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. Emendamenti C. 3880 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. Emendamenti C. 3917-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	93
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. Emendamenti C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. Emendamenti C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. Emendamenti C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF),	

con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. Emendamenti C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	95
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	95
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	114

## II Giustizia

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Atto n. 354 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	116
Sull'ordine dei lavori .....	121
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i> ) .	122
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	127

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....

### SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129
Sull'ordine dei lavori .....	125
AVVERTENZA .....	126

## III Affari esteri e comunitari

### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299-A Governo, approvato dal Senato .....	132
---	-----

### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765-A Governo, approvato dal Senato .....	132
---	-----

### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880-A Governo .....	132
--	-----

### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica	
---	--

italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;	
f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;	
g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;	
h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;	
i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;	
l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;	
m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo	133
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941-A Governo, approvato dal Senato	133
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942-A Governo, approvato dal Senato	133
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945-A Governo, approvato dal Senato	133
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947-A Governo, approvato dal Senato	134
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> )	134
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> )	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
<b>IV Difesa</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori	148
Sui lavori della Commissione	148
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	152
AVVERTENZA .....	151

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	154
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	155
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	156
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015. C. 3917-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	158
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	158



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	160
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	160
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	176
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	177
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	178
Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atto n. 361 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180
<b>VI Finanze</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	181
DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	181
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	206
RISOLUZIONI:	
7-01138 Bernardo: Iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	203
Sui lavori della Commissione .....	205
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	207
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	214

## SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	208
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	211
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	213

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	215
---	-----

## SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	218
---	-----

## SEDE REFERENTE:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	220
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	222

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-09093 Mognato: Iniziative per lo sviluppo dello stabilimento produttivo IMC (Impianto Manutenzione Corrente), comunemente denominato « Deposito locomotive di Mestre » .	284
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	288
5-09109 Luigi Gallo: Incertezza normativa riguardo alle procedure di rinnovo del certificato marittimo IMO STCW95 .....	285
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	289
5-09654 De Lorenzis: Iniziative in merito all'obbligo di installazione del detettore antisvio per il trasporto di merci pericolose su rotaie .....	285
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	291
5-09797 Marco Di Stefano: Problematiche riguardanti le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo .	285
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	293

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Testo base C. 1178 Iacono ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	286
ALLEGATO 5 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	294

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Carla Roncallo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 89 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	286
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	299
--	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio:  
Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final e Allegato).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 306

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) . 308

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016) ..... 311  
*ALLEGATO 1 (Sugli esiti della missione svolta agli scavi archeologici di Pompei (17 ottobre 2016))* . 312

## SEDE CONSULTIVA:

D.L. 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 311  
*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 315

**XI Lavoro pubblico e privato**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 316

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nuovo testo C. 56 cost. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 316

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 330

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 318

## SEDE CONSULTIVA:

DL 189/16: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 329

*ALLEGATO 2 (Parere approvato)* ..... 331

AVVERTENZA ..... 329

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 332

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 338

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 337

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 339

## SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 339

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Atto n. 361 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	346
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	349

## SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	347
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	350
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	348

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	351
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	356
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	364
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Atto n. 350 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	357
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Atto n. 357 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	360

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. C. 4158 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	366
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	377
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	373
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	379
Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 Misiani ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	373
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	380
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	374

## SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. S. 2611 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	374
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	381

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	382
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	382

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	384
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	384
Comunicazioni del Presidente .....	384

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	386
---	-----

PAGINA BIANCA





\*17SMC0007540\*